SOCIETÀ DI STORIA PATRIA PER LA SICILIA ORIENTALE — CATANIA

ARCHIVIO STORICO
PER LA SICILIA ORIENTALE

Periodico quadrimestrale

ANNO XV - FASCICOLI I, II, III.



CATANIA
OFFICINE ARTI GRAFICHE
DELL' EDITORE CAV. VINCENZO GIANNOTTA
NEL R. OSPIZIO DI BENEFICENZA

1918

La genesi delle corporazioni ed il garzonato in Sicilia nel Medio Evo

---

Nel ricercare, qualche tempo fa, nei NOTAI DEFUNTI del R. Archivio di Stato di Palermo documenti per uno studio sul diritto marittimo dell'Isola (1), mi capitarono sotto gli occhi alcuni interessanti contratti di tirocinio o di apprendimento d'arte, che per l'importanza e la novità del loro contenuto stimo utile di illustrarli e pubblicarli, spendendo ancora qualche parola sulla « vexata quaestio » della ricostruzione del processo genetico locale delle varie forme associative, che precedono e generano le corporazioni artigiane di Sicilia e particolarmente sul capitolo più importante e meno studiato della storia di queste: cioè sul garzonato. — Il magistrale studio del Solmi sulle associazioni precomunali in Italia non si ferma in particolare all' isola nostra, nè in tutti quei molti autori che si sono occupati delle corporazioni siciliane (2) trovasi sufficiente cenno della loro genesi nell'alto M. Evo. Il La Lumia (3), ad esempio, si limitò ad affermare semplicemente che le prime traccie di esse si trovano nella legislazione imperiale romana; l'Amari (4) che si trovano nell' Isola nei tempi bizantini, ed in generale, tranne qualche cenno del Savagnone al quale nulla ha aggiunto lo Scherma, queste vaghe asserzioni sono state ripetute da quanti si sono occupati dell'argomento, senza alcun sussidio di prove, senza un più minuto esame della questione.

Vero è che per i secoli dell' alto M. Evo noi possediamo

---

(1) Trovasi pubblicato nell'*Archivio Stor. Sicil.* XLI e seg.

(2) LA COLLA in *Documenti per servire alla Storia di Sicilia* Vol. III, fasc. I; ORLANDO: *Delle fratellanze artigiane in Italia;* SAVAGNONE: *Le maestranze Siciliane e le origini delle corporazioni artigiane;* CUSUMANO; in *Giornale degli Economisti* V, fasc. 3; POLLACI-NUCCIO: in *Nuove effemeridi Siciliane* V; SCHERMA*: Delle maestranze in Sicilia.*

(3) LA LUMIA: *Giuseppe d'Alesi* in *Storie Siciliane* IV, pag. 26.

(4) AMARI: *Storia dei Musulmani* III, pag. 279.

scarsissime fonti, ma uno studio più diligente di esse, cosa non ancora abbastanza tentata, con l'ausilio delle fonti indirette, potrà forse condurre a qualche risultato nuovo, positivo; a vedere, cioè, se della antica corporazione romana (1), mantenutasi più a lungo nei luoghi sottoposti ai Bizantini (2) (dove per l'esistenza di città più popolose e fiorenti e d'importanti mercati, per essa si provvedeva alla produzione e si regolava il lavoro) (3), troviamo traccie in Sicilia verso i secoli VI e VII, come i saponai di Napoli (4), i tintori di Roma (5), i panettieri di Otranto (6); o se invece, ed è a questa conclusione che noi arriveremo, dopo le istituzioni corporative coatte dell' ultimo diritto imperiale (7), nella Sicilia bizantina. dove continuarono a vivere le istituzioni fiscali romane, il vincolo associativo che perdura, ma adattato al regime economico locale, trasforma quelle larve di corporazioni in *corpora* o *artes* o *scholae* con carattere amministrativo o militare, con capi eletti dal potere politico o ecclesiastico, con dipendenza diretta da un potere di cui la scuola è organo subordinato.

Come nel collegio Severiano, così anche nella scuola bizantina

(1) Sui collegi romani, MOMMSEN: *De collegis et sodaliciis Rom.*; RODOCANACHI: *Les corporations ouvr. à Rome;* SCHIESS: *Die römischen collegia funeraticia;* LYSHOWSKI: *Die collegia temsiorum d. Röm;* HARTMANN: *Urkunde einer röm. Gärtnergenossenschaft*; LIEBENAM: *Zur Geschichte und Organization des röm: Vereinswesen;* GERARD: *Ètude sur les corp. ouvr. à Rome*; WULTZING: *Ètude historique sur les corporations chez les Romains*; GAUDENZI: *Sui collegi degli artigiani in Roma* in Archiv. Giurid. XXXII e seg.; FERRINI: *Pandette* Lib. I, cap. V, § 73 etc.

(2) Cfr. per le *scholae forensium, notariorum, peregrinorum* di Roma e Ravenna, MARINI: *I papiri diplomatici* N. 74, 110, 120, 185; FANTUZZI: *Monumenti ravennati* I, 195; V, 300; MURATORI: *Rerum Italicarum Scriptores,* III, 1, 198; DUGHESNE: *Liber Pontif.* II, 6, 100.

(3) ARIAS: *Il sistema della costituzione economica e sociale nell'età dei Comuni,* lib. 1, parte I, cap. I. L'origine delle associazioni di arti e mestieri pag. 31.

(4) MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA. *Reg. Epistol. Gregorii* I; Ed. Ewald. Hartmann, Ep. IX, 113.

(5) GREGOR: Ep. IV, 54.

(6) Ep. IX. 102, nella quale epistola si parla di un « puer mancipium » che viene istruito in arte pittorica.

(7) Cfr. per la forma coattiva delle corporazioni nell'ordinamento Severiano le argomentazioni dell'ARIAS *op.* e *loc. cit.*; pag. 24-25.

si mantiene la necessità di tenere legate le energie sociali ed economiche, e così pure lo stato barbarico sente il bisogno di tutelare la colleganza dei maestri Comacini.

È il sistema economico che determina l'azione dello Stato.

Tra la caduta dell'impero Romano ed il sorgere del Comune siciliano corre un lungo periodo, nel quale le istituzioni romane, senza perdersi del tutto e senza essere completamente *polverizzate* dai governi gotico-bizantino ed arabo (1), pure subiranno una certa trasformazione. Ora, nella scarsezza delle fonti dirette, esaminando un po' attentamente le condizioni economiche e sociali di quest' epoca, noi studiamo implicitamente le condizioni necessarie allo sviluppo delle varie forme aggregative locali dell'associazione religiosa, della associazione di lavoro, fondiaria o territoriale, militare, industriale etc.; esaminiamo un punto essenziale del problema storico della corporazione nell' Isola. Occorre quindi aprire la parentesi ad una digressione necessaria a lumeggiare il sistema economico dell' epoca che ci ricondurrà però subito al nostro esame.

È stato abbastanza dimostrato come lo spopolamento dell'Isola, determinato dalle insurrezioni servili, dalle guerre, pestilenze, brigantaggi o piraterie, cause tutte che aveano depresso le condizioni dell' economia agraria siciliana, avea portato, durante l'impero, come conseguenza immediata, il latifondo e la formazione delle grandi masse, possedute dapprima da cittadini romani e dall'imperatore, mantenute col lavoro servile che continuava ad aggravare l' agricoltura, ed in seguito, dai proprietarî o dagli appaltatori o conduttori di quelle del fisco, frazionate e cedute in subappalto a fittaioli o coloni (2).

(1) È un'esagerazione del LONCAO (*Riv. ital. di Sociologia.* 1904). Che la Sicilia, colla venuta dei barbari all'impero d' Oriente, conservasse meglio le istituzioni imperiali romane l' hanno affermato l' HARTMANN : *Untersuchungen zür Geschichte d. Byzant: Verwaltung;* il LA MANTIA: *Storia della legislazione in Sicilia;* il DIEHL: *Études sur l'administ. byzant;* l' AMARI: *op. cit.;* il CALISSE: in *Riv. Stor. ital.* II, 1885; lo SCUPFER: *Manuale di Storia del diritto italiano;* l' ORLANDO: *op. cit.:* il SALVIOLI: *Trattato di Storia del diritto italiano;* il CICCAGLIONE in *Riv. di Storia e filosofia del diritto* 1898; il SAVAGNONE: *op. cit.;* GARUFI: *L'ordinamento amministrativo dei Normanni in Sicilia.*; il GENUARDI in *Documenti per la storia di Sicilia,* Serie 2ª, vol. VII ed altri ancora.

(2) SALVIOLI in *Atti accad. di Palermo* V, Sez. 3ª; GENUARDI: *op. cit.;* LON-

Nè le condizioni economiche ebbero grandi mutamenti sotto i Vandali e i Goti (1), sotto cui si conservarono in generale le istituzioni municipali romane, avendosi notizia di *honorati possessores*, *defensores*, *curiales* a Catania ed a Siracusa e nel principio del secolo VI di *decemprimi* nelle città siciliane (2), e non si spensero i *collegia* trovandosene ricordo in Cassiodoro e nell'editto di Teodorico (3).

Rimasta la Sicilia all'impero d'Oriente rappresentato dal « Praetor Siciliae » (Coll. 10, tit. V, Brev. 104 e Cod. I, 27) nell'amministrazione civile e giudiziaria e dal « Magister Militum » nell'amministrazione militare e da una turba famelica di funzionari, i quali, istituiti dal governo bizantino nell'intento di accentrare tutto ed accrescere l'autorità imperiale, in fatto ne affrettarono la decadenza, mancò, con la debole scriniocrazia d'Oriente, all'associazione la forza che la manteneva stretta nella sua funzione regolatrice della produttività del lavoro.

Scrive il Solmi: le durezze del fisco, la violenza degli ufficiali greci (4), le donazioni spontanee alla Chiesa, la predominanza dei grandi proprietari, aumentano la costituzione dei vasti patrimonî e

CAO: *op. cit.*; SAVAGNONE: *Le terre del fisco nell'impero Romano*; TAMASSIA in *Centenario di M. Amari* II, pag. 311; ed inoltre cfr. BEAUDAIN: *Les grands domaines dans l'empire rom.* in Nouv. Rev. hist. de droit XXI e seg.; SEGRÈ: *Origine e sviluppo del colonato romano* in Archivio Giurid. XLII e seg.

(1) LA MANTIA: *Storia della legislaz. cit. sotto i Romani, i Goti etc.* cap. III, TAMASSIA, GENUARDI, LONCAO *cit.*

(2) LA MANTIA cit. pag. 126; SALVIOLI in *Atti* cit.; LANCIA DI BROLO: *Storia della Chiesa in Sicilia* I, pag. 338 nota 1; CARINI: *I Municipi bizantini* in Archiv. Stor. Sicil. XVI pag. 164-5.

(3) CASSIODORO: *Var.* II, 30; IV, 7; X, 28; cfr. inoltre per il collegio dei naviculari in Sicilia per il trasporto del frumento, IAFFÈ: *Regesta Pontificum Rom.* 2ª ediz. n. 915; EDICTUM TEOD: cap. 63, 64, 69; MOMMSSEN: *Ostgotische Studien* in N. Archiv. der Gesellensschaft für etc. XIV, pag. 494 e seg.; LONCAO: *Stato Chiesa e famiglia in Sicilia* pag. 70-73.

La corporazione dei naviculari sembra un'associazione obbligatoria, privilegiata ed ereditaria.

(4) Delle violenze dei Bizantini riporta molte testimonianze sincrone il SANTACROCE: *La genesi delle istituzioni municipali* in Archiv. Stor. Sic. Or. II, pag. 324 nota 1. Di qualcuno di essi cioè di un tal Stefano, cartulario delle marine, abbiamo ricordo di tali vessazioni che a narrarle, dice S. Gregorio Magno, si riempirebbe un volume. Ep. V, 38.

favoriscono la formazione di una classe comune di dipendenti, direttamente soggetti ad una potente aristocrazia locale di grandi proprietari rurali.

Già fin dal IV secolo dalla vita di S. Silvestro (1) sappiamo che Costantino avea donato alla Chiesa romana le masse *Castis* e *Trapeas* nel territorio di Catania, e un'altra massa in territorio Paramneusi. Per il secolo V qualche papiro del Marini ci dà notizie degli sterminati latifondi di Lauricio (massa Fadiliana, Emporitana, Cassitana con i fondi Partilatico e Anniana o Myrtus) e di Pierio (Massa Piramitana di Siracusa con i fondi Emiliano, Dublio e Putaxia ricevuti da Odoacre come arimannie) (2). Molte masse appartenevano già per donazione alla Chiesa di Roma e di Ravenna, altre ne ebbe le Chiese Canusina, di Milano e Montecassino (3).

Per il secolo seguente le Epistole di papa Gregorio I ci danno un quadro completo delle condizioni fondiarie dell' Isola e notizie precise su queste masse sopratutto di Chiese e Monasteri (4). Altre terre vi ebbero inoltre i funzionari imperiali bizantini, patrizii, pre-

(1) Cfr. LIBER PONTIFICALIS ed. Duchesne I, CIX, n. 47 e seg.

(2) MARINI: *I papiri* cit. n. 73-82-83 riprodotti in una più perfetta edizione dal PACE: *I barbari e i Bizantini in Sicilia* in Archiv. Stor. Sic. XXXVI Appendice.

(3) Dal papiro n. 73 cit., che si riferisce al patrimonio della Chiesa romana in Sicilia, si rileva che la Chiesa di Ravenna possedeva pure latifondi nell'isola; lo stesso si desume dall'Ep. XI, 8.

Per la Chiesa di Milano cfr. CASSIODORO: *Var.* II, 29 ed *Ep.* XI, 6; per la Canusina: Ep. I, 42; per Montecassino: LANCIA DI BROLO: *op. cit.* I, pag. 342 e GAETANI: *Vitae Sanctorum Siculorum*; Vita S. Placidi, tomo I, pag. 174 n. 11, ripubblicate dai *Bollandisti* in *Acta Sanctorum*.

(4) Della Chiesa di Roma è ricordato un vastissimo patrocinio in partibus Siracusanis, Catinensibus, Agrigentinis vel Milensibus constitutum (Ep. IX, 29) ed anche nel territorio di Palermo, dove si fa menzione di un fondo Fulloniaco della detta Chiesa (Ep. I, 9) e dei possedimenti Faiano, Maseniano, Labiniano, (Ep. IX, 66, 82) Disteriano (Ep. IX, 37) della massa Papinianensis (Ep. IX, 170). Getina (Ep. IX, 119), Intelas (Ep. IX, 128), Leucas et Samanteria (Ep. IX, 23), ed Asinaria (Ep. IX, 91). Di Siracusa si ricorda la possessione Iuliana (Ep. XIII, 32) e Gelas (Ep. IX, 236); di Catania la Massalargia (Ep. VII, 38), di Tindari la massa Furiana (Ep. IX, 180) etc. Cfr. su ciò HOLM: *Geschichte d. Sicil.*. III, pag. 268 e pag. 492 per l'epoca gotica e pag. 282 e pag. 499 per la bizantina; PACE: *op. cit.*, cap. V.

tori, duci, catapani e strateghi (1). Tutti questi ufficiali formanti, come dice il Savagnone, un'aristocrazia burocratico-militare, si ritrassero alla campagna per ivi amministrare le proprietà comprate o carpite (2), ed il potere municipale venne a concentrarsi nelle mani dei Vescovi, la cui importanza si accrebbe sia per la sfiducia crescente verso l'autorità imperiale, come dimostrano i *judices electi* (3), sia perchè ad essi fu devoluta l'elezione dei funzionarî e i *vindices* per l'esazione delle imposte e dei defensores.

Venuta meno la prosperità industriale e commerciale, venne meno anche la vita cittadina e la classe operaia; col latifondo trionfano i grandi proprietari: la vita sociale si raccoglie intorno a questi grandi nuclei fondiarii, l'economia si restringe alla sola terra, ad essa si rivolge il lavoro (4). Nelle campagne si trasferiscono gli operai ed i mercanti urbani che, per il cessare del commercio e dell'industria cittadina, vanno a cercare di produrre nelle nuove ville o castra, sorte nelle masse, i principali generi necessari a quelle unità economiche e si mettono a disposizione dei proprietari, fondiari, entrando nei rapporti del patronato e del colonato e confondendosi così nella vasta categoria dei dipendenti (5).

Nelle masse sudette è evidente la continuazione dell'ordinamento economico-agrario romano. I conductores o affittuarî sono preposti all'azienda rurale; i coloni od originarii o ascritticii, legati alla massa, vivono, « ferino degentes modo, » (Ep: IV, 29) nei varî servizî agricoli della massa stessa. S. Gregorio I ci descrive mirabilmente le condizioni dei coloni della Chiesa, il cui stato cercò sopratutto ed

(1) Ep. I, 42. Campaniano, magister militum, nella massa Varroniana (Ep. IX, 88, 119).

(2) Le lettere di Gregorio Magno riportano notizie di tali usurpazioni di terre, di violazioni di confini, di invasioni di possedimenti e relativi regolamenti (Ep. IX, 23; XI, 8, 119) generalmente per mezzo di agrimensori (Ep. I, 9; 71; VII, 36; IX, 83, 145 etc.). Cfr. Diehl: *op. cit.*, pag. 295.

(3) Ep. IX, 39.

(4) Tamassia: *Le associazioni in Italia nel periodo precomunale* in Archiv. Giurid. XLI, 1898, e Salvioli : *Sulla distribuzione della proprietà* etc. in Archivio cit., III.

(5) Ep. I, 42 si ricorda un Liberato negoziante « qui se ecclesiae commendavit, qui habitat in massa Cinciana ».

in ogni modo di migliorare (1). Si, ha in altri termini, un sistema economico analogo a quello delle curtes dell'Italia longobarda (2).

Le masse come le curtes comprendono numerosi territori abitati e coltivati da coloni soggetti economicamente ed amministrativamente al dominio del rector nelle masse o del gastaldus nelle curtes. Ogni massa, costituita da varî fondi, comprende inoltre numeroso bestiame (3), le domus coloniche, spesso dei vari borghi o castra, con relativa chiesa e presbitero, con carattere e funzioni analoghe alla parrocchia (4), abitati non solo da coloni rustici, ma anche da pastori (5) ed operai, come sopra abbiam detto, aggirandosi l'industria nei limiti della massa entro cui si fabbricano gli utensili da lavoro e si producono i generi indispensabili a quei nuclei sociali (le abitazioni, i vestiti, gli alimenti) (6).

Si comprende che un tale regime impedisce il sorgere di una vera arte o industria indipendente e quindi della libera associazione economica. I proprietarî fondiarî subordinano al loro dominio ogni attività economica e sociale preparando i germi delle istituzioni immunitarie (7). Chi è fuori dalle strettoie del sistema agrario delle masse e delle curtes, cioè i mercanti e gli artefici, osserva il Tamassia (8), vive sciolto da qualsiasi vincolo associativo. Solo riguardo al lavoro rurale è possibile una divisione, una organizzazione del lavoro: così accanto al contadino che ara o lavora la terra per la semina, troviamo il colono che ha la cura delle vigne (9) ed accanto al pastore delle vacche e delle pecore, chi ha la cura dei cavalli (10) o dei

(1) Cfr. sopratutto Ep: I, 42; II, 38.

(2) Pivano: *Sistema curtense* in Bull. Ist. Stor. It. 30. 1909; Idem: *I contratti agrarî in Italia nell'alto M. Evo.*

(3) Ep: IX, 78.

(4) Ep: II, 29. Cfr. inoltre Liber diurnus rom. pontif. *ed. Sickel.* n. XL, Calisse: *Diritto ecclesiastico* pag. 459.

(5) Ep: II, 38.

(6) Cfr. Catinella: *Corporazioni* in Digesto Italiano.

(7) Cfr. Salvioli: *Storia delle immunità delle Signorie e Giustizie delle chiese in Italia.*

(8) Tamassia in *Arch.* cit.

(9) Ep: XIII, 46.

(10) Ep: II, 38.

porci (1). È per questo che mentre nelle altre terre bizantine non sono rari i ricordi di corporazioni operaie, qualunque sia il loro carattere, non si ha in Sicilia traccia alcuna di simili organizzazioni all'infuori dei naviculari, che perdurano in quest'epoca. In tali condizioni, divenuta sempre più debole la lontana autorità imperiale, avviati alla rovina la Curia, il Senato ed il defensor civitatis, dissolute le energie che davano allo Stato e ne ricevevano vigore e vita, cioè tutte le forme economiche e politiche, in decadenza, come dimostra la creazione dei lociservatores o τοποτηρηταί a danno dei defensores civitatis (2), la Chiesa, la quale si era sostituita gradatamente nelle pubbliche funzioni allo Stato, coi suoi possedimenti, coi suoi privilegi, colle sue immunità, si può dire che reggesse la vita sociale, e data l'immensa estensione preponderante, dei dominî fondiarî ecclesiastici in confronto alla superficie totale della Sicilia, è evidente che predominasse in tutta l'Isola il sistema economico vigente nelle masse delle chiese e dei monasteri. Chiese e monasteri attraggono, assorbono quindi il governo, il reggimento economico-sociale del tempo. La Chiesa regge la società: la quale alla sua volta s'impronta nella Chiesa. Su questo fatto, non esclusivo del resto, della Sicilia, insiste giustamente il Calisse. La società barbarica fu tale, dic'egli, che passati i disordini dei primi tempi affidò gran parte del suo governo alla Chiesa, la quale si rivolse al lavoro e nei numerosi chiostri S. Benedetto volle dedicati i seguaci agli opifici ed ai campi (3).

Nell'orbita della Chiesa, sotto la protezione ecclesiastica si rifugia lo spirito corporatizio romano e si svolge un diffuso movimento aggregativo. Già sin dall'epoca romana quantunque non riconosciute dallo Stato, come collegia illicita, le associazioni di fedeli nascosero il loro incremento nei collegia funeraticia e temniorum (4), sinchè eb-

(1) Ep: IX, 78; XIII, 37.

(2) Ep. IX, 18.

(3) Ep: III, 50. Cfr. Schlumberger: *Sigillographie de l'emp. byz.* XII pag. 214-16.

(4) Calisse: *Il lavoro* in Riv. ital. scienze giurid. XXII; Idem: *Il governo dei bizantini in Italia* in Riv. Stor. ital. 1885, II Cap. VIII. Cfr. Solmi: *Storia del diritto ital.* pag. 73.

bero riconoscimento giuridico dall'editto Costantiniano (1). Per l'epoca barbarica l'elemento religioso fu già messo in rilievo dal sommo Muratori fra gli elementi della curtis: nè minore importanza ebbe nelle masse ecclesiastiche di Sicilia (2).

E nei fondi, nelle ville, nelle città, nei centri urbani sorgono in seno alla Chiesa numerosi i monasteri (3) e continua ad accrescersi il numero degli oratorî (4) delle congregazioni monachorum (5), dei Xenodochî (6) e di ciò ci fanno testimonianza numerose epistole di Gregorio Magno. Questi organismi, queste unità hanno l'aspetto di associazioni private: il « religionis causa coire » è il fondamento giuridico di coteste unioni di fedeli, concepite come unità organiche quasi con carattere corporatizio. Esse non hanno quindi carattere economico, ma religioso, morale.

Ed in questi oratorî e conventi e congreghe si accoglie il lavoro manuale dei coloni, e le fonti, nelle quali si nota un vincolo fra la Chiesa e le forze lavoratrici, ci parlano, infatti, di frequenti costruzioni, fondazioni, fabbriche di altari, di battisteri, di altri Xenodochî e conventi e Chiese (7). Ed è appunto la Chiesa che eleva in tal modo il lavoro, ne fissa il prezzo ordinando che sia ricompensato, secondo il merito, degnamente (8), non però a scopo economico ma

(1) Ferrini: *Pandette cit.* § 74.

(2) Eusebio: *Hist. Eccles.* IX, 10; X, 5.

(3) Muratori: *Antiquitates Ital. M. Evi* I, 568.

(4) Cfr. su di essi Lancia di Brolo *cit.* I cap. XXI e Pace op. e loc. cit.

(5) Cfr. Liber *diurnus* cit. XV.

(6) Essi hanno possedimenti (Ep: IX, 8; II, 9; IX, 233) e sono protetti dalla tuitio ecclesiastica (Ep: IX 39).

(7) Ep: II, 9; 38; III, 56; IX, 35, 43, 164, 180, 233; XIV, 9 etc. Per la costruzione degli altari e battisteri cfr. Liber diurnus XXV, XXIX, dal quale (LXXIV pag. 76) risulta altresì che la quarta delle rendite della Chiesa dovea destinarsi alla ricostruzione e manutenzione delle fabbriche. Cfr. anche Iaffè. *Reg.* cit. n. 636. E Gregorio Scrive a Massimiano di Siracusa. (Ep: IV, 11) a Pietro di Triocala (Ep: V, 12), a Leone di Catania (Ep: VIII, 7), a Giovanni di Palermo (Ep: XIII, 46) perchè osservino quest'uso.

(8) Ep: IX, 43: Scholastico defensori. Alexander Frigiscus, presentium portitor, colonus ecclesie nostre, questus est nobis in domo, idest ecclesia quae Cataneae a dilecto filio nostro Cypriano diacono fabricata est, triennii se tempore laborasse et mercedes non ut dignum est, accepisse. Et quanquam per tempora ipsa dicatur apud plurimos laborasse, unde etiam dum hic esses notitiam acce-

morale. Quindi il carattere religioso delle arti e di ogni forma d'attività in questi tempi nei quali d'altra parte perdurano e si estendono le funzioni della Chiesa nelle opere di beneficenza (1) Numerose largizioni troviamo nel regesto Gregoriano per le vedove, per gli orfani e per i poveri (2), numerose donazioni ed istituzioni a beneficio degl'infermi (3), dei forestieri e dei pellegrini (4) e per il seppellimento dei cadaveri (5).

Nè ciò basta. Un largo diritto associativo si sviluppa in seno alle chiese, ai monasteri, agli oratorî disseminati e nelle masse e nei centri urbani. Le congreghe di monaci e di fedeli hanno diritto di eleggersi liberamente il loro capo o abbate, e Gregorio I impone al vescovo di riconoscere ed ordinare l'eletto (6).

L'associazione mira quindi, per quanto è possibile, ad una libera organizzazione, ad una costituzione completa. Ma lo spirito corporativo estrinsecandosi in gran parte nelle associazioni religiose, con scopo civile e sociale, non è dovuto all'azione spontanea della Chiesa bensì, come osserva l'Arias, l'azione della Chiesa è semplicemente interpretativa dei bisogni sociali per quanto riguarda l'aggregazione degli individui (7). Oltre di queste forme di coesione ed accanto all'associazione dei navicularî, non troviamo, nè abbiamo notizia di altre organizzazioni associative, all'infuori delle scuole amministrative o militari.

Come nell'alta Italia il collegio romano trovò ostacolo nel si-

---

disti; hac tibi tamen auctoritate precipimus ut diligenter inspicias: et si plus in eadem domo quam mercedes accepit operatus est, volumus ut secundum laboris modum, si quid super 14 solidos et tremistes 2, quos a memorato diacono accepit, dignus est, addere ei quod iustum videri debeas etc.

(1) Quantunque nel periodo pagano gl'istituti di benificenza non sono subbietto giuridico, pure se ne nota la tendenza al riconoscimento a cui vi arriva nell'età cristiana per opera della Chiesa a cui è affidata la fondazione. All'esistenza della fondazione è necessaria la dotazione: Liber diurnus XI pag. 10 ed Ep: IX 180, 233 etc.

(2) Ep: I, 44; III 57; VII, 9; IX 199.

(3) Ep: I, 44; IV, 28.

(4) Ep: IX, 198.

(5) Liber diurnus: XI; Ep: VIII, 3; Ep: II, 9.

(6) Ep: IX, 18.

(7) Arias: op. cit. lib. 2.º Cap. V. *La costituzione ecclesiastica* pag. 298.

stema curtense per la povera produzione cittadina longobarda, così anche le condizioni economiche della Sicilia, come abbiamo visto, impedirono la continuazione dell'ordinamento corporativo romano. Formatisi ed accresciutisi i latifondi e le masse con carattere analogo alle curtes di Stato entro lo stato maggiore e non compatibili, anzi escludenti la costituzione di altre libere unità o congreghe in seno a loro che incutono il timore di una minorazione d'autorità, si cerca di riprodurre, da chi ha in mano il regime economico e politico, quelle forme associative che si sono mostrate necessarie alla vita sociale specialmente in un periodo così difettoso di produzione, e si creano le scuole con forma ufficiale e con carattere di necessità.

Il carattere essenziale (1) di queste è dato dalla loro organizzazione amministrativa o militare, con capi eletti dal potere politico o ecclesiastico, con dipendenza diretta da un potere di cui esse sono organi subordinati. Non libere unioni quindi, ma ingranaggi gerarchici o, secondo la felice espressione del Solmi, appendici avviticchiate alle branche d'un ufficio civile o ecclesiastico, con carattere generalmente burocratico o militare: ordinamento corporativo del personale subalterno dell'officium sotto l'esclusiva giurisdizione e potere disciplinare dell'autorità che serve (2).

È chiaro che gl'immensi possedimenti della Chiesa ed il gran numero di mancipia, rustici, coloni, homines, carthularî, tabularî etc. abitanti in essi richiedessero una vasta amministrazione permanente composta di moltissimi ufficiali ed agenti dipendenti dal rettore, dal vescovo o dall'abbate. Altri funzionarî componevano inoltre l'officium del patrizio da cui dipendeva la Sicilia: numerarî, carthularî, comites,

(1) Aderiamo all'opinione del Solmi nel chiamare questo, carattere *essenziale*, della scuola, non sembrandoci da accettare l'opinione del Tamassia (Arch. giurid. cit.), il quale crede che la scuola potrebbe essere un'associazione libera, costituita con quella forma collegiale esteriore e con quell'organizzazione gerarchica che ha trasformato l'interna costituzione dei corpora, rimanendo l'essenza giuridica identica nel corpus e nella scuola. In Sicilia una scuola intesa nel senso del Tamassia, sarebbe stata in antitesi col sistema economico vigente. Libertà non può in questo periodo ammettersi, perchè non sarebbe in armonia con la contemporanea acerbissima schiavitù dei lavoranti della campagna Cfr. Arias cit. pag. 26.

(2) Solmi: *Storia* cit. pag. 152-3.

scriniarî, lociservatores, scribones (1) etc. cariche e denominazioni simili a quelle che noi troviamo nell' amministrazione ecclesiastica, riguardo alla quale solamente noi possediamo notizie.

Le lettere di Gregorio Magno ci mostrano il rector a capo del patrimonio (2), da cui dipendono difensori, notari, azionari, tabularî, cartularî etc. parte venuti da Roma, parte scelti in Sicilia.

Dall' Ep. VII, 16 si desume l' esistenza della scuola notariorum, subdiaconorum, defensorum della Chiesa di Roma. Quantunque questa lettera, colla quale Gregorio istituisce i defensori regionarî non riguarda la Sicilia, pure possiamo affermare che queste tre scuole, le quali Gregorio vuole decorate « honore regionario » esistenti nella Chiesa di Roma, avessero pure appendice e vita in Sicilia e principalmente la scuola notariorum e la scuola defensorum.

Già sin dalla fine del Sec. V qualche lettera di papa Gelasio fa supporre l'esistenza di un corpo di notai ecclesiastici (3). Per l'epoca seguente le epistole di papa Gregorio riferiscono i nomi di Maurenzio, Felice, Stefano, Leone, Primogenito, Benenato, Valerio, Adria-

---

(1) Cfr. Diehl: *op. cit.* pag. 152-3. Gli scriboni erano ufficiali unicamente governativi, non trovandosi tal carica fra gli ufficî ecclesiastici; pare anzi che non siano stati abbastanza accetti da Gregorio I, forse per le loro odiose attribuzioni e violenze per cui erano generalmente temuti, come si rileva da due lettere: l' Ep. IX, 78 in cui Gregorio scrive a Romano, che Gentio scribo possessionem iuris ecclesiastici sub libellorum nomine tenere voluerit. Sed propter malos scribones anzicchè concedergli la terra preferisca asseguargli i proventi della stessa; l' Ep. II, 38 in cui ordina a Pietro di non inimicarsi gli scriboni mandati in Sicilia a raccogliere i tirani ossia le reclute per la coscrizione militare. Di scriboni ricorrono nel regesto varî nomi: Gentio (IX, 78), Marco (IX, 4). Arimarco (IX 63, 73) etc. Cfr. M. G. H. cit. *Ep.* Vol. I pag. 137 nota 3.

Non sappiamo se gli ufficiali che amministravano i beni dell' imperatore in Sicilia (Cod. Theod: IX tit. XVI L. 9) formassero una scuola sotto la dipendenza del Rationalis rei privatae (La Mantia: *op. cit.* cap. II). Nè abbiamo notizie dell' amministrazione dei possedimenti dei nobili (IX, 23, 83 etc.), che del resto rappresentavano ben poca cosa.

(2) Il patrimonio di Sicilia si divise dopo la morte del rettore Pietro (II, 38) in due parti: Panormitana e Siracusana.

Cipriano li resse di nuovo congiuntamente (Ep: III, 55, 57; IV, 6. 15, V. 7); dopo di lui di nuovo si divisero.

(3) Di Giovanni: *Codex diplomaticus Sic:* pag. 63 e Cosentino: I *notari in Sicilia:* Arch. St. Sic. XII.

no ed Eugenio cartularî e Marziano tabulario (1) e mentre la sudetta Ep. VIII, 16 ci parla esplicitamente di una scuola notariorum, l'Ep. IX, 97, con cui Vito è nominato difensore in Sicilia, ricorda un « Paterio secundicerio notario ecclesie nostrẹ ».

Non inverosimile quindi l'esistenza di una scuola di notari regionarî. Anche i defensori ci appaiono da qualche lettera uniti in scuola. Oltre della esplicita testimonianza di una scuola defensorum (2), anche il fatto della coesistenza di molti difensori: Antonino, Fantino, Romano, Candido, Vito (3) e le disposizioni dell' Ep. IX, 32, contro coloro « qui in Siciliam defensorium usurpent » e che ci mostra quindi in vigere nell' isola il defensorium, c' inducono a far credere ch' essi formavano un collegio (4).

Di lociservatores o magistrati imperiali ci da notizie il Pace desunte dall'Ep. III, 50 e da alcuni suggelli riferiti dallo Schlumberger (5), e non ci sembra improbabile che il loro capo abbia costituito una scuola, mentre d'altra parte dall'esistenza di un capo di dogana dell' isola (κομμερκιου Σικελίας) non è inverosimile desumere un corpo di ufficiali burocratici dipendenti di cui manca ogni traccia.

In quanto all' organizzazione della milizia imperiale troviamo nell' isola ufficiali con il grado di magistri militum: Apollonio, Campaniano, Teodoro, Ionatha, Maurenzio (6). Il magister militum, che esiste negli altri territorî bizantini (7) capo militare, governatore e giudice, ha il comando della città divisa in numeri o bandi, alla cui custodia (Ep. II, 34) e vigilanza delle mura (Ep. VIII, 19) provvede

(1) Ep. I, 3; II, 24; II, 29; III, 3; IX, 83, XIII, 37.

(2) Ep. VIII, 16; IX, 118.

(3) Ep. I, 39, 42; II, 38; I, 42: IV, 43; V, 28; VIII, 23; IX, 8, 10, 23; IX 22, 46, 48, 118; IV, 28; IX, 40; IX, 97, 118.

(4) Lancia di Brolo *op. cit.* I pag. 476-7. Essi non avevano tutti uguali autorità, ma diverso grado, onere e giurisdizione. Le loro attribuzioni erano in gran parte analoghe a quelle dei notari, come ha dimostrato il Lancia cit. pagina 478. Non sappiamo se gli altri ufficiali come i numerarî (IX, 130) gli azionarî etc. fossero pure organizzati in corpo collegiale.

(5) Cfr. pag. 8, nota 7 del presente.

(6) Ep: I, 42; 65; VIII, 46, 47; IX, 16, 27, 119.

(7) Così a Venezia. Muratori *R. I. S.* XII, 130, a Napoli: Muratori: *Antiq. It.* II. 194.

con proprì luogotenenti (1). Come negli altri territorì soggetti al dominio di Bisanzio (2) noi troviamo nell'isola accanto all'anzidetta organizzazione delle milizie imperiali, la formazione di scuole di milizia cittadina reclutate per quartiere, ove entravano artigiani abitanti nel medesimo quartiere ed esercitanti mestieri differenti, per cui la loro divisione non coincideva con quella delle posteriori maestranze (3). Già l' Ep. II, 38 ci fa sapere che in Sicilia gli Scriboni venivano a raccogliere i tirani (4) ossia a compiere le operazioni di leva e reclutamento per le milizie imperiali. Dall'Ep. VIII, 10, la quale lamenta il fatto che molti dalla milizia passavano al clero, si rileva l'esistenza della milizia cittadina, in quantocchè mentre nella prima si tratta di coscrizione obbligatoria per un tempo stabilito, nella seconda di ingresso o recesso volontario.

Dal Sec. VIII dopo che Leone Isaurico, a causa delle lotte icanoclastiche, aumenta l'imposta di capitazione e sottomette l'Isola al diretto patriarcato di Costantinopoli (5), e al conseguente militarizzamento e divisione in temi (6), hanno luogo le varie organizzazioni di turmarchi, basilici, ipati; mentre, conquistata l'Africa dai Musulmani, la Sicilia divenne centro delle operazioni militari contro gli Arabi e per la sua importanza strategica divenne una circoscrizione militare o tema, e lo stratego risiedette a Siracusa.

E non solamente nei centri urbani ma anche nei castra o castella la popolazione rurale si organizza pure in queste *scholae militiae* che perdurano sino ai moti secessionisti dei primordi dell'epoca musulmana (7).

I Musulmani resero la Sicilia più popolosa, vi portarono le in-

(1) Cfr: Ep: X, 10; e le altre cit. a nota 1. Per gli excubitori Cfr: Ep: I, 31.

(2) Per le scuole di milizia cittadina di Roma cfr.: MURATORI *R. I. S.* III, I, 185 e GREGOROVIUS: *Storia di Roma*, Libr. VI cap. III § 2 e Libr. V cap. II, ed inoltre SANTACROCE cit. in Arch. St. Sic. Or: cit. pag. 337.

(3) SICILIANO: *Raccolta delle consuetudini di Pal. Cons: 77 nota* in Doc. per la Stor. di Sic. Serie 2ª Vol. IV.

(4) COD. THEOD: VII tit. 13, XX.

(5) THEOPHANES. *Chronogr.* ad a. 737.

(6) COSTANT. PORPHIR. *De Thematibus*. Lib. II Thema 10-11.

(7) 'IBN al 'ATHÛR, al GÀZARI in AMARI: *Bibbliot. Arab. Sic.* Cap. XXXV, pag. 91 e seg.

dustrie ed i commerci e con questi i mercanti e gli artigiani. La esistenza e la natura dei mercati e delle associazioni musulmane, estese fors' anche fra i Cristiani, con carattere sopratutto di polizia giudiziaria che nella comunione del mestiere e del quartiere trovarono uno sviluppo maggiore, dopo dell' Amari (1) sono state assai bene illustrati dal Savagnone (2) al quale rimandiamo il lettore. Essi ebbero forse anche carattere politico entrando i loro capi a far parte dei gêma o corpi municipali, organizzazione aristocratica onde primeggiavano coloro che per censo, per capacità o posizione sociale ne erano specialmente degni (3).

Non abbiamo però ancora sotto gli Arabi una organizzazione economica del lavoro e quindi quella libera associazione di mercanti e di operai allo scopo di migliorare la loro condizione personale nel vincolo difensivo, (4) ed economico nella produzione, con tendenze meno politiche, con quel carattere speciale di feudalismo nel popolo o piccolo governo popolare dentro il governo generale politico della nazione al pari dei feudi, elementi caratteristici della corporazione artigiana medievale (5): questa sorge col feudalismo e colla democrazia comunale: è un portato della borghesia, della economia urbana e venne in Sicilia colla monarchia cristiana e feudale Normanna. Ad ogni modo è indubitabile che tutte queste forme associative precedenti, succedutesi l' una all' altra, secondo l' organamento economico e sociale, e scomparenti nell' oscurità della storia col paziente concorso dei secoli l' andarono a lunga mano preparando, (6) pur presentando le maestranze, quale il risultato definitivo di una lunga serie di trasformazioni, caratteri, intenti di cause esterne modificatrici, fisionomia, diversi e speciali.

Una tradizione corporativa, un vincolo associativo dunque, che ha le sue origini nel mondo antico perdura nell' isola per tutto il

(1) Amari: *Storia dei Musulmani* I, cap. XII, pag. 480 e seg., III, pag. 335.

(2) Savagnone: *op. cit.* pag. 33 e seg.

(3) Santacroce: *op. cit.* pag. 343.

(4) Supino: *Giornale degli economisti.* Vol. III, 5.

(5) Cfr. Pollaci: *Delle maestranze Sic.,* in N. Eff. Sic. cit. V e Siciliano: *Raccolta* cit., pag. 552.

(6) Miglioli: *Le corporazioni cremonesi d' arti e mestieri nella legislazione Statutaria del M. Evo,* capo I, pag. 4.

M. Evo, adattandosi, non mai interrotto ma in continua evoluzione ambientale, alle condizioni economiche e sociali attraverso le istituzioni fondiarie ecclesiastiche, amministrative, militari, nei mercati, nelle conventicole, nell'autonomia comunale con le forme più svariate, che sibbene profondamente diverse, pur non presentano soluzioni di continuità e di derivazione dal collegio del bassò impero alla scuola dell'epoca bizantina, dal mercato musulmano alla corporazione mercantile ed artigiana che ne è la forma ultima, la evoluzione definitiva.

Nè fra queste numerose forme di coesione fu estraneo qualche elemento nordico, d'importazione Normanna (1).

Ha cercato il Solmi di rilevare la tendenza esclusivista dello stato germanico contro le unioni derivanti da un vincolo personale e volontario ed il carattere dello spirito aggregativo barbarico completamente dipendente dalle abitudini guerriere con carattere e forma di associazione giurata come le giure, le conjurationes, i convivia, le gilde.

L'errore di tale ragionamento è stato messo in luce dal Tamassia prima (2) ed indi dall'Arias (3). Lo stato germanico non fu nemico della libera associazione politica, giuridica ed economica, che anzi, come dimostra il Memoratorio dei Comacini, esercitò una funzione di tutela nella colleganza, e se le leggi proibiscono riunioni non dirette a scopi pacifici ed associazioni extra legali (che del resto ci svelano l'esistenza del vincolo associativo personale e volontario) di carattere turbolento come ad es: le faide e le sedizioni (4), non hanno a che fare con una forma diversa di riunione stabile e pacifica. Del resto, come lo stesso Solmi rileva, anche la Chiesa proibisce queste forme di associazioni o di illeciti piaceri (convivia) o di protezione reciproca per vendette (5).

Ora è appunto questa caratteristica speciale della costituzione longobarda e franca che ha riflesso ed influenza nella legislazione normanna di Sicilia nel divieto delle conventicole. Così ogni asso-

(1) Assisa : Vat. IX e Cass. 5, in Brandileone: *Il Diritto romano nelle leggi normanne.* Appendice.

(2) Tamassia *cit.*, in Arch. cit.,

(3) Arias: *op. e loc. cit.*, pag. 28-29.

(4) Cfr. Ed. Theodor: 107; 75, 16; Ed. Roth. 19, 279.

(5) Solmi : *op. cit.*, pag. 75.

ciazione, ogni congiura o sedizione è considerata pericolosa per la esistenza dello Stato e per un concetto di concentramento dello Stato nel re, riguardata come delitto di lesa maestà (1). Come delitti di lesa maestà parimenti ricordano i cronisti dell'epoca normanna le factiones, le seditiones, le societates e le conjurationes o conspirationes (2) stipulate anche con solenne giuramento (3).

*
* *

L'origine della borghesia commerciante ed artigiana e quindi delle maestranze è strettamente connessa alle genesi del Comune. Posto ciò vediamo quando e come sorge nell'Isola il Comune: potremo con questa disamina stabilire il tempo ed il modo della nascita della corporazione Siciliana.

È noto come sin dall'epoca araba la popolazione trovasi distribuita nelle civitates, nei castella o castra, nelle ville o casalia. In queste ville delle antiche masse troviamo i villani βελλάνοι o παροίκοι corrispondenti agli antichi coloni, iscritti nella platea πλατέια (κατὸνομος garaid, iblatiah) del casale, ai quali il Signore permettea che godessero in comune di una parte del suo fondo. Quest'uso di terre comuni destinate a uso collettivo di pascolo e di bosco che trovansi nei documecti longobardi (4) provenne in Sicilia dal sistema agrario romano e bizantino. Non abbiamo in questo caso un'associazione di diritto formata per libera volontà dei consociati, con capi ed usi proprî, ma un consorzio territoriale di vicinato derivante da necessarî rapporti fondiarî. A questi Communia furono fatte dai Normanni

(1) Assise Vat. XVIII, 4 e Cass. 12, 3 ov' è disposto che risponde di lesa maestà chi organizza assembramenti, riunioni, sedizioni, tumulti analogamente al diritto longobardo e franco in cui il re è il protettore della pace e la pace pubblica è pace regia: Cfr. Ed. Roth. 19; Liut. 35; Ratech. 10 e Cap. Heristall, 16; Cap. Miss. Aquisg. 26; Cap. Loth. 4, 55, 67 etc.

(2) Falcando: *De regni Siciliae historia,* in Caruso: *Bibl. Sic.*, I, pag. 412, 413, 414, 420, 434, etc. Cfr. anche l'ed.: Siragusa in « Fonti per la Storia di Italia », 1897.

(3) Falcando presso Caruso cit., pag. 421 etc.

(4) Salvioli: *Consortes et colliberti* in Atti e Mem. Dep. St. Pat. Modenese, Serie 3ª, Vol, II; Schupfer: *Allodio,* pag. 449.

numerose concessioni di terre, di usi, di diritti, di regalia (jura in silvis, pascuis, erbis etc.) (1).

Questa comunanza d'interessi materiali e giuridici contribuì efficacemente assieme al vincolo religioso irradiante dalla Chiesa parrocchiale sugli abitanti del borgo, alla formazione del vincolo solidale fra gli abitanti dei comuni rurali ed in seguito alla organizzazione municipale (2).

Nei piccoli Comuni accanto agli artigiani abbiamo i burgenses e i rustici.

Nelle civitates infine la popolazione viveva divisa in varî gêma, nelle varie università o colonie o nazioni, nei varî mercati e nei varî quartieri che prendevano il nome dei commercianti e degli operai che vi abitavano con privilegi, con concessioni, con legge, con usi, con capi proprî. In tali condizioni non è possibile l' esistenza del vero Comune nelle città principali, poichè è impossibile immaginare fra tante diversità, fra tanti aggregati alcuna comunanza di vita municipale, tanto che si avevano speciali ufficiali regî per i singoli corpi a cui si sostituirono col fondersi delle varie popolazioni magistrati dei quartieri o di parti della città, che continuarono per lungo tempo ad avere in parte reggimento distinto e giudici e giurati in essi eletti e ad essi particolarmente preposti, pur restando ad ognuno la giurisdizione nell'amministrazione di tutta la città (3).

Soltanto nel sec. XII quando si furono accomunati i cittadini cristiani e col rigoglio dei commerci fu messo insieme quel grosso di borghesia libera, il cui municipio prevalse sulle minori università, venne a fermarsi in tali città il vero Comune.

Ed i documenti ci mostrano infatti sin dal sec. XII le città del demanio come persone morali, aventi esistenza, giurisdizioni, prerogative lor proprie. La tendenza alla immuniià giurisdizionale ed al governo autonomo è manifesta nella creazione di judices civitatis, preposti all'amministrazione giudiziaria di ogni città e risultante da molti diplomi: così in uno del 1146 edito dal Cusa, è sottoscritto un Andrea Arconte, judex civitatis, in moltissime altre carte di

(1) Genuardi : *Terre comuni* cit.

(2) Battaglia : *L' ordinamento della proprietà fondiaria nell' It. Merid. sotto i Normanni* in « Documenti per la St. Sic. » Serie 1ª, XVI.

(3) Siciliano : *Comune* nel « Digesto Italiano ».

Palermo dal 1160 al 1178 figura quale judex civitatis un Leone Regino. (1) L'autodicasia, già da molte città conquistata, stava alla autonomia, nota il Savagnone, nella relazione di causa ad effetto.

Già diplomi del principio della monarchia riportano la voce Ἄρχων; da altri del 1090 e del 1116 si può desumere che gli Arconti non erano che dei giurati simili agli anziani o Γέροντες che assieme talvolta ai boni homines coadiuvavano i regi magistrati nell'amministrazione della giustizia e costituivano in embrione la rappresentanza del nascente Comune. Nelle terre musulmane troviamo gli sceikh. Altri diplomi abbiamo per gli anni seguenti di cui uno del 1141 dell'Archivio Capitolare di Cefalù, sottoscritto da un « Bartholomeus filius magistri burgensii Golosani », un'altro del 1142 appartenente alla Chiesa di Messina, ci parla di un Ruggero « magister burgensium Troine ». Nel maestro dei borgesi il Gregorio ravvisa il capo del consiglio municipale, mentre l'Amari lo crede un capo elettivo d'un consorzio di coloni. Noi riteniamo col Siciliano che nè gli Arconti, nè i buoni uomini, nè i maestri dei borgesi di cui ci parlano questi primi documenti, siano da ritenersi veri magistrati o ufficiali esecutivi del Comune con funzioni permanenti. Il vero ordinamento municipale e lo stato della rappresentanza comunale l'Amari l'ha trovato in un diploma di Nicosia del 1203 da cui appariscono due ordini di rappresentanze municipali: cioè il Consiglio Grande ov'era chiamato tutto il popolo, cioè, tutti i borgesi ed un consiglio più ristretto formato dai buoni uomini e nel quale intervenivano anche i baiuli, apparendo la presidenza del Consiglio affidata ad appositi delegati regi. Senonchè è sembrato all'Amari che il Gran Consiglio sia stato privilegio delle colonie lombarde e non è inverosimile che così sia stato dapprincipio: estesosi di seguito ed esistito in tutte quelle città che si reggevano coi nuovi ordinamenti municipali.

Comunque siasi quando noi sappiamo che Caltagirone possedeva vaste terre, comprate anche dallo Stato e Nicosia la terra di Migeti fornendo entrambe le città marinai e legname alla flotta reale, che Patti litiga contro il proprio Vescovo e Cefalù propone al vescovo una terna di nomi fra cui è scelto il baiulo, possiamo sicuramente

(1) Genuardi: *L'ordinamento giudiziario normanno* etc. in « Circolo Giuridico » XXXVI, 1905.

affermare che il Comune nell'isola nostra avea già all'inizio del Sec. XIII una propria e legale personalità e quel ch'è più si affermava anco nelle terre feudali. E non fu estranea, come notò l'Amari (1), alla preparazione dei germi del Comune l'influenza delle colonie lombarde e delle altre genti continentali sia immigrate, sia che trafficavano con l'Isola.

Lo stesso Federico, che nella pubblicazione del Codice di Melfi (1231) chiama illecite usurpazioni le nuove cariche municipali, cercando di abolirle (Const. R. Sic. I, 50), più tardi le agevolerà, ne creerà di nuove (Const. III, 47), mentre questo nuovo ceto, che ha nelle sue mani la ricchezza mobiliare delle industrie e dei commerci (2), chiederà partecipazione alla vita politica e verrà accolto (1240) nei Parlamenti costituendo, accanto alla rappresentanza dei nobili e del clero, la rappresentanza municipale detta poi braccio demaniale (3).

Gli Aragonesi poi cercarono di contrapporre i Comuni ai feudatarî confermando gli antichi privilegi e concedendone nuovi (4). Ed avviandosi ad un più perfetto e stabile ordinamento le istituzioni municipali s'impresero le varie compilazioni di consuetudini e vennero sottoposte alla regia sanzione.

Ad ogni modo il Comune siciliano ci si presenta assai più tardi e diverso dal Comune dell'Italia Settentrionale e Centrale, dove sorsero Comuni potentissimi che superarono in grandezza ogni principe feudale italiano. Nell'Italia meridionale, nell'Isola nostra la monarchia accentrata dei Normanni e degli Svevi impedì il pieno sviluppo dell'autonomia comunale e le consuetudini siciliane ci mostrano chiara l'influenza dei sovrani ad una costituzione municipale ligia e sommessa ai diritti della Monarchia.

Accertata l'esistenza del Comune nei primordi del Sec. XIII passiamo a cercare le prime traccie delle corporazioni artigiane.

---

(1) Amari: *Vespro Siciliano*, cap. II e *Storia dei Mus.* III, cap. VII e VIII e Saba Malaspina in Gregorio: *Biblioteca arag.* II, pag. 356.

(2) In quanto ai consolati commerciali e marittimi che le nazioni straniere tenevano nell' isola. Cfr. il nostro: *Il diritto marittimo* cit. e Beccaria in A. S. S. XXII, pag. 259.

(3) Calisse: *Storia del parlamento di Sicilia*; Paolucci: *Il Parlamento di Foggia e la pretesa elezione di giudici.*

(4) Const. Feder. III: Pramm., cap. 2, 118 etc.

*
* *

Affermava il Beccaria, in una sua elaborata recensione al lavoro dello Scherma (1), colla scorta di indiscutibili documenti, che le maestranze ebbero nell'Isola la loro preparazione più o meno latente nel sec. XIV e la loro organizzazione nel Sec. XV.

L'esistenza delle prime associazioni operaie siciliane è sicura all'alba del sec. XIV. Dal Cap. LXXVII delle Consuetudini di Palermo, la cui redazione è anteriore al 1317 (2), risulta che le classi artigiane facevano già statuti, quindi erano unite in corporazioni. E quando diciamo statuti intendiamo statuizioni, come vuole il Beccaria, intendiamo quell'insieme di deliberazioni, di norme regolatrici, di usi comuni, non ancora, si capisce, fissati in iscritto, ma che presuppongono già l'associazione degli artigiani, con propria autorità e propria iniziativa, capace di prendere deliberazioni, statuizioni collettive. Già sin dalla fine del sec. XIII, col progressivo sviluppo dell'industria e quindi della divisione del lavoro i documenti ci mostrano esercenti un gran numero di arti e mestieri, che, in generale, troviamo in gran parte nell'elenco delle classificazioni d'arti e mestieri del 1385, cioè, nel famoso Ordo Cereorum (3), il quale se pure

---

(1) Beccaria in *Arch. Stor. Sicil.*, XXII.

(2) Siciliano: *Introduzione generale alle Consuet. Sicil.*, in « Doc. per la Storia di Sicilia », Vol. IV, pag. 108, n. 4.

(3) Nel registro del Prot. Adamo de Citella del 1298-9 dell'*Archivio Comunale di Palermo*. (Cfr. *Arch. Stor. Sic.*, XII, XIII, XIV) figurano esercenti: (Indichiamo con (*) i mestieri compresi nell'Ordo Cereorum).

1, Accimator N. 283 (*).
2. Aurifex N. 3, 16, 325, 327 (*).
3. Bauckerius N. 131, 135, 136, 190, 216, 304 etc. (*).
4. Barberius N. 25 (*).
5. Bardarius N. 395.
6. Barrilarius N. 94, 465 (*).
7. Bordonarius N. 363, 471 (*).
8. Buccherius N. 340, 352, 374, 394 (*).
9. Caldararius N. 113 (*).
10. Cappellerius N. 337, 350, 376, 447,
11. Carpenterius N. 27, 385 (*).
12. Cartarius N. 308.
13. Celamidarius N. 344.
14. Conciator N. 34, 75, 99, 106, 159, 173, 209, 325, 338, 367, 372 etc. (*).
15. Coppularius N. 5, 103, 145.
16. Corbiserius N. 39, 43, 50, 68, 81, 139, 153, 164, 194 etc. (*).
17. Corredator N. 311.
18. Carrigiarius N. 13, 57, 65, 240, 244, 462 (*).
19. Faber N. 67, 84, 217, 395 (*).

non è un elenco delle maestranze come corporazioni, ma secondo il Beccaria, come categorie per l'offerta dei cerei, tuttavia ci mostra che gli operai si aggruppavano già secondo la loro arte, e che sia pure dapprima per scopo religioso, confondendosi lo spirito corporativo col sentimento cristiano della reciproca carità, della preghiera e del Santo protettore in comune, esistevano già queste associazioni o compagnie di disciplina che non tardarono ad assumere i caratteri della maestranza.

Senonchè mancano alla corporazione al suo sorgere col sec. XIV quelle forme esterne più tardi acquistate. Manca la comunità sistematica e di quartiere e di mestiere, che andava, però, già man mano introducendosi, anche per influenza dei mercati dell'epoca precedente e dell'uso comune dei matrimonî e parentadi, fra esercenti lo stesso mestiere o tendenti a riunirsi nella stessa contrada (1). La polizia del lavoro non è ancora esercita da capi di corporazioni, quantunque si abbia traccia fin dal 1332 (2) di consoli di maestranze, le quali, come si vede dal documento relativo, cominciavano anche ad imporsi nei Comuni reclamando autonomia; ma continua ad essere attributo sovrano, perchè la Monarchia nell'Italia merid. e in Sicilia riesce ancora a tenere a freno e dipendenti questi nascenti corpi che tendono a divenir liberi; fatto che in un tempo precedente

20. Farsittarius N. 162.
21. Fisicus N. 49, 59, 96.
22. Trapperius N. 213, 222, 439.
23. Fundacarius N. 77, 91, 107, 263.
24. Gissararius N. 75, 359.
25. Iardinarius (ortulanus) N. 7, 113, 170, 316, 357 (*).
26. Intallator N. 392, 393.
27. Maniscalcus N. 51 (*).
28. Marinarius N. 255 (*).
29. Medicus N. 242, 255 (*).
30. Mercerius N. 321, 396 (*).
31. Muratorius N. 235 (*).
32. Panetterius N. 114, 116, 146, 184, 194, 295, 459 (*).
33. Sagneator N. 74, 183, 307, 400.
34. Sansarius N. 329 (*).
35. Sellarius N. 57, 140, 342 (*).
36. Senescalcus N. 109.
37. Spatarius N. 65, 152, 248, 288, 357, 391, 404, 418, 441 (*).
38. Speciarius N. 41, 60, 148 (*).
39. Stagnatarius N. 216 (*).
40. Strifizaricus N. 22, 314, 361, 426.
41. Sutor N. 151, 162, 259, 337 (*).
42. Tavernarius N. 26, 259.

(1) Cfr. Prot. Adamo de Citella, cit. N. 106 dove troviamo una contrada Conciarie abitata da Conciatori, e N. 116 da cui si rileva l'uso dei matrimonî fra esercenti lo stesso mestiere.

(2) Beccaria in *A. S. S. cit.*, pag. 260.

riscontrasi in Piemonte, in Lombardia, in Toscana ed a Venezia, dove l'aristocrazia marinaresca dominante ha interesse di tenerli soggetti (1).

Essa ci appare, difatti, regolata da disposizioni sovrane e da magistrati municipali (maestri di piazza, catapani, grascieri) (2), di elezione popolare, che troviamo anche nell'Italia Meridionale (3).

Solo all'inizio del secolo XV le maestranze siciliane si costituiscono in consolati, ossia ottengono imunitatem habendi consulem..... qui auctoritatem obtineat perquirendi, videndi et scrutandi alios magistros atque discipulos qui huiusmodi magisterium exercent eosque valeat atque possit corrigere, punire et effectualiter mendare. (*Barbieri di Pal.* 6 aprile 1403. BECCARIA).

Lo stesso è a dirsi di Catania (1435), Caltagirone (1443), Patti (1444), Castrogiovanni (1448), Messina (anteriormente al 1551), Sciacca (secolo XV).

Nè esiste ancora il foro privilegiato speciale sia « ratione materiae » sia « ratione personarum », nè la tendenza al monopolio, risultando invece dalle Consuet. 76 e 77 di Palermo e Cons. 45 di Siracusa un sistema liberista, ed in ciò concordiamo col Siciliano non sembrandoci però di poter aderire alle sue opinioni sul garzonato, il quale quantunque non ancora perfettamente e completamente regolato negli Statuti scritti, come lo fu in seguito, pure ci si mostra sin dalla fine del secolo XIII in perfetto vigore consuetudinario (4).

---

(1) SOLMI: *op. cit.*, pag. 112.

(2) Cfr. *Const. III, 49; Capitoli* del 1330 in cui è prescritto che i celamidarî devono avere un modello etc. (*Arch. Stor. Sic.*, VIII, pag. 445) che ricorre poi anche nel cap. 8 dei maestri d' axa (ed. DI MARZO: *I Gagini*, II, N. 284); CONSUET. PANORM. 61 (SICILIANO, *op. cit.* Cons. 61 nota 1) e GARUFI: *La giurisdizione annonaría municipale* etc., in *A. S. S.*, XXII. Fasc. I-II dov' è pubblicato un' interessante documento sulla meta del salario ai contadini, diretta a limitare la concorrenza fra i proprietarî fondiarî ed a stabilire un' equa ripartizione di lavoro fra i contadini. Cfr. Sull' origine e gli scopi della determinazione dei salarî e delle mete nell' epoca comunale le osservazioni dell' ARIAS: *op. cit.* lib. I parte III, pag. 240 e seg.

(3) Cfr. *Notizie sui magistrati annonarî di Aquila nel sec. XIV* in LUDOVISI: *Atti Sec. St. Pat. Antinori*, X, pag. 9.

(4) Cfr. NOTAR A. DE CITELLA cit. N. 51, 60, 81, 308, 327, 392, 459 riportati in Appendice.

Non abbiamo quindi ancora la maestranza vera e propria quale la fratellanza artigiana delle varie città italiane: esiste già la forma associativa, essenziale, con il diritto di fare Statuti; mancano invero gli altri elementi esteriori accennati, ma che influiranno anche sul contenuto e sulla fisonomia della corporazione.

Dalla Cons. 29 di Messina ebbe origine l' uso di ricorrere, per liti riguardanti il mestiere, anzichè ai magistrati municipali, poco competenti in questioni tecniche, divenuti in mezzo allo scadimento del potere centrale e conseguente anarchia feudale, violenti, ingiusti, prevaricatori e malvisi, ed anche per un conseguente necessario stringimento dei vincoli fra gli esercenti lo stesso mestiere, ad arbitri competenti scelti nella stessa classe: giurisdizione speciale rimasta per lungo tempo uno stato di fatto e solo diritto riconosciuto, quando dopo la rivoluzione d'Alesi i consoli della corporazione poterono essere anche giudici idioti (1).

La ricchezza mobiliare in mano della borghesia commerciante, potente e privilegiata e la conseguente deficienza di capitale nella classe operaia non permette intanto un sistema protezionista, ma porta necessariamente alla libera concorrenza, al libero regolamento della polizia del lavoro. Ma affermandosi man mano l'industria ed il ceto artigiano comincia anche ad accarezzarsi la tendenza al monopolio e si vanno creando tutte quelle limitazioni protezioniste primieramente sulle persone circoscrivendo la produzione in un numero determinato di produttori privilegiati, determinando cioè il numero dei futuri concorrenti alla produzione ed introducendo conseguentemente varie norme relative alla dovuta preparazione per divenire maestro (2).

Il garzonato, come scrive il Savagnone, è il primo gradino che guida alla soglia privilegiata della corporazione. In esso l' interesse del discepolo o garzone della sua educazione industriale, tecnica e

(1) Cfr. Siciliano: *op. cit.*, Cons. 64, nota 3, pag. 436.

(2) L'educazione tecnica del futuro produttore, senza risalire a più remoti tempi ci appare tenuta in gran cura nelle terre bizantine, avendosi ad es.. per Otranto memoria di un puer, istruito in arte pittorica (Ep. IX, 102); anche nel memoratorio dei maestri Comacini si parla di pueri, disciputi, juniores sotto la direzione di un magister. Cfr. inoltre Ed. Roth: 135-6, 144-5 e Muratori: *Antiq.* V, 514.

morale, l' interesse del consumatore di avere assicurata produzione perfetta, e l'interesse del maestro di avere un minor numero di concorrenti, sono inscindibilmente ed armonicamente associati: scopi di esso quindi, educazione e capacità tecnica dei futuri produttori, prodotti di esecuzione perfetta, protezionismo industriale; perciò esso non è determinato da cause esclusivamente tecniche, ma ha anche una base economica ed esercita una funzione sociale. Aggiungiamo a ciò col Miglioli (1) il lato morale e specialmente i vincoli di religione che legavano insieme padroni ed operai in uno spirito di affetto, di carità, di pietà. È appunto per questa importanza del garzonato o discepolato che le corporazioni di ogni luogo e d'ogni tempo rivolsero ad esso le prime cure, ed ogni statuto non manca di qualche capitolo che se ne occupa.

In Sicilia prima ancora che vi sia notizia di statuti scritti di corporazioni artigiane si hanno documenti che ci rilevano l' esistenza e l'essenza stessa della istituzione. A non parlare dei documenti del Sec. XIII e XIV, quando all'inizio del sec. XV le maestranze palermitane li costituiscono in consolati artigiani, noi vediamo fra le prime attribuzioni del console la cura dei discepoli. (2) Senonchè, da questi documenti si desume che il garzonato non ha ancora quel regolamento stabile e speciale per ogni singola arte, quale l'ebbe in seguito nei vari Statuti. Così per es: riguardo al periodo d' apprendimento trovasi per lo stesso mestiere fissata in un contratto la durata del tirocinio per un anno, in un altro per 5, in altri per 4, 7 ed 8 anni (3), mentre invece gli Statuti prescrissero in seguito una durata varia a secondo delle arti, ma sempre la stessa per tutti gli apprendisti di un medesimo mestiere; e mentre negli Statuti la durata varia dai 4 ai 7 anni, nei documenti anteriori si hanno, come abbiam detto, esempi di discepolati di 8, di 3, di 2, ed anche di 1 anno.

D'altra parte mentre l'ordinamento del discepolato secondo gli

---

(1) Miglioli: *op. cit.*, pag. 110.

(2) Oltre di quelli contenuti nel registro del Not. A. de Citella del sec. XIII cit. a pag. 25 nota 4 e in Appendice, moltissimi altri se ne trovano nei registri notarili del R. Archivio di Stato del principio del sec. XIV ed accennanti ad un uso più antico: di questi pubblichiamo in appendice qualcuno più interessante.

(3) Cfr. Appendice N. V, VIII, X ; III, XIV, XXVII ; I, XVI, XXIX etc.

Statuti ci mostra che gli apprendisti, rigidamente dipendenti, non erano liberi di dibattere, come dice lo Scherma, coi loro padroni intorno alle condizioni del contratto, alla forma e alla misura del prezzo del lavoro: il regolamento del garzonato in base ai documenti anteriori ci presenta i garzoni, o chi per loro, perfettamente liberi di contrattare sul trattamento, sulla durata del tirocinio e sulle varie condizioni, pur prevalendo sia nei primi documenti che nell'ulteriore regolamento, il principio paternalistico, avendosi a cura non soltanto l'educazione tecnica del discepolo, ma anche il suo miglioramento civile e morale ed entrando questo a far parte della famiglia del maestro, coabitando con lui siccome padre e figlio.

I documenti accennati, meglio ancora delle posteriori disposizioni sui garzoni contenuti nei capitoli delle maestranze, ci dànno notizie precise, minuziose sulle condizioni, sul trattamento, sui rapporti tra garzone e maestro, stabilite fin dall' origine per contratto. E non sembra improbabile che da quest'antico uso di regolare mediante atto pubblico il garzonato, determinando il periodo del tirocinio e i diritti e doveri sia del garzone che del maestro, abbia avuto origine la disposizione, comune a tutti i capitoli di maestranze, che prescrive, oltre alle varie norme sugli apprendisti, anche l' obbligo della redazione dell'atto pubblico com'era sempre avvenuto.

La scelta del maestro era libera.

Il giovanetto generalmente minore d'età veniva dal padre (1), dalla madre (2), dal fratello (3), dallo zio, da chi insomma ne avea la tutela (4), o se maggiorenne da se stesso, consegnato al maestro e posto ai suoi servizî: « in eius discipulum sub virga correctionis sue » come dicono le fonti « ad faciendam artem.... » oppure « ad morandum in arte.... » L'apprendista si obbliga di stare per la durata ininterotta del tirocinio col maestro, di servirlo ed ubbidirlo in tutto quanto concerne l'apprendimento del mestiere e dall'altro canto il maestro promette di educarlo « iuxta suum posse » insegnargli l'arte, farlo coabitare con lui, somministrandogli gli alimenti e i ve-

(1) *Appendice* N. II, IV, IX, X etc.

(2) *App.* N. I, III, VIII, XIII etc.

(3) *App.* N. VII, XXIII etc.

(4) *App.* N. VI, XXVI etc.

stiti o dandogli la mercede stabilita. In generale notasi un assoluto legame tra maestro e discepoli.

La durata del tirocinio è varia nelle diverse arti; generalmente va nei Capitoli delle corporazioni dai 4 ai 7 anni (1), pur trovandosi in qualche contratto più antico, stabilito per un periodo maggiore o minore (2).

Il garzone per tutto questo tempo non poteva abbondonare il maestro se non dietro sua licenza (3), e se scappava via veniva a questo ricondotto dal padre o da chi altro ve l'aveva la prima volta allogato. Del resto non poteva mettersi ai servizî di un altro maestro senza il consenso del primo (4) o del Console della maestranza (5), disposizione questa dovuta, non come ha creduto il Savagnone, a tirannia ed assolutismo del maestro per assicurarsi il

(1) Così per le maestranze siciliane: 4 anni: fabbricanti di carte da gioco; 5 anni: Bottari, Confettieri, Forgiatori, Linalori, Matarassari, Chiavitteri, Cochi e Pastizzari; 6 anni: Barbieri, Maestri d' acqua, Muratori; 7 anni: Armatori, Nevalari, Friuzari, Battiaro, Calzolai di Salemi.

Per le corporazioni pisane da 2 a 8 anni: 3 anni: Calzolai (cap. 14); 6 anni: Pellai del Ponte Nuovo (cap. 4), Cuoiai dell' Acqua Fredda (cap. 20) e di Spina (cap. 17); 8 anni: Cuvieri di S. Nicolò (cap. 6); Cfr. BONCINI: *Statuti pisani* III pag. 963, 992, 1032, 1083; A Venezia da 5 a 7 anni: pur trovandosi il minimo di 1 anno: pescivendoli cap. 38: Cfr. SAGREDO: *Sulle consorterie delle arti edificative a Venezia,* pag. 52, 336 e CERCHETTI in *Arch. Ven.*, IV, parte II; 5 anni a Vicenza: GOZZA: *Le corporazioni a Vicenza,* « Nuovo Arch. Ven. » X, pag. 300; A Bologna 6 anni: Cartolai (cap. 3), 5 anni: Fabbri (cap. 7): A Milano durata variabile: Tessitori cap. 30.

(2) Cfr. pag. 27 nota 2.

(3) Argentieri cap. 17 in DI MARZO, cit. II, N. CCLI. Cfr. inoltre: Statuto dell' arte della Seta di Bologna cap. 14 e dei Bambasari cap. 4 e 8 in ARIAS: *op. cit. Appendice,* pag. 440, 441, 442; Giubettieri di Venezia cap. 8, Merciai di Roma, Fabbri di Pisa cap. 8, Cuoiai dell' Acqua Calda di Spina cap. 30, Pella del Ponte Nuovo cap. 16 etc.

(4) Marmorari e Muratori c. 8 in DI MARZO cit. N. IV; Mastri d' axa c. 6 N. CCLXXXIV, Fabbricanti carte da gioco 19, Calzolai di Palermo 26 e di Salemi 15, Fargiatari 5, Mastri d' acqua 2, Armatarî 18 ed anche Brev. cariarior. de terisporta (1303) cap. 20, Brev. fabbr. di Pisa, 8, 28, Cuoiai acque Calde di Spina cap. 14, 30, Calzolai di Pisa (1334) cap. 15; Legnaioli di Venezia (1357) c. 53 e Giubbettieri di Venezia c. 8; Lanari di Padova c. 107. Per le corporazioni cremonesi cfr. MIGLIOLI: *op. cit.*, pag. 27 e 111.

(5) Calzettieri di sita 6.

lavoro gratuito del garzone ed imporgli qualunque servizio, ma oltre alla ragione dell'educazione tecnica dell'apprendista con unità d'indirizzo, anche ad un principio di moralità, non essendo, evidentemente, giusto ed onesto che un giovane dopo essere stato alloggiato, mantenuto ed istruito dal maestro, lo piantasse ed andasse a lavorare da un altro « il che è malissimo fatto uno haverse preso travaglio ad insignarlo et l'altro haverni l'utile ». (1)

Nè è vero che il maestro poteva opprimere, come hanno creduto il Salvioli ed il Savagnone (2), con qualunque duro lavoro l'apprendista, ma solo poteva da lui pretendere « servitia congrua necessaria ed possibilia » pertinenti all'arte, non obbedienza passiva, limitandosi in qualche Statuto la eccessiva attività del discepolo (3), ed imporgli un risarcimento a titolo di pena in caso di cattiva esecuzione di lavori, per negligenza a colpa del garzone, il qual con tal mezzo veniva costretto ad usare la massima attenzione nell'apprendimento e negli esperimenti del mestiere. (4) E del resto spesso le leggi tutelavano la condizione dei garzoni, prescrivendo che i patti che facevano coi maestri dovessero essere approvati dall'autorità locale (5), e potendo i garzoni oppressi e maltrattati ricorrere al console. (6) Nè poteva il maestro battere il garzone se non ne aveva espressa licenza. (7)

Il maestro era inoltre tenuto a dare all'apprendista alloggio, mantenimento, commestionem et potationem abiti e calzature, secondo la sua condizione (8) e curarlo in caso di malattia (9) e, quando ciò era stabilito nel contratto, dargli il salario nei termini prefissi, invece del mantenimento. Le asserzioni dell'Orlando (10), che il gar-

(1) Calzettieri di Sita 6.

(2) Salvioli: *Trattato,* § 227, pag. 336, 7 e Savagnone cit., pag. 96.

(3) Cuoiai dell'Acqua Fredda cit. pag. 29.

(4) *Append.* N. XXII, XXXI.

(5) Cfr. Pertile, II, § 51, nota 42.

(6) Marmorai e Muratori 8, Mastri d'axa 6; Mastri d'acqua 2.

(7) *App.* XXV.

(8) *App.* N. XXV, XXX. Così anche nei Cuoini dell'Acqua Calda di Spina cap. 17; Calzolai di Pisa 14; Cartolari di Bologna 3, Pellicani di Bologna 2.

(9) Marmorai e Muratori cap. 7: vuole che il console e i consiglieri della maestranza vadano a visitarlo ed a sovvenirlo.

(10) Orlando: *op. cit.,* pag. 101.

zone venisse mantenuto dalla famiglia, del Salvioli (1) che parla di lavoro gratuito e sopratutto del Savagnone (2) il quale accenna infine ad una pensione che il garzone dava al maestro, oltre che dalla lettera dei capitoli (3) ricevono nuova smentita dai nostri documenti; dai quali inoltre si accenna all'uso comune di dare, terminato il tirocinio, al garzone gli strumenti del mestiere (4).

Una terza forma, in uso nell'Italia Continentale, ma di cui non si ha traccia in Sicilia, oltre del mantenimento o del salario del garzone, è la partecipazione di esso agli utili ricavati dai suoi lavori (5).

Come non era permesso per le ragioni anzidette ad un garzone accettare lavoro d' altro maestro o compiere il periodo di tirocinio con diversi maestri, così anche era qualche volta stabilito il numero degli apprendisti che un maestro poteva tenere, anzitutto in ragione della possibilità finanziaria del maestro che dovea mantenerli, poi perchè era più facile o possibile istruire e perfezionare pochi discepoli, anzichè avendone molti, dar loro un insegnamento tecnico superficiale (6), infine per limitare la concorrenza fra i maestri impedendo ai più ricchi di aumentare la loro produzione con un maggior numero di braccia a detrimento degli altri.

Il garzone oltre delle vacanze stabilite, come ad esempio il giorno del santo protettore (7), avea diritto, ogni anno, essendo stabilito nel contratto, ad alcuni giorni di libertà da passare in famiglia per aiutare il padre in determinate faccende o per altre circostanze (8).

---

(1) Salvioli : *op. e loc. cit.*

(2) Savagnone: *op. cit.,* pag. 96.

(3) Il cap. 16 degli Argentieri, parlando di una tassa che il garzone doveva versare nella Cassetta di S. Elexi dispone che il maestro poteva pagarla per lui, trattenendosene l' importo nel pagamento del salario « in solidata ipsius ». Il cap. 11 dei Maestri d' acqua parla esplicitamente del soldo che il maestro dà all' apprendista; così anche il cap. 21 dei Cochi e Pastizzari ed i cap. 12, 19 dei Tintori.

(4) *Append.* N. IX, XII.

(5) Pellai del Ponte Nuovo di Pisa cap. 4 ; Sarti di Bologna 22, Statuto di Calimala 27.

(6) Meglio pochi abili che molti mediocri: Cfr. Calzolai di Salemi 35 ed Orefici di Bologna del 1356 cap. « De numero discipulorum tenendo ».

(7) Marmorari e Muratori 2, Mastri d' axa 2.

(8) *Append.* N. XXX.

Il tirocinio cessava o per lo spirare del termine, cioè per esecuzione o per morte del maestro, o per abbandono dell'arte o espulsione del garzone.

Dal garzonato si passava a lavoranti ed in alcune corporazioni specialmente dell'Italia Settentrionale, direttamente a maestri senza passare per la classe intermedia di operai o lavoranti : il passaggio finalmente a maestri e la conseguente iscrizione nella maestranza e partecipazione ai diritti di essa (1) erano sottoposti a determinate formalità e quasi sempre ad un esame (2), e ad una tassa d'esercizio (3). Da queste disposizioni e regolamenti generali derogavano alcune norme particolari per i figli dei maestri ed altri privilegiati, per i quali come minore era la durata del tirocinio e del lavorantado così si richiedevano per gli stessi minori tasse d'esercizio e spesso esenzioni d'esami (4).

*
* *

Noi abbiamo già accennato alla base fondamentale ed alla funzione del garzonato.

L'Arias mette fra le prime funzioni la tecnica consistente, cioè nell' educazione industriale del lavoratore in quei momenti in cui l'industria avea più bisogno del lavoro anzichè del capitale : e quest'educazione è data in modo patriarcale nella famiglia del maestro

(1) Marmorari e Muratori 3; Calzolai di Palermo 16, 18; e di Salemi 5; Fallegnami e Bottari di Salemi 1 ; Forgiatori 3; Mastri d' acqua 3; Fabbricanti di carte 10, 11 ; Bottai 6 ; Calzettieri di Sita 3; Frinzari 1; Barbieri 3; Spadari 6; Bottari 4. Cfr. inoltre Calzolai di Pisa 33 e Sagredo, pag. 83, 97, 337.

(2) Marmorari e Muratori 4 ; Argentieri 9; Mastri d' axa 3, Calzolai di Salemi 10, Falegnami 5 ; Corviseri 18; Fabbricanti di carte 9-12, Spatari 7; Bottai e Fallegnami di Salemi 1. Cfr. Pertile, § 51, pag. 181, nota 14 e Sagredo, pag. 336 per i tapezzieri di Venezia e pag. 192 per i mercanti di Piacenza. Per le corporazioni vicentine : Gozza cit., N. Arch. Ven. X, pag. 305.

(3) Falegnami e Bottai di Salemi 2 ; Calzolai di Palermo 19 ; Mastri d' acqua 4; Falegnami di Pal. 8; Fabbricanti di carte 16.

(4) Il Pozza afferma per le corporazioni vicentine che i garzoni non godevano diritti nella fraglia, invece il Miglioli colla scorta dei documenti locali osserva che a Cremona essi partecipano alla vita del paratico, ne possiedono i diritti e i privilegi come sono tenuti alla osservanza delle sue leggi (Migliori. *op. cit.;* pag. 105).

collo scopo di tramandare integralmente e perpetuare determinate attitudini ed in ristretta cerchia di privilegiati portando all' esclusivismo di mestiere. E certamente è questo il fondamento, lo scopo principale ed essenziale della costituzione gerarchica del garzonato, pur concorrendovi, d'altra parte, la ragione economica che ne è anche la conseguenza, cioè il mite prezzo del lavoro in forza del protezionismo, ed esercitando infine nella differenza e separazione di grado e stato economico delle forze operaie una funzione temperatrice, costituendo al di sotto dei maestri una classe di privilegiati cui è assicurata in breve tempo la promozione e che è interessata alla conservazione dello stato sociale e mantenendo vicine d'altro canto queste due classi d' imprenditori, cioè i maestri ed i garzoni lavoranti (1).

L'istituzione del garzonato, scriveva Filippo Carli (2) declinò per la pratica del lasciar fare, nei paesi anglo-latini frantumandosi la base stessa su cui si deve elevare l' edificio industriale. Esso si è solo conservato e disciplinato in Germania (Reichs GeWerhe Orduung) la quale ha adottato le antiche forme corporative alle nuove condizioni della tecnica. Confrontando il discepolato medioevale con un contratto di tirocinio della Casa Krupp di Essen, riportato dal Carli, si vede che tutte le norme sul garzonato vigenti nel Medio Evo, si sono perfezionate ed organizzate scientificamente in Germania, la quale ha o meglio avea in tal modo costituita la più salda base al suo edificio industriale. Il garzonato è quivi lo strumento rigido di un grande protezionismo economico e politico estrinsecantesi nell'assolutismo preponderante ed odioso dello stato e della razza.

E qualche anno fa il Luzzatti, a proposito di riforme professionali, affermava che bisogna imitare l'ordinamento industriale tedesco il quale è stato il principio dinamico della compattezza e della coesione della struttura della Germania.

Senonchè come osservava il Garufi nel dicembre 1915 in una sua conferenza su « I mutilati della guerra in Francia e la riforma della scuola in Italia del Mezzogiorno » non si tratta di imitazione

(1) ARIAS : *op. cit.*, pag. 106.

(2) CARLI : *Il problema dell' insegnamento professionale*: Il tirocinio o discepolato III nella « Idea Nazionale », 14 Novembre 1915.

ma di ritorno a qualche principio fondamentale italiano, all'istituzione del nostro garzonato medioevale.

Noi abbiamo bisogno, con quella larghezza che s'addice al genio italico, d'una istruzione tecnica e professionale che prepari alle professioni agrarie e commerciali e ai mestieri dando una cultura tecnico-scientifica e pratica che può occorrere per la direzione delle aziende nei varî campi specializzati.

Noi dobbiamo riprendere, come organismo statale, l'antico garzonato delle maestranze, ma svolgere in pari tempo un'azione direttiva di cultura generale che ne segua lo sviluppo e s'atteggi secondo gli svariati mezzi di produzione sentendone i bisogni, secondandone le tendenze e gli indirizzi, apprestandogli i mezzi materiali e tecnici onde possa costituire un ordinamento razionale e completo che risponda alle esigenze e alle finalità della nostra vita economica « specialmente nel grande avvenire del dopo guerra ».

N. Giordano

APPENDICE

Notar Adamo de Citella

(1298-9) Archivio Comunale di Palermo, pubblicato in Archivio Storico Siciliano Anno XII-XIII-XIV.

I N. 51 — *16 Ottobre 1298:* Grazia, vedova di Marino de Trayna posuit et tradidit magistro Guillelmo maniscalco filium suum Guillelmum ad faciendam artem maniscalcie et alia domestica servicia hinc ad annos tres pro victu et calceamenta videlicet pro victu salmas frumenti tres et tunicam unam de panno coloris per annum.

II N. 60 — *20 Ottobre detto:* Notaio Marino de Alba posuit et tradidit Pagano de Ardizono speciario Nicolaum filium suum moraturum cum eo faciendam artem speciarie et alia domestica servicia, hinc ad annos tres pro victu et calciamentis in duobus prioribus annis, et pro victu, vestitu et calciamentis in ultimo anno.

III N. 81 — *29 detto:* Fiore moglie di Nicolò de Scoloca, d' accordo col sudetto suo marito posuit et tradidit Magistro Roberto Scarano carbiserio Leone suo figlio per 8 anni pro victu vestitu et calceamenta.

IV N. 308 — *1 Aprile 1299:* Gualtiero de Midinia, figlio di Martino, alloga il proprio figlio Andrea presso Guglielmo cartarium per apprendere l'arte di lui, hinc ad annos sex, pro victu vestitu et calceamentis.

V N. 327 — *6 detto:* Vanni del qm. Nicolò orefice di Bologna si alloga presso maestro Parello orefice per anni 3 pro victu vestitu et calceamenta. Il detto Parello promisit ei docere artem suam iuxta suum posse et dare victum v. et c. sive sanus ipse sit sive infirmus.

VI N. 392 — *22 detto:* Filippa moglie del qm. Matteo de Alafranco alloga presso maestro Guglielmo intallatorem catalano e suo concittadino, Nicoletto suo nipote ad faciendam artem suam per 8 anni pro victu vestitu et calceamentis e negli ultimi 4 anni tunica una de colore singulo anno.

VII N. 459 — *24 luglio:* Biagio panettiere di Messina alloga il proprio fratello Nicoletto presso Giovanni Gavarretto, panettiere ad faciendam artem panitterie per 4 anni pro victn e tarì 12 annuali di salario.

Notar Salerno de Peregrino

(R. Archivio di Stato di Palermo) (1).

VIII *Volume N. 1 fol: 35* 25 settembre 1323. 7ª Indizione.

Sibilia mulier uxor quandam Antonij Armenij civis felicis urbis Panormi sponte

(1) Tra i moltissimi documenti relativi al nostro argomento abbiamo solo scelto i più importanti e quelli che offrono qualche novità; limitandoci, inoltre, nella pubblicazione di questi, e tralasciando le formule comuni.

coram nobis locavit et dedit magistro Marino aurifici eius concivi presenti conducenti et recipienti ab aeadem Sibilia Stephanum filium suum in hoc presentem et volentem in eius discipulum sub virgo correctionis sue ad servendum eidem conductori in arte sua aurificie hinc ad annos octo completos sub pactis etc videlicet quod dicta Sibilia tenetur et debet sic facere tractare et curare cum effectu, omni exceptioni remota quod idem Stephanus eius filius stet cum conductore per totum tempus predictum et serviat eidem in eadem arte sua ac faciat omnia alia servicia sibi congrua et possibilia domus et apoteche eiusdem conductoris tam in eadem urbe quam que idem conductor sibi duxerit iniungenda bene legaliter prout decet et quod non recedat ab eodem conductore illicentiatus infra tempus predictum et si forte idem Stephanus infra tempus predictum ab eodem conductore aufugerit seu illicentiatus recesserit teneatur dicta Sibilia ipsam querere per eandem urbem iuxta suum posse et reducere ad eundem conductorem et eius servicia, et dictus magister marinus conductor tenetur et debet ipsum Stephanum tenere et habere in eius discipulum per totum tempus predictum tam sanum quam infirmum, et docere eum dictam artem suam aurificie iuxta suum posse et dare ei victum, vestitum, calciamenta, lectum ad dormiendum omniaque alia sibi necessaria et oportuna per totum tempus predictum. In pace etc. Que omnia et singula supradicta dicti contrahentes stipulacioni sollempni ad invicem promiserunt et convenerunt rata et firma habere etc. Sub ypotecha etc. ac refectione dampanorum ec sub pena tarenorum auri quindecim etc. Renuncianteses etc. ac privilegio fori etc. et per eandem Sibiliam renunciatis expresse beneficio Vellejani Senatus consulti et consuetudine dicte urbis que incipit sciant cuncti mulieres etc. certiorata prius dicta Sibilia per me predictum notarium publicum de juribus memoratis et beneficiis eorundem etc. et juravit dicta Sibilia etc.
Testes etc.

IX *Volume N. 2 fol: 27-28.* 30 Settembre 1336 5ª Ind.

Iohannes de Maymono caldararius civis panormi sponte locavit et dedit Benincasa de Gualterio caldarario concivi suo conducenti et recipienti ab eo, Tichium filium eiusdem Iohannis in hoc presentem et volentem in eius discipulum sub virga correctionis sue ad serviendum eidem conductori in arte sua caldrarie in Panormo et extra hinc ad annos sex continuos et completos sub pactis etc. videlicet quod dictus locator debet sic facere, tractare etc. quod dictus Tichius stet eum eodem conductore per totum tempus etc. et serviat eidem in eadem arte sua caldararie et faciat omnia alia servicia sibi congrua et possibilia domus et apoteche eiusdem conductoris in panormo et extra infra Siciliam etc. et non recedat etc. et si forte etc. et dictus conductor debet eundem tichium tenere in eius discipulum per totum tempus predictum et docere eum eandem artem suam caldararie iuxta suum posse et dare eidem Tichio victum vestitum de lana et de lino, calciamenta, lectum ad dormiendum omniaque alia ei necessaria tam ipso Tichio existente sano

quam infirmo, inter que vestimenta debet idem conductor facere et dare eidem Tichio quolibet ipsorum sex annorum tunicam unam de mattarella et infra quoslibet duos annos ipsorum sex annorum tunicam unam panni lanei coloris, valoris seu precij tarenorum auri quinque per cannam et in fine dicti temporis dare eidem Tichio magnanam unam de ferro eius dem artis. In pace etc. Que omnia et singula etc. Sub ypotecha etc. Renunciantes etc. Testes etc.

X *Idem fol: 53* 13 Ottobre detto.

Bertinus Buella c. p. sponte locavit et dedit magistro Vanni de Fornita aurifici etc. Petrucium filium eiusdem etc. in eius discipulum etc. ad serviendum eidem conductori in arte sua aurificie in panormo ad annum unum completum sub pactis etc. quod dictus locator debet sic facere etc. quod idem Petrucius stet cum eodem conductore etc. et serviat etc. et quod non recedat etc. et si forte etc. et dictus conductor debet eundem Petrucium tenere in eius discipulum etc et docere etc. et dare eidem locatori infra tempus predictum de tercio in tercium pro solidis eiusdem. Petrucii prout ipse serviverit tar: 7 $^1/_2$. In pace etc.

XI *Idem fol: 92 b.* 10 Novembre detto.

Magister Nicolaus de Salimbeni corbiserius c. p. sponte locavit et dedit notario Nicolao de Accardo concivi suo etc - Petrucium filium eiusdem etc - in eius discipulum sub virga etc - ad faciendum servicia ipsius conductoris etc. hinc ad annos duos etc - sub pactis etc - et dictus notarium Nicolaus debet prefatum petrucius tenere in eius discipulum etc - et docere eum ad legendum et scribendum etc. In pace etc.

XII *Idem fol: 97 b.* 14 detto.

Magister Fridericus de Sergio barilarius c. p. sponte locavit et dedit magistro Riccarto de Michaele carpinterio etc - Iohanuncium filium eiusdem etc - in eius discipulum etc - ad servendum eidem conductori in arte sua carpinterie hinc ad annos sex etc - Sub pactis etc - et dictus conductor debet etc. dare victum, vestitum de lana et lino calceamenta, lectum ad dormiendum et in fine dictorum sex annorum dare eidem Iohanuncio certa stivilia seu ferramenta pertinencia eidem arti carpinterie ut consuetum est etc.

VIII *Idem fol: 286 b.* 14 Giugno 1337 5ª Ind.

Perna mulier etc - Sponte locavit et dedit magistro Iohanni Corso conciatori etc - Nicolaum filium eiusdem etc - in eius discipulum etc - ad serviendum eidem conductori in arte sua conciarie in panormo hinc ad annos octo etc - sub pactis etc - et dictus conductor debet eundem Nicolaum tenere etc - et docere etc - et dare ei victum etc - tam ipso Nicolao existente sano quam infirmo et picullare (?) ut consuetum est etc.

XIV *Idem fol: 328-29* 4 Agosto detto anno.

Nicolaus Russus tramutator c. p. sponte lacavit et dedit magistro Petro de Aragonense corbiserio etc - Bartuchium filium eiusdem etc - in eius discipulum etc - ad serviendum eidem conductori in arte sua corbiserie et (in ?) logiis tonnariarum panormi hinc ad annos duos etc - sub pactis etc quod idem Bartuchius etc. - stet etc - et serviat eidem in arte sua cerbiserie de die et de nocte ut consuetum est etc - et dictus conductor debet eundem Bartuchium tenere etc. et docere etc. et dare eidem locatori quolibet ipsorum duorum annorum de tercio in tercium tarenos auri 11 etc - et eidem Bartuchio calciamenta sibi necessaria et matri eiusdem Bartuchii quolibet ipsarum duorum annorum paria quatuor calzariorum - in pace etc.

XV *Volume N. 3 fol: 4.* 8 Novembre 1334 3ª Ind.

Guillelmus de Iohanne Rango c. p. sponte locavit operas et servicia Guidonis filii sui etc - magistro Nicolao de Henrico pellipario etc - hinc ad annum unum. (Analogo al precedente).

XVI *Idem fol: 6.* 11 detto.

In arte maniscalcie ad annos quartuor (Analogo formulario).

XVII *Idem fol: 19.* 26 detto

In arte carpinterie ad annos octo (Simile)

XVIII *Idem fol: 78.* 7 Ottobre 1346 15ª Ind.

Margarita mulier etc - sponte locavit et dedit magistro Nicolao Scardino corrigiario etc. Petrucium filium suum etc, in eius discipulum etc. - ad annos octo sub pactis etc - et dictus conductor debet ipsum Petrucium tenere etc - et docere etc - et dare ipsi Petrucio victum vestitum de lana et lino tam de pannis coloris pro estate quam de mattarella seu albasio pro hieme ac calciamenta lectum ad dormiendum etc. et si idem petrucius dormire de nocte seu pernoctare voluerit in domo eiusdem Margarite matris sue liceat ei ad voluntatem ipsius margarite. Que omnia et singula etc.

XIX *Idem fol: 85-86.* 11 detto

In arte maniscalcie ad annos quartuor (Analogo al predente) sub pactis etc. et dictus conductor debet eundem Bartuchium tenere etc. et docere etc. et dare ei de die victum sibi necessarium et non de sero etc.

XX *Volume N. 4 fol: 118.* 13 Novembre 1337 6ª Ind.

In arte corbiserie annis tribus sub pactis etc. quod dictus conductor debet docere etc. et dare etc quolibet trium annorum de tercio in tercium etc. pro solidis suis auri tar. septem et dimidium p. q. et paria due calzariorum etc,

XXI *Idem fol: 130.* 22 detto

In arte ammolatoria ad annos septem etc.

XXII *Volume 5 fol: 130.* 14 Febbraio 1340 8a Ind.

Nicolaus de Castelluccio c. p. maior annis quatuordecim ut idem Nicolaus ac Simon de Iohanne Iudeo et Lucca mulier iugales cognatus et soror eiusdem Nicolai nobis inde ad sacta dei evangelia corporaliter tacto libro prestiterunt eorum iuramenta sponte cum consensu dictorum iugalium in hoc presencium et infrascripta omnia et singula expresse volentium ratificantium et acceptantium locavit operas et servicia persone sue magistro Guillelmo de Iohanne sellario etc. ad serviendum etc. hinc ad annos quinque etc. sub pactis etc. quod dictus Nicolaus locator debet morari cum eodem conductore etc. et servire etc. et dictus conductor debet eundem locatorem tenere in eius discipulum etc. tam sanum etc. et docere etc. et dare ei victum vestitum de lana tantum et non de lino nec non calceamenta, lectum ad dormiendum omniaque etc. scilicet infra dictum tempus ipsorum quinque annorum debet idem conductor facere et dare eidem locatori tunicas quinque tres de panno finarisij et duas panni lanei coloris, debet idem conductor facere et dare eidem locatori de mense augusti proximo futuro tunicam unam. Que omnia et singula etc.

XXII *Idem fol: 116.* 24 Gennaio 1340 8a Ind.

Baymunti de Crissuta habitator terre Corilioni sponte locavit et dedit magistro Matheo Lombardo fabro c. p. etc. Iacobinum filium suum etc. in eius discipulum etc. hinc ad annos quatuor etc. sub pactis victc et dictus conductor debet eundem Iacobinum tenere in eius discipulnm etc. tam sanum etc. et non licentiare eum infra dictum tempus sed ipsum docere eandem artem suam ferrarie iuxta suum posse ita quod in fine dicti temporis sciat idem Iacobinus operare et facere tamquam magister eandem artem ferrarie etc. Item quod dictus locator reficere solvere et emendare eidem conductori ad eius requisitionem in pecunia numerata omnia dampna que idem Iacobinus eidem conductore infra dictum tempus intuierit et fecerit. In pace etc.

Notar Giacomo De Citella

XXIV *Volume N. 77 fol: 81.* 21 Febbraio 1329 12a Ind.

Magister Renedictus aurifex c. p. etc. locavit et tradidit in discipulum magistro Symoni de Spatario aurifici etc. Nicolaum filium suum etc. moraturum cum dicto Symeone ad faciendam artem aurificum etc. ad annum unum etc. pro tarenis auri quadraginta quinque p. q. ad extalium sine aliquo fornimento sub pactis etc.

XXV *Idem fol: 142.* 22 Maggio detto

Pucius de acterio c. p. sponte locavit et tradidit in discipulum Tichio de Muchiforu celamidario etc. Iuntam filium suum etc. moraturum etc. ad faciendam omnia servicia pertinencia arti celamidarie ad annos quinque sub hiis pactis etc. quod idem Pucius tenetur etc. quod dictus Iauta eius filius stabit eum dicto Tichio etc. dans eidem Tichio licentiam corrigendi et verberandi dictum Iuntam etc. et dictus Tichius tenetur etc. docere etc. et tenetur tradere et ministrare etc. victum vestitum et calciamenta eidem Iunte necessaria bene et convenienter sive sanus etc.

XXVI *Volume N. 78 fol: 156.* 1 Aprile 1332 15ª Ind.

Magister Iohannes Acerus etc. locavit et tradidit in discipulum magistro leo de Mayda sutori etc. Antonium nepotem suum filium blance mulieris etc. et ad hoc expresse consensiente dicta blanca, moraturum etc. ad annos quatuor sub hiis pactis etc. et si forte etiam dictus Antonius nollet stare cum dicto conductori nec facere servicia etc. ipse locator teneatur et debeat solvere et tradere eidem conductori nomine pene ad eiusdem conductoris requisitionem unciam auri unam etc.

Notar Bartolomeo D' Alamannia

XXVII *Volume N. 80 fol: 36.* 15 Dicembre 1332 1ª Ind.

Serena mulier etc. locavit magistro Bartolomeo corviserio etc. operas et servicia persone henrici filii ipsius Serene etc. ad standum cum ipso conducente in arte corviserie et faciendum etc. anno uno etc. sub hiis pactis etc, quod dictus henricus debet morari etc. et non recedere etc. Item quod dictus conducens debet dare ipsi henrico calceamenta etc. ac dicte mulieri tarenos septem per tercium etc. et eidem mulieri par unum planellarum novarum in natali domini. Item alterum in pascha resurectionis domini etc. Item quod dictus henricus debet reficere ipsi conducenti illas dies quibus ipse vacabit de non eundo ad apotecham etc.

Notar Rustico De Rusticis

XXVIII *Volume N. 81 fol: 90.* 23 Ottobre 1340 9ª Ind.

Dominica mulier etc. locavit et dedit magistro Rogerio sutori de Randacio etc. Michaelem filium sum etc. in eius famulum et discipulum etc. in arte sutorie in panormo hinc ad annos quatuor etc. sub pactis etc. quod dicta dominica locatrix suo proprio et privato nomine absque aliqua exceptione Iuris vel facii etc. promisit etc. se facturam et curaturam etc. quod idem Michael filius etc. stet etc. et faciat omnia servicia sibi congrua et possibilia domus et apoteche sue in panormo et eius territorio etc. pro precio tarenorum auri viginti quatuor p. g. solvendorum per eundem magistrum Rogerium eidem dominice matri ipsius Michaelis, anno quolibet videlicet dictorum quatuor annorum auritarenos sex etc.

Notar Enrico De Cortisio

XXIX *Volume N. 82 fol. 36.* 13 Febbraio 1340 9ª Ind.

Pronus de Amantea c. f. v. p. locavit operas et servicia persone Bartucii filii sui magistro Nicolao de Angelo, maniscalco etc. ad standum etc. hinc ad annum unum etc. pro precio et integro pagamento tarenorum auri quindecim p. g. sub pactis etc. quod dictus Bartuchius tenetur et debet stare etc. non recedere etc. Item quod dictus magister Nicolaus tenetur et debet dare eidem Bartucio per unum ocrearum de montenena nec non et per totum annum predictum soles et antepedes. Item quod dictus Bartuchius teneatur et debeat ac tenetur et debet nocte qualibet ad requisitionem eiusdem magistri Nicolai accedere ad domum dicti magistri Nicolai et cum eodem magistro Nicolao abire ad apotecham suam causa laborandi cum eodem magistro et associandum ipsum ad apotecham ipsius. Item si forte dictus Bartucius defecerit in premissis seu aliquo premissorum, racione alicuius infirmitatis et ob causam ipsam aliquam dictam ammicteret quod idem Bartuchius teneatur et debeat dicta seu nocte predictis eidem magistro Nicolao reficere et integraliter resarciri etc.

XXX *Idem fol: 69 b.* 28 Aprile detto

Iacobus de Balcatura locavit operas et servicia persone Salvuchii filii suis magistro Henrico Ricio sutori ad standum morandum nun eodem etc. in arte suteria seu custorerie etc. ad annos quatuor etc. sub pactis etc. Item si forte dictus Salvuchius aliquam dietam amiserit defectu et culpa ipsius quod illa dieta ammissa eodem magistro Henrico reficere teneatur etc. Item quod dictus magister Henricus teneatur etc. ex pacto ipsum Salvuchium eidem patri suo sibi dimittere per dies octo tantum pro certis suis serviciis faciendis etc.

XXXI *Volume N. 83 fol: 57.* 18 Maggio 1373 11ª Ind.

Rosa mulier etc. locavit operas et servicia persone Antonij filii sui etc. maioris annis quatuordecim etc. magistro Salimbeni de biviano, aurifici etc. pro annis sex etc. ad standum etc. sub pactis etc. quod dictus Antonius teneatur etc. stare continuo et morari etc. Item quod dictus magister. Salimbeni tenetur et debet dare etc. anno quolibet etc. commestionem et potationem ac victum et vestitum iuxta sui condicione nec non et sibi artem aurificum docere etc. Item quod licitum sit eidem magistro Salimbeni dictum Antonium mictere pro faciendis et tractandis suis serviciis etc. tam per urbem supradictam quam extra etc, ad opus et utilitatem ipsius magistri Salimbeni. Item quod si forte aliquod dampnum idem magister Salimbeni patiretur defectu et culpa dicti antonij quod dampnum ipsum sit et esse debeat super eadem Antonio et Ritus magno Regie Curie ex pacto contra eum valeat exerceri etc.

I GIURISTI NAPOLETANI E SICILIANI DAL SECOLO XII AL XVIII
ed il preteso contributo del diritto germanico alle loro produzioni (*)

CAPITOLO I.

Attività dei giuristi fino alle dominazioni straniere.

§ 1. — *Influenza dei giuristi sulle leggi generali.*

1. L'importanza ed i meriti della Scuola giuridica napoletana dal secolo XII al XVIII vogliono essere rilevati in tutta la loro estensione, essendo stati finora solo in parte riconosciuti da scrittori italiani e stranieri, i quali generalmente ritengono Napoli uno dei due principali centri italiani di cultura solo pel secolo XVIII. Le nostre brevi note intanto, più che ad un tentativo di ricostruzione della storia di quella Scuola, tendono a spingere i giovani, con i loro studii sulle produzioni di essa, a preparare il materiale per una ricostruzione più larga e più minuziosa di quelle fatte fino ad oggi; ed a sfatare più largamente un'altra arbitraria affermazione della scuola storico-giuridica tedesca. Allo stesso scopo tendono gli appunti sulla attività dei giuristi siciliani dal secolo XIV al XVIII, tanto più che la storia della Scuola giuridica siciliana, prima e dopo la fondazione dello Studio di Catania, è stata sol da pochi anni e lodevolmente iniziata e vuol' essere proseguita.

Prima di accennare all' attività dei più antichi giuristi della Scuola napoletana, sentiamo il bisogno rilevare che, durante l'alto medio-evo, gli studii di diritto mai furono interrotti nell' Italia bizantina meridionale. Mentre però in Sicilia, nelle Calabrie ed in parte delle Puglie essi si facevano sulla linea tracciata dalla Scuola di Bizanzio; nei Ducati napoletani, staccatisi di fatto dall' impero bizantino e coadiuvati dalla chiesa romana nelle lotte contro i Longo-

(*) Della Scuola giuridica napoletana dal secolo XII al XVIII abbiamo discorso allo « Studio giuridico » presso l'Università di Napoli, il 14 aprile 1918, in una conferenza, che qui è riprodotta, con appunti sull' attività dei giuristi siciliani dal distacco dell'Isola dal regno angioino a tutto il secolo XVIII.

bardi ed i Saraceni, il diritto si studiava sulla linea indicata dalla antichissima Scuola di Roma.

È facile perciò intravedere come i Normanni, i quali proprio con quei Ducati avevano avuto più lungo contatto, fondato il regno, nel dettare leggi fossero spinti ad avvalersi della cooperazione di giuristi napoletani; e come questi, per intessere la tela delle Assise dei re normanni, traessero le fila dal diritto giustinianeo, più che dal bizantino, pur innestandovi qualcuna tratta dagli Editti longobardi.

Anche le Costituzioni sveve vennero elaborate da giuristi napoletani, tra cui eccelsero Pier delle Vigne, Roffredo Beneventano e Taddeo da Sessa, ed i quali ancora si inspirarono al diritto giustinianeo, accogliendo le volgarizzazioni sancite dal diritto canonico o dalla costante consuetudine. Non ci fermiamo su questo punto, sapientemente illustrato dall' Abignente (1): solo rileviamo che l' elaborazione dei giuristi napoletani produsse il più ammirevole Codice dell' epoca, il quale servì di base e di traccia durante il basso medio-evo alle legislazioni dell' Europa occidentale.

A tale elaborazione prese forse parte anche qualche giurista siciliano, e probabilmente la redazione del testo greco delle Costituzioni fu eseguita, o per volere di Federico II, o di sua iniziativa, da un giurista dell' Isola, per la quale principalmente occorreva quel testo, poichè gli atti e le carte siciliane dell' epoca normanno-sveva sono redatti nella grande maggioranza in greco, come provano i numerosi diplomi raccolti dal Cusa (2). La redazione, importante per molte ragioni, non fu completata, o perchè l' autore non partecipò alla elaborazione delle altre Costituzioni, o perchè gli mancò il tempo, o perchè, per le varianti, la redazione riuscì sgradita al sovrano (3).

Più limitato e meno efficace, date le tristi condizioni del momento, fu il concorso dei giuristi alla limitata opera legislativa di Corrado IV, caduta velocemente in desuetudine, sia perchè inspirata alle ragioni politiche di Corrado in quell' ora, sia perchè non rispon-

(1) *L'influenza dei giureconsulti meridionali su le istituzioni politiche-sociali-economiche*, in Studio giuridico napoletano, 1915.

(2) Cusa, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, Palermo 1868.

(3) Cfr. Trifone, *Il testo greco delle Costituzioni di Federico II*, in Archivio storico per la Sicilia Orientale, Catania 1910.

dente in tutto alle tradizioni giuridiche del regno, sia perchè funesta per lo Studio di Napoli. Delle diciassette costituzioni, emanate da Corrado nel 1252, alcune intanto, come quella vietante il sequestro degli strumenti agricoli e dei bovi da lavoro, e l'altra che dette nuovo carattere al baliato e pose distinzione tra tutela e cura, furono inspirate al diritto romano. Forse queste disposizioni vennero emanate sotto la pressione di giuristi siciliani, i quali quel divieto di sequestro tolsero quasi certamente dalle consuetudini sicule, specie da quelle di Messina e di Palermo; ed i cui successori concorsero per certo alla redazione delle disposizioni relative al baliato, emanate da Giacomo di Aragona nel 1338 e da Alfonso nel 1446 (1).

2. Quanta e quale parte i giuristi napoletani abbiano avuta alla redazione delle leggi angioine risalta in modo evidente dai Capitoli, i quali in generale, fatte le debite eccezioni, furono disposizioni transitorie o straordinarie (2). Essi si inspirarono per opera di quei giuristi, oltre che al diritto canonico ed alla politica imposta dalla necessità dei fatti ai re angioini, al diritto romano, anche quando miravano, sembra un paradosso ed è una verità, a combattere il brigantaggio, o ad arginare gravi reati addivenuti abituali, od a frenare gli abusi degli ufficiali e dei signori feudali, od a disciplinare il sistema tributario. È degna di nota poi, cosa genialmente rilevata dall'Abignente (3), l'attività dei giuristi dell'epoca a mitigare alcune disposizioni eccezionali, nella loro applicazione; ed a limitare gli effetti di altre di carattere permanente, dettate dalla politica dei primi re angioini e, per merito loro, cadute poscia in desuetudine.

Inoltre, se la nobiltà, in buona parte di origine non italiana, esplicò una funesta influenza sugli atti legislativi degli ultimi re angioini e del primo aragonese; i giuristi, pur non potendo direttamente schierarsi contro la nobiltà feudale, influirono a che, con nuove magistrature e con più precise ed ordinate norme procedurali, migliorasse l'amministrazione della giustizia e, con alcuni provvedimenti legislativi, si rendesse più sopportabile la vita alle classi dominate.

(1) Cfr. Finocchiaro-Sartorio, *Le leggi di Corrado IV*, in Studii storici e giuridici dedicati a F. Ciccaglione, Catania 1909, V. I, p. 235-61.

(2) Cfr. Ciccaglione, *I capitoli angioini*. Prefazione e saggio, Napoli 1896.

(3) Op. e loc. cit.

I giuristi napoletani però, morto Alfonso I, influirono fortemente sul successore Ferrante, cui inspirarono tutta una legislazione di riforme, dalla rivendicazione dei poteri sovrani, usurpati dai signori feudali, alla organizzazione amministrativa dei municipii, cui fu in parte restituita la tradizionale autonomia, per la quale con i giuristi avevano lungamente lottato nel periodo angioino. L'opera loro e di Ferrante fu in parte paralizzata dalla debolezza dei successivi re aragonesi e dalla politica delle dominazioni straniere, ma lasciò tracce profonde nella scuola giuridica napoletana.

3. Staccatasi la Sicilia dal regno angioino, i giuristi siciliani, nel collaborare alla redazione delle leggi del nuovo regno, furono spinti dalla medesima idealità dei napoletani, di ricondurre cioè l'ordine e la giustizia, donde la grande affinità tra i Capitoli angioini ed i Capitoli dei primi re aragonesi di Sicilia. Però, mentre nel regno di Napoli i provvedimenti di Carlo I e di Carlo II non ebbero vera efficacia per gli abusi irrefrenabili degli ufficiali, non regnicoli, e di molti feudatarii, di origine straniera; in Sicilia i provvedimenti dei re aragonesi riescirono davvero efficaci, sia per opera degli ufficiali, in grande maggioranza regnicoli, sia perchè i signori feudali erano stati tra i primi a ribellarsi allo sgoverno angioino, sia perchè i giuristi siciliani appartenevano quasi tutti alla nobiltà feudale.

Furono proprio questi ultimi, i quali inspirarono a Federico III il celebre capitolo, che assegnò ai signori sui beni feudali, da loro posseduti, un diritto di proprietà nel senso romano, diritto che, sempre sotto l'influsso di giuristi nobili, si andò mano mano allargando e favorì lo sviluppo continuo della potenza politica dei feudatarii e le successive loro usurpazioni; mentre impedì la formazione di quella borghesia agricola, che con il suo sviluppo concorse al miglioramento sociale-economico del regno di Napoli.

Ed intanto tale fenomeno in Sicilia, specie dopo il distacco da Napoli, al cui Studio i Siciliani non accorrevano, rese possibili gli studii completi giuridici ai soli nobili, i quali solamente avevano i mezzi economici di frequentare lo Studio di Bologna, od altro famoso italiano, per addottorarsi. I pratici del diritto ed i notai, per lo più della bassa nobiltà o della borghesia cittadina, invece apprendevano le necessarie nozioni di diritto in scuole locali, tenute da dottori a Palermo, a Messina, a Catania ed anche in altre città siciliane.

Di queste scuole e dei giuristi siciliani dei secoli XIV e XV si sono raccolte e pubblicate sufficienti notizie da studiosi (1), i quali hanno generalmente rilevato come i giuristi di allora uscissero dalla nobiltà siciliana, fenomeno che proseguì anche dopo la fondazione dello Studio di Catania, donde il carattere e l'indole dell'influenza loro sulle leggi del regno siculo.

Invero, se quei giuristi, inspirandosi al diritto romano ed al canonico, influirono a che le leggi nei periodi aragonese e castigliano migliorassero e l'ordinamento generale, e l'amministrazione della giustizia, e le procedure, delle quali ultime per volontà di re Alfonso furono da Leonardo di Bartolomeo compilati i Riti; e migliorassero le condizioni economiche del popolo e fin quella civile dei servi, a cominciare dai Capitoli di Federico III; spinti poi dalla loro nobiltà feudale influirono a che i diritti ed i poteri dei feudatarii venissero allargati mano mano fino al massimo possibile e che accanto al feudo si allargasse il fedecommesso, accolto in Sicilia, oltre che dai nobili, dai borghesi cittadini e financo dai piccoli proprietari di campagna.

A raggiungere i loro scopi i nobili in generale, coadiuvati dal clero, la cui posizione era speciale nell'Isola, difesero fortemente il Parlamento, il quale in Sicilia mantenne sempre vita vigorosa. Fu sotto la sapiente pressione dei giuristi, o nobili, o chierici, o borghesi cittadini, che le sue attribuzioni vennero determinate, nello stesso tempo che vennero disciplinati i rapporti tra i tre bracci e fu creata, pare fin dai tempi di re Giovanni, la deputazione del regno, una specie di ministero. Così, per opera dei giuristi, il Parlamento siciliano fu il primo ad organizzarsi come un potere ben delineato secondo lo spirito del tempo; ma il dominio straniero lo fiaccò prima

---

(1) Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, Palermo 1853; Sabbadini, *Storia documentata della R. Università di Catania*, P. I, Catania 1898; Casagrandi, *Scuole superiori private di jus civile in Sicilia avanti la fondazione dello Studium generale di Catania*, in Rassegna universitaria, Catania 1903; Genuardi, *Contributo alla storia della cultura giuridica in Palermo nella prima metà del secolo XIV*, Palermo 1906; *I giuristi siciliani dei secoli XIV e XV anteriormente all'apertura dello studio di Catania*, in Studii storici e giuridici dedicati a F. Ciccaglione, Catania 1909, V. I, p. 413-28; Catalano-Tirrito, *Per la Storia dell'Università di Catania nel secolo XV*, in Archivio storico per la Sicilia Orientale, Catania 1906; *L'Istruzione pubblica in Sicilia nel rinascimento*, Ivi 1911.

e poi gli tolse ogni diretta influenza e parte nella vita politica dell'isola.

Effetto dell'organizzazione del Parlamento fu che le leggi nel periodo castigliano acquistassero il carattere di patti tra il Sovrano ed il Parlamento stesso, ed è facile comprendere quanta larga fosse la collaborazione dei giuristi nella redazione delle domande, che questo presentava al sovrano. La collaborazione si andò diradando nel periodo delle dominazioni straniere e scomparve poi quasi del tutto, sicchè i giuristi dedicarono la loro mente agli studii, donde l'ammirevole produzione scientifica, di cui fu centro il *Syculorum Gimnasium*, l'Ateneo di Catania.

§ 2. — *Attività scentifica dei giuristi.*

4. L'influenza dei giuristi napoletani, larga, continua, profonda sulle legislazioni del regno di Napoli dalla fondazione al dominio straniero, se si ripercosse sulle leggi dei principati italiani, sorti sulle rovine dei Comuni, e di altri Stati d'Europa, si esplicò anche sugli studi di diritto in Italia e fuori, pur coesistendo il grandioso influsso della Scuola di Bologna e delle altre italiane da questa sorte. La scuola giuridica napoletana, che, prima della fondazione dello Studio di Napoli, si era fortemente affermata per la genialità dei suoi giuristi, ebbe un carattere speciale non solo per l'indole della sua fondazione e della sua costituzione; ma per l'attività scentifica, mirante anche alla vita pratica giuridica dei tempi di coloro, che vi insegnavano o che da essa uscivano addottorati.

Prove di questo speciale carattere offrono tre manifestazioni dei giuristi napoletani. La prima, ed in modo largo ed accentuato, le loro chiose ed i loro commenti ai libri giustinianei, anche è più perchè tra i primissimi furono proprio i giuristi napoletani a volgere i loro studi sugli ultimi libri del Codice, pel passato del tutto trascurati. La seconda: le chiose ed i commenti alle Costituzioni sicule, ai Capitoli angioni ed alle Prammatiche aragonesi. La terza, questa davvero nota caratteristica della Scuola, i raffronti tra il diritto romano ed il diritto longobardo, iniziati da Carlo di Tocco e proseguiti da Andrea Bonello da Barletta, da Biagio da Morcone e da altri.

Uno dei più grandi meriti della Scuola napoletana, e che ricade ad altissimo suo onore, fu di avere essa, quasi per la prima, rivolta

la sua attività ai tre ultimi libri del Codice di Giustiniano. I giuristi napoletani, che nel periodo normanno-svevo avevano da essi tratte le norme a regolare l'organismo politico-amministrativo del regno, sentirono accentuatamente il bisogno di tali studi. Il primo a tradurli in iscritto fu Andrea Bonello, il cui esempio venne dopo seguito da un altro grande giurista napoletano, da Luca di Penne, la cui opera maggiore fu proprio il Commentario a quei tre libri.

Quanto gli studi romanistici dei giureconsulti napoletani e le loro chiose alle Costituzioni sveve ed alle leggi successive, abbiano influito sugli studi di diritto in Italia e fuori è facile concepire. Tale influenza per l'estero risalta, oltre che dalle produzioni delle scuole impiantate da studiosi italiani in Francia ed in Inghilterra, dalle edizioni delle costituzioni sveve e leggi successive fatte e a Venezia, centro europeo importantissimo dell'arte tipografica del secolo XVI, ed a Lione nel 1568.

5. Le chiose ed i commenti dei giuristi dei secoli XIII-XV alle leggi generali del regno di Napoli, ebbero inoltre speciale influenza anche nei secoli successivi su alcune branche degli studi di diritto. Se, cominciando dalle Costituzioni sveve, volessimo, per dimostrare tale influsso, anche a larghi tratti esaminarli, a cominciare dalle chiose di Guglielmo, di Franchisio e di Andrea Bonello per arrivare all'apparato del Caramanico; a cominciare dai commenti di Andrea d'Isernia, di Sebastiano Napodano, di Luca di Penne, di Bartolomeo de Capua, per arrivare attraverso quelli di Pietro di Monteforte, di Nicolò di Napoli, di Matteo d'Afflitto e di molti altri giuristi, alle addizioni di Giacomo Anello de Bottis, avremmo bisogno di molte pagine. Ci limitiamo a rilevare che tanto le chiose più antiche, quanto le posteriori ed i commenti si riportano sempre al diritto romano giustinianeo, il che prova anche più fortemente che i giuristi compilatori di quelle Costituzioni da questo trassero il materiale.

Si studiino intanto le chiose alle costituzioni regolanti le procedure e si vedrà subito che esse costituirono il primo nucleo di studii sul diritto procedurale, nucleo che fu sempre più allargato dai giuristi posteriori. Si studiino anche con maggior cura le chiose alle costituzioni regolanti gli uffici e le magistrature centrali e locali e si vedrà che formarono una prima elaborazione scentifica del diritto pubblico amministrativo, elaborazione che influì sugli studi

successivi e della scuola napoletana, e delle altre italiane, e delle estere.

Che se dalle Costituzioni si volga l'attenzione ai Capitoli angioini, si vedrà da un lato che quelle elaborazioni scentifiche continuarono e che si accentuò, ed era naturale, data l'indole di quei Capitoli, l'elaborazione del diritto penale; da un altro che le chiose attestano in modo lampante quanto or ora ho rilevato e cioè che molti di quei Capitoli furono inspirati al diritto romano giustinianeo, cui i chiosatori si riportano. La verità del nostro rilievo inoltre è provata anche dal fatto che i giuristi napoletani, commentando i tre ultimi libri del Codice giustinianeo, richiamano e le Costituzioni sveve e i Capitoli dei re angioini. Senza fermarci al commento di Andrea Bonello, notiamo che nel Commentario di Luca di Penne sono richiamati, oltre varie Costituzioni sveve, molti Capitoli angioini da quelli di Carlo I a quelli di Roberto e suo figlio, compresi anche alcuni degli emanati pel regno di Napoli dal pontefice Onorio IV.

Più accentuatamente, oserei dire, i giuristi, tra i quali eccelsero Giovanni Angelo Pisanello, Marco Antonio Polverino ed il ricordato De Bottis, richiamarono il diritto romano, chiosando le Prammatiche aragonesi. Essi inoltre proseguirono la elaborazione scientifica del diritto amministrativo, la quale sarebbe stata più rapida, se non fossero presto cadute in desuetudine molte Prammatiche di Ferrante, le quali perciò non vennero comprese nelle collezioni date alle stampe.

Anche i giuristi siciliani volsero i loro studii alle leggi del regno; ma, più che con chiose ed annotazioni, con commenti, i quali si occupano più largamente della successione feudale e dei capitoli relativi, a cominciare dal commento di Berardo De Medico (1), il più antico dei giuristi, dei quali ci siano pervenute le opere, per arrivare a quelli di Giovanni Antonio Cannezio, Giuseppe Cumia ed altri. Sono intanto degni di studio i lavori del giurista catanese del secolo XVI Nicola Intrigliolo sulle Costituzioni, i Capitoli e le Prammatiche del regno di Sicilia; del giurista palermitano della fine dello stesso secolo e del principio del seguente, Mario Muta sui Capitoli dei re di Sicilia fino a quelli di Giovanni; e del noto giurecon-

(1) GENUARDI, *Berardo de Medico, giurista siciliano della prima metà del sec. XIV*, in Archivio storico per la Sicilia orientale, 1907.

sulto catanese del secolo XVII Mario Cutelli sugli stessi Capitoli e leggi aragonesi. L' Intrigliolo commentò largamente anche la bolla del pontefice Nicolò V e la prammatica di re Alfonso sui censi, e fu seguito da numerosi giuristi, dei quali ricordiamo il messinese Pietro de Gregorio, i catanesi Pietro Rizzaro, Antonio Lanza, Blasco Lanza, Francesco Campiciano, Francesco Provenzale, Giovan Filippo Paternò e Raimondo Raimondetta, il trapanese Antonio De Bullis, i palermitani Ferdinando Bongiorno e Giovan Luigi De Settimo, il siracusano Ludovico Montalto.

CAPITOLO II.

Carattere ed indole degli studii di giuristi napoletani sul diritto longobardo.

6. La Scuola storico-giuridica tedesca intanto ed i suoi seguaci dal fatto che alcune costituzioni eransi inspirate al diritto longobardo e che questo nel regno, anche e ritenere apocrifa una costituzione sveva, si ebbe come diritto comune accanto al romano, hanno voluto trarre tre assolutamente arbitrarie ed insostenibili conseguenze e cioè:

a) che il diritto germanico fosse penetrato nelle provincie bizantine meridionali prima della fondazione del regno normanno, tesi sostenuta con artificiosa deformazione di documenti e da noi dimostrata falsa fin dal 1886 (1) ed ultimamente con la serena e retta interpetrazione dei documenti deformati e da noi raffrontati col diritto romano (2);

b) che il diritto germanico avesse avuto lungo e profondo in-

(1) *La feudalità studiata nelle sue origini, nel suo sviluppo e nella sua decadenza,* Milano 1886 sq., parte I, cap. II, §. 2, Origine e sviluppo della feudalità nell' Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna; *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati Napoletani,* Napoli 1892, cap. I, §. 2, Diritto vigente nei ducati napoletani; *Il diritto romano in Sicilia durante il dominio musulmano,* Palermo 1898; *L' Italia bizantina negli studi di storia del diritto italiano.* Conferenza, in Rivista del Circolo giuridico di Napoli, 1903.

(2) *Il diritto in Sicilia e nelle provincie bizantine italiane durante l' alto medio-evo. Note a proposito di recenti pubblicazioni,* in Archivio storico per la Sicilia orientale 1915; *L' Italia bizantina, il diritto germanico ed un complicatore della storia del diritto,* Ivi 1916.

flusso, oltre che sulle leggi generali dei regni di Napoli e di Sicilia, sulle leggi locali napoletane e siciliane, tesi sostenuta con deformazione di queste leggi locali e di fatti storici e da noi combattuta nel decorso anno con argomenti tratti e da queste leggi, e dalle leggi generali, e da fatti storici trascurati, e da raffronti col diritto romano (1), argomenti che speriamo sieno dagli studiosi esaminati serenamente;

c) che il diritto germanico avesse influito e largamente contribuito agli studii della scuola giuridica napoletana, tesi che credono dimostrare in modo, secondo loro, irrefutabile, invocando sia le chiose richiamanti il diritto longobardo, specie le più antiche, alle Costituzioni sveve, sia più accentuatamente le opere di giuristi napoletani sul diritto longobardo, tesi che ci accingiamo a brevemente dimostrare erronea.

Già noi trenta anni fa, in epoca perciò non sospetta, occupandoci delle chiose alle Costituzioni sveve di Andrea Bonello da Barletta, dimostrammo in modo davvero irrefutabile che il grande nostro giureconsulto, uno dei primi ad occuparsi del diritto longobardo, questo richiamò in sole due chiose, in una per rilevarne l'accordo con la Costituzione chiosata, in altra per notarne il disaccordo, mentre in tutte le altre richiamò il diritto romano (2).

Rileviamo inoltre ora che nei punti, nei quali Guglielmo e forse Franchisio richiamarono il diritto longobardo, il Bonello ed altri posteriori richiamarono il romano, il che prova anche più fortemente avere il diritto longobardo tratte moltissime sue disposizioni, principalmente di diritto pubblico e di diritto privato-economico, dal diritto romano, specie dal volgarizzato.

Inoltre, se è vero che giuristi napoletani rivolsero i loro studii al diritto longobardo, risulta evidente e lampante, esaminando le loro opere relative, che eglino non mirarono ad illustrare il diritto germanico; ma da un lato a rilevare i moltissimi punti di contatto tra il diritto longobardo ed il romano, notandone le differenze; da un altro a concorrere al già accentuato predominio del diritto romano, oltre che nelle scuole e nelle leggi, nella giurisprudenza.

(1) *Le leggi locali napoletane e siciliane del basso medio-evo e le pretese tracce di diritto germanico,* Ivi 1917.

(2) *Le chiose di Andrea Bonello da Barletta alle costituzioni sicule secondo un codice della fine del secolo XIII o del principio del XIV,* in « Il Filangieri » 1888.

7. Tale indirizzo, davvero nuovo ed originale, fu iniziato, può ben dirsi, da un grande giurista e proseguito da altri sempre della Scuola napoletana. Fino al secolo XII il diritto longobardo era stato illustrato e chiarito con glosse; e fu Carlo di Tocco, giurista nato in quel di Benevento e giudice della Gran Corte, che tra la fine del secolo XII ed il principio del XIII, raccolte le glosse, le ordinò in un Apparato, e le arricchì con sue, riportando, più largamente di quanto avevano fatto i predecessori, le leggi longobarde alle romane, cui quelle eransi inspirate. Il suo Apparato perciò dimostrava il largo influsso del diritto romano sulla legislazione longobarda e riusciva utilissimo per la pratica del foro nel regno di Napoli, donde le lodi di sommi giuristi posteriori, a cominciare da Andrea d' Isernia per arrivare a Luca di Penne ed a Matteo d' Afflitto.

Andrea Bonello da Barletta, proseguì l' opera iniziata da Carlo di Tocco, mirò più direttamente allo scopo e fu più pratico, scrivendo il breve trattato: *Differenciae inter ius Longobardorum et Romanorum* nel 1231, o nel 1232.

Egli invero, tralasciando tutte le leggi longobarde cadute in completa desuetudine, raffrontò quelle ancora in vita con le relative leggi romane e ne rilevò i punti di contatto e le differenze.

Si leggano serenamente e senza preconcetti i trentotto titoli del breve trattato e specialmente quelli, che si occupano del matrimonio, delle donazioni tra vivi, a causa di morte e *propter nuptias*, della patria potestà, dei pegni, del nudo patto, dei contratti delle donne, della compra dei frutti futuri, dei testamenti, delle prescrizioni, degli appelli, delle confessioni *extra ius*, della eccezione *non numeratae pecuniae*, e si vedrà subito quanto le leggi longobarde restate in vita si fossero ispirate alle romane e come molte differenze fossero dovute al diritto volgare.

Più importante per il nostro argomento è il trattato di Biagio da Morcone, scritto tra il 1323 ed il 1333, dal titolo *De differentiis inter ius Longobardorum et ius Romanorum*. Esso, per lunghi secoli inedito, è stato pubblicato nel 1912 da Giovanni Abignente (1), il quale,

---

(1) Dom. Blasii De Morcono, *De differentiis inter ius Longobardorum et ius Romanorum Tractatus*, Cura, expensis et studio prof. Iohannis Abignente, Neapoli, Typis Aloysii Pierro, MDCCCCXII.

mentre ha reso omaggio ad un grande giurista del secolo XIV, ha riempito un vuoto, per lungo tempo lamentato dagli studiosi.

Biagio da Morcone allo scopo pratico connesse uno puramente scentifico, quello cioè di studiare ed esporre tutto il diritto longobardo, per notarne le differenze col diritto romano giustinianeo e di conseguenza rilevarne i punti di contatto con questo. Studiando senza preconcetti il Trattato nella bella edizione curata dall'Abignente, vi si riscontrano note rilevanti, atte a dimostrare erronea la tesi della scuola tedesca e da questa totalmente trascurate.

La prima parte del trattato si occupa del diritto penale longobardo, non esaminato e ragionevolmente, dato il suo scopo, dal Bonello, ed essa mostra in modo evidente come il diritto longobardo avesse tratte dal diritto romano le norme circa la legge punitiva, il concetto del reato ed i suoi elementi soggettivo ed oggettivo; le circostanze accompagnanti il reato nel suo elemento soggettivo, o nell'oggettivo ed escludenti, o diminuenti, o aggravanti la responsabilità penale dell'agente; il concorso di più persone nello stesso reato ed anche il concetto della pena: cose da noi cominciate a rilevare fin dal 1884 (1), sicchè le differenze tra i due diritti derivarono precipuamente dalla natura delle pene.

Proseguendo nel suo lavoro, Biagio tratta degli sponsali, del matrimonio, dei rapporti economici tra i coniugi e dei rapporti famigliari: dal suo raffronto tra i due diritti riesce facile agli studiosi scorgere quanto sia stato l'influsso del giure romano anche sul diritto famigliare longobardo. Da quel raffronto scaturisce pure come la quarta longobarda sia stata tratta dalla quarta romana ed anche come il prezzo della verginità ed il valore del primo bacio siano stati dettati dalla tradizione ed anche dalle leggi romane, donde il *teoretro* del diritto bizantino ed il *basatico* o *basatura* delle consuetudini del Napoletano, che intanto la scuola tedesca ed i seguaci vogliono per forza far derivare dalla *morgengaba* longobarda (2).

(1) *Storia del diritto italiano*, Napoli 1884, I, p. 116 sq e 160 sq.; *Manuale*. Milano 1901, I, p. 307 sq,

(2) Cfr. Ciccaglione. *Il diritto in Sicilia e nelle provincie bizantine italiane durante l'alto medio-evo*, in Archivio storico per la sicilia orientale 1915; *L'Italia bizantina, il diritto germanico ed un complicatore della storia del diritto*, Ivi 1916,

Più facile ancora riuscirà agli studiosi scorgere il largo influsso del diritto romano sulle leggi longobarde dai raffronti che Biagio fa nelle parti seguenti del Trattato, nelle quali discorre della successione intestata, della contrattuale e della testamentaria, del diritto privato-economico, dei giudizi e delle procedure. Non potendoci fermare su queste parti del Trattato, ci limitiamo a rilevare che da quanto in esse scrive Biagio da Morcone risalta quel largo influsso ed anche quello del diritto canonico su molte disposizioni longobarde, ad esempio sulle donazioni a causa di morte, sui testamenti, sulle prescrizioni e sulle procedure, influssi già rilevati dalla scuola storico-giuridica italiana anche prima della pubblicazione del Trattato del giurista Morconiano.

Forse è stata questa speciale importanza del Trattato, cui ora abbiamo brevemente accennato, che ha trattenuto gli studiosi della scuola tedesca dal pubblicarlo, pure avendo eglino volti i loro studi all'opera, che invocano a sostegno della loro tesi. Ed il Neumeyer (1), pur essendo nel giudicare il Trattato più equo di altri studiosi tedeschi, che lo avevano definito di poco o di nessun valore, accusa Biagio di avere ammassata « *molta crusca* specialmente nelle dissertazioni sul diritto romano », ragione per cui non credette opportuno curarne l'edizione. Fu intanto questa *troppa crusca* nei raffronti tra il diritto romano ed il longobardo, che urtò gli scrittori della scuola tedesca, specie quando gli studiosi della scuola italiana cominciarono a rilevare la larga parte avuta dal diritto romano nella redazione in Italia del diritto longobardo, che non fu quindi manifestazione ed evoluzione del diritto germanico e che noi perciò definimmo una iniziale elaborazione del diritto volgare romano nel 1916, parlando di Donato Antonio D'Asti (2).

Di questi studî di raffronto tra i due diritti, si avvalsero posteriori giuristi napoletani quali Niccolò Boerio e G. Battista Nenna di Bari, che curò nel 1537 la stampa a Venezia del Trattato di

(1) *Notizen zur Literaturgeschichte des longob. Rechts*, in Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, XX, Germ. Abth., p. 264-65.

(2) *Donato Antonio D'Asti e la coscienza storica italiana*, Conferenza tenuta il 16 aprile 1916 allo « Studio giuridico napoletano », Campobasso 1916; *Il carattere del diritto longobarbo e la pretesa sua penetrazione nell'Italia bizantina*, in Archivio storico per la Sicilia orientale, 1917.

Andrea Bonello da Barletta, più utile nella pratica e dai cui raffronti riusciva facile riavvicinare le leggi longobarde ancora in vigore alle romane, cui eransi inspirate.

8. Simili studî di raffronto non ebbero seguaci in Sicilia, ed era naturale, poichè ivi il diritto longobardo non penetrò e non poteva largamente anche dopo la costituzione del regno normanno.

Però i sostenitori della penetrazione del diritto germanico in Sicilia, mentre han voluto trovarne gli elementi nella comunione dei beni tra coniugi e nelle disposizioni circa la successione e la divisione dei beni ereditarî delle consuetudine sicule; hanno poi affermato che gli stessi giuristi siciliani, nel commentare quelle disposizioni, le riconobbero di origine germanica, dicendole *gallicanae*, ovvero i più recenti le hanno attribuite all'influenza dell' imperatore Federico II, o a quella degli Angioni e giuristi del secolo XIX le han ritenute di introduzione normanna.

Non ci fermiamo a dimostrare la vacuità di tali affermazioni, dopo avere sostenuto e dimostrato l' origine romano-bizantina della comunione dei beni fra coniugi (1) e ricercate le ragioni delle conseguenti disposizioni di diritto successorio delle consuetudini delle città di Sicilia (2).

CAPITOLO III.

Attività dei giuristi durante le dominazioni straniere.

§ 1. — *Influenza dei giuristi sulle leggi locali e speciali.*

9. Caduto il regno di Napoli sotto il dominio straniero, la Scuola giuridica napoletana, non potendo più cooperare largamente alla legislazione generale, volse tutta la sua attività agli studî, nel cui alto campo i giuristi si rifugiarono per mitigare le sofferenze del loro spirito. Eglino però proseguirono il tradizionale loro compito di mitigare nell'applicazione le leggi aspre ed inique e di limitare con la

---

(1) *Origine e sviluppo della comunione dei beni fra coniugi in Sicilia*, in Archivio storico per la Sicilia orientale 1906; *Ancora della origine della comunione dei beni tra coniugi in Sicilia ed in altri paesi bizantini italiani*, Ivi 1912.

(2) *Le leggi locali napoletane e siciliane del basso medio-evo e le pretese tracce di diritto germanico*, Ivi 1917: Cfr. anche *Il diritto romano nelle consuetudini delle città di Sicilia*, in Mèlanges Fitting, Montpellier 1907.

poderosa loro sapienza giuridica i sempre più inaspriti abusi feudali. Molti giuristi inoltre, specie i piccoli di fama e risiedenti nelle piccole città e nei villaggi, esplicarono la loro attività politico-giuridica a redigere nuove leggi locali ed a rinnovare e rendere più tenaci le antiche, sia per mantenere e favorire la relativa autonomia conquistata dai municipî; sia per limitare per via di patti o di forzate concessioni, da loro in realtà imposte, gli abusi dei signori sui cittadini di municipî baronali; sia per tutelare i diritti rivendicati da questi. Anche in ciò seguivano e mantenevano viva la tradizione della scuola napoletana ed in tutta la loro attività si inspirarono sempre al diritto romano, mai al germanico.

Invero, appena Carlo I d'Angiò con un capitolo tentò revocare ai municipi qualsiasi forma di autonomia, i giuristi, a tutela indiretta di questa, raccolsero e redassero le consuetudini locali, a cominciare da quelle di Napoli, e le illustrarono con chiose ed osservazioni, le quali furono così profonde ed elevate, da sorpassare i confini non solo di ciascun municipio, ma anche del regno. Basta ricordare che le consuetudini di Napoli, chiosate da sommi e da mediocri giuristi, a cominciare dal Napodamo per finire all' ultimo annotatore Carlo De Rosa, vennero con le chiose delle precedenti edizioni e con le nuove addizioni di Felice de Rubeis, di Vincenzo de Franchis, di Giacomo Anello de Bottis e di Tommaso Nauclerio edite a Venezia nel 1588.

In Sicilia, dove le consuetudini si erano andate formando con l'uso tradizionale non solo del diritto romano giustinianeo, ma ancora del bizantino, le città principali, come Messina e Palermo, le cui consuetudini, specie quelle di Messina, erano penetrate largamente in altre città, ebbero interesse di farle approvare sin dai tempi normanno-svevi. Fu però, sotto la spinta del capitolo di Carlo I e poi della costituzione della Sicilia in regno separato con i re Aragonesi, che la maggior parte delle consuetudini sicule vennero rivedute e fatte approvare dall'autorità sovrana nei testi a noi pervenuti (1).

(1) Per le origini delle consuetudini sicule Cfr. Giuffrida, *La genesi delle consuetudini giuridiche delle città di Sicilia*, Catania 1901; *Sulla formazione delle consuetudini giuridiche delle città di Sicilia,* in Archivio storico per la Sicilia orientale, 1908; Besta, *Intorno alla formazione delle consuetudini di Messina*, Ivi, 1908; Ciccaglione, *Le origini delle consuetudini sicule*, in Rivista italiana per le scienze

La revisione e l'ordinamento di esse fu opera per certo di giuristi locali, alcuni forse non dottori in diritto, e sulle loro compilazioni si volsero gli studi di giuristi posteriori, che le illustrarono con chiose e commenti. Degli autori di alcune delle chiose non sono sinora a noi pervenuti i nomi, e forse giacciono ancora nell'oscurità degli archivî altre chiose ed altri commenti. Ricordiamo le chiose di Ferdinando Bongiorno, ancora inedite, e di Antonio Xibecca alle consuetudini di Palermo, che furono poi commentate dal Viperano e da Mario Muta; le chiose di Pietro e di Alfonso Rizzari, di Blasco di Santangelo, di Gerardo Alliata, di Antonio e di Blasco Lanza, di Prospero Riera, di Giovan Filippo Paternò e di Niccolò Intrigliolo alle consuetudini di Catania, commentate da Cosmo Nepita; i commenti di Mario Giurba ad alcuni capi delle consuetudini di Messina e di Guglielmo Perno a quelle di Siracusa; e le annotazioni di Giovanni Antonio de Ballis e di Blasco Lanza a quelle di Trapani (1).

10. Quando il capitolo di Carlo I cominciò a cadere in desuetudine nel Napoletano e cioè verso la fine del regno angioino, i giuristi, e risalta chiaramente da alcune leggi locali pubblicate, cooperarono alla redazione dei primi statuti municipali, il cui numero andò crescendo nel periodo aragonese. Ci limitiamo a ricordare lo statuto concesso a Cava dei Tirreni nel 1322 (2), quello aquilano del 1333 (3), i Capitoli di Morcone del 1381 (4), quelli di Caiazzo rinnovati nel

giuridiche 1901; Genuardi, *La formazione delle consuetudini di Palermo*, in Archivio storico siciliano 1906: Siciliano-Villanueva, *Raccolta delle consuetudini siciliane*. Introduzione generale, in Documenti per servire alla Storia di Sicilia, 1895. Per la revisione e l'ordinamento cfr. Ciccaglione, *Il diritto romano nelle Consuetudini delle città di Sicilia*, in Mèlanges Fitting, Montpellier 1907 e principalmente La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900.

(1) Cfr. Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, in Opere scelte del Can. Rosario Gregorio, 3ª ed., Palermo 1845. Lamantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900. Pref. p. LXXXVI, CLV, CCXVI.

(2) Abignente, *Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni*, Roma 1886.

(3) Volpicella, *Uno statuto aquilano del 1333*, Napoli 1861.

(4) Ciccaglione. *Il diritto esterno dei municipii napoletani*, Napoli 1884, doc. I, in cui sono pubblicati i capi più importanti. Lo Schupfer nel 1904 li pubblicò per intero a Città di Castello, senza ricordare la pubblicazione del Ciccaglione.

1449 (1), quelli di Molfetta del 1474 modificati nel 1480 (2), quelli di Alberona del 1488 (3) e gli ordinamenti municipali di Manfredonia (4). Altri molti, sempre sotto la spinta dei giuristi, furono redatti durante la dominazione straniera, specie sul principio, quando si accentuò la lotta contro gli abusi del governo straniero e dei signori feudali; e ricordiamo quelli di Cerreto del 1541 (5), di Bitonto del 1565 (6), di Motta Montecorvino del 1555 e di Roseto del 1599 (7).

Gli statuti rurali inoltre, fra i quali alcuni dei ricordati, e che si redassero più frequentemente nel periodo aragonese, sempre per influsso e colla cooperazione dei giuristi, si moltiplicarono nel periodo delle dominazioni straniere, specie in sul principio, quando riusciva più facile indurre i vecchi ed i nuovi baroni ad accogliere le domande dei dipendenti, ovvero a venire con questi a patti. Moltissimi giacciono inediti nel grande Archivio di Napoli, molti furono editi (8) e ricordiamo agli studiosi i Capitoli, patti e convenzioni tra Giulio Caracciolo e l'Università di Celenza del 1540 e quelli concessi da Giulio Carafa di Morra nel 1550 all' Università di Teano e Casali, conservati nel Grande Archivio ed ancora inediti.

I giuristi per di più influirono fortemente alla richiesta ed alla concessione di quelle grazie, alcune inspirate a falsi pregiudizii economici, che i municipii, specialmente i demaniali, richiedevano all'autorità sovrana. Ci limitiamo a ricordare per l'epoca angioina ed aragonese le grazie concesse a Lecce dalla regina Giovanna nel 1362

(1) Alianelli, *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle provincie napoletane*, Napoli 1873.

(2) Volpicella, *Gli statuti dei secoli XV e XVI intorno al governo municipale della città di Molfetta*, Napoli 1875.

(3) Ciccaglione, *I capitoli di Alberona*, Napoli 1899.

(4) Trinchera, *Codice diplomatico aragonese*, III, 29.

(5) Alianelli, op. cit.

(6) Volpicella, *Gli statuti per il governo municipale delle città di Bitonto e Giovenazzo*, Napoli 1881.

(7) Ciccaglione, *I capitoli di Motta Montecorvino*, Palermo 1897; *Il diritto esterno dei municipii napoletani*, cit., Docum. II.

(8) Cfr. Ciccaglione, *Il diritto esterno dei municipii napoletani*, cit; *La legislazione economica finanziaria e di polizia dei municipii dell' Italia meridionale*, in Filangieri 1886.

e le successive e quelle accordate da Ferdinando I ad Altamura nel 1463, giacenti nello Archivio di Stato di Napoli.

11. Nel regno di Sicilia, dove il capitolo di Carlo I non ebbe pel distacco più alcun vigore, gli statuti municipali cominciarono a redigersi pure nel secolo XIV, specialmente nelle città demaniali, quando le istituzioni municipali si erano abbastanza sviluppate nel nuovo aspetto e si sentì più forte il bisogno di mantenere quella tradizionale autonomia, che era minacciata dalla sempre crescente invadenza dei signori feudali. Mentre Palermo otteneva l'approvazione dei suoi primi capitoli nel 1312 (1); Federico III, per certo sotto la spinta dei giuristi siciliani, nel 1369 emanava quei capitoli dei giurati *(Capitula Iuratorum)* di tutte le città di Sicilia, che il Testa collocò giustamente tra i *Capitula regni Siciliae,* da lui editi a Palermo nel 1741-43. Ma il bisogno di Capitoli municipali speciali spinse le città a chiedere l'approvazione di quelli redatti da ciascuna e i più antichi di Catania a noi pervenuti sono del 3 maggio 1392 (2). Mano mano gli statuti municipali aumentarono in numero e, mentre molti giacciono inediti negli archivi, alcuni sono stati pubblicati, ad esempio quelli di Alcamo del 1398, di Castronovo del 1401 e del 1499, di Polizzi del 1382, 1407, 1443, 1466 e 1494 (3).

Anche in Sicilia si ebbero statuti rurali, benchè essi, più che forma di transazione, o di accordo, o di domande dei dipendenti al signore, abbiamo generalmente l'aspetto di disposizioni emanate dal signore feudale. Molti sono ancora inediti e di essi ricordiamo le pandette di Buscemi (4), gli statuti di Ferla e gli statuti di Buccheri (5): alla loro redazione concorsero i giuristi nobili, cui per certo si rivolsero i signori.

---

(1) Pollaci e Gnoffo, *Gli atti della città di Palermo dal 1311 al 1410,* Palermo 1892, P. LXXIV, p. 90. Per gli statuti di Palermo si veggano, De Vio, *Privilegia, capitula etc. felicis urbis Panormi,* Panormi 1706, e Savagnone, *Capitoli inediti della città di Palermo,* in Archivio storico siciliano 1901.

(2) Catalano-Tirrito, *I più antichi capitoli di Catania,* in Archivio storico per la Sicilia orientale, 1909.

(3) Nei *Documenti per servire alla Storia di Sicilia,* Serie II, vol. 1.

(4) Ciccaglione, *Le pandette di Buscemi. Notizia,* in Archivio giuridico F. Serafini 1900.

(5) Cfr. Verdirame, *Le istituzioni sociali e politiche di alcuni municipii della Sicilia orientale,* in Archivio storico per la Sicilia orientale 1904, 1905.

Ed i giuristi furono i promotori di quelle grazie, che, richieste dalle città, venivano a queste concesse, e che spesso venivano inserite negli statuti e dette capitoli o privilegii (1).

12. Non basta: i giuristi napoletani ebbero influsso anche sulla redazione di leggi speciali, e non solo di leggi commerciali (2), ma degli statuti industriali o di corporazioni. Questi cominciarono a redigersi, quando le corporazioni si avviavano al dissolvimento od alla trasformazione e proprio sotto la pressione dei giuristi, che desideravano, per interesse anche dei municipii, mantenere coordinate le classi operaie industriali. Ricordiamo tra i moltissimi quelli dell'arte della lana del 1463 e della seta del 1465, dei coriari del 1549, dei ricamatori del 1584, della giudeca del 1584, degli argentieri ed orefici del 1593, degli stallieri del 1600, dei battitori del 1605, dei fabbricatori, pipernieri e tagliamoli del 1607, dei marmorai del 1618, dei baullari del 1658, degli stagnari del 1670, dei saponari del 1675, degli apparatori e sartori del 1684 e dei sellari del 1754, tutti inediti e giacenti nel grande Archivio di Napoli ; ma ricordo pure tra gli editi quelli delle arti tessili di Cava dei Tirreni del 1585 (3).

Lo stesso movimento si ebbe in Sicilia, specialmente nelle grandi città, quali Palermo, Catania, Messina ed altre. I primi statuti o capitoli di corporazioni o maestranze a Palermo si ebbero poco prima dei primi di Catania, i quali ultimi furono approvati da Alfonso d'Aragona il 26 marzo del 1435. La spinta anche ivi partì dai giuristi cittadini, che redassero i primi statuti, e, lottando contro i nobili, formarono quella tradizione che ebbe vita fino a tutto il secolo XVIII; sicchè anche in Sicilia troviamo capitoli di questo secolo, come quelli della corporazione dei confettieri, ricostituitasi a Catania nel 1769. È notevole in questa città, cosa che avvenne anche in altre, come il Senato, organo della nobiltà, ed il quale aveva da principio favorito il movimento operaio industriale,

(1) Si veggano i capitoli editi delle città di Sicilia.

(2) Cfr. ALIANELLI, *Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane*, Napoli 1871; CICCAGLIONE, *Un capitolo latino inedito della Tavola di Amalfi*, in Archivio storico per le prov. napoletane, 1898, in cui rilevansi rimaneggiamenti notati per uso del foro da giuristi esercenti.

(3) ABIGNENTE, *Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni*, Roma 1886-1904.

forse sotto la pressione del clero, si schierò poi contro, avvalendosi del suo potere con bandi e con istanze presentate per via di ambasciatori ai vicerè (1).

Forte pure fu l'influsso dei giuristi e la cooperazione nell'ordinamento finanziario dei municipii in tempi per le finanze di questi disastrosi. Ricordiamo pel regno di Napoli i *Capitoli di tutte le industrie* di Guardia Sanframondi del 1599 (2), nei quali sono notevoli e gli intenti di esonerare i proletari da quelle imposte e di evitare le frodi dei gravati, ed il modo come fu regolata l'imposta sugli interessi dei capitali dati a mutuo, modo che ha vari punti di contatto con l'odierno italiano. Pel regno di Sicilia richiamiamo l'attenzione degli studiosi sugli atti riguardanti le gabelle delle città di Sicilia, per la maggior parte ancora inediti e che costituivano statuti o capitoli d'indole finanziaria. Da essi traspare la cura degli amministratori e dei giuristi redattori di non gravare troppo in certe gabelle, come in quelle sui panni, le classi operaie, specie agricole, ed i tentativi di sopprimere la gabella sul pane (3).

§ 2. — *Attività scentifica dei giuristi.*

13. L'attività maggiore però dei giuristi, durante le dominazioni straniere, si svolse nel campo degli studi ed in quel lungo periodo eglino pubblicarono moltissime opere giuridiche. Alcuni, e furono numerosissimi, o raccolsero ed illustrarono le meravigliose e da secoli celebri decisioni dei tribunali, specie quelle del Sacro Regio Consiglio

---

(1) Cusumano, *Contributo alla storia delle maestranze in Sicilia,* in Giornale degli Economisti 1890; Savagnone, *Le maestranze siciliane e le origini delle corporazioni artigiane nel M. Evo,* Palermo 1892; Scherma, *Delle maestranze in Sicilia,* Palermo 1896; Marletta, *La costituzione e le prime vicende delle maestranze di Catania,* in Archivio storico per la Sicilia Orientale 1904, 1905; cfr. anche lo Studio di V. E. Orlando premesso alla edizione da lui curata dei *Capitoli degli speziali ed aromatari di Palermo,* in Documenti per servire alla storia di Sicilia. Serie III.

(2) Ciccaglione, *I capitoli di tutte le industrie di Guardia Sanframondi,* Città di Castello 1898.

(3) Ricordiamo, fra gli altri i *Nova capitula novarum gabellarum* di Catania del 1506, ancora inediti nell'Archivio Comunale, atti del Senato, vol. 46. Cfr. Marletta, *Le gabelle della città di Catania sui panni e le sete nei secoli XV, XVI e XVII,* in Archivio storico per la Sicilia orientale, 1909.

di Napoli, che avevano atterrito un giureconsulto di Spagna; ovvero scrissero e pubblicarono *consilia*, *disputationes iurisresponsa* e via. Se volessimo trattenerci su queste opere, avremmo bisogno di scrivere un volume. Ci limitamo a ricordare agli studiosi e le centocinquantasette allegazioni, edite in Napoli la prima volta nel 1584. la seconda nel 1603, del giureconsulto napoletano Vincenzo de Anna, autore anche di altri scritti giuridici, e nelle quali egli sapientemente invoca ed applica in tutte le controversie studiate il diritto romano; ed i *Consilia* e *Iurisresponsa*, editi in Napoli nel 1669, di Scipione Rovito, il quale commentò anche con sapiente spirito giuridico le Prammatiche, a cominciare da una del 1554, avvalendosi del diritto romano e delle opere di Bartolo, di Baldo e di altri.

Con tali pubblicazioni i giuristi miravano a rendere più libera e sollecita la via della giustizia; e fur tali l'importanza e la reputazione delle allegazioni dei giuristi napoletani che, per opera di Donato Antonio de Marinis, vennero edite a Venezia nel 1713 le *Iuris allegationes insignium iurisconsultorum urbis regiae Neapolis.*

I giuristi siciliani ancora raccolsero le decisioni dei supremi tribunali: alcuni quelle della Magna Regia Curia, e ricordiamo le raccolte e di due catanesi, la prima di Francesco Milanese, edita a Venezia nel 1596 e nel 1602 ed anche a Francoforte nel 1660, la seconda di Nicolò Intrigliolo, edita a Palermo nel 1609 e nel 1631; e di due palermitani, quella di Mario Muta, edita a Palermo nel 1619 e nel 1635; e quella di Giovan Francesco del Castillo, edita a Palermo nel 1629.

Altri raccolsero le decisioni del Tribunale della Sacra Regia Coscienza e ricordiamo le raccolte del De Castillo e di Mario Giurba, edite la prima a Palermo nel 1613 e nel 1626, la seconda a Venezia nel 1617, a Palermo nel 1621 ed a Genova nel 1653, 1671 e 1675: mentre il celebre giureconsulto Mario Cutelli raccolse le decisioni dei supremi tribunali del regno in due volumi, editi a Palermo nel 1632 e nel 1652.

Eglino poi scrissero pure *Consilia*, come quelli civili dell'Intrigliolo, editi a Messina nel 1594 ed a Palermo nel 1632, e quelli penali di Mario Giurba, editi a Messina nel 1626 ed a Genova nel 1645 e 1654; *Responsa*, come quelli di Ippolito Maja, editi a Palermo nel 1631-1656, e di Filippo Cammarata, editi a Palermo nel 1655;

Assertiones, come quelle di Giovanni Milazzo, edite a Palermo nel 1690; *Iuris resolutiones*, quali quelle di Antonino Amato, edite a Palermo nel 1616, 1627 e 1634, a Venezia nel 1655 ed a Lione nel 1668; *Observationes*, quali quelle del Giurba, edite a Messina nel 1646 e ad Amsterdam nel 1652; e *Quaestiones*, quali quelle di Baldassarre Abruzzo, edite a Palermo nel 1663.

14. Altri della scuola giuridica napoletana, e furono i più eletti, scrissero opere originali o di diritto feudale, o di diritto civile, o di diritto procedurale, o di diritto penale, ovvero, e furono i meno numerosi, di diritto sociale e di diritto pubblico.

Non ci fermiamo sui feudisti di quest' epoca dolorosa e sulle loro opere, che mirarono quasi sempre a tutelare i diritti dei dipendenti, tanto più che di essi si occupò l' Abignente (1). Ricordiamo solo agli studiosi alcune opere ammirevoli: quella del giureconsulto beneventano Francesco Capobianco, edita dal figlio Antonio nel 1666 col titolo *Tractatus de iure et officio baronum erga vassallos burgenses seu maris;* quella di Francesco Giuseppe de Angelis, importantissima ed edita a Napoli nel 1712 dal titolo *Tractatus de officialibus baronum civilem et penalem iurisdictionem habentium vel civilem tantum aut solam criminalem;* e quella del giureconsulto napoletano Prospero Rendella, autore anche di un ammirevole *Tractatus de iure prothomiseos seu congrui,* edito a Napoli nel 1654, e la quale ebbe per titolo *Tractatus de pascuis, defensis, forestis et aquis regum, baronum, communitatum et singulorum, de columbis et columbariis, de olea et oleo commentaria,* e di cui ho avuto per le mani l'edizione del 1736.

I feudisti siciliani furono anche numerosi e valenti, ma le loro opere ebbero un' intonazione un po' diversa, dato il carattere acquistato dal feudalismo in Sicilia. E, mentre scrissero anche *Consilia feudalia,* quelli ad esempio del grande De Perno, editi a Messina nel 1537 ed a Venezia nel 1573, e di Ottavio Corsetti, editi a Palermo nel 1616; pubblicarono o trattati completi, quale quello dell'Intrigliolo in due parti, edite a Palermo nel 1595 e nel 1599 e la prima anche a Calonia nel 1696; o trattati speciali, come quello di Pietro De Gregorio sulla concessione del feudo, edito a Palermo nel 1598, a Magonza nel 1600 ed a Colonia nel 1608.

---

(1) *Op. cit.* in « Studio giuridico napoletano » I.

15. Nè possiamo trattenerci a lungo sulle produzioni di diritto civile, campo in cui più largamente si svolse l'attività dei giuristi, tanto più che ad esso in modo precipuo si riferiscono i *consilia,* le *disputationes,* le *resolutiones,* i *iurisresponsa* e via, di cui abbiamo fatto cenno.

Non ricordiamo intanto i trattati dei giureconsulti napoletani più noti, ad esempio quelli del Cardinale De Luca, e che sorpassarono i confini non solo del regno, ma d'Italia; ci limitiamo a richiamare l'attenzione degli studiosi su quelle opere, che oggi sono quasi completamente trascurate, ad esempio sul *Tractatus amplissimus de iuribus patriae protestatis* del patrizio e giureconsulto cosentino Filippo Pascale, edito a Napoli nel 1653; sul *Tractatus elaboratissimus de successione ab intestato* del giurista napoletano Carlo Antonio Bottilerio, edito la seconda volta a Roma nel 1680; sul *Tractatus de renunciatione* dell'altro giurista napoletano Onofrio Donadeo, edito a Napoli nel 1665; e sul *Tractatus de interesse contractuum et ultimarum volumtatum* del napoletano G. Battista Staibano, edito a Napoli nel 1754 e diviso in due libri, il primo *de interesse in genere,* il secondo *de interesse in specie.*

Che gli scritti dei civilisti napoletani concorressero a preparare il materiale per i codici è oramai indubitato, tanto più che, come vedrassi or ora, il primo vero tentativo di codificazione fu fatto da un giurista napoletano. Nè è da trascurare che la scuola olandese molto attinse dagli scritti dei nostri giuriti ed in ciò fu seguita dalla scuola tedesca, ad essa succeduta, spesso però, secondo il metodo da questa adottato e mano mano esagerato, non citando gli autori.

Alcuni civilisti inoltre, a porre freno alle tante controversie, che tra la orrenda confusione delle leggi e del foro, sorgevano dai fatti e dai contratti, scrissero lavori speciali e, mentre non sentiamo il bisogno di ricordare ai cultori del diritto il Maranta, notissimo per la *Cautela,* che da lui prese il nome, ricordiamo Giacomo Anichino pel suo *Tractatus de praeventione instrumentaria ac de recta adversus instrumenta praevenendi ratione,* edito a Napoli nel 1651.

Tra i civilisti Siciliani dei celebri ricordiamo appena Mario Cutelli, il cui trattato *De donationibus,* edito pure a Venezia, nel 1661 e nel 1668, abbiamo ritrovato in biblioteche private del Napoletano; e Nicolo Intrigliolo, il cui trattato *De substitutionibus* fu edito

anche a Venezia nel 1600, a Maspurgo nel 1602 e ad Hannover nel 1602. Richiamiamo l'attenzione degli studiosi sulle opere dei meno celebri, come, ad esempii, sul *Commentarius* di Marcello Conversano *ad nonnullos iuris civilis titulos de tutelis et curis et de capitis diminutione*, edito a Palermo nel 1618; sul trattato di Francesco Baronio *De effectibus minoris aetatis circa contractus, ultimas volumtates et spiritualia*, edito a Palermo nel 1661; e sul trattato di Pietro De Gregorio *De usuris et censibus*, edito a Palermo nel 1622, a Francoforte ed a Parigi nel 1597. Per la cura anche dei giuristi siciliani di porre freno alle cavillazioni, ricordiamo l'opera, edita a Venezia nel 1601 e 1603 ed a Palermo nel 1600 e diffusa anche fuori dell'isola, del giureconsulto palermitano Carlo De Grassi, dal titolo *Tractatus de exceptionibus ad materiam statuti excludentis omnes exceptiones.*

16. Importanti studi di diritto procedurale ci offre in quel periodo la Scuola napoletana ed è naturale che in essi predomini lo studio del procedimento civile, pel quale ancora si preparava il materiale necessario alla codificazione. Esporre il contenuto delle opere relative di quei giuristi non è possibile in questi appunti e ci limitiamo a richiamare l'attenzione degli studiosi sopra alcune, che possono utilmente consultarsi anche oggi. Prima, tra le napoletane, per l'epoca, si presenta alla nostra mente quella edita a Napoli nel 1639 del noto giureconsulto lucano Giovanni Maria Novario, dal titolo *Praxis novissima et amplissima absolutissimunque tractatus de electione et variatione fori* e nella quale l'autore, richiamando i pronunziati dei maggiori tribunali del regno e le allegazioni dei giuristi, pone in evidenza il largo concorso del diritto romano e del canonico. Si presentano dopo i Commenti sui riti della Magna Curia della Vicaria dell'avvocato e barone di Porto Girardi Carlo de Petra, editi a Napoli nel 1674 col titolo: *Commentaria loculenta et absoluta in universos ritus magnae Curiae Vicariae regni Neapolis, in quibus, praeter eruditionem ac rerum notabilium copiosam suppellectilem, ius commune per eosdem ritus confirmatum, limitatum, locupletatum, castigatum, aut quoquomodo innovatum declaratur,* e nei quali il giureconsulto fa facilmente rilevare come le limitazioni, le aggiunte, le castigazioni e le innovazioni al diritto comune fossero dovute al diritto canonico ed alla pratica, raffrontando i riti e con il diritto romano, e col canonico, e col feudale, e con il penale vigente. Terza, sempre per epoca, si presenta l'opera

del giurista Filippo Maresca, edita in Napoli nel 1698, dal titolo, *De legibus publicorum iudiciorum commentaria,* ed in cui esamina le leggi napoletane, raffrontandole col diritto romano e col canonico. Quarta l'opera del patrizio e noto giureconsulto napoletano Giovan Francesco Sanfelice, edita anche a Lione nel 1711, dal titolo *Praxis iudiciaria sive de ordine iudiciorum civilium, criminalium et mixtorum.* In ultimo ricordiamo agli studiosi l'opera scritta in volgare del giurista, che avremo a ricordare in prosieguo, Lorenzo Cervellini, edita a Napoli nel 1696 dal titolo: *Direttorio della pratica civile e criminale con l'aggiunta della pratica del sindacato degli ufficiali.*

Dei giuristi siciliani alcuni scrissero o *Practicae* sui Riti, quali quelle di Benedetto Barbagallo e di Carlo Caruso; o *Commentaria,* celebri quelli di Marcello Conversano, editi a Palermo nel 1614, e che con *addictiones, adnotationes, apostillae* vennero allargate da molti giuristi. Altri pubblicarono lavori originali, come il trattato di Giuseppe Riccio dal titolo *De pubblicis iudiciis in genere* (Palermo 1656), *in specie* (Palermo 1664); i *Tractatus quatuor de recta administratione iustitiae principum, judicum aliorumque officialium* etc. di Giuseppe Facella, editi a Palermo nel 1643; i tre tomi *De citatione* di Francesco Baronio, editi a Palermo nel 1645, 1650 e 1654, con aggiunte in altri due tomi, editi a Palermo nel 1654 e 1656; e finalmente il Trattato *De magistratibus eorumque imperio et iurisdictione* di Garsia Mastrillo, edito a Palermo nel 1616, a Venezia nel 1617 e nel 1667 ed a Lione nel 1622.

Negli studi di diritto procedurale dei giuristi dell'epoca inoltre, specie nei più originali dei napoletani, appaiono i primi indizii di quel meraviglioso rivolgimento nel campo della procedura penale, che la scuola giuridica napoletana era destinata a compiere nel secolo XVIII e che dal campo scentifico doveva ripercuotersi nel legislativo e nella Codificazione.

17. Anche il, più che meraviglioso, splendido rivolgimento, operatosi in Italia nel secolo XVIII, nel campo più vasto e più importante del diritto penale, ebbe i suoi primi barlumi puranco negli scritti dei penalisti napoletani e siciliani del secolo XVII, i quali avevano profondamente concorso ad elevare il diritto penale a scienza ed a formare quella scuola italiana, dalla quale doveva sorgere la scuola classica. Non ci fermiamo sui nostri penalisti, noti a tutti gli studiosi, li-

mitandoci a ricordare pel Napoletano il Tapia, di cui or ora dovremo di nuovo fare il nome, ed il Persio; per la Sicilia il Giurba ed Antonio De Ballis (1), le cui opere di diritto e procedura penale furono editi dopo la sua morte (1598) a Palermo.

18. Passando ad accennare agli studii di diritto sociale e pubblico della Scuola napoletana, il cui valore finora poco fu rilevato, siamo dolenti di non poterci fermare molto su di essi, fieri però di richiamarvi l'attenzione degli studiosi italiani.

Alcuni giuristi, le cui idee filosofico-giuridiche si riconnetevano a quelle proclamate nelle loro chiose dai glossatori italiani ed allargate da altri italiani, volsero i loro studi al diritto sociale, per concorrere a tutelare le classi dominate ed oppresse, specie le persone miserabili, e ricordiamo il *Tractatus de miserabilium personarum privilegiis* del poco fa nominato G. Maria Novario, e che ebbe varie edizioni, l'ultima da me avuta per le mani del 1669, ed il trattato *De statu hominum in republica* del giurista siciliano, Francesco Risicato, edito a Palermo nel 1673.

Altri tesero a ricostruire il diritto pubblico generale ed in ispecie il locale, prendendo il materiale dalle chiose e dai commenti alle Costituzioni sveve, la quali erano la base dell'organismo politico-amministrativo del regno, ed alle leggi posteriori, che quella base in alcuni punti avevano modificata. Veramente, più che alla ricostruzione scentifica del diritto, che oggi diciamo costituzionale, eglino mirarono a quella del diritto amministrativo e, specialmente alcuni, a gettare le basi di un unico ordinamento dei municipii napoletani, del quale si andava sempre più accentuando il bisogno. Ricordiamo tre delle varie opere relative: la prima per epoca quella del giureconsulto patrizio napoletano e marchese di Morcone Francesco de Ponte, che ha per titolo *Tractatus de potestate Proregis, collateratis consilii et regni regimine*, la cui seconda edizione è del 1621, e nella quale, pur studiandosi le leggi napoletane del tempo, se ne ricercano e se ne ritrovano le basi nel diritto romano; la seconda, quella del giurista Francesco Rocco, edito a Napoli nel 1669 col titolo *Tractatus de officiis eorumque regimine*; la terza quella del già ricordato Lorenzo

(1) Cfr. Zeno, *Un penalista siciliano del secolo XVI* (*Antonis de Ballis*), *in* Archivio storico per la Sicilia Orientale 1914.

Cervellini, dettata anche questa in volgare ed edita, crediamo, per la seconda volta nel 1734 con il titolo *Direzione ovvero guida dell'Università di tutto il regno per la sua retta amministrazione in conformità delle r. prammatiche e decisioni della R. Camera della Sommaria, Capitoli e Costituzioni del regno.* Certo queste ed altre opere più note influirono sui tentativi fatti da Carlo III e Ferdinando IV di Borbone per la unificazione dell'organismo municipale.

19. Anche ad un altro campo del diritto pubblico si volsero gli studi dei giuristi in quest'epoca, e cioè al diritto finanziario. Non può revocarsi in dubbio che tali studi, compresi anche negli scritti di diritto pubblico amministrativo, influissero sugli studi di economia politica e di diritto finanziario, che nel secolo XVIII da Napoli gettarono larghi sprazzi nel campo scientifico, come avremo a dire fra breve.

Non ci fermiamo sulla geniale idea degli *Stati discussi,* concepita ed attuata da Carlo Tapia e rilevata dall'Abignente, ma ricordiamo il giureconsulto napoletano Donato Antonio De Marinis, il quale, esaminando le decisioni della R. Camera della Sommaria, nell'opera edita anche a Venezia nel 1713 dal titolo *Summa et observationes ad singulas decisiones regiae Camerae Summariae regni Neapolis,* trattò proprio di diritto finanziario. Per la Sicilia poi ricordiamo le *Disceptationes fiscales notis politicis illustratae*, edite a Palermo in due volumi nel 1684 e nel 1696 ed una seconda volta nel 1699, del giurista catanese Ignazio Gastone, che fu anche avvocato fiscale del Tribunale del Patrimonio e maestro razionale.

CAPITOLO IV.

Attività dei giuristi nel secolo XVIII.

20. Le meravigliose produzioni della scuola giuridica napoletana del secolo XVIII si riconnettono strettamente a quelle dei secoli precedenti, e più particolarmente del XVII. Le concezioni filosofiche, giuridiche e politiche, che inspirarono l'Enciclopedia in Francia, avevano dato i primi sprazzi in Italia ed anche nel Napoletano, dove proprio nella prima metà del secolo XVIII ne apparve una grandiosa striscia luminosa, per opera dell'immortale Giovan Battista Vico, le cui dottrine offrirono il precipuo materiale a costruzioni filo-

sofico-politiche di scuole estere. Questo grande vuole essere inoltre notato per l'inapprezzabile contributo agli studi di storia del diritto romano, sorti in Italia nei secoli precedenti ed allargati nel secolo XVII dal nostro G. Vincenzo Gravina con i poderosi lavori *De origine iuris civilis* e *De romano imperio.* Il Vico, con le sue pubblicazioni fino a « *La scienza nuova* », fu davvero il fondatore di quella scuola storica, che si affermò nel secolo XIX e che tanto attinse dalle opere di lui e di altri nostri grandi.

Prima intanto di passare oltre, sentiamo il bisogno ricordare di nuovo che anche gli studi di storia del diritto dalla caduta dell'impero romano furono iniziati in Italia e che il vero fondatore di questa nuova branca di storia fu Donato Antonio d'Asti, del quale ricostruimmo la figura scientifica nello « Studio giuridico napoletano » nell' aprile del 1916, rilevando il grande e profondo influsso avuto dall'opera sua e da quelle del Muratori nei secoli XVIII e XIX sugli studi storico-giuridici in Italia e fuori.

21. Quando adunque le concezioni dell' Enciclopedia francese si ripercossero in Italia e largamente nel Napoletano, esse vennero riconnesse alle concezioni precedenti dei nostri grandi e ricostruite in modo da mirare nel medesimo tempo a condannare il passato ed a preparare un nuovo ordinamento sociale-politico.

Ma andiamo gradatamente. Il cumulo delle leggi succedutesi nel corso dei secoli negli Stati italiani aveva prodotto tale una confusione, causa precipua della spettacolosa lungaggine dei giudizi civili e della accentuata incertezza della giurisprudenza, da far sentire generalmente in Italia il bisogno di un riordinamento legislativo. E, poichè nel regno di Napoli il cumulo delle leggi succedutesi fu maggiore e di conseguenza più stridenti le contradizioni tra alcune di esse, quel bisogno ivi si fe' prima e più accentuatamente sentire e spinse nella prima metà del secolo XVII a fare un vero primo tentativo di Codificazione il grande giureconsulto Carlo Tapia, il quale, riordinando, sullo schema del Codice giustinianeo, tutte le leggi del regno, ne chiarì le oscure ed accertò la desuetudine di quelle abolite di fatto.

Il suo tentativo fu accolto con favore e dagli studiosi di diritto, e dagli avvocati, e dai magistrati e venne indicato col titolo *Ius regni*, pur non avendo ottenuta la sanzione di Filippo III di Spagna.

Il bisogno si accentuò nel secolo XVIII ed è perciò che, prima ancora del Muratori, il giurista napoletano Giuseppe Aurelio Di Gennaro, con la sua *De republica iurixonsultorum*, tanto presto celebrata che, edita nel 1731 a Napoli, fu nel 1733 edita di nuovo a Lipsia, rilevò molto genialmente i difetti della giurisprudenza ed inspirò forse al Muratori, suo ammiratore, lo scritto *Dei difetti della giurisprudenza*. Il Di Gennaro, immediatamente dopo, pubblicò l'altro lavoro, più pratico, *Delle viziose maniere di difendere le cause nel foro*, al quale si associò con una davvero ammirevole prefazione il giurista napoletano Sergio; mentre altri, il Cirillo ed il Rapolla prima ed in ultimo il Delfico ricercavano e rilevavano le cause dei difetti della giurisprudenza.

Tale movimento poco si ripercosse in Sicilia, anche per le condizioni speciali della giurisprudenza locale; ma il bisogno di ordinare la legislazione dell'Isola, mentre spinse Francesco Testa a fare l'ammirata raccolta dei Capitoli del regno di Sicilia, pubblicata a Palermo nel 1741-1743, indusse alcuni giuristi a riordinare le disposizioni di diritto privato siculo secondo lo schema delle Istituzioni giustinianee. Ricordiamo i due giuristi palermitani Paolo Beltrami e Francesco Candini, il primo dei quali pubblicò nel 1774 gli *Elementa iuris privati siculi;* il secondo nel 1778 il *Codex iuris privati siculi*, riprodotto nel 1798 nel *Codex iuris siculi* e nel 1804-1807 il *Codex iuris publici siculi ;* ed il giurista, insegnante a Girgenti, Nicolò Amedeo Balsamo, che, pubblicando nel 1785 la sua *Expositio institutionis justinianeae,* riconnetteva alle disposizioni delle Istituzioni quelle delle leggi e del diritto siculo.

Sotto la vigorosa spinta di tale movimento intanto Carlo di Borbone concepì l' idea di dare un Codice al regno ed incaricò tre giuristi di compilarlo, mentre poscia ad un commercialista venne affidata la compilazione di un Codice di commercio. Ma, mentre i primi tre seguirono inopportunamente lo schema adottato nel secolo precedente dal Tapia, sicchè la loro compilazione, pur scritta in forma elegante da Pasquale Cirillo, celebre allora ed oggi per le sue opere di diritto, non rispose al bisogno e non fu accolta ; il commercialista Michele di Iorio scrisse un lavoro più storico che legislativo, e, pur definito *Codice ferdinandeo,* non fu adottato. I due lavori restarono manifestazioni della cultura giuridica napoletana.

22. Nel campo del diritto penale invece si fondò una nuova scuola per opera di due sommi italiani: di Cesare Beccaria, il cui libro *Dei delitti e delle pene*, di piccola mole ma poderoso ebbe larghissima eco in Italia ed all'estero; e del nostro Mario Pagano, il quale con i suoi *Principî del Codice penale*, le sue *Considerazioni sul processo criminale*, e la sua *Logica dei probabili*, costruì con rigore tutto scientifico un vero sistema di diritto e procedura penale.

La nuova scuola di diritto e procedura penale non ebbe, al suo inizio, collaboratori in Sicilia, dove, mentre nel 1750 il procuratore fiscale Zenobio Russo pubblicava a Palermo, con l'approvazione e per mandato del vicerè, la *Pratica per la formazione dei processi criminali*, ristampata nel 1772 e nella quale riportava anche tutte le norme, pure le più minute, per l'applicazione della tortura; l'avvocato fiscale Giuseppe Cugino, pubblicando nel 1787, con l'approvazione del vicerè, le *Istruzioni per l'amministrazione della giustizia nelle occorrenze delle cause e materie criminali*, era molto più umano del Russo.

La nuova scuola, intanto, la classica, assodata da altro sommo italiano, da G. D. Romagnosi con la sua *Genesi del diritto penale*, fu nel secolo XIX proseguita ed allargata da altri sommi nostri, tra i quali con venerazione di alunno ricordiamo il maestro Enrico Pessina.

23. La grande rivoluzione nel campo delle idee, operata dai ventidue volumi dell'*Encyclopedie* in Francia e dalla quale doveva scaturire la grande rivoluzione sociale-politica del 1789, ebbe eco, insieme alle opere filosofico-politiche dei celebri scrittori francesi, in Italia, anche nel Napoletano e in Sicilia, e gli scritti dei nostri grandi si ripercossero con le loro idee all'estero.

In Sicilia rifulse Nicola Spedalieri con l'opera somma *Dei diritti dell'uomo*, nella quale egli pel primo ricercò ed espose la base razionale di tali diritti, base dalla quale scaturissero anche i doveri dell'uomo, e sulla quale il grande siciliano, ad onta di certe irose e vane critiche di filosofi e storici, è sempre assiso tra i più elevati filosofi-politici del secolo XVIII (1).

Nel Napoletano ad un nuovo ordinamento sociale-economico

(1) Tra i varii scritti di Giuseppe Cimbali su Nicola Spedalieri si riscontrino i seguenti: *Una dottrina italiana del contratto sociale*, in Studii storici e giuridici

mirò Antonio Genovesi con le sue *Lezioni di economia civile*, edite nel 1765, ammirate in Italia e fuori e le quali ebbero decisiva influenza sulle riforme alla costituzione medioevale della proprietà fondiaria disposte dai re Borboni nel secolo XVIII.

Più strettamente economici furono ed il *Trattato della moneta* e *I dialoghi sul commercio del grano* dell'Abate napoletano Ferdinando Galiani, sul quale avremo a tornare fra breve.

Alla felicità dei popoli mirò più direttamente l'altro grande napoletano, Carlo Antonio Broggia, quando nel 1743 scrisse un' opera economica, finanziaria e politica dal titolo *Trattato dei tributi, delle monete e del governo politico della sanità*, il cui scopo egli determinò, aggiungendo al titolo le parole: *Opera di Stato e di commercio, di polizia e di finanze, molto alla felicità dei popoli, alla robustezza degli Stati ed alla gloria e possanza dei principi conferente e necessaria.*

L'opera del Broggia ebbe, e meritatamente, larghe lodi da scrittori stranieri ed italiani, tra i quali il Muratori, cui inspirò per certo l'opera *Della pubblica felicità oggetto dei buoni principi*, pubblicata nel 1749 e che, come quella del Broggia, accolse le dottrine filosofico-politiche degli scrittori francesi, temperandole con ponderata ragione.

Da quelle dottrine ancora fu inspirato un altro nostro sommo, Gaetano Filangieri, nel dettare l'ammirata sua *Scienza della legislazione*, con la quale, mentre mirava ad abbattere il passato, esponeva il progetto di una nuova organizzazione sociale-politica di pratica e sollecita attuazione. Ferdinando IV si accinse ad attuarla; ma, mentre l'opera del Filangieri restò incompiuta per l'immatura morte del grande filosofo-politico, quel re si arrestò spaventato allo scoppio della rivoluzione francese.

Altro grande filosofo politico napoletano, molto fino a poco tempo fa trascurato, fu Mario Pagano, che nei suoi *Saggi politici* ed anche nell'opera minore *Dio e natura*, riannodando i suoi studî alle dottrine, da altri non ancora comprese, del Vico, combattè per le sante nuove aspirazioni sociali-politiche, delle quali restò vittima,

dedicati a Federico Ciccaglione, Catania 1909, v. I, p. 68-101; *Il monumento di N. Spedalieri in Roma. (Psicologia di una diffamazione)*, in Archivio storico per la Sicilia Orientale, 1914.

sicchè il suo fu martirio politico e scientifico nel contempo ed il medesimo carattere ebbe il martirio del giureconsulto siciliano Francesco Paolo Di Blasi nel 1795 (1).

24. Un altro ramo del diritto pubblico, il diritto internazionale, sorto in Italia, cominciato ad elaborare scientificamente da Pierino Belli ed elevato a scienza da Alberico Gentile, richiamò l'attenzione dei nostri studiosi.

Non possiamo occuparci del concorso dei nostri giuristi dei secoli XII-XIV alla elaborazione del diritto internazionale privato, sorto ed elaborato fino all'ultimo in Italia e di cui molte norme si introdussero negli statuti dei nostri municipii, per regolarne i rapporti esterni. Ricordiamo invece di nuovo Ferdinando Galiani, che scrisse *Del dovere dei principi neutrali verso i principi belligeranti e di questi verso i neutrali*, opera che fu con asprezza attaccata da scrittori stranieri, ed ingiustamente, poichè, se non fece fare un gran passo al diritto internazionale, manifestò concezioni originali e degne di plauso.

Infine, quanto ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa, in Sicilia proseguiva e si accentuava a favore della così detta Monarchia di Sicilia la lotta sostenuta nel secolo XVII da Mario Cutelli e da altri giuristi (2), e Nicola Spedalieri proclamava, la completa separazione tra il potere e la giurisdizione spirituali o ecclesiastici ed il potere e la giurisdizione temporali o secolari (3). Nel Napoletano il grande storico Pietro Giannone scrisse pagine meravigliose, combattendo il potere politico della Chiesa sugli Stati, più strenuamente quello preteso sul regno di Napoli, al quale rivendicò con tutte le forze dal suo ingegno e dei suoi studii la indipendenza dalla Chiesa di Roma. Egli restò vittima della lotta sostenuta, ma le sue idee trionfarono in Italia e fuori.

FEDERICO CICCAGLIONE

(1) Di F. P. DI BLASI raccolse notizie e documenti Vito La Mantia, Firenze 1886.

(2) GREGORIO, *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia*, libro VII, c. 7, in *Opere scelte*, Palermo 1845, p. 584 seg.

(3) G. CIMBALI, *Nicola Spedalieri e le riforme ecclesiastico-civili del secolo XVIII*, in Archivio storico per la Sicilia Orientale, 1905, p. 299-321.

La variazione del peso dei corpi entro ambiente resistente

Legge I. — Il decremento di peso, relativo al volume, di un corpo, entro ambiente resistente, è tanto maggiore quanto minore ne è il volume, e viceversa.

Ecco dati sperimentali confermanti la esattezza di questa legge:

1. Due dischi di zinco, l'uno dei quali ha molto minori dell'altro la circonferenza e lo spessore, pesano entro l' aria, cioè in un ambiente che, nei riguardi della sensibilità della bilancia, può considerarsi privo, o quasi, di resistenza:

il 1° milligrammi 11727,50
» 2° » 199,25

Entro un ambiente di notevole resistenza, e cioè nell' acqua, pesano:

il 1° milligrammi 10095
» 2° » 166

Onde, la diminuzione di peso entro l'acqua equivale:

nel 1° disco milligrammi 632,5
» 2° » » 332,5

e poichè il volume del primo sta a quello del secondo

: : 11727,50 : 199,25

il decremento di peso nell'unità volumetrica corrisponde:

nel 1° disco a milligrammi $\frac{632,5}{11727,5} = 53,9....$

» 2° » » $\frac{332,50}{199,25} = 166,8....$

Come si vede, la diminuzione di peso che, per la resistenza dell'acqua, subiscono i due dischi 1° e 2° è, proporzionalmente al rispettivo volume, maggiore nel più piccolo, cioè nel 2°; ed essendo notevole la differenza di volume tra i medesimi (il primo è 58,85.... volte maggiore del 2°), notevole è la differenza tra il maggiore decremento di peso del 2°, e quello, minore, del 1°.

2. Due cilindrini di piombo pesano:

	nell'aria	*nell'acqua*
il 1° milligrammi	6175	5721,50
» 2° »	412,5	373,75

I rispettivi decrementi di peso sono, dunque:

nel 1. milligrammi 553,50
» 2. » 38,75

I due volumi stanno

: : 6175 : 412,5

Il decremento di peso relativo al volume sarà:

$$\text{nel 1. milligrammi } \frac{553,50}{6175} = 89,6....$$

$$\text{» 2. » } \frac{38,75}{412,5} = 93,9....$$

sarà maggiore nel 2. essendo questo 14,3696... volte minore del 1.

3. Due cilindrini di ferro pesano:

	nell'aria	*nell'acqua*
il 1. milligrammi	6175	5385
» 2. »	412,5	355

per cui la diminuzione di peso è :

nel 1. milligrammi 790
» 2. 57,5

e quella proporzionale al volume sarà:

$$\text{nel 1. milligrammi } \frac{790}{6175} = 111,7....$$

$$\text{» 2. » } \frac{57,5}{412,5} = 139,3....$$

sarà maggiore nel cilindrino 2. che ha un volume 14,9696... volte minore del 1°.

4. Due cilindrini d'osso pesano:

	nell'aria	*nell'acqua*
il 1. milligrammi	6175	3117,5
» 2. »	412,5	204

Il decremento corrisponde

nel 1. a milligrammi 3057,5
» 2. » 208

Nell'unità di volume, il medesimo equivale:

$$\text{nel 1. a milligrammi } \frac{3057,5}{6175} = 495,1....$$

$$\text{» 2. » } \frac{208,5}{412,5} = 505,4....$$

Abbiamo una diminuzione di peso (relativa al volume) maggiore nel cilindrino 2., essendo questo 14,9696... volte minore del 1.

5. Due cornicini d'avorio pesano:

	nell'aria	*nell' acqua*
il 1. milligrammi	6122,5	2942,5
» 2. »	372,5	175

per cui la diminuzione di peso equivale:

nel 1. milligrammi 3180
» 2. » 197,5

Stando i volumi dei cornicini

: : 6122,5 : 372,5

il decremento relativo al volume sarà:

nel 1. milligrammi $\frac{3180}{6122,5}=0,5193....$

» 2. » $\frac{197,5}{372,5}=0,5302....$

sarà maggiore, come si vede, nell' elemento che ha un volume 16,4362... volte minore dell'altro.

6. Un anello d'osso e un frammento della stessa sostanza pesando

	nell'aria	*nell' acqua*
il 1. milligrammi	10167,5	5250
» 2. »	22,5	9

decrescono di peso, per la resistenza del liquido:

il 1. di milligrammi 4917,5
» 2. » 13,5

e stando i loro volumi

: : 10167,5 : 22,5

il rispettivo decremento di peso riferito all'unità di volume sarà:

nel 1. milligrammi $\frac{4917,5}{10167,5}=0,4836....$

» 2. » $\frac{13,5}{22,5}=0,6000....$

Il 1. elemento d' osso essendo 451,8888... volte più grande del 2. perde nell'acqua un minor peso relativamente al volume il che è evidente nei valori:

milligrammi 0,4836... $<$ 0,6000.

7. Tre laminelle di nichel pesando

	nell'aria	*nell'acqua*
la 1ª milligrammi	500	442,50
» 2ª »	50	43,00
» 3ª »	10	6,85

subiscono, nell'ambiente liquido, le seguenti diminuzioni di peso :

la 1ª milligrammi	57,5
» 2ª »	7
» 3ª »	3,15

e poichè i loro volumi hanno i rapporti che passano tra

500, 50 e 10

il decremento di peso relativo al volume risulta:

nella 1ª milligrammi $\frac{57,5}{500} = 0,115....$

» 2ª » $\frac{7}{50} = 0,140....$

» 3ª » $\frac{3.15}{10} = 0,315$

cioè, cresce dall'elemento di maggior volume verso quello di volume minore.

Infatti abbiamo:

$$0,115... < 0,140... < 0,315...$$

8. Analoghi risultati ci offrono tre eliche di rame che, avendo sezione e lunghezza diverse, pesano:

	nell'aria	*nell' acqua*
la 1ª milligrammi	4952,50	4400
» 2ª »	587,50	513,75
» 3ª »	11,50	6,25;

per cui, passando dall'ambiente gasoso in quello liquido, subiscono le seguenti diminuzioni di peso:

la 1ª milligrammi	552,50
» 2ª »	73,75
» 3ª »	5,25

le quali, riferite ai tre volumi che stanno fra loro

: : 4952,50 : 587,50 : 11,50,

danno questi valori:

la 1ª milligrammi $\dfrac{552,50}{4952,50} = 0,1115....$

» 2ª » $\dfrac{73,75}{587,50} = 0,1255....$

» 3ª » $\dfrac{5}{11,50} = 0,4565...$

che concordano con i precedenti. Infatti

$$0,1115.... < 0,1255.... < 0,4565....$$

La variazione del rapporto tra volume e superficie.

Ove non potessimo avere quella ricchezza di dati sperimentali, che in verità ci è possibile raccogliere, le semplici considerazioni teoriche che seguono sarebbero sufficienti a farci riconoscere l'esattezza della legge enunciata.

Un solido limitato da certo volume V ha una determinata superficie S. Variando V varierà anche S (resti pure immutata la forma) ma in una misura ben diversa. Se la variazione del volume consiste in un accrescimento, se cioè V diviene nV, la superficie non diverrà nS ma

$$n\,S - k;$$

se viceversa consiste in un decremento, se cioè V diviene $\frac{V}{n}$, il corrispondente valore della superficie non sarà $\frac{S}{n}$ ma

$$\frac{S}{n} + k.$$

Il coefficiente k varierà col variare del volume e della forma. Infatti:

1. un cubo C del volume di un metro cubo ha una superficie di

$$\text{mq. } 1 \times 1 \times 6 = 6.$$

Di un secondo cubo C′ mille volte maggiore di C la superficie equivale a

$$\text{mq. } 10 \times 10 \times 6 = 600.$$

In C′ abbiamo dunque maggiori: il volume di 1000 volte e di 100 volte la superficie. Facendo assumere a C una grandezza mille volte superiore, otteniamo un accrescimento di volume che supera il correlativo accrescimento della superficie;

2. se riduciamo C ad un cubo C'' di un decimetro cubo avremo ridotto, di C : al millesimo il volume e al centesimo la superficie; il decremento del primo fattore supererà quello del secondo.

In altri termini il rapporto tra volume e superficie varia col variare del semplice volume resti pure immutata qualsivoglia forma: aumenta via via che cresce il volume, e diminuisce via via che il volume decresce. Potremmo anche dire: il valore della superficie relativa al volume si eleva col diminuire di questo, e si abbassa coll'aumentare del medesimo.

Questa legge matematica è ben nota. Vi richiamiamo l'attenzione semplicemente perchè essa ci illumina intorno a quella variazione di decremento di peso (relativo al volume) che viene in luce dalle esperienze (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) e (8), e da molteplici altre che sarebbero superflue e che perciò omettiamo.

Innegabile il fatto che, maggior superficie nell'unità di volume viene a contatto con l' ambiente, maggior resistenza incontrerà un solido immersovi, il che vuol dire maggior decremento di peso subirà il medesimo; e viceversa.

Che il decremento di peso (relativo al volume) maggiore nei corpi più piccoli, minore in quelli più grandi, si debba attribuire alla maggior superficie (relativa al volume) dei primi e a quella minore dei secondi: che questa nostra interpretazione sia esatta lo provano luminosamente le altre esperienze che seguono:

9. Due elementi di rame aventi l' egual volume di 200 millimetri cubi e, quindi, l'egual peso nell'aria di milligrammi 1820, subiscono entro l'acqua un ben diverso decremento per il semplice fatto che non è eguale in entrambi la superficie, avendo la forma di parallelogrammo l'uno, l'altro quella di sottilissimo filo. La superficie di contatto è minore nel primo, maggiore nel secondo; il che vuol dire, pur avendo un volume eguale, i due elementi della stessa sostanza incontreranno, nel liquido ambiente, una resistenza diversa; ne incontrerà più il secondo, meno il primo; per cui è spiegabile il fatto che la diminuzione di peso entro l'acqua sia:

nel parallelogrammo milligrammi $\left\{ \begin{matrix} 1820 \\ -1615 \end{matrix} \right\} = 205$

» filo » $\left\{ \begin{matrix} 1820 \\ -1595 \end{matrix} \right\} = 225;$

10. e similmente è spiegabile il fatto che un cilindrino di ferro e un viluppo di sottil filo della stessa sostanza, mentre nell' aria hanno l'egual peso di milligrammi 14586,25 subiscono entro l'acqua le seguenti diminuzioni di peso:

1. l'elemento cilindrico milligrammi 14586,25 — 12731,25 = 1855.
2. l'elemento filiforme » 14586,25 — 12675,00 = 1911,25

Sulla base di questi risultati sperimentali e a complemento della Legge I, possiamo enunciare la seguente:

Legge II. — Il decremento di peso, relativo al volume, di un corpo in ambiente resistente è tanto maggiore quanto più ne è asferica la forma, e viceversa.

La erroneità del principio d'Archimede.

Le esperienze accennate, mentre confermano la esattezza delle enunciate Leggi I e II dimostrano quanto sia erroneo il ben noto principio di Archimede secondo il quale il decremento di peso inerente alla resistenza dell'ambiente, sarebbe eguale al peso del volume dell'ambiente spostato.

Se questo classico principio fosse esatto, il decremento di peso relativo al volume dovrebbe essere costante attraverso tutte le variazioni del volume e della forma. Ma i risultati sperimentali accennati ci dicono che non soltanto la variazione della forma, ma pur quella del semplice volume determina una variazione di quel valore.

La verità è che un corpo può ben decrescere di peso tanto quanto è il peso del volume d'ambiente spostato, ma ciò potrà verificarsi in una certa forma e in un certo volume; ecco perchè il classico esperimento che si fa a scuola con la bilancia idrostatica per mostrare la esattezza del principio di Archimede, dà i risultati che si vogliono. Quei risultati sono inerenti ad una certa forma e ad un certo volume. Facendo variare l'uno o l'altro di questi due fattori, i risultati saranno diversi.

Infatti, ammettiamo che il blocco C di qualsivoglia sostanza solida avente il volume e la forma di un decimetro cubo decresca

nell'acqua del peso P^s equivalente al peso P^v di un decimetro cubo d'acqua. Abbiamo in questo caso la equivalenza d'Archimede.

$$P^s = P^v$$

Ora peseremo la medesima sostanza, nello stesso ambiente, in altre dimensioni e cioè nella grandezza del cubo C' di 1000 decimetri cubi. La superficie di contatto di C è 6 decimetri quadrati, e quella di C' decimetri quadrati 600. In C' abbiamo dunque maggiori: il volume 1000 volte, 100 volte la superficie. A maggior superficie di contatto corrisponde maggior resistenza. La diminuzione di peso cui è soggetto un corpo entro un certo ambiente è determinata appunto dalla resistenza che vi trova. Onde vi è un rapporto di diretta proporzionalità tra i fattori *Superficie di contatto*, *Resistenza*, *Decremento di peso.*

Ammesso questo rapporto, la equivalenza d'Archimede tra il decremento di peso del solido e il peso del volume del liquido spostato, equivalenza da noi espressa così

$$P^s = P^v,$$

e che abbiamo supposto si realizzi in C, non potrà sussistere in C', poichè, avendo C' una superficie di contatto — e, quindi, una Resistenza e una Diminuzione di peso — 100 volte maggiore i due termini P^s P^v si elevano in diversa misura : il primo, P^s decremento di peso subìto dal solido per la resistenza dell'ambiente—quello che segue le variazioni della superficie di contatto — diviene 100 P^s; il secondo P^v, peso del volume spostato e che dipende dal volume, diviene 1000 P^v.

Chiaro, la relazione di Archimede

$$P^s = P^v$$

che ammettiamo si verifichi nella grandezza e nella forma di C, perde, nelle maggiori dimensioni di C', il carattere di equivalenza e assume quello ben diverso

$$100\ P^s < 1000\ P^v$$

di una vera e propria disuguaglianza.

Pesiamo, la ipotetica sostanza, limitata e conformata ad un centimetro cubo. In questo caso diventano minore: il volume 1000 volte, 100 volte la superficie. Donde la relazione

$$\frac{P^s}{100} > \frac{P^v}{1000}$$

la quale ci dice che anche in questo caso avremo, non più la equivalenza di Archimede, ma una disuguaglianza che si distingue dalla prima per l'inversione del rapporto tra il termine maggiore e il termine minore.

È evidente che se invece di modificare, in C, il volume, ora accrescendolo, ora riducendolo in una certa forma costante, modifichiamo la forma rendendola ora meno ora più asferica, otterremo risultati analoghi per la ben nota legge che alla forma sferica corrisponde la superficie minima di un determinato volume, verremo cioè ad alterare la equivalenza d'Archimede poichè:

1. nel caso in cui alla forma cubica sostituiamo quella sferica, o tal'altra vicina alla sfera più che non lo sia il cubo, altro non facciamo che ridurre la superficie di contatto inerente ad un certo volume;

2. nel caso inverso in cui la deformazione consista nella più o meno forte accentuazione della asfericità, altro non faremo che sviluppare la superficie di contatto relativa al volume; renderemo, il valore P^s, minore nel primo, nel secondo caso maggiore. In altri termini la classica equivalenza d'Archimede

$$P^s = P^v$$

soggetta all'influenza delle fasi, infinitamente molteplici, del processo di deformazione, diverrà pur sempre una disuguaglianza la quale sarà nel primo caso

$$\frac{P^s}{n} < P^v$$

e nel secondo

$$nP^s > P^v.$$

La erronea rappresentazione dell'equilibrio dei solidi entro un liquido.

Dunque, erroneo il principio d' Archimede, erronea per conseguenza quella relazione che si suole stabilire tra lo stato d' equilibrio d'un solido entro un liquido e il peso del volume di liquido spostato. Com' è noto, i fisici pretendono che il peso di un solido immerso in un liquido, secondo che il solido vi resti sospeso, o vi precipiti, o vi galleggi, sarebbe eguale, maggiore, minore del peso del volume di liquido che esso sposta.

Facile intendere dopo quanto siamo venuti esponendo fin qui la erroneità di questa relazione.

Consideriamo un solido nei tre stati in cui può trovarsi entro un liquido: 1. *sospensione;* 2. *precipitazione;* 3. *galleggiamento.*

Il cubicino C di un millimetro cubo resti sospeso in un certo liquido L.

L' esperienza ci dice che un solido da una parte per l' energia di gravitazione — Peso assoluto — tende a precipitare, e, dall'altra, per una forza antagonistica — la si chiami come si vuole : *Spinta, Resistenza, Forza inrischiante, Coesione,* ecc.—che si oppone alla precipitazione, tende a galleggiare. Tutti gli stati in cui il solido viene a trovarsi entro il liquido sono dipendenti dal rapporto tra questi due fattori antagonistici—comunque, è bene insistervi, si voglia definirli e battezzarli. Rappresentiamoli rispettivamente con

P ed R

Il cubicino C resta sospeso in L ? vuol dire che

$$P = R.$$

Sostituendo a C il cubo C′, della stessa sostanza, mille volte più grande, non potremo più avere lo stato di sospensione, poichè in C′ abbiamo maggiori: il volume 1000 volte e 100 volte la superficie; per conseguenza il rapporto tra P ed R viene alterato e l' equivalenza

$$P = R$$

diventa disuguaglianza. Infatti

$$1000\ P > 100\ R.$$

Avremo, in questo caso, lo stato di precipitazione.

Se a C sostituiamo il cubicino C″, della stessa sostanza, mille volte più piccolo, avremo la inversa disuguaglianza

$$\frac{P}{1000} < \frac{R}{100}$$

che ci esprime lo stato di galleggiamento.

Consideriamo un caso più concreto. Abbiamo constatato (Esperienza 8) che tre laminelle di nichel aventi il peso assoluto di

milligrammi 500 la 1ª
» 50 la 2ª
» 10 la 3ª

decrescono entro l'acqua (relativamente al volume):

la 1ª di milligrammi 0,115
» 2ª » 0,140
» 3ª » 0,315

Or bene, supponiamo di avere certo liquido L′ entro il quale la laminella 2ª assuma lo stato di sospensione. Vuol dire che il peso assoluto p^{II} del nichel nel volume v^{II} della laminella 2ª è controbilanciato da resistenza r^{II}. Donde lo stato di sospensione. Al volume v^{I} della laminella 1ª equivalente a 10 v^{II} è inerente una resistenza r^{I} che, relativamente al volume, è

$$\frac{0,140}{0,115}=1,2173...$$

volte minore di r^{II}; sì che, considerando

$$r^{II} = 1,2173...,$$

sarà

$$r^{I} = 1$$

È naturale che se, ad ottenere col nichel entro L′ la sospensione. cioè quello stato in cui il peso assoluto del solido è controbilanciato dalla resistenza dell'ambiente, il valore di questa deve essere, relativamente al volume eguale a 1,2173..., il che si verificherebbe, per ipotesi, nella laminella 2ª, questo equilibrio non potrà più sussistere quando la resistenza venga ad assumere qualunque altro valore diverso da 1,2173... È così che nel volume v^{I} della laminella 1ª, la cui resistenza relativa al volume è =1, prevarrà sulla Resistenza il Peso assoluto, e il solido precipiterà; viceversa nel volume v^{III} della 3ª laminella, avendo questa una resistenza relativa al volume

$$\frac{0,315}{0,140}=2,25$$

volte maggiore di quella che è sufficiente a contrabilanciare il peso assoluto, prevarrà, sul valore P del medesimo, il valore R della resistenza, e il solido galleggerà alla superficie del liquido L′.

In altri termini, se, immersa nel liquido L′, la laminella 2ª, vi resta sospesa, dovrà precipitarvi la 1ª e galleggiarvi la 3ª.

E qualora si dovesse constatare equivalenza tra peso specifico del nichel e peso specifico del liquido L′, questa equivalenza sussisterebbe senza dubbio attraverso tutte le variazioni di grandezza del

nichel: sussisterebbe, dunque, nelle tre diverse grandezze v^I v^{II} v^{III}, sebbene in v^{II} abbiamo *sospensione*, in v^I *precipitazione*, in v^{III} *galleggiamento.*

A rendere esauriente la nostra analisi, richiamiamo l' attenzione anche sull'esperienza 9:

Due elementi di rame aventi egual volume e quindi egual peso assoluto di milligrammi 1820, pesano nell'acqua

il 1° milligrammi 1615
» 2° » 1595

L'uno incontra una resistenza 205; l'altro 225, avendo il primo, nella forma di parallelogrammo, una superficie minore del secondo, filiforme. Supponiamo che il 2°, immerso in un liquido L'' vi resti sospeso. Sia r^{II} la resistenza che vi trova. Avremo

$$P = r^{II};$$

avremo, cioè, la sospensione del rame in L'' solo quando ad ogni peso assoluto P corrisponda una resistenza r^{II}. Variando questo rapporto, l' accennato equilibrio dovrà necessariamente cessare; se per esempio al filiforme elemento 2° sostituiamo il 1°—parallelogrammo—allo stato di sospensione dovrà succedere quello di precipitazione poichè in tal caso allo stesso peso assoluto P corrisponderà una diversa resistenza r^I la quale è precisamente

$$\frac{225}{205}=1,0975$$

volte minore di r^{II}. La $r^{II}=1,0975$; sarà $r^I=1$.

Dunque, un determinato volume di rame, conformato a filo, avrà una resistenza (fattore di sorressività) pari al suo peso assoluto (fattore di precipitazione) e resta sospeso; ma, conformato a parallelogrammo, assumerà, per la minor superficie che a tale forma è inerente, una resistenza minore, una minor forza sorressiva, e dovrà, per conseguenza, precipitare.

Similmente, l'esperienza 10. ci dice che due elementi di ferro, cilindrico il 1°, il 2° filiforme, pur avendo egual volume e, quindi, l'egual peso assoluto di milligrammi 14586,25, subiscono entro l'acqua le due ben diverse diminuzioni di peso:

milligrammi 1855 il 1°
» 1911,25 » 2°

Onde, se la resistenza del 1° è=1, quella del 2° sarà

$$\frac{1911,25}{1855} = 1,0303...$$

Supponiamo che nel liquido L‴ si abbia la sospensione del 1°. Vuol dire che a controbilanciare il peso assoluto di milligrammi 14586,24 del ferro in L‴ è sufficiente una resistenza (forza sorressiva)=1.

Immergendo in L‴ il secondo elemento, agirà sul medesimo peso assoluto una maggior Resistenza (forza sorressiva) e cioè eguale a 1,0303...; per cui il 2° elemento—quello filiforme— sarà sollecitato verso la superficie di L‴ e dovrà necessariamente galleggiare.

Come si vede, possiamo provocare i tre stati—sospensione, precipitazione, galleggiamento—non solo per via di semplice variazione del volume senza menomamente alterare il rapporto tra il peso specifico del solido e quello del liquido, ma anche per via di semplice deformazione di un determinato volume.

Sia, a parità di volume, o eguale o maggiore o minore il peso del solido e quello del liquido, i tre stati d'equilibrio accennati sono egualmente possibili poichè essi dipendono non già dalla pretesa relazione tra la densità del solido e quella del liquido, ma viceversa dalla relazione tra il volume e la Resistenza. Variando—per via di modificazione del volume o della forma — il rapporto tra quei due fattori, otteniamo quale si voglia dei tre stati d'equilibrio analizzati, qualunque rapporto si stabilisca tra la densità del solido e quella del liquido.

Resta dunque dimostrato che le tre diverse posizioni onde è suscettivo un solido entro un liquido non possono esser considerate come indici di tre diversi rapporti tra s (peso specifico del solido) e S (peso specifico del liquido): nè la sospensione può significare in tutti i casi *equivalenza tra s e S;* nè la precipitazione può in tutti i casi esprimere *prevalenza di s su S;* nè, infine, il galleggiamento può, attraverso tutte le molteplici, infinite, variazioni di volume e di forma, esser registrato come un segno infallibile della *prevalenza di S su s.*

Sono ben sì indici:

1°, la *sospensione*, di equivalenza tra P (peso assoluto del solido) e R (resistenza del liquido);

2°, la *precipitazione*, di prevalenza di P su R:

3°, il *galleggiamento* di prevalenza di R su P.

I fattori della Resistenza.

Senza dubbio la variazione della densità del liquido influisce sullo stato d'equilibrio del solido entro il liquido; ma ciò si verifica non già perchè la variazione dello stato d'equilibrio del solido sia dipendente direttamente dalla variazione del rapporto tra le due densità, bensì perchè alla variazione della densità dell'ambiente corrisponde la variazione della Resistenza.

La resistenza R è, a rigore, determinata dai due fattori *s* (superficie del solido) e *d* densità dell'ambiente; cioè:

$$R = s\ d.$$

Onde otterremo una variazione del valore R venga alterato *s* o *d* o vengano alterati l'uno e l'altro insieme.

Esprimendo lo stato d'equilibrio del solido entro un liquido in funzione della relazione tra il peso dell'uno e il peso dell'equivalente volume dell'altro, si commette un errore grossolano poichè non si tiene conto del fatto importantissimo che i due valori Volume e Superficie non hanno un egual andamento di variazione come abbiamo dimostrato. Si potrebbe adottare questa classica relazione tra i due pesi di due egual volumi di Solido e di Liquido, si potrebbe, cioè, prescindere dal fattore Superficie nel caso in cui questa aumentasse e diminuisse nella stessa misura in cui aumenta e diminuisce il volume, o nel caso in cui la superficie non fosse un elemento essenziale della Resistenza, poichè nel primo caso si verrebbe a sostituirla con un valore che variando come essa superficie, potrebbe rappresentarla senza indurci in errore; e nel secondo caso sarebbe un fattore superfluo e quindi eliminabile dal calcolo; ma l'esperienza e una delle più elementari leggi matematiche ci dicono concordi che non si verifica nè l'uno nè l'altro caso e per conseguenza, quando si voglia esprimere con rigore scientifico lo stato d'equilibrio d'un solido entro un liquido, non si può prescindere dalla superficie, non si può non tener conto del fatto:

1. che la superficie ha un andamento di variazione diverso da quello del volume;

2. che essa è uno dei fattori essenziali determinanti il valore della resistenza, l'altro essendo la densità del liquido.

La erronea determinazione del peso specifico basata sul principio d' Archimede.

Si dovrà ammettere necessariamente che, erroneo il principio di Archimede, erronei devono essere i metodi di determinazione del peso specifico basati su tal principio, quello per esempio delle soluzioni pesanti, introdotto di recente e considerato come più preciso di altri indipendenti dalla legge d'Archimede; viene adottato di preferenza, com'è noto, per determinare la densità delle pietre preziose: si immergono frammenti di queste entro una soluzione densa tanto quanto è necessario perchè vi galleggino; poi si diluisce la soluzione stillandovi acqua goccia a goccia finchè i frammenti restano sospesi nel seno del liquido. Allora si ammette che il peso specifico della sostanza solida sia eguale a quello dell'ambiente liquido.

Immergiamo i tre rubini r' r'' r''' in una soluzione di nitrato di argento e tallio (precisamente in quella oggi preferita per la determinazione del peso specifico del rubino). Abbiano i tre elementi la forma cubica per rendere semplice il calcolo, ed il rispettivo volume di un centimetro, un millimetro e un millesimo di millimetro cubo,

1. Supponiamo che r'' resti sospeso nel seno del liquido. La resistenza R^{II} di r'' ne controbilancerà il peso assoluto P^{II}. Onde avremo in r''

$$P^{II} = R^{II}$$

2. Il rubino r^{I} ha, rispetto a r'', superiori: il volume mille volte e cento volte la superficie di contatto e conseguentemente, il peso assoluto P^{I} mille volte e la resistenza R^{I} cento volte.

Lo stato d'equilibrio di r^{I} espresso dalla relazione

$$1000\ P^{II} > 100\ R^{II}$$

dovrà essere pertanto la precipitazione.

3. Il terzo rubino r^{III} avendo rispetto a r'', inferiori: il volume (e anche il peso assoluto P^{III}) mille volte e cento volte la superficie (e anche la resistenza R^{III}) avendo cioè

$$\frac{P^{II}}{1000} < \frac{R^{II}}{100}$$

dovrà tendere alla superficie del liquido e galleggiare.

Or bene, se dovessimo desumere il rapporto tra il peso specifico (s) del rubino e quello (S) della soluzione di argento e tallio dal-

lo stato d'equilibrio dei tre elementi suaccennati, verremo a tre diversi risultati:

1° basandoci sulla sospensione di r'', dovremmo concludere che il valore s è eguale al valore S;

2° fissando l'attenzione soltanto sulla precipitazione di r', verremmo a considerare $s > S$;

3° deducendo, il rapporto da determinare, dal galleggiamento di r''', saremmo portati alla relazione $s < S$.

Sembrerebbe, dunque, che il rapporto tra questi due pesi specifici dovesse variare col variare del volume del solido!

Evidentemente otterremmo analoghi risultati qualora adottassimo questo procedimento per la determinazione del peso specifico di qual si voglia altro solido diverso dal rubino.

L'esperienza 8 ci dice che se, delle tre laminelle di nichel la 2ª dovesse in un liquido L restar sospesa, le altre due sarebbero destinate ad assumere gli altri due stati d'equilibrio, e cioè la prima precipiterebbe e la terza galleggerebbe. Di guisa che anche nei riguardi del nichel i tre stati diversi ci indurrebbero ai tre risultati differentissimi che abbiamo rilevato nei riguardi del rubino.

L'esperienza 9 ci dice che se dei due elementi di egual volume di rame, l'uno cilindrico, l'altro filiforme, il 2° dovesse restare sospeso in un liquido L', il 1°, incontrando minor resistenza, dovrebbe necessariamente precipitare. Donde due determinazioni differentissime:

1ª peso specifico (s) del rame eguale a peso specifico (S) del liquido L;

2ª : $s > S$.

Sembrerebbe in questo caso che variando la superficie di un determinato volume di rame dovesse variare il rapporto tra s e S.

Resta dunque esaurientemente dimostrato l'errore in cui si cade quando si pretende che lo stato di sospensione analizzato possa essere un indice di equivalenza tra s e S attraverso tutte le variazioni di grandezza e di forma onde il solido è suscettivo.

La verità è che un solido, sia che, immerso in un certo liquido vi resti sospeso, o vi precipiti, o vi galleggi, può avere e può anche non avere, a parità di volume, un peso eguale a quello del liquido; e cioè la equivalenza

$$s = S$$

se esiste, non può desumersi dallo stato di sospensione, così come non possiamo nè dallo stato di precipitazione dedurre la eventuale relazione

$$s > S,$$

ne dallo stato di galleggiamento quella inversa

$$s < S.$$

La variazione del rapporto tra volume e peso dei corpi entro ambiente resistente.

Si è abituati a considerare il rapporto tra il volume e il peso d'una sostanza come un valore immutabile attraverso le molteplici, infinite variazioni del volume. Si pretende che ad un volume n volte maggiore o minore corrisponda esattamente un peso n volte maggiore o minore; che, cioè, essendo di una sostanza il volume $V=1$, e il peso $P=1$ e quindi

$$V=P$$

sia

$$n\,V=n\,P$$

e

$$\frac{V}{n}=\frac{P}{n}$$

La ipotesi da noi espressa con le relazioni

$$V=P$$

$$nV=nP$$

$$\frac{V}{n}=\frac{P}{n}$$

che volume e peso di una sostanza abbiano lo stesso andamento di variazione, mentre è accettabile come legge esatta finchè si tratti del peso assoluto che si ottiene in un ambiente, non diremo assolutamente privo di resistenza, questo essendo ideale più che reale, ma di resistenza tanto minima da sfuggire alla sensibilità della bilancia, non può non esser respinta come un errore quando si tratta del peso che otteniamo in un qualsiasi ambiente la cui resistenza non sfugga alla sensibilità della bilancia; chè allora il rapporto tra volume e peso. varia secondo la

Legge III. — Un corpo immerso in ambiente resistente ha un peso relativo al volume tanto maggiore quanto maggiore ne è il volume, e viceversa.

Vogliamo dire che, per la resistenza dell' ambiente, ad un volume n volte maggiore corrisponde un peso n+a volte maggiore, e, viceversa, ad un volume n volte minore, un peso n+a volte minore; e, cioè, essendo

$$V = P,$$

sarà

$$nV < (n+a)\,P$$

e

$$\frac{V}{n} > \frac{P}{n+a}$$

Ciò è confermato pienamente dai risultati sperimentali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che precedono tutte le nostre considerazioni teoriche.

I due dischi di zinco dell'Esperienza 1 pesano

		nell'aria	*nell'acqua*
il 1°	milligrammi	11727,50	10095
» 2°	»	199,25	166

Ammettiamo pure che, essendo la resistenza dell'aria tanto minima da sfuggire alla sensibilità della bilancia, i valori

milligrammi 11727,50
» 199,25

siano i rispettivi pesi assoluti dei due dischi 1° e 2° e che il rapporto

$$\frac{11727{,}50}{199{,}25} = 58{,}85...$$

tra i medesimi sia anche quello volumetrico.

Come si vede il rapporto tra volume e peso (nell' acqua) del 1° disco è

$$\frac{11727{,}50}{10095} = 1{,}15....$$

e quello del 2° disco

$$\frac{199{,}25}{166} = 1{,}26....$$

Dunque, esprimendo, del disco 2º, il volume con certa unità *u* e il peso nell'acqua con milligrammi 166, avremo

$$\frac{V}{P} = \frac{199,25}{166} = 1,26...$$

Nel disco 1º, che è il medesimo zinco 2º considerato in un volume 58,85.... volte maggiore, si avrà

$$\frac{n\ V}{(n+a)\ P} = \frac{58,85... \times 199,25}{(58,85... + 1,96).\ 166} = 1,15....$$

Naturalmente possiamo attribuire a V e a P i valori del volume e del peso del primo disco; considerare cioè

$$V = 11727,50$$
$$P = 10095.$$

In questo caso a

$$\frac{V}{n} = \frac{11727,50}{58,85...} = 199,25 \quad \text{(volume del 2º disco)}$$

corrisponderà

$$\frac{P}{n+a} = \frac{10095}{58,85... + 1,96...} = 166 \quad \text{(peso del 2º disco).}$$

Come si vede i valori concreti offertici dall' esperienza 1ª concordano con quelli astratti dalla legge III. La medesima concordanza caratterizza le esperienze successive.

Di due cilindrini di ferro (Esperienza 2.) i volumi stanno

$$: : 6175 : 412,5$$

e i rispettivi pesi nell'acqua

$$: : 5621,5 : 373,75.$$

Onde il rapporto tra volume e peso nell' acqua è

$$\text{nel 1º cilindrino } \frac{6175}{5621,5} = 1,0984...$$

$$\text{» 2º »} \quad \frac{412,50}{373,75} = 1,1036...$$

$$\text{Essendo } 1,0984... < 1,1036....$$

vuol dire che, relativamente al volume il peso nell' acqua del 2º cilindrino — minore del 1º — è minore del peso del cilindrino 1º Infatti, perchè il rapporto tra volume e peso del 2º fosse eguale a quello

del 1°, bisognerebbe che il 2° pesasse 14,9696.... volte meno del 1° e cioè

$$\text{milligrammi } \frac{5621,5}{14,9696...} = 375.52...$$

avendo, rispetto al 1°, un volume 14,9696... volte minore dovrebbe dunque pesare più di quanto pesa realmente, e cioè più di milligrammi 373,75...

L'esperienza 7. ci dice che tre laminelle di nichel i cui volumi stanno come

500 : 50 : 10

pesano nell'acqua

la 1ª	milligrammi	442,50
» 2ª	»	43,00
» 3ª	»	6,85

Da queste cifre risulta che la 2ª ha, rispetto alla 1ª, un volume 10 volte minore e un peso

$$\frac{442,5}{43} = 10,29....$$

volte minore; viceversa, rispetto alla 3ª, un volume 5 volte maggiore e un peso

$$\frac{43}{6,85} = 6,27....$$

volte maggiore; risulta che il pezzetto di nichel 2° assumendo nella laminella 1ª un volume maggiore, cresce più di peso che di volume, e assumendo nella laminella 3ª un volume minore, decresce più di peso che di volume: risulta dunque l' esattezza dell' enunciata Legge III.

Le eliche di rame (Esperienza 8.) aventi volumi che stanno

: : 4952,5 : 587,5 : 11,5

pesano nell'acqua

la 1ª	milligrammi	4400
„ 2ª	»	513,75
» 3ª	»	6,25

La 2ª ha: rispetto alla 1ª, un volume

$$\frac{4952,5}{587,5} = 8,42:..$$

volte minore e un peso

$$\frac{4400}{513,75} = 8,56$$

volte minore; rispetto alla 3ª, un volume

$$\frac{587,50}{11,50} = 51,08...$$

volte maggiore e un peso

$$\frac{513,75}{6,25} = 82,20$$

volte maggiore.

Abbiamo dunque la conferma sperimentale che il peso, relativo al volume, di una sostanza immersa in un ambiente resistente, cresce coll'aumentare del volume e decresce col diminuire del medesimo; il che viene a modificare profondamente il concetto tradizionale che il peso varierebbe nella stessa misura del volume anche in ambienti resistenti!

L'influenza della forma sul peso dei corpi in ambiente resistente.

Si pretende che il peso sia indipendente dalla forma. Ecco un altro errore non meno grossolano di quello che consiste nell' attribuire un egual andamento di variazione al volume e al peso. Si può escludere l'influenza della forma sulla variazione del peso finchè i corpi vengano considerati entro un ambiente quasi privo di resistenza; ma da tal influenza non si può prescindere quando i corpi siano pesati in ambiente la cui resistenza non sfugge alla sensibilità della bilancia. Allora l'influenza della forma sul valore del peso è disciplinata da questa

Legge IV. — Un corpo immerso in un ambiente resistente ha un peso relativo al volume tanto maggiore quanto meno asferica ne è la forma.

Le esperienze 9 e 10 confermano l'esattezza della legge sopra enunciata. Infatti due pezzi di rame aventi egual peso assoluto di milligrammi 1820 e, quindi, volume eguale, pesano nell'acqua:

il 1. milligrammi 1615
» 2. » 1595;

pesa di più il primo che, conformato a parallelogrammo, è alla sfera vicino più che non lo sia il secondo, filiforme.

Due pezzi di ferro aventi l'egual peso assoluto di milligrammi 14586,25... pesano nell' acqna:

il 1., cilindrico (meno asferico) milligrammi 12731,25;

il 2., filiforme (più asferico) milligrammi 12675.

Le due leggi:

Legge III — Un corpo immerso in ambiente resistente ha un peso relativo al volume tanto maggiore quanto maggiore ne è il volume, e viceversa.

Legge IV. — Un corpo immerso in ambiente resistente ha un peso relativo al volume tanto maggiore quanto meno asferica ne è la forma, e viceversa.

corrispondono rispettivamente alle due precedenti:

Legge I. — Il decremento di peso. relativo al volume, di un corpo in ambiente resistente è tanto maggiore quanto ne è minore il volume, e viceversa;

Legge II. — Il decremento di peso relativo al volume di un corpo in ambiente resistente è tanto maggiore quanto più ne è asferica la forma, e viceversa.

La variazione del peso dei corpi immersi in ambiente resistente è espressa: nella I e II legge in funzione del *decremento di peso relativo alla resistenza;* nella III e IV in funzione del peso relativo alla resistenza che i medesimi assumono in un determinato ambiente di sensibile densità.

GIUSEPPE SERRA

VINCENZO NATALE E I SUOI TEMPI

(Contin. v. fasc. I, II, III. Anno XIV)

III

Le opere minori.

L'esilio e il periodo successivo giovarono agli studii del Natale. In lettere del 1829 è cenno di acquisto di libri, un Giustino e un Plutarco commissionati in Napoli. E come il Plutarco arriva ai Gemmellaro in Catania, un di questi, Mario, scrive al Natale chiedendogli se lo vuol mandato: « sapendo la vostra passione per quel buon vecchio. Egli sta ben legato in pergamena bianca e ben condizionata, ma la carta è di quella oscura » (1). Dopo il suo ritorno, il Natale stabilì la sua dimora in Catania, « ma per affari domestici e d'economia era obbligato passare in Militello tre o quattro mesi dell'anno, d'estate e d'autunno, » come si legge in una sua del 1830. Di quest'anno Mario Gemmellaro carteggia con lui da Nicolosi: « Ho avuto qui un giovine Inglese molto erudito, egli ha riconosciuto il vero sito della rinomata Eraclea, e vi ha riconosciuto le orme di un teatro che non trova menzionato. Io lo dico a te, se mai l'hai trovato menzionato da qualche antico scribente ». Il giovine Inglese va in cerca di papiri spontanei, e però andrà al lago di Lentini e ai Pantani, e « conosce il greco, come io la lingua Nicolosita ».

La polizia non era sicura del Natale, e questo ricorso che egli da Militello indirizza al governo ne è prova: « la sera del 17 di questo corrente ottobre 1833 vide (egli stesso) apparire nella sua casa paterna il Capitan d'arme Zuccaro arrivato all'istante da Catania, e costui interrogando l'esponente e D. Felice Natale suo fratello se la casa che abitavano era quella di D. Alfio Natale loro pa-

(1) È nella mia libreria: sono due grandi volumi in folio, l'edizione di Francoforte 1620, in officina Danielis ac Davidis Aubriorum etc., PLUTARCHI CHAERONENSIS *quae extant omnia* graec. lat. (cum latina interpretatione HERMANNI CRUSERII etc.). Ho pure, dai libri del NATALE, un IUSTINUS: TROGI POMPEII *Historiarum Philippicarum epitoma*, Parisiis apud Jacobum du Puys, sub signo Samaritanae 1581. Sono tutte edizioni pregevoli che egli con vera sapienza, e non senza notevole sacrificii di danaro, andava scegliendo.

dre, già morto da otto anni innanzi, chiese di esser condotto nella incantina dell'olio, dove sul momento fu introdotto insieme col Giudice e Cancelliere del Circondario coi testimoni e colla sua gente d'arme. Ivi, osservate tutte le giare e l'intero locale, come osservarono nel passaggio la dispensa del vino, se ne partirono. Venne in seguito a notizia del ricorrente che la visita del Capitan d'arme era diretta a sorprendere non si sa quali carte sospette di setta », ecc.

Nel 1834 pubblicò in Catania, nel *Giornale del* Gabinetto *letterario dell'Accademia Gioenia*, le sue *Riflessioni su d'un giornale per lo stato presente della Sicilia* (1), e la memoria *Della prosperità della Sicilia all'epoca greca e delle cause che la produssero* (2). Ma in quest'anno egli, che ha già 53 anni, fa una caduta, come apprendiamo da una lettera che gl'indirizza Mario Gemmellaro: « dunque voi avete l'ardire di cader stramazzone senza permissione nostra? e vi dimenticaste che tal privativa è stata nostra specialmente andando a caccia. Non vi rischiate altra volta, se non volete la nostra indignazione, e intanto diteci con verità come siete stato e come vi trovate oggi ».

Le *Riflessioni su d'un Giornale per la Sicilia* dovevano esser presentazione del *Giornale* stesso dell'Accademia in cui apparivano. Oramai di un foglio periodico aveva d'uopo Catania, la quale, « fra tante belle prerogative, in sì felici circostanze, che la ripongono nel grado delle città primarie, ha quasi ignorato sè stessa, e non con altro mezzo si è annunziata allo straniero qual'è grande città e vaghissima, fuor che colla vista, allorquando lo straniero vi giunge e sorprendesi e l'ammira ».

L'affetto e l'ammirazione per Catania furono dal Natale espressi in più luoghi; in questo enumera le belle prerogative e le felici circostanze che la pongono sì alto: l'antica origine di Catania fra le primitive colonie greche, che non piccola parte le diede nei vetusti nostri avvenimenti, l'essere stata sede di taluni sovrani della stirpe

(1) Fascicolo di aprile 1834. Salvatore Barbagallo Pittà il 16 giugno 1834 invia al Natale questo fascicolo « del nostro giornale, che ha meritato, forse per la prima volta, il gradimento del pubblico attese le dotte riflessioni di Lei »; e aggiunge: « La prego a mandarmi l'altro suo opuscolo che, fregiando uno de' prossimi numeri, le frutterà certo gran lode ».

(2) Fascicolo di giugno e luglio 1834.

aragonese, l'aver meritato una Università di studii da Alfonso il Magnanimo, principe di gran senno e sapere, lo stato della sua popolazione, dello spirito pubblico, delle arti, dell'agricoltura, dell'industria, del traffico, con un senso pronunziato al pubblico vantaggio, alle buone istituzioni ».

Era in tali contingenze da diffondere il sapere, e volgerlo ai bisogni più urgenti e immediati e quindi ai doveri sociali, come faceva Socrate quando scorgeva i filosofi innanzi a lui quasi per la maggior parte perduti in fisiche speculazioni e sulla natura del mondo. Perciò dovevano estendersi il giornale e la benemerita Accademia Gioenia istessa al campo sociale e alle lettere, e qui alle antiche: oggi la nostra letteraria educazione è dipendente sopra tutto dalle due lingue greca e latina, le quali in fatti son chiamate lingue dei dotti, poiché molte cose dobbiamo imparare da quei classici autori, e forse talune da loro soli. Là troviamo quel che fummo, e *fuimus Troes, fuit Ilium et ingens Gloria Dardanidum;* e studiando le cose nostre non avremo il rossore di apprender noi stessi da dotti stranieri. Importerà poi, oltreché sapere, scrivere bene; ma a scriver bene una sola è la strada, ed è il sapere stesso; *Scribendi recte sapere est principium et fons.* Onde bene quel valentuomo di Francia, interrogato come ben si potesse scrivere in francese, rispose: « leggete Cicerone ». E noi diremo ancora: *Vos exemplaria graeca Nocturna versate manu, versate diurna.*

In questo proemio è tutto il Natale, e il suo pensiero antico e classico, la sua coltura, la sua storia, il suo incedere togato e solenne. Chi mai lo leggerà, troverà nei suoi scritti altamente servati e sviluppati i sentimenti, i propositi, il sapere onde qui sopra è cenno.

Il breve saggio *Della prosperità della Sicilia nell'epoca greca e delle sue cause*, tutto fa presente quel periodo di grandezza dell'Isola. All'epoca dei Sicani, che segna il primo ingresso dell'Isola nella storia antica, e a quella successiva dei Siculi, per tacere d'infiltrazioni di altri elementi come troiani e fenicii, è seguita l'epoca greca. Primo elemento di prosperità, il sito di Sicilia, meraviglioso, e il suolo, feracissimo. Secondo: i Greci, con la loro civiltà superiore, di fronte a ogni altro popolo chiamato in contrapposto barbaro. E sono ormai nell'Isola, largamente, i Sicelioti, Σικελιῶται, cioè i Greci passati in

Sicilia o da loro nati, ma ancora i Siculi, Σικελοί, cioè il popolo originario d'Italia o suoi discendenti: su questo punto il Natale insiste poi, rimproverando coloro che, come il Palmeri, non han creduto separare i due elementi. Qui passa in una rapida visione la selvaggia bellezza di quella storia, massimamente dopo la battaglia d'Imera vinta dai Siciliani contro i Cartaginesi e comparata dagli antichi alle due di Salamina e di Platea; e il grandeggiare di Siracusa e di Agrigento, e il fiorire di altre città principali e popolose quali Lentini, Camarina, Gela, Trinachia, Imera, Zancle, Selinunte, Segesta, Mozia, Palermo; e anche Catana ha la sua storia gloriosa e memorabile; e fino ai due Dionisii e a Dione, il tempo in cui « van compresi i maggiori fatti e gloriosi, le più grosse armate di terra e di mare, gli attacchi di eserciti formidabili, le vittorie, le conquiste, i sommi tratti di valore, ancorchè talora sventurato, i più egregi capitani. i più savii governanti, gli uomini di più gran sapere, i più valenti scrittori, la somma opulenza, tutta la rinomanza che riscosse indi la Sicilia ».

Ed ecco il quadro magnifico: allora, e monumenti della virtù siciliana posti in Delfo e Olimpia, e la corte del primo Gerone e i primi poeti di Grecia e del secolo attratti in Sicilia, e lo stesso Platone, e quelli propri dell' Isola e poeti e filosofi e legislatori, con Stesicoro e Caronda in tale periodo sebbene qui non ricordati dal Natale, e Siracusa che Cicerone chiamò la massima e la più bella delle città greche, e gli Agrigentini che, a detta di Empedocle, si davano alle delizie come se il domani dovessero morire, ma fabbricavano come se dovessero vivere per sempre; e uno stile siciliano di edificare, il Dorico Siculo; e con gli agi le arti belle, le statue e le pitture di Selinunte, d' Imera, di Agrigento, di Gela, che con la loro bellezza colpirono i ruvidi e feroci ingegni punici, che le riservarono a ornamento di Cartagine, d'onde poi per il secondo Scipione furono restituite ai Siciliani; e le spoglie di Siracusa che, a detta di Livio, dopo la vittoria di Marcello introdussero la prima volta nella capitale del mondo il gusto delle arti greche. E la potenza di Sicilia dura finché non è vinta da Roma.

Considera lo storico una causa di prosperità l' esser la Sicilia divisa in tanti governi o regni quante presso a poco erano le città, d'onde gara di attività e di ambizione per acquistarsi ricchezza e

potenza, e coltivare il proprio suolo, e trafficare, e cercare di estenderlo, e lo stare in armi; erano però spesso quelle città riunite in gruppi secondo l'origine, gl'interessi, e le conquiste e dominazioni varie, e più si univano contro il comune nemico. La Sicilia mai più quando fu unita raggiunse l'antica grandezza. E spira da tutto il pensiero dello storico la superiorità grande del fondare uno Stato guerriero anziché quieto e pacifico. Ma, e con tutto ciò sempre, le sorgenti della prosperità antica siciliana « sono quelle stesse che si ripetono in tutti i tempi, o sia agricoltura, commercio, arti, non presentando la società più modi di ricchezza attiva e nazionale ».

Ho indugiato appositamente in queste memorie. È così bello ricordare la nostra antica grandezza e prosperità; è così raro sentirne parlare saviamente, e così frequente ignorarla, che un pensiero di gratitudine non può non sorgere da queste pagine verso lo storico del tempo antico. Senza spirito di formale o assorbente classificazione, molte cause di quella prosperità sono messe in luce: a esse pel loro insieme, anziché a ognuna singola, va attribuito il risultato meraviglioso, a esse e ad altre che potrebbero più minutamente essere indagate nelle condizioni sociali e nel momento storico loro: onde ancora cause e condizioni che altrimenti sarebbero di danno poterono allora partorir bene.

Nel successivo periodo dal 1835 al 1837 apparve maggiormente per le stampe l' attività letteraria del Natale, e vi si comprende, credo, insieme ai due opuscoli testé ricordati del 1834, tutto quanto vi ha edito di sue opere minori. Pubblicò infatti in aprile 1835 nello *Stesicoro* di Catania un primo articolo sopra la *Somma della Storia di Sicilia di Nicolò Palmeri* (1), e nel maggio un secondo (2), nel

(1) Lo Stesicoro, *opera periodica*, vol. 1° anno 1°, fascicolo 1°, Catania. Ne è « editore proprietario » Salvatore Barbagallo-Pittà, che il 2 febbraio 1835 così scrive al Natale: « Volendo io dar opera ad un giornale che si avvicinasse, per quanto è possibile, alla cima del perfetto, conosco che abbandonato alla pochezza mia non riuscirebbe a buon fine. Pero prego Lei che distinguesi fra' sommi siciliani sapienti, a volermi nella compilazione esser cortese d' aiuto. » Due anni dopo, il Barbagallo-Pittà pei fatti di Catania di quell' anno era un dei fucilati alla piazza dei Martiri.

(2) Ivi, fascicolo 2°.

giugno il *Discorso primo Intorno alla vita ed agli scritti di Pietro Carrera e ad altre letterarie notizie di uomini insigni di Militello nella Valle di Noto* (1), nell'agosto il terzo articolo sulla *Somma del Palmeri* detta (2), nel novembre sotto nome grecizzato di Nicio Genetlio l'*Avvertimento alle Riflessioni di Paolo Vagliasindi di Randazzo (Giornale di scienze, lettere ed arti per la Sicilia, maggio 1835) sull' Appendice pubblicata in Catania dal Cav. F. P. C. intorno al primo periodo della storia letteraria greco sicula* (3), dal dicembre 1835 al marzo 1836 il secondo discorso *Intorno al Carrera* e come sopra (4). Nel 1837 indi ripubblicò in Napoli questi due discorsi sul Carrera, aggiuntone un terzo (5).

I tre articoli sopra la *Somma* di Nicolò Palmeri sono tutto un contesto di minute osservazioni e critica intorno ai primi abitatori di Sicilia, alle colonie antiche sicane, troiane, fenicie, alle sicule, più largamente indi alle greche, intorno a quei primi governi e tiranni e all'antica storia fino al primo Dionisio. Il Natale ha l' aria di trovarsi con maggior dottrina storica e antica dinanzi a uno studioso che le brillanti attitudini del suo ingegno vuol applicare a un vastissimo piano storico dall'antico al moderno, e per ciò anche non può dire adeguatamente tutto quel che importa nè vagliarlo. Anche oggi si possono leggere con frutto quegli articoli del Natale, che per più punti trovano poi svolgimento nei *Discorsi* dell'Autore (6); men-

(1) Ivi, fascicolo 3°.

(2) ivi, » 5°.

(3) ivi, fascicoli 7° e 8°.

(4) ivi, » 9° a 12°.

(5) Per i tipi di P. Del Vecchio.

(6) Dell' opera del PALMERI, *Somma della Storia di Sicilia*, era allora pubblicato il primo volume, di pagine 396 in 8°, Palermo, Spampinato, 1834. Il NATALE giunge a occuparsene per circa un terzo, nel quale del resto fin dal primo capitolo è sorpassata la materia della storia antica anteriore ai Greci cui vien consacrato dal NATALE tutto il grosso volume dei *Discorsi*. Annunziasi pubblicato dell' opera del PALMERI, prima della morte dell' Autore che seguì nel 1837, un secondo volume, che va fino alla morte della regina Costanza moglie di Arrigo Svevo. L' opera intera, che arriva al regno di Carlo IV di Spagna, 1759, fu poi stampata nel 1863 col titolo di *Storia di Sicilia*, Palermo, società libraria.

tre rimane il bel lavoro del Palmeri col suo pregio di narrazione succinta e popolare.

Domenico Scinà pubblicò nel 1833 una memoria *Del primo periodo della letteratura Greco-Sicola che va dall' arrivo delle colonie elleniche sino alla morte del primo Gerone* (1); nella quale assunse che verso l'olimpiade quarantesima, per quanto ne pare, cominciano fra noi a far lieta comparsa le lettere e i ginnasii; poiché a tal tempo l'età corrisponde di Caronda. Il quale volle che la gioventù, speranza dello Stato, al diritto parlare e al bello scrivere fosse ammaestrata da uomini liberi che condotti fossero da pubblico stipendio. Il che dimostra, aggiunse, che sin d'allora pregiavasi lo studio delle lettere, e particolar sollecitudine ne pigliavano le nostre città calcidiche (2). E però, sebbene Caronda non debba far parte, in qualità di legislatore (3), della storia letteraria, pure sono così strette legate, per quel salutare provvedimento, le sue leggi alle nostre lettere, che a lui, ed ai suoi tempi si deve il principio attaccare della letteratura della Greca Sicilia (4). E fa punto su Caronda, ma continua: « Che se alcun fastidioso vorrà dubbii in mezzo produrre sull'età, e sulle leggi di Caronda, che non ne mancano, niuno potrà negare, che dalla storia tra i personaggi illustri per sapere in quei tempi è ricordato, anteriore ad ogni altro, Stesicoro da Imera, o almeno di lui e di niun altro prima di lui ci son pervenute certe ed autentiche memorie ».

Lo scritto dello Scinà die' causa in Catania a una *Appendice* del cav. F. P. C. (5), in cui si pone verso l'olimpiade XL esser cominciate ad apparir lettere in Catania per opera di Caronda catanese; fin d'allora esser divenuta Catania centro di istruzione, sapere

(1) Nel *Giornale di Scienze lettere ed arti per la Sicilia*, Palermo, n. 129.

(2) E qui Catana, città calcidica.

(3) Qui Scinà mette in nota che « gli antichi legislatori erano per lo più personaggi illustri per senno, e per esperienza, non già per iscienza. »

(4) Giornale e numero citato, pag. 238.

(5) *Appendice alla memoria titolata* (qui tutto il titolo dello scritto di Scinà, e quindi:) *del cav. F. P. C.*, nel Giornale del Gabinetto letterario dell'Accademia Gioenia di Catania, giugno e luglio 1834. L'autore di tale *Appendice* non fu altrimenti indicato ivi e poi che con le trascritte iniziali.

e civiltà; la scuola catanese essersi resa celebre fra le più conte di Grecia; in essa avere Stesicoro compita la letteraria carriera; in Catania intorno a quell'epoca esser coltivati con felice successo, non solo la poesia, ma sì bene la filosofia, l'astronomia, la scultura, la meccanica, l'architettura, la musica, il ballo, ecc.; in Catania chiamata Etna aver dimorato Pindaro, Eschilo, Bacchilide, Simonide; come Stesicoro, da Imera per nascita ma catanese d'adozione, si distinse nella buccolica, nella lirica e nella musica, così Caronda da Catania essersi segnalato nella scienza della legislazione, ed Androne catanese nell'applicazione della musica al ballo e nell'invenzione della mimica. Onde nel primo periodo della letteratura greco-sicola par che Catania meritar debba posto distinto fra quante città fiorivano allora in Sicilia, e ogni Siciliano venerar debbala qual madre comune da cui pervenne il sapere fra noi (1).

Fu qui l'esca a una viva e dotta polemica. Paolo Vagliasindi da Randazzo pubblicò le sue *Riflessioni* a detta *Appendice* (2). Ed in risposta Nicio Genetlio, cioè Vincenzo Natale, l'*Avvertimento* detto. Anche il cav. F. P. C. rispose al Vagliasindi (3). Il quale replicò al medesimo (4). E a Nicio Genetlio fu indirizzata una lettera da « un collaboratore del Giornale letterario », non altrimenti svelatosi (5).

L'assunto del Vagliasindi era che niuna prova è che le arti tutte liberali sieno venute in fiore in Catania prima della morte del primo Gerone, e che vie meno cape in intelletto umano in quella stagione essere stata Catania illustrata dalle scienze; il trovato di Androne non appartenere alle lettere; né Caronda far parte della storia letteraria come legislatore; aver egli stabilito i pubblici stipendi ai maestri, non già le scuole di leggere e scrivere; in Siracusa e non in Etna aver dimorato Gerone, e colà con esso lui Simonide e Pindaro; mancare ogni prova per innalzare Catana in quella stagione a principio e centro di lume e d'istruzione, od Etna a sede di sapere, ecc. (6). E tutto siffatto assunto il Natale prese a contrappuntare.

---

(1) Ivi pag. 78-9.

(2) Nel *Giornale di scienze lettere ed arti citato*, Palermo, n. 149, maggio 1835.

(3) Nel *Giornale Gioenio* citato n. XI, novembre 1834.

(4) Nel *Giornale di scienze* ecc. citato, n. 161 maggio 1836.

(5) Nello stesso, n. 162, giugno 1836.

(6) Loc. cit. pag. 129-30.

Come Roma, argomentò egli, senza filosofi e senza politica ebbe le leggi di Numa e poi quelle delle dodici tavole, e come nelle opere d'ingegno niente mai le regole e le teorie hanno influito, così poterono per Caronda esser leggi in Sicilia. E che gran cattivo mestiere par questo dei legislatori, se non li volete fra gli scienziati e né pure fra gli uomini di lettere? Caronda legislatore fu pregiato da Aristotele al par di Licurgo e Solone e sopra tutti i legislatori lodato per la proprietà ed eleganza del dettato, e Tullio lo esalta insieme a Zaleuco per aver premesso alle sue leggi la ragion delle stesse, la *laude* dice Tullio, nel che essi furono imitati da Platone. Né Aristotele disse appartenere a Caronda la sola legge sui falsi testimoni, altrimenti deve leggersi il passo in proposito citato dal Vagliasindi; altra legge sulle multe fra quelle di Caronda infatti cita Aristotele. Ma Catania fra le città calcidiche cui Caronda die' leggi dev'esser preferita perché sua patria e quella donde partì il movimento. Se poi si vuol dire che le scuole pubbliche istituite da Caronda provano che allora non cominciava l'istruzione ma che allora la si volle rendere più generale e vi si abilitarono i figliuoli dei poveri, tanto meglio, esclama il Natale: « dunque secondo voi medesimo prima di Caronda eravi istruzione in Catania, e tanto più probabilmente potea servire di ammaestramento alle altre città ». Caronda il primo eccitò la più generale istruzione, per quanto ci tramandano gli antichi, e in questa precorse i lumi dei tempi. Come pertanto negare che Catania fosse centro d'istruzione e di lume? Il tiranno siracusano Gerone fe' guerra a Catania e ne cacciò i cittadini e vi pose una colonia di Peloponnesiaci e Siracusani e le cambiò il nome in quello di Etna. Anch'egli amò chiamarsi Etneo e con tal nome lo celebrò Pindaro, e vi dovè dimorare se è pur posto che vi morì e vi fu sepolto; onde e Pindaro e Simonide, Bacchilide, Eschilo e gli altri dovettero dimorare in Catania. Di Androne catanese inventore del ballo non è questione, tranne che sul tempo in cui visse; ma, se egli inventò il ballo, e di Sofocle e di Epicarmo si scrive che ballavano a suon di lira, e σικελίζειν appunto da Sicilia gli antichi Greci chiamavano il ballare, anteriore a tutti costoro fu Androne, e il suo ricordo entra nel primo periodo della letteratura greco sicola; né già perché riguardasse un letterato ma bensì arti belle che son segno di avanzata civiltà. Né è men quindi da parlare della scultura, dell'architet-

tura, della meccanica, di cui son ruderi ancor oggi e preziosi esempi nei musei. Ma, e sopratutto, il fissar canoni per epoche tanto incerte non solo costerna gli eruditi, ma sarebbe impresa, più che spinosa e ardita, forse ancora irragionevole; così in fine nulla può far dire che i ruderi e gli oggetti che ancor oggi si ammirano fossero dell'epoca del primo Gerone o d'altra più antica.

Discussioni di questo genere, fra gente colta e appassionata, possono durare a lungo, senza che niuno dei contendenti dichiari decampar dalla propria tesi. Carlo Gemmellaro chiamò divina la risposta del Natale al Vagliasindi nella rivendicazione di Caronda e di Androne (1). Nondimeno l' abate basiliano, il Vagliasindi stesso, affermò da ultimo che Caronda « merita posto distinto come l'occupa nella storia nostra letteraria dei tempi greci » (2). E l' anonimo che rispose al Natale disse: « perchè vi affannate a voler Caronda ascritto tra gli uomini di lettere ? Quando mai si è preteso bandirnelo ? » (3). Ma in tutto il resto non fecero, o non fece (se entrambi eran uno), maggior grazia a Catania nelle sue memorie e luce antiche. E bello esempio di ricostruzione e critica storica in pro di essa è lo scritto del Natale.

Due dei discorsi *sui letterati e altri uomini insigni di Militello* sono intorno al Carrera, per certo nella storia il principe degli uomini di lettere ed eruditi di quella terra. Sono essi, insieme al terzo, indirizzati alla gioventù di Militello, perché studii e apprezzi la gloria dei trapassati; e procedono sotto l'epigrafe: *Et dubitamus adhunc virtutem extendere factis ?* (4).

---

(1) Lettera al NATALE nel mio archivio. In essa il GEMMELLARO scherzando sul nome VAGLIASINDI esclama : « *c rajasinni darerı...* »

(2) Replica citata, pag. 182.

(3) Replica citata, pag. 389.

(4) Del primo discorso sopra il CARRERA, scrive CARLO GEMMELLARO al NATALE il 18 luglio 1835 : « in quanto all'incontro che ha fatto nel pubblico, posso dirvi che ALESSI ed altri nostri amici lo credono degno dell' autore che lo ha scritto, ed è degno compagno delle altre sorelle produzioni ». E segue: « Per me? grazie a tante vostre gentili espressioni, ma in realtà poi non mi sento da tanto da giudicare degli scritti di uomini di lettere del vostro calibro. A me non tocca che ammirare sempre le cose vostre ».

Pietro Carrera vi è con tutta degnità ritratto, nella nobiltà e splendore delle sue opere, e prima sobriamente narrato dalla sua nascita in Militello nel 1571 alla sua morte nell'ospedale di Messina nel 1647, passando per i suoi studi vari ed ingenti, i presi ordini sacerdotali, gli uffici vari sostenuti, il consorzio con principi di merito e umanità, quali Francesco Branciforte signore di Militello, Giacomo Bonanni duca di Montalbano, Nicolò Placido Branciforte fondatore e principe di Leonforte, la dimora in più luoghi dell'Isola, Militello fino al 1622, Messina, Canicattì, Scicli, lungamente Catania e quivi come per cittadinanza di elezione, chiamandosi Agatheo nel culto della Vergine e Martire più che gloriosa.

Le sue opere sono tutte elencate e vagliate: le letterarie fra cui gli Epigrammi, la Pessopedia e la Chorographia militellana, da me per la prima volta pubblicata in occasione delle onoranze a Federico Ciccaglione, altre in metro latino, l' idillio Zizza in verso italiano, le storiche, geografiche e di erudizione fra cui l'Antica Siracusa illustrata, pubblicata sotto nome del Bonanni detto, ma al Carrera rivendicata, il dialogo Bonanni, il Mongibello, più ponderose le memorie storiche di Catania; e il celebre trattato del giuoco degli scacchi; opere tutte codeste edite; altre non poche inedite e smarrite, fra cui desideratissime gli Scrittori siciliani e la Storia di Militello. D'onde chiara e meritata emerge la lode tributata all' autore: quella del Mongitore, che Pietro Carrera *vix parem habuit dum vixit*, quella del Ventimiglia, che egli fu *uomo di varia e immensa erudizione* e *uno dei tre uomini sopra ogni altro indefessi nel camminar la Sicilia e considerarne curiosamente i luoghi*, i tre erano il Fazello, il Cluverio e il Carrera, quella del Natale stesso, che il Carrera va in riga dei Magliabecchi, dei Muratori, dei Mongitori, e che « la sua vita rappresenta uno studio continuato di tutte le memorie siciliane conservate dagli antichi scrittori, di tutti i monumenti di architettura, di statuaria, di monete, di vasi e simili, sopravanzati alle ingiurie degli anni, di osservazioni per verificare e confrontare il moderno coll'antico, sin dove poteasi di quel tempo arrivare con infaticabile costanza e con ogni zelo di promuovere la verità e il bene, non sapendo d'altro quasi aver piacere »; la lode ancora del Natale che lo considera « promotore dello studio nostro numismatico insieme col Paruta, e del geografico in un col Fazzello e col

Cluverio, non men che di altri importanti rami di antiquaria che rese egli più luminosi ».

Non però il Natale tralascia e noi con lui l' ufficio critico, rilevando che la critica stessa del Carrera non era corrispondente alla vastità delle sue cognizioni, e di muovergli appunto come agli stessi Magliabecchi, Muratori e Mongitori, assorti tutti nella moltitudine delle conoscenze piuttosto che nella scelta dei concetti; « e non vuolsi da uomini di sì molteplici ed indeterminati studi aspettare quella finitura e sicurtà di discernimento, e molto meno l' eleganza di un linguaggio e di uno stile affatto incolpabile ». Osservazione esatta, e vizii da cui, per la maggior limitazione del campo d' indagini e il rigore del metodo cui si attenne, si guardò in parte il Natale stesso; pur considerando l'amenità letteraria a cui di proposito non si volse questi, che ancor ebbe stile concettoso e robusto, improntato all'assidua lettura dei classici antichi e moderni se bene non con eguale norma e cura portato alla politezza che la dotta lingua nostra richiede. Rileva, in fine, il Natale il niun ricordo, o pressoché il niun conto, fatto di Pietro Carrera nella sua terra natia.

Gli altri letterati e insigni concittadini ai quali dedica il Natale il terzo discorso sono una cinquantina, vissuti in circa tre secoli da mezzo il Cinquecento fin quasi al tempo del suo scrivere. V'hanno due vescovi, Lanza e Bellardita, e quell'abate De Angelis, cioè Paolo Baldanza, uomo di curia e scrittore in Roma, di cui papa Paolo V diceva *dilectus filius et continuus commensalis noster;* e v' hanno con molta lode Francesco Branciforte marchese di Militello; Ignazio Gastone il più noto e famoso dei giurisperiti di Militello e tra i primarii di Sicilia, scrittore e giudice in Catania e Messina, assunto fino a presidente del Concistoro a Palermo (1); Mario Tortelli legista presso il Branciforte detto e più venuto a noi per una Centuria di madrigali pubblicata allora con lettera introduttiva del Carrera, ripubblicata ai nostri giorni dalla concittadina sua Cecilia Deni; Filippo Caruso scrittore delle cronache del suo tempo, di cui altra volta

(1) Una delle scritture del GASTONE è sulla nostra Università: *Disceptationes Iurid. notis polit. illustratae, in quibus propugnantur antiquissimi, et famigerati Catanensis Gymnasii singularis erectio, et privata possessio quo ad omnes alias Civitates in toto Siciliae Regno.* Messanae typis Vincentii de Amico 1689 in f.°

per amenità letteraria, ed a fin di sottrarle col magistero della stampa a sicura perdita, mi sono occupato. V' hanno altresì dotti in teologia, lettere, e storia, ecclesiastici, frati conventuali e cappuccini molti : Michele Gastone o Ingastone francescano, Melchiore Russo, Michele Scirè, paolotti, Egidio Tutino, Sebastiano Pidoto, domenicani, Vincenzo Campisi minorita, naturalista, Ludovico Fazio francescano, che nel *Ragguaglio sopra lo stato antico e presente di Militello* riportò quel che era avanzato del Carrera, Francesco Caruso, Giuseppe Basso, Mariano Tortorici, Casimiro Tinnirello, Benedetto Laganà, cappuccini, Sebastiano Ragusa e Ignazio Di Benedetto, canonici. Sono inoltre giurisperiti e magistrati memorabili, Diego Marotta, più di un Barbera, Orlando d' Orlando, Matteo Focile, Alfio Palermo, Mario Barresi, Alfio Natale padre di Vincenzo che non men per divozione filiale che per conoscenza di vero merito gli dedica nelle sue notizie buon posto; medici, Leonardo d' Orlando, Giovan Battista Russo, Vincenzo Gallotto, Pietro Iacobelli, Pietro Ciccaglia, Alfio D'Urso, Giuseppe Campisi e Cannameli; artisti, Giovan Battista Baldanza scultore e pittore, Antonino Scirè pittore, architetto e poeta, Salvatore Falcone pittore; dei Caruso varii un Nicolò poeta vernacolo faceto; e ultimo nel tempo ma tra i migliori famoso Giuseppe Tineo cattedratico, direttore e fondatore dell'Orto Botanico di Palermo. Era ancor fra tanti insigni rievocati dal Natale, pur tacendo di speciali meriti di scienze o arti o pubblici negozi, vuoto un posto nell' arringo storico letterario da occupare degnamente a canto al Carrera, ed or veniva a tenerlo lo stesso raccoglitore di memorie, Vincenzo Natale. E già sorgeva il terzo, di cui, ripetendo per noi il giudizio da noi dato sul Natale nel suo discorrere del padre, diremo solo *che sovra gli altri com' aquila vola*, Salvatore Majorana Calatabiano.

IV.

Il 1837 e gli anni fino ai Discorsi.

Il 1837 è l' anno del colera in Sicilia (1), e delle feroci repressioni di Del Carretto in Siracusa e Catania.

Si discute ancora del carattere politico dei moti di quell' anno,

(1) Il colera di quell' anno fu gravissimo. Nel carteggio del Natale è una lettera datata Palermo 20 luglio 1837, che dice : « ieri si è stampata la nume-

chiedendo se invece s'insorgesse, come avvenne a Palermo e a Messina, e anche fossero uccisi i funzionari e gl'individui sospetti, come a Siracusa, abbattute le autorità e la statua del re e proclamata l'indipendenza siciliana, come a Catania, se ciò fosse per semplice timore del colera, questo credendo propinato e dal governo di Napoli. Certo la molla di tale timore, gigante e universale, eccitò il popolo; e i liberali, quand' anche non credettero all' avvelenamento, di tale credenza si avvalsero. Nel famoso proclama del patrizio Pancali di Siracusa, scritto dal patriota Adorno, leggevasi: aver il *cholera morbus* trovato la sua tomba nella patria di Archimede, essendosi scoperto non altro essere se non il risultato di polveri e liquidi venefici agenti nelle sostanze cibarie, nei potabili e sin anche per la via degli organi respiratorii infettando l' aria di micidiale fetore. E nel proclama catanese scritto dal Barbagallo Pittà ancor leggevasi: il *cholera morbus* non essere asiatico ma borbonico.

Ma l' Isola generosa fremeva sotto il duro dominio, reso più esoso e insopportabile per la reazione seguita al 1821, e qua e là, più che germinare, maturava il senso della cospirazione e della ribellione; qualche volta maggiormente nella Sicilia orientale. Se in alcun luogo l' elemento politico non fu al sommo, come perfino a Palermo, a Messina e a Siracusa, non è da revocarlo in dubbio a Catania, dove subito con la proclamata indipendenza siciliana si chiese la decadenza del Borbone, la separazione da Napoli, la costituzione del 1812 e un Parlamento da sedere in Palermo. Né va ricercato se il fine potesse essere o meno quello dell' unità d' Italia, cui non ancora si mirava in Sicilia, e cui non si mirò poi neppure nel 1848 se non attraverso la federazione. Bensì la libertà di Sicilia era nel cuore e nel proposito di quei patrioti, e agevolmente potremmo ritenere che ancor vi fosse la libertà d' Italia, e intendere che per essa perirono i martiri catanesi del 1837, se per liberare l'Italia occorreva liberare le singole sue parti.

In Catania, il fuoco alimentato sotto la cenere divampò d' un subito. E vi parteciparono patrizi e funzionari, strana e crudele vi-

---

razione dei morti per spedirla a Napoli ed è ventiseimila e tanti » ecc. È una donna che scrive, e aggiunge che se Iddio le darà vita, la prima barca che partirà, levandosi la quarantena partirà per Catania.

cenda non abbastanza svelata, né per che fine, né per qual causa, se non di sciocchezza o perfidia. La notizia dei fatti di Siracusa fe' poscia irresistibile il movimento.

È a Catania un principe intendente della valle che pesca nei liberali e nomina una Commissione di vigilanza sanitaria; ma, come si annunzia venuto l'avvelenatore, crescendo l'insurrezione è costretto a ritirarsi. Il popolo prende le armi e assale la gendarmeria, e v' è un marchese che nomina una Giunta di pubblica sicurezza da lui stesso presieduta e comprendente parecchi tra i maggiori patrioti. Alcuni di questi partono per Messina per accordarsi con quei liberali, ma a Messina nulla è da fare, ogni sua mossa fu soggiogata, e i Catanesi tornano divulgando egualmente che Messina è insorta. La rivoluzione a Catania va all'apogeo, seguono atti di saccheggio, non però uccisioni, ed è allora, il 30 luglio, che vien proclamata l' indipendenza siciliana e la caduta del governo borbonico, e la Giunta di pubblica sicurezza si trasforma in Giunta provvisoria di governo. Indi è abbattuta la statua del re Francesco I avanti l' Università, ed è giurata nel Duomo e sottoscritta l'indipendenza siciliana il 1° agosto, da chi? da quello stesso intendente, dal Senato, dai magistrati, non esclusi i procuratori generali e regi, e da tutti gl' impiegati amministrativi e giudiziari, da quel marchese presidente della Giunta e da questa.

Ma il domani, 2 agosto, si apprende che il re ha nominato suo *Alter ego* per le valli di Messina, Catania e Siracusa l' ex, qui una parola di abito o mestiere abietto che sopprimiamo, ma or marchese Francesco Saverio Del Carretto, e l' aristocrazia catanese che fa ? dà opera alla controrivolta prevalendosi di alcune scissioni e gelosie tra i liberali, onde promette agli uni di arrestar gli altri, ma invece mira e perviene ad arrestarli tutti. Il 3 agosto è la grande rassegna delle forze della rivoluzione, ed altri armati a prezzo son fatti venire, e a un cenno del nobile principe comandante in capo le milizie, quando la musica intona il grido dell'immortale Concittadino *In mia mano alfin tu sei!* gli sgherri mascherati si lanciano sui liberali, che tutti son tratti in arresto; e quello stesso principe intendente lancia il proclama che comincia *Viva il Re.*

Il 5 agosto arrivò al Capo Molino la flotta, il 7 entrò in Catania Del Carretto, accolto con feste e onori da quegli stessi nobili

e magistrati che sei giorni prima avevano giurata la decadenza del Borbone, e non che dal clero. La città fu disarmata e la commissione militare si mise all'opera. Seguirono, come in Siracusa, le fucilazioni alla schiena. Nella piazza della Statua in Catania caddero martiri, e ciò dice ivi la lapide e da ciò la piazza s' intitola *dei Martiri*, Salvatore Barbagallo Pittà, Gaetano Mazzaglia, Giuseppe Caudullo Guerrera, Giacinto Gulli Pennetti, Giambattista Pensabene, Giuseppe Caudullo Amore, Angelo Sgroi, Sebastiano Sciuto (1).

Della *Giunta di pubblica sicurezza* poi *Giunta di governo* suddetta, che si componeva di 21 membri, un di questi fu Vincenzo Natale (2), ragion per cui sulla fine di agosto egli fu intimato dall'intendente « a tenersi pronto per essere spedito a Napoli ». Di ciò il Natale molto si dolse, e sono nel suo carteggio più minute di

---

(1) Ved. GUARDIONE, *Il Dominio dei Borboni in Sicilia dal 1830 al 1861*, GUALTERIO, *Gli ultimi Rivolgimenti italiani*, A. SANSONE, *Gli avvenimenti del 1837, in Sicilia*, e scritti di altri sul risorgimento nazionale, e V. FINOCCHIARO, *Cronache Memorie e Documenti inediti relativi alla rivolta di Catania del 1837*, a cui per la speciale narrazione e i documenti riportati abbiamo creduto maggiormente attenerci. Il GUARDIONE critica il GUALTERIO nel ritenere che i Siciliani sì nel 1820 che nel 1848 mirassero a distruggere la monarchia borbonica, anzichè come il GUARDIONE stesso ritiene ad eccellere su Napoli, ad aver garantia di quelle franchigie che avevano avuto riforme nel 1812. E riporta un brano inedito delle *Memorie patrie* di EMANUELE GIARACÀ ove si legge che Siracusa si macchiò di sangue, trascinata da una fatale illusione, credendo il popolo essersi trovata una setta che in onta ai governi propinasse il veleno per distruggere i popoli e disertare le città; e che Del Carretto, dando a quei fatti il colore d' una sollevazione politica, fè condannare nel capo, degradò Siracusa ecc. Questo documento che emana da Siracusa e dal GIARACÀ è importante per l'apprezzamento del 1837 in Sicilia, ma io ritengo che il GUARDIONE e altri esagerino nel negare o sminuire il carattere politico a quei moti, e non parliamo poi del 1848. Ritengo altresì che speciale carattere ebbero quelli di Catania.

(2) Nel libro citato del FINOCCHIARO si riportano a pag. 38-9 i nomi dei componenti questa Giunta e sono 21 compresi il presidente e il segretario prof. SALVATORE BARBAGALLO-PITTÀ, e non v' è il NATALE. Forse ciò è a cagione del suo mancato intervento, e ritenendo che sia stato sostituito con altro, se pure i 21 non dovevano essere oltre il presidente o il segretario. La inclusione del NATALE del resto è più che spontanea trattandosi di uno dei più notevoli parlamentari del 1820, che faceva vita in Catania, ed essendo nella Giunta stessa uomini come CARLO GEMMELLARO con cui il NATALE avea molta consuetudine.

lettere e suppliche alleganti che egli fin dall' 8 giugno si era restituito in Militello, fu quindi assente da Catania, mentre i fatti si svolsero nel luglio, che credendolo in Catania lo nominarono nella Giunta di pubblica sicurezza, ma né a questa, né alla successiva, mai prese parte.

Sono infatti nelle minute delle lettere del Natale alcune di esse datate Militello 25 e 30 giugno 1837, 6, 11, 30 e 31 luglio stesso anno. Ed è nel carteggio una lettera di Mario Gemmellaro a lui diretta a Militello, datata Nicolosi 1° luglio 1837, che comincia: « Caro D. Vincenzo, si vales bene est : nos quidem valemus », e procede improntata al solito umorismo dello scrivente: « Oggi ho avuto un Inglese con la sua moglie, venuto in Catania sin dall' altro giorno, sopra un legno proprio, e perchè console generale in Tripoli stimò proprio salutar la Città con 21 colpi di cannone, al quale corrispose la Città con altrettanti. Li Cittadini che sentirono tanto opinarono che la barca era sospetta di peste, e che voleva entrar con la forza, così videsi in un momento tutta la marina piena di popolaccio *(sic)*, che poco dopo restò da minchione ». Quel console doveva recarsi a Malta, ma non vi entrò dicendosi ivi sviluppato il colera, e non fu fatto entrare in Siracusa dicendosi fosse in Tripoli la peste, onde fe' vela per Messina ed espiatavi la quarantena venne in Catania. Ma i sindaci di Belpasso e Nicolosi « unitamente alli custodi delli passi » furon chiamati a Catania dalla deputazione sanitaria e ammoniti sulla loro incuria di aver fatto passare una lettiga di provenienza sospetta, onde or si teme vengano incordonati Belpasso, Nicolosi, Pedara, ecc.

Nella lettera del 30 luglio da Militello, che è indirizzata a D. P. Finocchiaro in Catania, il Natale, dopo aver parlato del colera e del trattamento alle provenienze da una città all'altra, aggiunge: « sullo invito che mi fate di ritornare in Catania a godere maggiore sicurezza, posso dirvi che per ora stiamo in posizione eguale »; andrebbe se vi fosse necessità, « ma rispetto ad infezione Catania come città aperta non è meno difficile a guardarsi che Militello ».

Ma il 28 luglio da Mineo la sua sorella Maddalena, colà maritata, gli scrive : « Caro mio fratello, questa mattina ho inteso che voi siete stato fatto deputato di Catania, io non voglio che l' accettiate perchè non si sa come finirà questo affare; perciò scusatevi o

con dirci che state poco bene in salute, o per affare urgente di casa, o per qualche altro motivo che a voi non mancherà come scusarvi; basta che non l'accettate ». Le minute delle suppliche al re, poiché è venuta l'ingiunzione di tenersi pronto a essere mandato in Napoli, son dal Natale datate da Catania 2 settembre e 19 ottobre 1837.

In questo periodo però, o fra codeste due date almeno, egli si trova nei dintorni di Catania, nella borgata Zia Lisa, nascosto, come risulta da varie lettere indirizzategli dai Gemmellaro. Ve n'è una datata 19 settembre, « al signor D.r D. Vincenzo Natale, Zialisa », non firmata ma di pugno di Carlo Gemmellaro, che dice: « Ho ricevuto un secondo avviso di starmi in Catania pronto a qualunque ordine di partire per Napoli, e ho firmato un verbale della polizia in cui si dichiara che sono presente ». Inoltre: « l'Intendente è stato redarguito, cred' io, dal maresciallo Del Carretto, per avere permesso che li 14 individui della sedicente giunta non si fermassero in Catania, e quindi ha dovuto sollecitare nuovamente li suddetti ». Il legno che dovrà portarli sarà uno dei vapori, per quanto si dice, e sabato che arriverà, suppone lo scrivente saranno avvertiti d'imbarcarsi senza perdita di tempo. Intanto « sino a ieri sera » non erano in Catania che sette individui, non incluso il Natale; degli altri sette non si sapeva nulla, ma Valdisavoja era ancora in Nicolosi e Carcaci in Catania. E « voi come farete? Venite in Catania? Chi può consigliarvi ad una risoluzione in questi tempi? Sebbene io fossi di avviso che tanto vaglia essere in Catania quanto alla Zialisa e in tutti i contorni della città, pure non vorrei persuadervi ad entrare. Ma temo che dovrete farlo per forza quando si tratterà di partire, perchè senza dubbio vi sarà qualche rassegna, qualche consegna, passaporto e che so io ». E chiude: « In ogni altro tempo sarebbe stata una divertita: finalmente saremo 14 persone conoscenti ed amiche dirette per la bella Napoli; ma durante il colera ! ».

Altra lettera, stessa data, a ore 17, e senza firma ma di pugno dello stesso Gemmellaro comunica al Natale le difficoltà di trovargli danaro per cambiale, e continua : « Che consigliarvi per vostra stazione? Non potrei che replicarvi quanto vi avevo detto nell'acclusa. A poco a poco venite a prendere l'aria, come si dice. Dove adesso abitate non credo che siate tanto in sicuro. Del resto conducetevi come il vostro cuore vi detta ». Altra lettera è della « sua serva

e amica Caterina Gemmellaro ». forse moglie di Mario, diretta « al signor D. Vincenzo Natale Zia lissa », ed è senza data, ma del giorno in cui il « cancileri di la pulizia » è venuto a dire di trovarsi pronti, ma non ha detto quando si deve partire; « perciò V. S. credo che divi veniri in mancabilmenti a presentarsi ».

A Napoli al solito la risoluzione dell' incidente andò molto in lungo (1).

Riappare nel 1839 l' attività letteraria di Vincenzo Natale, e anzitutto con l'Elogio di Mario Gemmellaro. « Nicolosi, sua patria, la più alta popolazione sulle falde dell'Etna, seppe coll' alba del 12 aprile di quest'anno 1839 che già era spirato nella pace dei buoni chi l'avea colma di beneficenza, l'avea illustrata, l'avea renduta terra ospitale a tutti i viaggiatori dei due emisferi, e ancor gradita in quel suo ermo e ciclopico sito ». E continua, ispiratamente, come da un primo abbozzo tra le sue minute: « Lo seppe (Nicolosi detta) e a ragion pianse. Sì, la trista nuova colpì gli amici presenti, colpì i lontani, colpirà quegli altri cui tuttora non giunse, e costoro pochi non sono, chè amici egli ebbe quanti il conobbero, il trattarono, nè della sola Europa, ma dell'America insieme. Sì, ogni paese di cotali uomini si abbella, si onora, l'accoglie e apprezza vivi, li desidera e sospira in morte. Ma forse il mondo non conobbe, mentre l' ebbe, quanto e quale costui era, nè tutti ad ognuno fur noti, o esser poteano, gli atti virtuosi di sua vita, che produrre a luce oggi conviene, ecc. ecc. ». Ed entra nella vita di lui, dalla nascita nel 1775 ai suoi studi, e narra come divenne gran latinista, e poi dalla letteratura passò alla giurisprudenza, ecc. ecc. (2).

Nel 1839 stesso, il Natale manda al Calvagna in Catania pel Giornale Gioenio l'*Introduzione* ai suoi *Discorsi sulla storia antica della Sicilia.* Chiede il giudizio degli amici e teme la revisione.

---

(1) In una lettera al Marcenò a Napoli, datata Catania 23 novembre 1837, il NATALE sollecita codesta risoluzione: « molto più che l' alto Comm.° Delcarretto si ricordò in Messina delle mie istanze a voce, ed in iscritto fattegli in Catania e manifestò la certezza di non essere io mai intervenuto e mi permise che avessi soggiornato in patria benchè sinora tacitamente mi veniva impedito ».

(2) Minute al n. 69.

Egli si è studiato prevenire qualsiasi intoppo. « Ma siccome non vi è diligenza che basti in questi tempi, scrive al Calvagna, se mai vorrà farsi qualche cambiamento, o troncamento, io vi prego di non pensare più a stampa ». Il Gemmellaro trova il lavoro bellissimo e lo ha letto « con immenso piacere ». Ha tuttavia da sottomettere all'autore: là dove cennate non essersi detto da nessuno dei nostri scrittori lo stato civile dei Greci, l'ordine politico, le leggi, i magistrati, il commercio, le produzioni agricole ecc. ecc., mi pare che non facciate giustizia al povero Alessi, che di tutto ciò prese conto nel volume 2° della sua opera, e principalmente nella seconda parte del capitolo XII in poi, nonchè in altri luoghi dell'opera. Sarà il caso che non avesse colpito nel segno, ma ebbe tutto il pensiero di favellarne, onde anche per riguardo della reciproca amicizia che vi univa si potrebbe aggiungere nel principio di quel capitolo : un *tranne i tentativi dell'egregio Alessi*, o qualche cosa di simile, per non aver poi da battersi con qualche critico che prenderebbe la difesa di quell'uomo stimato tanto da tutti (1).

Il Natale risponde: « se tacqui del buono Alessi non fu per dimenticanza, o per poca amicizia, giacchè, se l'amai in vita, piango ancor più la sua morte, come soglio di tutti gli amici. Ma secondo i miei principii non volea lodarlo a metà per la seconda volta, mentre in principio avete veduto che non l'ho dimenticato, e se lo metto a primeggiare, dove ho potuto. Tuttavia anche in questo luogo vi ho contentato a nominarlo, sebbene per li sentimenti che precedono non mi par lode, quale io desiderava; lo che vi fece supporre dimenticanza » (2). E manda una striscia per la correzione.

Il revisore incontra due *fortissime* difficoltà, come il Gemmellaro scrive all'amico (3). La prima si è che dalle nazioni che seguirono l'idolatria non vengono eccettuati gli Ebrei, popolo di Dio, e guidato sempre da ispirati patriarchi, ecc. La seconda, che gli sembra più difficile a superare « si è che tutto il piano del discorso poggia sul principio, cioè a dire che il timore è stata la prima causa della credenza nelle deità superiori ecc. ecc., mentre poteva esser

(1) Lettera da Catania 19 agosto 1839.

(2) Lettera da Militello 21 agosto 1839.

(3) Lettera da Catania 11 agosto 1840.

piuttosto la beneficenza a larga mano versata dai celesti sopra gli uomini la causa di ogni culto religioso e lo fu poi certamente nel popolo di Dio ». L'amico aggiunge: « Se con apposite note si può rimediare a queste difficoltà io non saprei dire: ad ogni modo avvisatemi se volete il manoscritto, onde cercare di aggiustare alla meglio l'affare; prevenendovi della protesta anticipata del revisore, che non permetterà nessuna equivoca sentenza o parola che si fosse ».

. Vincenzo Natale risponde che se le difficoltà incontrate dal revisore procedono perché egli e gli altri suoi compagni non hanno libero arbitrio, allora non v'è che rispondere; ma se nascono per propria cautela, e per un rigor di classe, mancano di base. E spiega che trattasi di antichi principii favolosi, da rappresentare quali li concepirono gli antichi, li espressero gli scrittori e li riferirono gli stessi Padri dell'antica Chiesa, che li combatterono nelle loro opere. « Non vi è parola nel MS. che non potrei legittimare con S. Clemente Alessandrino, con Lactanzio, con S. Cirillo, con Euserio, con tutti gli altri. Io parlo di errori, e non di verità, parlo di favole, e non di sani principii; appunto per dar prova di tali errori, e della falsa religione che ne venne. Che c'entra dunque la vera religione ? ecc. ». E dopo: « Ma che logica vi sarebbe, e che zelo, il pretendere che la falsa religione avesse lo stesso principio della vera: la beneficenza; e che la verità scaturisse dallo stesso fonte che la menzogna ? Del resto ho fatto una protesta, che dichiara quanto vi ho detto, e si può aggiungere sul principio immediatamente al primo paragrafo siccome ho segnato ». E conchiude : « Se il nostro Revisore se ne contenterà, e va bene; in altro caso ritiratevi il MS. e faremo punto-basta. A me poco importa che si stampi in Catania. Così avessi all'ordine tutta l'opera, come non dubito che non si troverà un luogo di stampa, dove si sentirà meglio la ragione. Stava fresco il Filangieri se pensava stampare in Catania un periodo solo della sua scienza legislativa ! ».

Certamente la difficoltà vien superata, e noi non ne troviamo altro cenno nel carteggio.

Nel 1840 è ancora in ballo la polizia; è in Militello, così scrive il Natale a Carlo Gemmellaro, « un giudice palermitano, giovine a 27 anni, di poca esperienza e di minor giudizio, e altrettanto impe-

tuoso ». Costui chiama il Natale e gli dice che ha ordine dall'intendente di sorvegliarlo. « Fate il vostro dovere » risponde il Natale. Ed il giudice: « vi si addebita che voi spargete in luoghi pubblici delle massime contro lo Stato ». « Falso di falso, io risposi (a questo modo segue nella sua lettera il Natale), perchè per mio antico sistema non mi trovo mai in luoghi pubblici nè in Catania, nè in Militello, dove neppure sono caffè di conversazione, e molto meno compagnie, lo che egli doveva sapere. Bisogna intanto, egli proseguì, che per effetto di questa sorveglianza non vi allontaniate da Militello senza permesso, non vi troviate in nessuna compagnia, e siate la sera di buon'ora in casa. Che ne dite, mio D. Carlo, si possono sentire queste soverchierie senza fremere? Son io dunque divenuto un Novizzo, presso che a 60 anni, non dovrò vedere le mie campagne ed i miei interessi, e dovrò stare in confino? ». Poi continua: « La mia canizie richiede quiete, e vi ho dritto per la vita da tanti anni a quiete conformata. Per potersi dare una simile provvidenza io vi acchiudo una breve memoria. Per una prova di fatto in mia difesa potete citare la circostanza del '37, quando io non volli accostarmi a Catania, benchè ne fosse stata l'occasione opportuna, ed avea un gran campo d'operare; mentre poi sarebbe da ridere che io in questi tempi di tanta vigilanza potessi ciò tentare in Militello, dove mancherebbe ogni elemento con questa povera gente di campagna ».

Procede la stampa dei *Discorsi sull' antica storia della Sicilia* fino al quarto, e nel 1842 è già inviato a Napoli il manoscritto per la ristampa di quelli pubblicati, e la stampa fino al sedicesimo. L'accoglienza che a tali lavori fa il mondo dei dotti è delle più favorevoli e liete (1). E Natale in una lettera al dottor L. Balba a Mineo, ri-

(1) Una lettera del MORTELLARO a FELICE LAGANÀ, del 27 gennaio 1841, è sul NATALE: « Io non so come mi abbiate fatto il torto di credere che io ignorassi i lavori letterarii del Chiarissimo DE NATALE: io ve li ritorno senza averli riletto, ringraziandovi bensì della pena che vi siete data in trasmettermeli. Conservatevi ambo alle lettere, e alla patria; fate cose degne di venir ricordate con onore; impegnatevi pel bene pubblico, ecc. ». La lettera è riportata in altra di DOMENICO REFORGIATO al NATALE, ove si aggiunge che Don Felice, (cioè il LAGANÀ) attesa la prevenzione che gli avea fatto di tali scritti, e la confessione del MORTELLARO di non averli letto, attribuisce le sue parole ad un certo amor pro-

badisce il suo concetto: « o le cose mie non son vere, tuttochè voi ed altri tanto me ne assicuriate, ovvero la storia antica di Sicilia non è stata finora studiata quanto doveasi. Non so vedere via di mezzo, per quanto avessi consultato i moderni scrittori ». Il volume è completo ed edito nel 1843 e l'Autore si occupa già del 2° volume come altrove diciamo (1).

Ancor nel 1842 il Natale fa indagini sul Carrera, e scrive a Don Agostino Reforgiato dei Teatini in Messina: « Voi sapete che il nostro Pietro Carrera, famoso letterato del secolo decimosettimo, morì nello Spedale grande di Messina nel 1647 a 18 di settembre. Egli ebbe costì un suo stretto amico, vostro Teatino, che fu Pietro Anzalone, il quale scrisse della *sua famiglia*. Per tale amicizia rimasero varii Manoscritti del Carrera nella Biblioteca dei Teatini di Messina secondo il Mongitore *Bibl. Sic.*, tom. II, p. 137, e sono nominatamente: *Annali di Sicilia* in più volumi, *Historia di Militello* nel Val di Noto in tre libri, *Relatione di un meraviglioso caso di un'anima del Purgatorio avvenuto in Militello l'anno 1624, Il Sicilianismo ossia degli Scrittori Siciliani.* Quello che sarebbe di maggiore interesse per noi vi persuadete essere la *Storia di Militello*, della quale abbiamo due frammenti del solo libro primo, se vi ricordate della biografia, che io stampai di Carrera e degli altri letterati patrii. Vi prego dunque d'impiegare qualche parte dell'ozio claustrale alla ricerca dei sudetti manoscritti ». La lettera continua precisando che niuno potrà far tal ricerca meglio del Reforgiato, che potrà farsi assistere da qualche Padre anziano, « nè vi dovrà sgomentare qualche prima negativa. Talvolta dove meno si pensa, si trovano le cose che si cercano. Scrutinerete prima la scansia dei MS. se sono tutti riuniti, e ogni volume dovrete esaminare di pagina in pagina. Passerete alle stampe, poichè o in mezzo alle stampe potrebb' esser

prio di non restare scritto ciò che a voce dichiarò di buona fede. Ciò non ostante i sensi in cui la lettera è concepita ci confermano abbastanza della sodisfazione che ha provato e della giusta opinione che ha di lei ». FELICE LAGANÀ fu medico insigne e uomo di grandi studii e mente. Morì nel 1848 e SALVATORE MAJORANA CALATABIANO ne tessè un degno elogio. Fu padre di FRANCESCO il patriota assassinato in Militello l' 8 settembre 1869, e pel testamento e col patrimonio del quale, SALVATORE MAJORANA CALATABIANO fece sorgere l' Asilo Infantile.

(1) Citato articolo sulla Storia del NATALE epoca greca.

compreso qualche volume di MS. ovvero in qualche storia stampata di Sicilia potrà esser infilzato qualche MS. sul proposito ». Insomma l'amico non deve restar persuaso del no, se non quando di uno in uno avrà avuto i volumi della Libreria e li avrà scorsi da capo a fondo. Ciò dice perché prima ha pregato altri amici e niente ha ottenuto, ma essi non erano Teatini. E da ultimo confida che il Reforgiato qualcosa troverà, « e qualunque fosse sarà sempre preziosa essendo inedita e di un autore di tanto merito » (1). Ma il padre teatino non trovò nulla.

V.

I Discorsi sull' antica storia della Sicilia

Nel volume edito, Vincenzo Natale intende occuparsi del primo periodo della storia antica di Sicilia, ossia degli abitanti dell' Isola anteriori ai Greci. Né di tal primo periodo vi era una storia compiuta, né la storia ne era stata distinta dalle favole, né differenza adequata era stata portata tra i fatti de' Greci e quelli degli altri popoli nell' Isola. Grave era stata la perdita dei libri degli antichi storici di Sicilia, Antioco, Filisto, Timeo, Callia, grave quella dei primi libri di Diodoro Siculo, il quale del resto molte cose ometteva nella sua biblioteca storica essendo per le mani di tutti le opere di quei primi. Nondimeno gli antichi scrittori superstiti non erano stati abbastanza compulsati in tutto quanto concernesse storia di Sicilia. Vero è che essi non di proposito si erano occupati di tale storia, e fra essi, così il Natale ripete, Plutarco « diffidava di sè stesso nel venire ai fatti siciliani, e protestavasi di sfuggire il paragone in quei combattimenti e racconti, posti quasi avanti gli occhi de' leggitori dalla penna eloquente di Tucidide o di Filisto, ridendosi egli anco sino di Timeo, il quale con isforzi e con esagerati pensieri non già di emulare ambidue, superarli pensava ». Ma pur cercare bisognava in quei monumenti del sapere. Del resto, ed era ancor questo il pensiero del Natale e l' integrazione del suo metodo, bisognava, anche sugli antichi, procedere ai lumi di una sana critica.

---

(1) Lettera del NATALE datata Militello ottobre 1842.

Riteneva da ultimo il Natale che la storia antica di Sicilia era stata trattata « quasi ad occhi chiusi e con supina negligenza », e ora, scriveva, nel suo volume « tutto arriva nuovo fra sì vecchie cose ». La stessa sua novità così egli commentava: « dico nuovo lo scopo, ove rimisi i passi degli antichi, e le notizie che son troppo vecchie: nuovo il discernere i fatti di allora dalle opinioni e dalle favole: nuovo il salire alle origini secondo i naturali principii, messe da canto le dicerie tutto che antiche: come nuovo il ragionar di quelle verità, che furono tal fiata pur sospettate, ma a tal grado non recate da prestare uno storico fondamento ». È qui il midollo del metodo del Natale; procedendo sugli antichi, e pur tra i frammenti, innalzarsi per quanto possibile alla verità storica. E a risultati mirabili pervenne; poiché, mentre si era potuto credere che in quanto non fosse greca storia non si trovasse al di là se non diacci e deserti, le linee storiche restituì di quei cinque a sei secoli in cui fu abitazione nell'Isola prima che vi arrivassero i Greci. E dirà poi che in modo positivo secondo il suo metodo vien riempita con le notizie sparse in altri scrittori antichi greci l'enorme lacuna formata dall'essere stati trascurati « sinora » i primitivi fatti e tempi greci dell' Isola per lo spazio di 70 e più Olimpiadi.

Il volume edito comprende sedici discorsi, dopo l'*Introduzione* che è sulle lacune dell'antica storia siciliana presso i moderni scrittori e delle cause dei falli incorsi. Il discorso primo reca il prospetto del primo periodo della Storia Siciliana che va da' primi abitatori sino all'arrivo dei Greci; e gli altri seguono, cioè: il secondo, dei nomi antichi dell' Isola, e di che lume potrebbero servire alla storia; il terzo, se i Ciclopi e i Lestrigoni anzi che dalla fantasia dei poeti si possono dalla storia punto ripetere; il quarto, delle origini e natura delle favole, e delle particolari della Sicilia in quanto potessero partecipare di storia; il quinto, degli abitanti antichi in Sicilia per la storia; il sesto, del tempo delle invasioni antiche, e de' tratti occupati in Sicilia da' popoli anteriori ai Greci; il settimo, delle città Sicane, diciassette, una per una discusse secondo le fonti, ossia Camico, Inico, Omface, Crasto, Iccari, Eucarpia, Macara, Vessa, e le altre più o meno congetturate, ossia Indara, Ippana, Macella, Schera, Iete, Triocala, Scirtea, Cabala, Gorgio. L'ottavo discorso è delle città

Sicole e Morgetiche, quaranta e più: Zancle, Tauromenio, Xifonia, Ibla, Xutia, Ortigia, Eloro, Motuca cioè quasi Modica, Necto cioè quasi Noto, Meneno, Noa, Erice, Neme o Noma, Trinacia, Echetla nel sito di Occhialà presso Grammichele, Mactorio, Palica, Centuripi, Inessa, Agirio, Assoro, Smeneo, Morganzio, Erbita, Alesa, Engio, Enna, le due Erbesso, Abaceno, Mile, Agatirno, Cefaledo, Calacta, Alunzio, Mitistrato, Tissa, Galaria, Ergezio, Imacara. Il discorso nono è delle città Elime, cioè Segesta, Entella, Erice famosa pel tempio di Venere, e delle città Fenicie, ossia Solunto, Panormo, e Mozia (1).

Seguono il discorso decimo delle usanze di quegli antichi popoli, e del governo loro; l' undecimo, de' culti e principii religiosi presso gli antichi popoli dell' Isola; il dodicesimo, sull' agricoltura di quei popoli antichi; il tredicesimo, delle arti più antiche e primitive in Sicilia; il quattordicesimo, dell' antico commercio in Sicilia prima de' Greci; il quindicesimo, durata nell'Isola de' popoli detti barbari, e de' linguaggi loro; il sedicesimo e ultimo, vicende de' popoli anzidetti e stato dell' Isola all' arrivo de' Greci.

Intende dapprima il Natale occuparsi delle favole, e tali dichiararle, e porre tra esse le dicerie sui Ciclopi e i Lestrigoni abitatori dell'Isola, e di esse tutte, e più delle particolari alla Sicilia fermare, ove si abbia, il senso storico. L'importanza della sua fatica inoltre, egli alcuna volta scrive, (2) « sarebbe più nel dichiarare come, e quando passarono nei Greci le notizie del mondo; ed in questo parmi, che nessuno ancora erasi affacciato ». Ed è questo il tema su cui variamente ritorna, spesso e sempre, assistito da un' alta e non ingiustificata idea della sua opera.

Così ha pur modo di scrivere: « In quanto alle conseguenze che voi ed altri tirate, certamente che fanno la guerra a quanto sinora di quella antichità tenevasi per probabile, e quasi passava per una generale opinione. Ma che posso fare? Non sono io che il dico, e per me parlano gli uomini più rispettabili fra gli antichi, e sinora pel corso di tanti secoli riguardati come maestri di color che sanno.

(1) Sulle città dei Sicani e su quelle dei Siculi il Natale è specialmente citato da Atto Vannucci, *Storia dell' Italia antica*, vol. II, p. 164 e 166.

(2) Lettera a Dr. Luigi de Balba a Mineo, Militello 15 luglio 1840.

Sicchè la quistione non può essere tra me ed i nostri moderni, ma tra costoro e gli antichi da me riportati. E se gli antichi doveano più sapere di antico, che non gli scrittori recenti, io credo che la quistione sia già risoluta, nè può riguardarsi più per quistione. Nel far ciò non ho io inteso attaccar briga con alcuno, vivo o morto; poichè voi vedete che io non m' incarico di alcuna moderna opinione, e solamente metto avanti le notizie degli antichi sinora o non attese o non meditate. Io lodo e rispetto tutti dove il posso; nondimeno tengo a mia regola la massima: *amicus Plato*, *amicus Cicero*, *sed magis amica veritas* ». E cita ancora il poeta: *Messo t' ho innanzi*, *omai per te ti ciba* (1).

Salvatore Majorana Calatabiano chiuse il suo fascicolo di appunti sui *Discorsi* del Natale, con le *Osservazioni finali* seguenti, che io reputo meritevoli di essere ancor oggi conosciute. Per quanto possa trattarsi d'impressioni di primo getto, non rifinite o compiute, e molto meno consegnate per la stampa, è quivi, come in tutte le sue cose, l' orma di un intelletto sovrano, che giudica sull'opera e sul merito del Natale. Le *Osservazioni finali* dicono:

— Nell' opera sua, Natale intravede la massima parte di lacune e difetti (dell' antica storia di Sicilia), indica i necessari inevitabili, gli emendabili non sa superare per la forza del sistema cui in molti punti serviva.

Non chiama storia antica (la sua opera), per modestia di non dirsi storico come fa intravedere nell' Introduzione; ma poi e più per le lacune inevitabili e la mancanza di materiali giusta cui si sarebbe potuto dare una continuità e una rigorosa dimostrazione storica; vedasi pagina 637, e altrove.

Ei medesimo si conosce di essere lungo; ma si protesta avere scritto pei giovani. Si dirà più presto perchè fosse creduto. Le sue lunghe digressioni sulle materie affini sono importantissime, rivelano il suo profondo sapere di storia antica; e riescono di molto chiarimento alle materie che tratta; esempio la storia delle favole e dei culti, dei governi e dei costumi, tra cui del sapere di scienze sociali tra gli antichi, dell' agricoltura, delle arti, e anche del linguaggio.

(1) Lettera stessa al Balba.

Parlando del commercio, nella mancanza di documenti speciali per la Sicilia, si abbandona a quella lunga digressione sui popoli più anticamente commerciali. Il che, comunque non possa servire di storia immediata del commercio siciliano, serve a mostrare l'antichità delle nostre relazioni insieme a quelle dei Fenici, e intanto togiie il primato del commercio greco e distrugge la favola e le allegorie greche.

Forse nulla delle prolisse dimostrazioni sarebbe da togliere all'opera del Natale; ma avrebbe egli potuto annetterle al libro in forma di note o appendici, e così farsi più leggere e rendersi più utile ai dotti e ai giovani.

Intanto, dal riguardo dell'utilità, l'opera del Natale deve riguardarsi nuova, in rapporto non meno alle opere su tal materia degli antichi superstiti, che delle smarrite di cui si ha notizia:

a) perchè Natale, separato di meglio di due mila anni, spoglio di ogni interesse e vanità, non poteva esser preoccupato da spirito di nazione e di partito, da cui non potè andare esente lo stesso sommo Tucidide.

b) perchè non costretto dal tempo ad aggiustar fede o fingerla alle favole e teogonia d'allora, nè cicuta temendo, nè rientimento o disprezzo dalle masse.

c) perchè comunque non a livello delle scienze sociali, col beneficio dei tanti secoli intermessi, col frutto dell'esperienza e con la parte di cognizioni scientifiche che sempre si farà via nella mente dei dotti, Natale a differenza degli antichi poteva e trattò di fatto con vedute più estese e umanitarie le questioni d'allora ristrette a un ordine di speciali interessi o a vedute municipali e nazionali.

d) perchè egli di proposito ed esclusivamente della storia nostra ha scritto, e di quel periodo dove i medesimi antichi riguardati individualmente non abbastanza scrissero e con rigore storico.

Ancor più nuova riesce l'opera tra le moderne:

e) perchè superiore ai comuni pregiudizi d'origine e progressi favolosi; dei quali in poco o in molto coloro che anche incidentalmente del vecchio periodo trattarono non poterono liberarsi.

f) perchè, mentre sembra distruggesse l'edificio storico, in fatto non ha distrutto che il favoloso e in tutto ciò che va contradetto dalla storia; ma, dei miti adottando quel tanto unisono alla storia, e perciò rendendoli nella parte vera storici, un periodo novello per

la storia ha messo in rilievo: novello per la lunga epoca che abbraccia (presso a sei secoli), per la varietà dei popoli e delle loro vicende, di cui traccia con i rottami a grandissima industria raccolti un quadro se non completo ma sufficientemente abbozzato; così che dalle parti massime e dai brani delle minime l'idea del tutto anche storicamente non trovasi manchevole.

g) In tal modo, lungi d'appagarci di chimere seducenti, — ma in fine non d'assai alte, se figlie di altre non illustri nella vita delle nazioni perchè non originarie ma attinte in gran parte ad altre favole, nè sodisfacenti per l'antichità stessa, — possiamo godere d'una realtà imponente, quale è quella che, non solo non derivammo dai Greci nè per favole nè per storia, ma avemmo prima di loro i primi abbozzi del viver civile, e forse a loro nei primi tempi prestammo ciò che nei più inoltrati con usura a noi resero e con loro novello vantaggio.

h) La Sicilia fu un gran paese nell'antichità, non sicano, non siculo, non fenicio, non greco, ma siciliano proprio. Ivi cento elementi cozzarono e sovente armonizzarono e formarono un tutto spesso distinto negli elementi, ma con tal mistura che lascia un problema per conoscersi qual fu la causa massima che gli die' corpo e vita. E sebbene vi ammiri il genio e il progresso greco, pure, contemplandolo nelle cause, non puoi negare la gran parte al coraggio e alla industria del Sicolo, al commercio e alla civiltà fenicia pura. Tu non saprai positivamente se l'agricoltura dei Sicoli attirandovi i Fenici, o il commercio dei Fenici che fecero conoscere meglio il nostro paese, come benificarono la stessa Grecia attirandovi gli Elleni, furono le cause insieme o separate del grande nostro sviluppamento; non saprai se gli Elleni agevolati da quelle cause operarono tutto il bene; o altrimenti potrai avvisarti che tutti quegli elementi e altri forse ancora non bene studiati produssero gli effetti. E se soggiungerò che simili o identici elementi più o men diversamente agenti in altre contrade comunque più larghe di superficie non mostrarono i nostri prodigi, — alti prodigi se a traverso delle cause deprimenti eravamo sempre e fummo per sì lunghe e incessanti rivoluzioni di ogni natura, — tu dirai che il nostro sito, il suolo, il cielo ci fecero grandi e vollero la nostra esistenza propria, non regalata da metropoli e alleati, propria con gli ognor nuovi venuti e malgrado loro.

i) Natale addippiù è venuto nuovo tra noi per mettere in chiaro il fatto che il nostro bene, frutto di un primitivo male contingente, si è avuto dai popoli agricoli industri e commercianti, non dai conquistatori. E comunque egli con necessario rigore e linguaggio scientifico non dimostri l'assunto, in cento passi ripete l'osservazione e i fatti più appurati per provare il bene dei Sicani dopo il primo danno della venuta dei Sicoli, gente lavoratrice e meno barbara; il bene degli uni e degli altri, sebbene in principio maggiore pei primi, dalla venuta degli Elimi che nuova guarentigia recarono tra mezzo i più antichi popoli, onde si estese per tutto il miglioramento; il bene di tutti pei primi stabilimenti commerciali fenici.

Allora, così continuano le *Osservazioni finali* dette, questi quattro popoli vivendo tra mezzo a poche cagioni disastranti, e per timore e comune utilità rispettandosi i possessi di ciascuno, così alto levarono il grido della loro ricchezza, che da nuovi e allor più civili coloni furono visitati. I Greci, stati molesti ai Sicoli e ai Fenici, alla fine determinarono il destino della Sicilia; e rifondendo nella loro la schiatta sicana e sicola accennarono ad una rivalità irragionevole contro i Fenici. Allora finirono i popoli benefattori, il progresso offrendo pel nostro paese la curva che spesso vedesi nel dechino dei popoli fu arrestato dalla lotta; il principio greco e il fenicio stando alle prese, fu potente il greco per la mistura con gli altri popoli della Sicilia, e perchè tutti i gradini della scala sociale aveva superati, potente perchè insieme agricola industre commerciante. Onde il fenicio, impotente considerandosi nei suoi mezzi propri che erano la pace e la ricchezza, si rivolse ai fratelli libici, e si fece ancor più potente dell'altro e minaccevole. I Cartaginesi portarono la rovina e la morte nella bella Sicilia. I Greci indeboliti dalla lotta alla fine ritiraronsi, e l'altra potenza conquistatrice fissò l'occhio nella terra del sole. Lottavano due elementi malefici; la vittoria dell'uno o dell'altro non era che il massimo o medio danno nostro, ma danno sempre. Vinsero i fratelli della penisola gli Opici o Etruschi, i Romani. Sicilia coi suoi antichi popoli e con quelli fondati sulla giustizia visse, Sicilia in vista dei paesi della conquista ovvero della ragione e della violenza cadde per non risorgere mai più. —

Tra le favorevoli accoglienze che l'opera del Natale ebbe ai

suoi tempi l' autore stesso ne ricordava una: « Il volume sulla storia antica della Sicilia, così egli scriveva una volta al Gemmellaro, ha meritato l' accettazione dell' Università di Gottinga, per giudizio pubblicato da quel famoso Professore d'Archeologia Consigliere Herman nelle Effemeridi di quell' Accademia del 1848 » (1).

E tra i moderni, in un punto speciale, intorno alla leggenda minoica sicula, il merito del Natale è stato degnamente rievocato. Dicendo egli delle favole antiche di Sicilia, e chiaramente assumendo che « i miti che v' introdussero i Greci non poteano alle origini spettare di quei popoli anteriori, e del tutto ai Greci stranieri », negò pure che l' intervento di Dedalo e Minos nella Sicilia meridionale fosse un fatto reale. Distrutta quella leggenda, propose ritenere invece che altro non fosse ella che un' importazione dei coloni rodii cretesi venuti in Sicilia al tempo della fondazione di Gela e delle sue colonie.

Il Pais presentò anche egli in tal senso le sue conclusioni; ma poi, veduto che il Natale molto tempo prima di lui aveva in egual modo intesa l'origine della leggenda minoica sicula, lo dichiarò in una nota che è un aperto riconoscimento del perspicace intuito dello storico siciliano.

V' hanno infatti due luoghi in cui il Natale si occupa di codesta leggenda; nel primo dei quali riporta Diodoro, Erodoto, e gli altri, ove si narra che Dedalo, fuggito da Creta, approdò in Sicania (cioè Sicilia), e quivi fu ospite del re Cocalo, il cui regno abbellì con le sue opere. La leggenda così segue: Minos re di Creta, in ira contro Dedalo per l'aiuto da questo con la sua arte dato ai turpi amori della regina Pasifae, armò una spedizione, e giunse in Sicania da Cocalo, e chiese a questo che gli consegnasse Dedalo; il re sicano tenne a bada Minos, finché le figlie del re stesso lo fecero morire in un bagno caldo. Ai soldati cretesi sbarcati con Minos nell'Isola venne detto che egli fosse morto accidentalmente, e ne fu reso loro il corpo; essi tumultuarono, si disgregarono, e parte, rimasti nell'Isola, vi fondarono Minoa dal nome del morto re. Poi, dopo la presa di Troia, anche Merione di Creta venne in Sicilia e fu ricevuto dagli Engini, e i suoi costruirono il tempio alle Dee Madri.

(1) Lettera datata Militello 8 marzo 1850.

Vincenzo Natale qui rileva che Erodoto non affermò vera la venuta di Dedalo e Minos in Sicania, avendola riportata con un semplice si dice: Λέγεται; « egli però non riteneva che si fossero allora fermati dei Cretesi in Sicilia, benchè Diodoro volle l'opposto, e lo deduceva dalla religione verso le Dee Madri, divinità proprie dei Greci di Creta ». E aggiunge il Natale: « Rapporta di più la favola Aristotele, Strabone e qualche altro ». E quindi: « Sì fatte origini tenne anche per favolose il tanto lodato Heyne, e non sa risolversi ad ammettere colonie greche in Sicilia e in Italia, e su navigli venuti per sì esteso mare, gran pezzo prima della guerra di Troia, quando all'età di Omero, e della composizione dell'Odissea, tanta ignoranza si espressa fra Greci della Sicilia, e della Italia, che l'autore s'indusse a poter fingere e supporre ivi come probabili a' suoi uditori, quasi in terre incognite, cotante favole. E però inclina a pensare che de' Cretesi venuti in quelle colonie poterono fingersi tanta antichità, sebbene le colonie fossero state in tempi più bassi; e di tale natura dice le favole che ordinariamente interpolavano gli autori tragici con appositi commenti » (1).

Lo storico nostro estende qui la dimostrazione: ritornano, dice, in questa favola le difficoltà a potere allora viaggiare e penetrare fra barbari; quei barbari che facevano lo Stretto evitare, che posero in fuga Ulisse, ancorché di tempo posteriore, che tennero lontani da Sicilia i Greci sino all'età di Teocle. Ma Dedalo fu poi un personaggio vero, oppure allegorico tirato dal suo stesso nome? Più inammissibile e contraddittoria è l'ospitalità da lui trovata presso Cocalo, e l'atto eroico di questo nel mettersi a rischio della sua totale rovina per salvare l'ospite. Quanto a Minos, espurgò egli di pirati il mare intorno a Creta, e Tucidide lo ricorda, ma poteasi, avanti i tempi troiani, fare una sì lontana spedizione, cioè in Sicilia, quando al tempo di Omero costava tanta pena e sì grande perdita di tempo il breve tragitto da Aulide alla Troade? Poi, ammettendo queste colonie Cretesi in Sicilia, verrebbe di conseguenza che Naxo non fu la prima greca colonia. Dunque, esclama il Natale, i nostri moderni conoscono più di storia greca che Tucidide, che Eforo, che Strabone, ed altri antichi? « Si potrebbe dare maggiore imbecillità di mente,

(1) p. 112-113.

che il dare lezione di storia a quei grandi, ed il far sapere ai Greci la probabilità delle favole greche? » E ancor domanda il Militellano: « si possono dunque così avere bagni in Sicilia a' tempi di Cocalo, si possono avere costruzioni, ed arti mirabili presso dei primitivi Sicani, si possono avere allora leggi ed istituti Cretesi, ed abbiam potuto lusingarcene? » (1).

Nel secondo luogo, che è quello citato dal Pais, il Natale viene alla più formata conclusione: « non rimane dunque oscuro che i coloni Cretesi sotto di Entimo, i quali fecero parte della colonia in Gela, secondo Tucidide, e chiamarono Lindii in principio da una loro città di Creta quel luogo murato, poi detto Gela, furono quelli stessi che introdussero in Sicilia le favole Cretiche, ossia di Minos e di Dedalo, sopratutto quando la colonia di Gela si partì a fondare Agrigento nel cuore della Sicania. E quindi ancora non può nemmeno occulto restare lo scopo della favola, quasi che questi Cretesi fossero stati preceduti da' loro maggiori, i quali delle opere loro ivi avean lasciato, ed era questo stesso un appicco a' dritti fantastici, o che scemava alquanto la violenza, e la ingiustizia della loro occupazione » (2).

Il pensiero del Pais onde sopra è questo: « Le tradizioni relative all'antichissimo arrivo dei Cretesi, come già vide molti anni fa il Natale, non sono che effetto della colonizzazione di Gela e di Agrigento ». E questa è la nota che egli appone, citando il Natale: « Con viva e lieta sorpresa veggo ora come, sia pure in mezzo ad altri ragionamenti che allo stato attuale della scienza non reggono più, questo valente scrittore siciliano avesse intuito un principio fondamentale critico al quale sono pervenuto anche io, ma che è sfuggito a molti di coloro che dopo del Natale trattarono questo argomento. A questo proposito osservo come anche il nome del mitico re sicano Κώκαλος ricorda il nome coo Κόκκανος che testè è comparso nel testo di Eroda, *mim.* III, 60 ed. Crusius. Del resto il nome di lago « Cocanicus » presso Gela v. Plin., *N. H.* XXXI, 73, 80, ossia la caucana di Tolomeo, III, 4, 7, mostra che il nome di Coccalo in Sicilia è stato propagato dai Rodii di Gela » (3).

(1) p. 113-114.

(2) p. 481.

(3) Pais, *Storia della Sicilia e della Magna Grecia*, Clausen 1894, pag. 600-1.

Convien tuttavolta aggiungere che diversi altri autori concordano col Pais, ma gli archeologi son tutti contro lui, massime dopo il riconoscimento della grande estensione della civiltà micenea in tutto il Mediterraneo (1).

E per quanto sia a noi e qui consentito, concluderemo sul Natale e più sopra i suoi discorsi. Se egli, al pari di altri grandi e maggiori vissuti in piccoli ambienti e sdegnosi di qualunque consorteria e ciarlatanesimo, è un dimenticato, non meno cospicui e veri sono i suoi meriti quale storico dell'antichità nostra. Molto hanno aggiunto, negli ottanta anni circa da che egli scriveva i lumi più chiari dell'archeologia, della storia, delle scienze; sopratutto il periodo dei Siculi ne è uscito come a nuova formazione; ma molto egli fece, ben si può dire, nel fondare la storia nuova di Sicilia antica. Armato della più copiosa e genuina conoscenza della greca sapienza storica, e di buona e sagace critica, egli districò ciò che è vero elemento di storia, da ciò che è favola; ciò che è fatto o realtà, da ciò che è opinamento o errore; ciò che è nostro antico, da ciò che è d'altrui o più recente. Le poche ma assodate conclusioni prepose alle molte e fantastiche. Linee di storia, improntate a semplicità e grandiosità, ne uscirono, meravigliando ancora chi alla sua opera voglia accostarsi. E queste linee si fermarono, come i tronchi dell'albero che i minori rami e le foglie e i fiori più vaghi attende, sopra periodi di tempo che presso gli storici antichi non che presso i moderni si sottrassero a una storia seguìta di uomini, fatti e monumenti. Poi, dei periodi acquisiti alla storia, e fra l'inesausto suono delle trombe greche, l'opera industre e paziente di quel vecchio ignorato ricercò e ricompose un periodo di intorno a tre secoli che fugacemente si passava dagli storici superstiti antichi e dai moderni, dalla prima venuta cioè dei Greci in Sicilia. Su di che non son poco da rimpiangere la perdita degli ulteriori manoscritti, o l'avere l'inesorabile tempo arrestato il volere e la mente dell'uomo (2).

Appendice XV. *I pretesi elementi semitici della Sicilia.* Ivi è citato: « NATALE, *Sulla Storia Antica della Sicilia*, vol. I (Napoli 1843) p. 481.

(1) Cito a questo proposito le conversazioni che ho avuto col CASAGRANDI, intorno al NATALE stesso, del quale il CASAGRANDI è largo e degno estimatore.

(2) La questione *se la Storia antica di Sicilia, epoca greca, di Vincenzo Natale*

Ma sopratutto, ancor quando per le nuove scoperte e gli studii più progrediti l'opera del Natale debba in questo o quel punto cadere, o meriti esser rifatta, è da lodare e rimane nella sua bontà ed eccellenza il suo metodo. Il quale importa l'indagine più accurata delle antiche fonti, e la loro critica, e non si chiude nella cerchia antica medesima, ma tutto il cammino della sapienza segue, e pur grande onore rende ai moderni, di cui ha il Natale sete di leggere e di acquistare le opere. Vedemmo già nel suo carteggio, e vediamo in questo suo libro, come egli lodi i grandi scrittori di storia antica francesi inglesi e alemanni, e come si allieti alcuna volta di trovar unità di conclusioni col Niebuhr, le quali attribuisce a comunanza di metodo o all'avere attinto entrambi alle stesse fonti. Or cosiffatto metodo segna il moderno indirizzo, che è appunto fondato sullo studio delle fonti e dei monumenti. E di tale indirizzo Vincenzo Natale merita esser chiamato precursore. Sì, l'arma si affinerà sempre, l'acciaio rifulgerà sempre più per la sua purezza e lo strumento sarà ognor più tagliente ed efficace, saranno pur da eliminare quei ragionamen-

---

è stata in gran parte perduta fu da me trattata nei suoi varii elementi nel citato articolo nell' *Archivio Storico per la Sicilia Orientale* anno 1914. Come ivi dissi, non ne restano che cinque discorsi incompleti, inediti presso l'Accademia de' Zelanti di Acireale. Essi sono: *Discorso preliminare,* sull' origine dei Greci e con quali popoli crebbero e si moltiplicarono; discorso *secondo*, origini della lingua greca e dei suoi rapporti con la pelasgica ecc. Cause che sollevarono lo spirito greco sugli altri popoli dell' antichità; *terzo,* stato della Grecia al tempo che per la Sicilia partirono le greche colonie, ecc.; *quarto,* venuta dei Greci in Sicilia e origine delle città loro; *quinto,* governo primiero dei Greci arrivati nell'Isola ecc. Il quarto e il quinto, incompleti.

Io conchiusi allora: essere esistiti l' intero secondo volume della storia antica di Vincenzo Natale, o la sua massima parte, e l' abbozzo del terzo; ed essere oggi disperso, e forse distrutto nella sua maggior parte. Ma non lasciai di prospettare argomenti varii in senso opposto. Dove principalmente: Se Natale lasciò solo quei cinque o sei discorsi che incompleti possediamo, perché egli affermò e fece intendere largamente che il secondo volume fosse compiuto, e della stampa di questo si occupò non poco, e fosse in preparazione il terzo? E se il secondo volume era compiuto, perchè mio Padre, come risulta dai suoi appunti, non ne ebbe, nel tempo vicino alla morte dell' Autore, se non quei cinque o sei discorsi incompiuti? Io ho anche detto che è piuttosto da dire che a questi si fermava il manoscritto dagli eredi del Natale fornitogli. E la leggenda della perdita e perfino del traffico inverecondo della sottrazione non è cessata.

ti che a detta del Pais allo stato attuale della scienza non reggono più, ma sta pur sempre Vincenzo Natale con la sua opera come all'avanguardia di quell'indirizzo tutto affatto moderno al quale gli Holm, i Frieman, i Pais, i Beloch, i Casagrandi e altri in Italia e fuori hanno dato i migliori frutti del loro ingegno e delle loro fatiche.

VI

Il Deputato del 1848 e l'uomo culto ed eminente fino alla fine.

In aprile 1847, Vincenzo Natale tarda ancora a tornare a Catania. Carlo Gemmellaro amichevolmente ne lo avverte (1): « Che cosa mai è avvenuto quest'anno al sig. D. Vincenzo Natale? Passò l'inverno, è in fine la primavera, e non si tratta di sentire ch'egli voglia risolversi a rivedere il suo appartamento, da dove sono venute alla luce tante belle produzioni! Assicurarsi almeno se i topi hanno risparmiato i candelieri di stagno!... » Ma che cosa verrebbe a fare il Natale in Catania, dove gli amici lo vogliono? Questo non sa dirgli l'amico, « in questi tempi di monotonia generale, e di non lodevole benessere. » Ad ogni modo, si può passare il tempo da chi, come il Natale, sa tanto bene impiegarlo.

Il 12 gennaio 1848, la Sicilia è la prima a innalzare il vessillo della rivoluzione, giusta il cartello di sfida a giorno fisso mandato alla monarchia borbonica. Palermo è la generale meta patriottica. E in Palermo arriva nell'aprile Vincenzo Natale, « come sbalzato dalla generale tempesta »; così poi scrive egli attenuando. Nel maggio vi ha cominciato la pubblicazione di un suo giornale, *l'Osservatore*, e già ne son fuori due numeri (2). Indi è eletto deputato alla Camera dei Comuni.

Le due Camere del general Parlamento di Sicilia si riunirono

(1) Con lettera datata Catania 14 aprile 1847.

(2) Lettera di Ettore Fanoj da Catania 24 maggio 1848 al Natale in Palermo. Nella stessa Carlo Ardizzone aggiunge: « Ho letto e ammirato *l'Osservatore*. Dal vecchio giornalista non si poteva sperare altrimenti. Seguite che lo potete, e lo sapete. Servite chi ne ha positivo bisogno. » Nel giugno Rosario Abbate scrive da Catania al Natale stesso: « Del vostro giornale ho fatto 3 Associati, ma mi stranizza come non ne spedite più. Specificatemi il motivo per discaricarmi con gli associati ».

in Palermo il 25 marzo 1848. E nella stessa prima seduta della Camera dei Comuni, verificandosi i poteri, leggesi ai suoi atti: « La prima elezione contestata era quella di Aci S. Antonio. Il rappresentante della Città di Catania signor Gabriele Carnazza ne chiedeva la nullità; perchè la Commissione elettorale di quel comune aveva impedito che prendessero parte al voto gli elettori di Aci Catena, che su ragioni appoggiate ad un atto del Parlamento del 1814 il Comitato generale avea ammesso all'elezioni. Altri rappresentanti opinavano per la validità. La Camera decise che un Comitato scelto dai suoi membri facesse un'inchiesta su' fatti allegati e ne riferisse alla Camera per risolvere sulla validità di quella elezione, restando sospesa frattanto l'elezione » (1).

Quel che seguì s'intende dagli ulteriori atti della Camera stessa. Nei quali è riportato, seduta del 6 giugno 1848: « Si fa la seconda lettura della legge che faculta il comune di Aci Catena perchè continui a godere il diritto di rappresentanza in questo Parlamento. (*Ad unanimità si accoglie)* » (2).

E quindi, seduta del 28 giugno 1848: « Indirizzo di Aci Sanfilippo Catena con cui, ringraziando la Camera per essergli stata accordata la rappresentanza, fa conoscere avere scelto a suo deputato il signor Vincenzo Natale da Militello. » (3).

Dopo di che, seduta del 5 luglio 1848, negli stessi atti secondo la pubblicazione del 1911 cui mi riferisco, si legge: « Natoli, deputato di Aci S. Filippo Catena, essendo le carte in regola, viene ammesso alla rappresentanza » (4). Ma è un evidente errore di trascrizione, dovendo leggersi Natale, e non Natoli, che, tra i più valevoli di quella Camera, era deputato per Messina.

Ho nel mio archivio privato che, pare nel luglio 1848, « l'amico cittadino G. Politini » scrive al Natale congratulandosi « anche pel bene della nazione », per la sua elezione a rappresentante di Aci S. Antonio (5). Confusione con Aci San Filippo Catena.

(1) *Le Assemblee del Risorgimento,* atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati, Roma 1911, vol. XII, Sicilia vol. I, pag. 47.

(2) *Le Assemblee del Risorgimento* vol. cit. pag. 786.

(3) Ivi, pag. 1033:

(4) Ivi. pag. 1103.

(5) Lettera del Politini al NATALE.

Nella seduta del 31 luglio 1848, la Camera dei Comuni discusse e votò, *a quasi unanimità e tra straordinari applausi della Camera e nelle ringhiere*, lo scioglimento delle corporazioni dei Gesuiti e dei Liguorini. Trattò quindi della loro espulsione, ma finì per votare: « gl'individui siciliani *appartenenti a detta corporazione* possono rimanere in Sicilia »; proibì per altro tutte le associazioni composte di ex gesuiti ed ex liguorini. Leggesi negli *Atti autentici* di quel Parlamento in tal discussione: «il sig. Natale vorrebbe l'immediata espulsione di tutti » (1).

Nella seduta del 6 settembre 1848 è agli atti della Camera dei Comuni: « Natale presenta il seguente progetto sulla istituzione del Giurì ». E quindi, trascritti il progetto e i suoi motivi: « (*Se ne ordina la stampa, e siccome avvi una Commissione a tal uopo, viene eletto Natale quale altro membro di detta Commissione*) » (2).

Mancava una legge sul giurì. La Costituzione di Sicilia del 1812 aveva disposto: « il giudizio de' Giurì, o sia uguali giudici di fatto sarà introdotto e stabilito in questo Regno per i giudizi criminali ugualmente per ogni classe di cittadini. » Ma in attesa dei nuovi codici civile e penale la legge non si ebbe. Così lo Statuto della Rivoluzione di Sicilia, 10 luglio 1848, espresse: « il giudizio per giurati è stabilito in tutte le materie criminali, e pei delitti politici o commessi per mezzo della stampa. » E ad attuare tale norma tende il Natale col suo progetto, che consta di 37 articoli, e si informa ai più liberali concetti e alle più progredite legislazioni sulla materia.

« Il cittadino, egli motiva, non riposa sulla inviolabilità dei suoi diritti, se non quando è persuaso che la giustizia penale non potrà servire all'altrui vendetta, o favore, o ambizione: e questa persua-

---

(1) *Atti autentici del general Parlamento di Sicilia,* Palermo, vol. IV, p. 373. Nelle *Assemblee del Risorgimento* manca questa parte presa dal NATALE a quella memorabile discussione. E si spiega, poichè ai volumi di dette *Assemblee* per la Sicilia è premessa questa nota: « Gli Atti del Parlamento Siciliano fino alla seduta dell' 11 settembre 1848 sono tratti dal giornale *L' Indipendenza e la Lega* perchè molto più diffusi degli *Atti autentici* dai quali sono riportate alcune deliberazioni dimenticate nei resoconti di detto giornale. »

(2) *Le Assemblee del Risorgimento* cit., Sicilia vol. II, pag. 375-83. Di questo progetto è cenno nel carteggio del NATALE, e gli si fanno congratulazioni: p. e. lettera di Gaspare Gambino al NATALE, Catania 26 giugno 1848.

sione può essere soltanto ispirata dalla istituzione dei giurati, i quali sono sottratti a ogni influenza superiore, sono scevri di ogni spirito di corpo ed animati sempre dall'interesse comune a tutti i cittadini, cioè di protezione all'innocente e di punizione ai malvagi ». Ma vi hanno obiezioni contro i giurati, e la radicale si è che il loro giudizio favorisce talvolta l'impunità, a segno che in qualche parte di Europa si è receduto dal giurì. Se non che, « ciò potrebbe nascere dal poco criterio morale di cui i giudici di fatto son capaci, o che non saprebbero abbastanza cavare dalla pubblica discussione ». E a ciò ovvia il Natale traendo i giurati dalle classi di maggiore penetrazione: laureati, precettori e accademici, avvocati, notai, e cittadini che percepiscono un soldo o pensione maggiore di onze duecento annue. Vuole del resto si proceda a saggio, e però che « per ora » il giudizio per giurati sia per li soli reati politici e per abusi di stampa, sino a tanto che il Parlamento non vorrà estenderlo a tutte le materie criminali. Egli però desidera che siano di competenza del giurì tutti i delitti che portano « a pena di prigionia ». La libertà dei cittadini dev'essere garentita più che ogni altro bene prezioso della vita. Perciò l'arresto di persona meritò in Inghilterra la legge dell'*habeas corpus*, e lo Statuto siciliano ha sancito che nessun cittadino può essere arrestato fuori i casi stabiliti, e senza le forme ordinate dalla legge, e che ciascuno ha il diritto di resistenza contro ogni pubblico ufficiale che volesse arrestarlo o con vie di fatto o minacce usargli violenza. Seguono e sono spiegate le disposizioni varie tendenti a stabilire l'ordinamento dei giurati. Ma di questo progetto e materia la Camera nei sette mesi di vita che le rimasero non tornò ad occuparsi.

Non trovo memoria di altra parte notabile presa dal Natale ai lavori di quella Camera; tranne quella che è da presumere nei voti continuamente pronunziati o dati contro il Borbone, per la resistenza, per la rivoluzione, per la guerra, essendo quel Parlamento zelante nel richiedere la presenza dei suoi membri e nel decretarne la decadenza se assenti anche per malattia.

In due circostanze però vi riappare il nome del Natale.

Nella seduta del 26 ottobre 1848 è agli atti: « Il Comune di Aci San Filippo Catena, attesi i suoi bisogni, propone che il dazio sul

vino di tarì uno a carico si accresca a tarì quattro. *Picardi* vuol si aggiunga: *che si consuma*. La Commissione propone che quel dazio debba durare per tutto il 1848. *Natale* dice che lo autorizzar solo per due mesi il dazio richiesto sarebbe lo stesso che lasciar quella comune nella impossibilità di corrispondere ai pesi imposti. *Picardi* opina che la Camera, ammessi i bisogni della Comune, può autorizzare il Consiglio per tutto il 1849 » (1). E così si vota. È nel mio archivio una lettera del 21 novembre 1848 « Al signor D.r D. Vincenzo Natale deputato al Parlamento pello Comune di Aci S. Filippo Catena », direttagli dal Consiglio Civico del Comune stesso che lo ringrazia della parte avuta nel promuovere e sostenere l'approvazione del dazio sul vino.

L'altra circostanza fu questa. La Camera, il 21 dicembre 1848, discusse una domanda di pensione della vedova del tenente colonnello del genio Don Carmine Lanzarotti. Il deputato di Siracusa signor Moscuzza narrò in quella seduta il triste fatto che l'originava, in questi termini: il popolo di Siracusa (il 3 settembre 1848) esaltato dalla vista del nemico in Messina, e vedendosi disarmato si fe' facilmente illudere dai nemici del Lanzarotti, e credè esser tradito. Allora si compose istantemente un Comitato di difesa, nel quale non avendo voluto il Lanzarotti prender parte, diè le viste di sospetti assai fatali, onde il popolo lo uccise. Il deputato Moscuzza continuò: « s' istruisca, e tosto, il processo, ma non si leda l' onore del popolo siracusano, che, se tali circostanze non fossero avvenute, se l'ottimo cittadino signor Lanzarotti fosse stato più accorto, quel fatto atroce, è vero, non si sarebbe al certo avverato ». Interloquì il deputato Vigo di Acireale, un dei due Vigo, il Calanna e il Fuccio, forse il Calanna, per chiedere il processo contro gli omicidi. E quindi è agli atti: « si dà lettura di un progetto di decreto del signor Natale riguardante la pensione alla vedova Lanzarotti, il quale dopo varie osservazioni di taluni deputati vien redatto nei seguenti sensi: La pensione vedovile a favore della signora donna Maria Lanzarotti vedova del tenente colonnello don Carmine Lanzarotti è fissata ad onze dieci al mese, coll'obbligo però di contribuire onze tre mensili alla signora donna.... sorella nubile del defunto. *La Camera*

(1) *Assemblee del Risorgimento*, Sicilia, vol. II cit. pag. 600.

lo adotta, e ne dispensa le ulteriori letture, dichiarando altresì che avvenendo la morte della vedova resta sempre alla sorella nubile la pensione delle onze tre mensili) » (1). Più lettere sono nel carteggio del Natale, riguardanti il Lanzarotti, e il tributo di amicizia e l' aiuto all'infelice vedova dedicatogli dal Natale stesso (2).

La caduta di Messina, anziché attutire, rinsaldò nell' Isola il sentimento rivoluzionario. Qualche nota pittorica per Catania merita esser tratta dal carteggio del Natale. Da Catania l' 11 settembre 1848 Gaspare Gambino gli scrive: « Saprà certamente lo stato delle cose in Messina. Qui tutto il popolo è in armi, anche i ragazzi corrono avanti con piccole picche, l'entusiasmo è incredibile. L' evento di Messina, lungi di portare scoraggiamento, ha portata una maggiore straordinaria energia; tutti, al suono della campana della Cattedrale che suona a stormo, corrono all' armi, chi con fucili, chi con lunghe micidialissime picche. Le strade sono barricate; molte pietre son buttate in tutte le larghe e lunghe nostre strade. La causa di tutto ciò è stata la vista di tre vapori con due fregate (?) napoleta-

(1) *Le Assemblee del Risorgimento*, Sicilia, vol. II cit. pag. 851-2. Nella successiva seduta del 30 gennaio 1849 è agli atti : « Si legge un riscontro del ministro di giustizia per l' assassinio successo in Siracusa in persona del deputato (?) Lanzarotti. (*La Camera opina farsi nuove sollecitazioni).* » Ma VIGO osserva: « Cinque mesi bastano per compiere un'istruzione in una piccola città, dopo cinque mesi un giudice istruttore non merita plauso ma castigo. » Subito dopo, poiché ciò trovo mi piace riferirlo, è detto : « Si legge un indirizzo del Comune di Vizzini nel quale si acchiude una deliberazione unanime di quel Consiglio civico per significare la devozione di quella popolazione verso il General Parlamento di Sicilia e le sue leggi e *lo aborrimento ed odio eterno pel tiranno di Napoli e la sua discendenza. (La Camera delibera inserirsi nel foglio ufficiale).* » *Le Assemblee del Risorgimento*, vol. II cit., pag. 1012.

(2) Gaspare Gambino manda da Catania tali lettere al NATALE. Il Lanzarotti, vi si dice, mai volle servire il governo (borbonico), viveva della sua professione di ingegnere, ma il 1842 gli fu di assoluta rovina. Nella rivoluzione ebbe da M. STABILE missione in Messina, quindi fu mandato a Siracusa. Della sua fine il Gambino scrive che egli « fu vittima della più cruda malvagità che seppe eccitare il furore del popolo. L' amico D. Gioachino Gambino (capitano d' armi ?) procurò salvarlo, e lo avea salvato con effetto mettendolo in carcere, ma il tradimento lo fece sortire quasi subito che il Gambino si portò a chiamare la forza ed il resto fu consegnenza.

ne che si vedono in questo mare, ma sino a questo momento che sono le ore 24 non si sono avvicinati, tuttochè siano sin da questa mattina a vista. Ma le squadre son venute dai paesi di questi contorni ». Lo stesso corrispondente da Catania l' 11 novembre 1848 scrive al Natale: « Ieri fu sontuosa e magnifica la solita processione dell'Immacolata. La Guardia Nazionale e tutta la truppa di linea in gran tenuta marciavano dietro la bara con un contegno militare veramente ammirabile, ecc. ».

E del 12 aprile 1849 è il proclama per la resa di Catania, firmato Ruggiero Settimo e i ministri: « Siciliani ! La città di Catania è caduta dopo fiera lotta, una parte delle milizie sosteneva l'accanito combattimento, mentre l'altra marciava a soccorrerla; sventuratamente non giunse a tempo ! l'onore delle armi è salvo, il Popolo di Catania ha versato il suo tributo di sangue, il nostro esercito si ricompone, e minaccia nuove offese ! Dalle ore 13 del Venerdì Santo sino all'alba del sabato, la città fu teatro di reciproche stragi; la feroce soldatesca incrudelì contro le donne, i vecchi, i fanciulli, portando a piene mani la morte e lo incendio, violò chiese e monasteri... Cristo vendicherà le profanazioni commesse nel giorno del suo martirio in nome del superstizioso tiranno. Noi non parliamo più all'inesorabile Europa; parliamo a noi stessi; desideriamo soltanto che il nemico venga qui a combatterci corpo a corpo ad un fatale duello. Palermo o Ferdinando Borbone dovranno scomparire dall'Universo !... » E da ultimo quegli uomini leggendari invocano il ricordo delle proprie liberazioni epiche. « Palermo, la città del Vespro, la città del 12 gennaio, sarà il sepolcro della tirannia ».

Il 17 aprile 1849 il Parlamento Siciliano decretò la sua proroga al 1° agosto stesso anno. E non si potè più riaprire. Di Vincenzo Natale una lettera nel 1850 inviata al marchese Pensabene a Barcellona porta: « Ritornato da Palermo in agosto '49, non mi rimasi in Catania ove soglio dimorare gran parte dell'anno, ma venni in famiglia in Militello per starmi quasi in parte in tempi burrascosi » (1).

(1) Il 5 novembre 1849 l' arciprete Giacinto Baldanza in Militello comunica al Natale che « in forza della Veneratissima Circolare del 7 agosto ultimo di S. E. il Comandante in Capo Tenente Generale Principe di Satriano » è stata istituita « la Commissione Finanziera di questo Comune », e lo scrivente la presiede e un degli altri quattro componenti è il Natale. *Lettera nel carteggio.*

Ed altra all'abate Di Lorenzo del 1851, come vedemmo, dice: « in Palermo (nel 1848) la mia dimora fu nota a pochi, lungi che avessi voluto farmi avanti, che per impieghi vi fossi nominato, o per altro assunto, fino a tutto agosto '49 ». Ma quando egli così appianava la sua biografia, era innanzi al trono restaurato, per implorare la cattedra di greco all'Università di Catania.

Dal 1850 in poi Vincenzo Natale non si muove da Militello, né pur d'inverno, né nel periodo faticoso dell'aspirazione alla cattedra. Colà egli rimane, nella luce dei suoi scritti, del suo carteggio, e dei suoi libri.

E libri chiede leggere e acquistare fino al suo ultimo giorno. In ottobre 1853 rimborsa la spesa dei cinque volumi greci recentemente editi, ossia dei due di Aristotele, degli altri due dei Frammenti (degli Storici greci), e di quello di Strabone: edizione Didot; e sono onze 6 e tarì 12. Nel maggio 1854, quando è già stato attinto due volte dal male che fra poco lo spegnerà, ricerca a mezzo del padre maestro Federico Pogwisch in Messina la Grammatica Osca pubblicata dal dotto Theodoro Mommsen. La crede certamente scritta in tedesco, che gli duole d' ignorare, e gli piacerebbe averla in altra lingua, e meglio se in latino, « ma non trovandosi tradotta mi contenterei della stessa originale tedesca, purchè l'abbia; giacchè mi trovo aver parlato della lingua *Osca* in Sicilia la stessa che la Sìcola nel mio primo volume della Storia ecc. ». Nel luglio seguente il Gemmellaro gli scrive: « Ho commissionato a Fanoi l'opera di Odoardo Müller se si trova tradotta in francese, o in italiano; anzi ne ho chiesto due copie, una per voi, e una per me, o per la Biblioteca di questa R. Università ». Gli partecipa che sono arrivati li 14 volumi degli Scrittori greci della bella edizione di Didot, in 4º grande, a due colonne ogni pagina, di testo greco cioè, e di versione latina, con note, nitida, e il greco senza quei maledetti nessi che lo scrivente non può soffrire; ed enumera, con grande compiacimento, nei quattro volumi dei Frammenti, gli Storici greci avanzati, 227 in tutto. Il Natale possiede già queste opere, e a tergo della lettera del Gemmellaro nota: « Riscontro a 14 luglio 1854 per mani di D. Salvatore di Valentino pel Dorico e pei 14 volumi di Didot ». Don Salvatore di Valentino, cioè figlio di Valentino, era

mio Padre. Non è ancora perduta anzi è cara in Militello nel popolo questa designazione del mio casato, Valentino, dal nome del mio avo.

Nel 1854 stesso, il Natale ha carteggio col presidente Martorana, di che lo felicita il Gemmellaro. Mancano le lettere del Martorana, ma sonvi le minute di quelle, o di alcune, del Natale. Scrive questi al presidente, nella letizia di poter trattare con un uomo positivo e niente portato alle misere idee e pedantesche « delle quali per starne fuori, mi son contentato di questo ritiro colla sola compagnia dei libri miei unici amici » (1). Scrive dunque: « Desiderava io sin dalla prima gioventù il periodo Saracenico della storia nostra, e più me ne accese la collezione delle Memorie Arabiche dell' Isola per lo studio del sommo nostro Gregorio, e che ultimamente ha saputo ella ampliare, e mettere in ordine per quanto era possibile nel difetto dei manoscritti originali. Di questo bel dono resto io dunque obbligatissimo al mio signor Presidente, siccome quello che io non avea lasciato di leggere, ma di volo e per poco tempo, secondo mi fu permesso; talmentechè potrò ora a mio comodo profittarne. E se mai lo studioso Amari, come fa sperare, giungerà a darci la Biblioteca nostra Arabica, anzi mi dicono di avere anco ritrovato dei nostri poeti Arabi, tanto più darà risalto all'ardire di questa prima di lei opera, che prevenne tali ricerche, in questi ultimi tempi, coi maggiori rischiaramènti delle lingue orientali ».

Il Natale segue ringraziando il Martorana: « da parte anche dei buoni Catanesi » per l'acquisto ordinato della classica Biblioteca greca del Didot, « che parmi tra' maggiori beneficii da lei procurati alla Città », beneficio che lo scrivente stesso non lasciò d'insinuare più anni innanzi al già defunto ottimo Di Giacomo Rettore degli studii per chiederlo al presidente La Lumia, « quantunque io con costui mai mi pronunziai congetturandone la poca voglia, e quindi la negativa che Di Giacomo ne riportò ». Aggiunge a questo proposito il Natale che non si stancò di stimolare indi eletto Rettore l'Abate Ferrara, ma indarno; e qui le sue parole son molto vive, ma

(1) La lettera è senza data, ma ne precede altra allo stesso datata li 23 marzo 1854.

egli le pronunzia potendo dire con Dante: *Avvegna ch' io mi senta Ben tetragono ai colpi di fortuna*. Ed or che il Martorana ha provveduto, dice di lui come di Catone: *serit arbores, quae venturo saeculo servient.*

Acchiude nella stessa lettera il catalogo delle belle pubblicazioni del Didot al 1851 e suggerisce che acquistandole direttamente potrà risparmiarsi il 20 e il 25 per cento, e il dazio di cui si potrà implorar la franchigia per una Libreria pubblica. Ma oltre i classici greci s'è stampato, e consiglia comprarlo, il *Thesaurus linguae Grecae* del celebre Stefano accresciuto almeno di un terzo di vocabili e di erudizione sopra le nuove scoperte. Consiglia acquistare inoltre la classica edizione della Bibbia dei Settanta « per li nuovi travagli dei quali è stata arricchita ». E continua: « Rimane ancora un' aggiunta di non minor pregio alla greca Biblioteca; e si è questo un nuovo tesoro letterario dovuto all' immortale italiano Angelo Mai, oggi meritamente Cardinale. Certamente non può ella che conoscere le belle scoverte di questo antesignano dei dotti (qui scriveasi stranieri, ma fu cancellato), e, senza parlare dei libri *de Republica* di Cicerone, egli è riuscito arricchire di assai pezzi classici gli antichi originali greci e latini, sino a poterne pubblicare da circa 17 volumi in formato 4° da me veduti nel '49 in Palermo nella libreria del Senato e anche dell'Olivella ». È questa una gran lacuna da colmare; e avverte: « queste stampe veramente sono un po' costose, ma pazienza ».

Nella successiva lettera (1), il Natale ha da esprimer condoglianze al Martorana, e comincia: « toccando al rinomato Pontano la perdita dell'unica sua figlia, non seppe sfogare l'acerbità del suo dolore, che coi più bei sentimenti morali espressi nelle iscrizioni in elogio della trapassata. Ed in queste fra le altre diceva quell'uomo primario del secolo: *Servire dominis superbis—Iugum ferre superstitionis—Sepelire caros quos habeas—Haec condimenta vitae sunt* ». E torna al merito del Martorana in rapporto al Gregorio; e abbozza della Sicilia nel periodo saraceno un quadro di progresso e splendore; « così l'isola nostra poco dianzi esinanita sotto il governo Bizantino, dopo più escursioni di barbari, riposò finalmente in mano

(1) Militello 23 marzo 1854.

dei Saraceni ed arricchì coll'agricoltura sua naturale, col commercio, colla industria, ingrossando similmente di popolazione ».

Il carteggio col Martorana continua, ed il 20 aprile 1854, dopo il secondo attacco del male, il Natale scrive: « Ha potuto vedere il signor Presidente che nella collezione Didot sotto il titolo dei *Geographi Prae-Minores* si promette un corso completo di antica geografia Greca Latina Araba, e perciò dei bassi tempi, escluse le sole opere grandi di Strabone e Tolomeo ». Quivi attende egli vedere la cosidetta Geografia Nubiese, e dovranno esservi anche i Romani Itinerarii e le Tavole. Di Tolomeo si ha un'eccellente edizione, ma forse ne avremo dal Didot una migliorata. La lettera si chiude con la notizia che la Storia Saracenica di Amari sarà pubblicata in francese e inglese (e pare: lungi che in Italiano) da uno stampatore di Firenze di nome Lemonnier che ne ha dato il manifesto. E quindi: « mi si è detto non meno che l'autore vorrebbe dare il testo della Biblioteca nostra Saracenica, la quale ha molto arricchito e rettificato, ma il povero diavolo (*sic*) manca di mezzi, e non pare sperabile la stampa. E qui l'ossequio ».

Ma la lettera stessa contiene una digressione sullo splendore degli studi in Catania nel secolo 18° e sulla loro scarsezza nel 19°.

Dice: « Del resto, Catania, mio signor Presidente, ebbe valentuomini sino al passato secolo 18° al tempo d'Ignazio principe di Biscari contemporaneo del famoso Torremuzza, siccome del Vescovo Salvatore Ventimiglia dei principi di Belmonte. L'uno e l'altro per questa Città aprirono un' epoca luminosa, e ne fecero conoscere gli studi. Il primo essendo l'emulo di Torremuzza in Archeologia; e se ne videro frutti ubertosi col suo Viaggio per le Antichità di Sicilia ristampato in Palermo con aggiunte non inutili da me consigliate. E più cogli oggetti del suo Museo estratti dagli antichi monumenti e dagli scavi principalmente di Centuripi, che apprestò una ricca miniera di vasi, d'iscrizioni, di antiche medaglie: Museo che attirò in Catania tanti dotti viaggiatori. Il secondo Monsignor Ventimiglia v' istituì la classica letteratura, e gli studi del Latino e del Greco, siccome ne fecero fede le belle stampe del Seminario Vescovile, oltre gli studi Ecclesiastici tutti in mano di egregi Professori, ispirati dalla dottrina e dal sommo ingegno del Ventimiglia. Costui animò nel tempo stesso l' Università degli Studi come Gran Cancelliere e

capo della Pubblica Istruzione, chiamandovi da Palermo Leonardo Gambino per cattedratico del Diritto Naturale. e per professore del Codice... Carbonaro. Inoltre un solenne professore di Matematica toccò all'Università di Catania nel Maltese Giuseppe Zhara, amico e compagno di studi del rinomato Eulero. Prima di arrivare in Catania si trovava costui ai servizi di Caterina di Russia nei Corpi del Genio e della Marina, quando attaccato in salute dai geli di Pietroburgo fu costretto ritornare al patrio clima di Malta, e di là invitato al nostro di Catania vi trasportò gli studi delle scienze esatte. Infine nel medesimo secolo 18° il Cav. Gioeni vi fece anche rilucere la Vulcanologia, che oggi rivive nell'Accademia del suo nome ».

Ma Catania « inoltrandosi nel XIX secolo si trovò quasi stanca degli studi passati, e venne mancando di belli ingegni, come abbiamo veduto mancare non meno Palermo, forse ambedue anche spaventate dai rumori e fracassi di guerra, a segno che non altro al presente si trova che degli studiosi simili ai mentovati ». Questi *mentovati* son da riferire al seguente periodo che è nel principio della lettera stessa: « E veramente quel diritto pubblico dei Cordari e quella guerra viva a Newton dei Longo non sono che portentose singolarità di Letterati e Scienziati di queste nostre parti ». Il Natale continua: « e chi sa che in appresso non arriverà ancor di peggio, ove il governo non vorrà pigliare sotto la sua protezione i buoni studi e gli uomini di merito che ella ben conosce di non essere a dozzina ».

Altri luoghi del carteggio del Natale, anche anteriori nel tempo, non reputo senza importanza, a causa dei pensieri, giudizi e notizie che racchiudono, attinenti a diversi capitoli di scienze o di lettere, e storia, e circostanze od esperienza della vita. Ne ricaverò alcuni, dei più caratteristici, servendomi, per quanto possibile, delle stesse parole e tratti di lui.

E cominciamo dal Gregorio:

« I tempi del buon Gregorio, scrive una volta il Natale (1), erano pieni più che mai di sospetti, e stava quegli come suol dirsi tra l'incudine e il martello, baroni e Governo. I baroni, ancorchè abbassati dal Caraccioli, non perciò lasciavano di esser potenti, e di ave-

(1) Lettera al Principe di Granatelli in Palermo, Militello 5 ottobre 1840.

re somma influenza. Lo stesso Caraccioli scrisse al D' Alembert : ho domato la superstizione, e la feudalità, ma sento che questa bestia già mi morde la mano. Il Gregorio scrivea in mezzo a queste ire per obbligo di cattedra, e vivea di tale appuntamento. Non avea via di mezzo, o di stare sui riguardi, o di perire, per lo meno di fame; non dico di marcire in carcere, come indi a poco cominciò a giuocarsi, dacchè fu stampata la sua Introduzione. Nè potendo trattar bene i baroni, fu necessità di farsi dalla parte del Governo, che che avesse pensato dell'antico. Buono dunque fu il suo animo, il so per prova, perchè io ancorchè troppo giovane spesso lo avvicinava. Scinà suo censore, che fu pure suo discepolo, lo trattò con somma ingratitudine, vivo e morto, senza badare al proprio sentimento, che fece chiaro in tutti i suoi scritti, e più di ogni altro nel secondo periodo dell'antica letteratura siciliana. L'articolo « morale » non era fatto in buona coscienza per Scinà, se vogliamo far valere il *sublime amor del vero*, nè potea esserne giudice competente ».

Altrove è una nota su Carlo Botta (1): « lo storico d'Italia conveniente alla sua età straordinaria, voglio dire anche di un sapere e di un giudizio niente inferiore ai classici scrittori di storia sì latini che italiani ». E poiché alcuno ha creduto che egli poco si lasciò intendere in fatto a sistemi politici e a principii di governo, osserva il Natale che eppure egli punto non omise d' Italia fino al 19° secolo la politica che correva secondo il progresso dei lumi; e percorse la rivoluzione di Francia, che incendiò tutta l'Europa, e le varie costituzioni degli Stati, che si rinnovarono, sempre in rapporto ai fatti italiani. Qui accenna per grandi linee : i regimi feudali eran sottentrati alla barbarie, che aveva da prima invaso l'Orbe Romano, e popoli nuovi si erano nei bassi tempi agli antichi fatti avanti. Ogni popolo occupando nuove regioni seco portava nuove costumanze e abitudini, e ne adottava dei popoli che soggiogava. Così tante leggi e Codici, quanti popoli si costituirono coi propri governi. In mezzo intanto alla feudalità, risorgeva il codice Romano, e faceasi strada piano piano la civiltà d'una volta, più che mai in Europa, nell'Italia nostra come in suo proprio nido.

(1) È senza data, tra le minute delle lettere.

Del Botta medesimo il Natale ricorda in altro luogo il merito letterario, contro una scuola instauratrice di novità, e ne riporta le parole: « la letteratura italiana come la lingua si possono bensì distruggere, cambiare no », e queste altre: « vanno in cerca di un nuovo mondo in letteratura, mondo che non c' è: intanto dànno nel vecchio barbato » (1).

Ma sul modo d' intendere in lettere valgano del Natale alcuni tratti sparsi nel carteggio. Così, a proposito di certe correzioni fatte nella stampa dei suoi discorsi in Napoli 1837, saviamente esprime che « pendono troppo alla pedanteria ». « Perchè *conceduto,* e non *concesso* come stava nell' originale alla pagina 8 della Prefazione? È forse dai buoni autori più usato il *concesso* che il *conceduto;* nè io tuttavia me ne sarei incaricato, *se non fosse per un certo mal suono nella cadenza del periodo;* locchè pure avvenne alla pag. 9 discorso 1 con quella lode *rendutagli* invece di *resagli.* Qui entra la regola del *ne quid nimis. Ci vuol altro a scriver bene, e con purità.* Una parola più o meno accetta agli antichi e buoni scrittori, non mette nè scema bontà, quando gli scrittori reputati d' appresso l' avessero con altra surrogata. » Nel tutto poi riman contento della correzione (2).

Altra volta, vuol corretto quest' errore: *Donn' Andrea*, per *Don Andrea.* « Voi sapete che Donn' è titolo femminile, Don maschile. » E quest' altro errore: *al celebre Panormitano* per *al celebre abate Panormitano.* « Due famosi letterati di età fra loro non molto distanti portarono questo titolo. L' uno fu il nostro Tedeschi abate Cassinese, ed anche nominato Cardinale da un Antipapa. L' altro fu Antonio Beccadelli detto il Panormita e non fu abate. Per non confondersi dunque l' uno coll' altro, che è troppo facile, va bene il titolo di *abate* che io vi ho aggiunto, sebbene fu tralasciato nel MS. Voi dunque mi contenterete prestamente senza più scrivere, per non parlarvi più di simili noie » (3).

Torna in diverso luogo a Cicerone, le cui opere, scrive, sono equivalenti ad una intera biblioteca degli antichi; e ricorda Quin-

(1) Lettera a Giovanni Antonio Intrigila in Noto. Militello 5 giugno 1850.

(2) Lettera a D. Francesco Marceno in Napoli, Militello 30 luglio 1837.

(3) Lettera allo stesso, Catania 16 novembre 1837.

tiliano, che misurava il progresso dei suoi ascoltatori col grado del gusto che provavano in leggere Cicerone. *Ille se profecisse sciat, cui Cicero valde placebit.* D' onde, scrivendo a Rocco Pugliese di Scordia, segue : « vedete quanto stringe il discorso quando a voi piacciano tanto le sue poesie che generalmente si lodano come le ultime cose di quel sommo ». Non sa il Natale stesso « se il motivo primario per non apprezzare troppo le poesie di Cicerone più che l' adulazione a quei primi Imperatori fosse stata più tosto l' eccellenza delle altre sue opere. Talmente che Cicerone Oratore e Filosofo non fosse il maggior nemico di Cicerone Poeta. Se ciò non fosse vero, la posterità affatto lontana d' ogni riguardo e dipendenza imperiale, avrebbe vendicato quella prima impressione, e ben rimesso in onore i suoi pregi poetici ».

E dopo un confronto fra la poesia e la musica, la quale piace, quasi a dire, per sensazione, e ricordato Ovidio, che voleva la poesia fosse ispirazione, *Est Deus in nobis, agitante calescimus illo,* il Natale viene al Petrarca, il quale s' illuse in prender la corona di poeta tenendo in mano l' Africa, « poema che neppure sarebbe nominato, non dico letto, dal pubblico se non fosse ancor Petrarca il poeta del Canzoniere » ; e ricorda il Trissino con la imitazione d'Omero e la purgata favella della sua Italia liberata, e il Tasso che chiamò opera di Tasso giovane e mal esperto la Gerusalemme liberata che lo fa glorioso e frutto di Tasso istruito e maturo la Conquistata che rimase al fondo; e conchiude che in fatto di poesia difficilmente si può ispirare quel gusto che il pubblico non ha sentito sulle prime. Onde, par che dica, è vano affaticarvisi sopra, « per la ragione stessa che ultimamente i più severi Contrapuntisti scatenandosi contro il Rossini quasi refrattario dei canoni musicali dicevano che non era nè musica nè armonia quella stessa che il pubblico applaudiva e portava al cielo. Or un tal senso, un tal piacere, qual vi piace chiamarlo, non s' inculca, e non esigesi a rigore, nella guisa stessa che, dicono i Teologi, *amor non imperatur,* e quindi non vi è rimedio, nè strada di mezzo, o lo desta la poesia, ovvero ogni esortazione riesce vana » (1). E qui, tuttoché non sempre l' espressione sia felice, è sicuro e vero l' intuito del nostro scrittore.

(1) Lettera al D.r D. Rocco Pugliese in Scordia, Catania marzo 1839.

Più tardi, a proposito del trattato o *Lettera* sul bello del suo amico Giuseppe Ferla da Buccheri, scrive allo stesso ricordando il Winkelmann, e cioè, che dir si può del bello come Cotta presso Cicerone dir solea di Dio, che più facil cosa è asserire ciò che e' non sia, che affermare ciò che sia. E quindi : « A me è sembrato vedere nel vostro progetto il come sentiamo questo bello, e non il perchè, ossia la percezione che ne abbiamo, e non già il motivo che produce la percezione. In questo motivo che suscita il sentimento del bello, onde l' uomo si distingue tanto sopra gli altri animali, sono inclinato a credere che si possa rinvenire l' essenza del bello, che Winkelmann andava cercando, nè si fidò ritrovare ». E desidera che l' amico si fermi sul bello morale in rapporto ai doveri sociali, « che sarebbe la utilità vera e più solida, che si potesse tirare dalla nostra fatica » (1).

Questo concetto, di volgere la filosofia e gli studi all' utile sociale, torna sovente nel Natale, sull' autorità di Socrate ; mentre non avrebbe forse fatto attendere la sottile disquisizione intorno alla percezione del bello, e al motivo che la produce, una precedente lettera, del Natale stesso al Ferla, ispirata a sensi dirò pure di pratica giovialità.

Attendendo adunque lo scritto del Ferla, così il Natale gli scrive nel luglio 1840 : « Una *Lettera sul bello* fa gola davvero. Io l' aspetto avidamente, e la vorrei divorare. Non ridete pensando alla mia canizie. Lo spirito è pronto, se la carne è stanca. Anzi il piacere solo, ed il conforto, che oramai ci resta è quello certamente di trattenerci in pensieri belli, e consolanti. Ed io vi metto grande studio, e me ne trovo bene. Che importa dico la (?) mia età verso ai 60 anni ! (2) Ma la mia mente è ancora giovane, ma ho (?) tuttora una certa allegria di gioventù, fosse pur fuggitiva. Godiamo al (?) presente, e discacciamo sempre la memoria dei passati disastri. Non si può che (?) star bene in mezzo a tanti buoni amici presenti, intendo dei miei libri, che mi fanno scorrere le ore, come in compagnia delle più vaghe ragazze. E così, mio D. Giuseppe, con permesso, mi.... passo

(1) Lettera da Militello, agosto 1840.

(2) I punti interrogativi qui indicano il testo corroso al margine ; e così altrove l' interpretazione, o che il luogo sia lacerato o distrutto, o illegibile.

d' ogni cattivo tempo e sto per dire di tutto il mondo. Eccovi la mia vita attuale ». Il Natale non pensava certamente che la sua filosofia potesse aver altro leggitore che l' amico Ferla, e così, dopo averne chiesto permesso, scrisse in tutte le cinque lettere la parola che più energicamente stava al luogo di quella che preceduta da puntini le ho sostituita. Erano allora pubblicati i tre primi *Discorsi* sulla Storia Antica, ed egli li manda all' amico: « Mi procuro dunque ozio, e perciò schicchero qualche pagina per dar segno di vita. Dunque qualche stamperella, di cui vi ho scritto, ecc. » (1).

Altra volta, del Ferla predetto era corsa voce che fosse morto, ed il Natale ansiosamente ne chiedeva, ma poi venne notizia « tutta all' opposto della prima », e il Natale scrivendo allo stesso coglie l' occasione per discorrere, tra il dolce e l' amaro, dell' amore nei vecchi : « Il vostro Ferla già tornato da morte a vita, già come voi canuto, sta dando prove di forte virilità, è innamorato cotto. Alla buon' ora, risposi tosto, e buon pro gli faccia. Sì, va bene, dicea poi ruminando meco, ma la troppa cottura mi dispiace, e dee esser troppa, quando tale ciancia è sin qui arrivata. *Amor che al cor gentil ratto s' apprende* dicea il Poeta, ma non così il volgo che ride più tosto di un vecchio innamorato ». E continua : « Disgrazia, che viviamo tra selvaggi, i quali tuttavia vogliono essere rispettati, perchè sono i più. Il gran Machiavelli dopo aver sofferto il carcere e la tortura e d' una età eguale alla nostra, e forse di meno, scriveva al Guicciardini: — che ne dite, compar mio, che dopo tante disavventure mi trovo pure innamorato? ma ciò non vuol dirsi ad alcuno. — Un uomo di quella fatta vergognarsi di fare all' amore, anche quando potea servirgli di conforto in tanti mali. In somma e tra selvaggi e tra gente civilizzata si fa la guerra ai vecchi se vogliono innamorarsi, e peggio ancora se vogliono pigliar moglie. Nè la stessa severità del gran Catone sfuggì il ridicolo per aver fatto nozze la seconda volta in età molto avanzata. Conchiudiamo che il vantaggio di stare in società pagasi a prezzo inestimabile, e pende più tosto a male, che a bene » (2). E qui v' ha del Rousseau e del contratto

(1) Lettera da Militello 30 luglio 1840.

(2) Lettera a D. Giuseppe Ferla in Buccheri, Militello 9 novembre 1839.

sociale, e anche più: il male, o come più propriamente è detto, il gran prezzo con cui paghiamo la vita sociale.

Riscontra una volta il Natale a Rocco Pugliese a Scordia l'invio da questo fattogli della *Biografia* della propria sposa, scritta pare in morte della stessa; e quivi lo storico parla della forza dell'animo. Già lodò egli nello scritto, fra l'altro, il vigor dell'ingegno, « nè altro che ingegno ci voleva per crear dal nulla una cosa ». Ma più gli dice: « niuno certamente potrà disapprovare la costanza del vostro affetto, la gratitudine, la bontà del cuor vostro. Avete voi scrivendo cercato uno sfogo, un conforto al dolore soprabbondante, e sin qui tutto va bene. Ma pare a taluni vostri amici, che in questo vostro scritto siccome primeggia e trionfa la sensibilità, che vien da natura, così rimane inferiore la forza dell'animo, che inspira la filosofia, ed acquistasi col meditare l'opere dei grandi uomini, e col proprio studio. Dicono essi che, per quanto uom s'ingegni di far passare la mestizia poco virile di Cicerone per lodevole tenerezza, e per quanto si rintuzzi la soprumana magnanimità di Bruto come asprezza al di là di ogni uman costume, non se ne può perciò conchiudere che il dominare una forte passione, ed il comandare ai proprii affetti, non sia divina cosa in ogni tempo, e l'apice della virtù. Io però loro rispondo che parla in voi lo sposo innamorato, e che nell'acerbità del duolo non si può esigere un freddo ragionamento. Petrarca in quel punto coi suoi versi v'ispirava quella soave tenerezza che fa quasi rinunciare ad ogni filosofia, occupando Laura sola l'animo dei lettori, e tenendo luogo di tutto. Voi in somma dite a tutti col poeta di vostra guida: *Spero trovar pietà nonchè perdono* » (1).

Di filosofia parla ancora in occasione che il cognato vuole scelto di essa un maestro pel figlio: « La domanda è facile, ma troppo ardua a sodisfarla. Vi ho detto tante volte che in Catania non vi sono più gli uomini di una volta; almeno io non ne conosco. Io poi nemmeno so capire che intendete per filosofia, se mai quegli antichi studii, che si chiamavano di logica e metafisica riserbati ai frati, o

(1) Lettera al d.r D. Rocco Pugliese in Scordia, Militello 22 luglio 1838.

monaci, ovvero quanto oggi si comprende per filosofia, che è uno studio troppo vasto e sublime, che finisce colla vita. In quanto al primo dunque sarebbe oggi del tutto inutile per comune opinione. E per Logica sarebbe più tosto adattato un corso di geometria. Pel secondo non occorre parlare ». E qui accenna a due maestri prima indicati, un Torrisi, e il professore Furci (forse vuol dire Fulci), che il nipote avrebbe dovuto già frequentare. E ben conchiude: « siate persuaso che ogni ragazzo premuroso di sapere, cerca da sè stesso gli uomini che lo possono istruire, e libri sopratutto, e non li sfugge e li trascura. Senza tale desiderio poi ogni pungolo, che si usa, ed anche la forza, produce più tosto ostinazione e forse più male che bene » (1).

Il Natale altra volta ringrazia il principe di Scordia in Palermo di alcuni scritti avutine, ed elogia quel *recte sapere* che porta alla vera saggezza degli antichi, e sopratutto di Socrate, che dedusse, al dir di Cicerone, la filosofia dal cielo sulla terra. Socrate ammirò e volle l'istruzione ma in quanto miri al vantaggio sociale. « Ammettea egli per esempio lo studio dell'astronomia, sin quando serviva a giovare l'agricoltura e la nautica. Non si adattava quindi volentieri ai filosofi meramente contemplativi, ed a quei sterili studii, allora detti fisici, che si spaziavano nelle ipotesi e nel gran vano delle idee, senza discendere ai fatti naturali, ed alla utilità immediata degli uomini. E rideva di Platone, che talvolta lo rappresantava in tali anfratti e lo faceva comparire avvolto in astruserie ». Il Natale non sa se quella prisca filosofia, tutta ipotetica e di congetture, non riviva e non si riproduca nella moderna geologia; comunque è tentato a mettersi dal partito di Socrate; e pargli che lo spirito del miglioramento e del progresso, onde si vuole che il corrente secolo si distingua, quantunque insito nella natura nostra e con l'uomo coesistente, più si sia pronunziato dall'epoca di Socrate in poi, in quanto almeno allo stato sociale, in ragione dei diritti dell'uomo e della pubblica morale. « Una anteriore epoca non abbiamo da citare (?) per sicurezza d'istoria, quantunque di più remota data furono i greci legislatori, e precisamente la filosofia Pitagorica, la quale

(1) Lettera del NATALE « A D. Giacomo Tamborino (in Mineo) mio Cognato », Militello 23 ottobre 1840.

tendea per ultimo domma ed aspirava a migliorare lo spirito pubblico, e dare riforma ai governi mercè la influenza dell'associazione ». (1)

Interessante è pure l'avviso del Natale sull'esprimere con parole antiche fenomeni fisici. È una nota degli ultimi suoi anni, e forse diretta al Gemmellaro, poiché nella chiusa domanda: « E che novità in fine avreste a dirmi dell'indomito Etna, ed ognora iracondo? » Adunque egli scrive: « io sono della seconda vostra idea, come quella che con le parole va direttamente agli effetti che si vogliono esprimere, ossia *raffreddamento* della crosta del globo nostro, e quindi *sedimento* delle materie che si addensarono meglio alla superficie, e di là il principio della vegetazione. Io direi *crosta-smorzata* la prima, *Placapurotica*, da πλαξ, ἀκός, *crusta*, ed απύρωτος, *sine igne*, spento, fuoco estinto. Per la seconda parola greca ad esprimere *sedimento*, residenza, non potevate meglio ricorrere che alla immediata *ipostemica* o *ipostatmica* ab ὑποστάθμη, *quod subsidit*, *sedimentum*, *fex* ».

E aggiunge: « l'entrare in più minuzie non mi pare del proposito, nè potreste trovare parole più acconce fuor che giovandovi di espressioni sempre generali ancorchè vi metteste a mano le opere fisiche di Aristotele, ovvero il trattato più curioso di Plutarco *De placitis Philosophorum* di tempi assai più inoltrati. Ed io quasi direi che ai buoni antichi sì greci che latini mancava quasi il linguaggio della fisica, in confronto almeno dei giorni nostri dopo Galileo e Newton, ancorchè nelle belle immagini, e le più sensibili, non vi fu chi andasse avanti al nostro Empedocle, o al latino Lucrezio. Ma il linguaggio loro era il poetico, e non lo scientifico d'oggigiorno. Scusate dunque se non ho potuto (?) penetrare nel midollo della vostra richiesta. E d'altro canto restatevi contento del parere di Lucrezio, il quale, *ordine inverso* al caso nostro, diceva: *Graecorum... reperta Difficile illustrare latinis versibus esse... Propter egestatem linguae et rerum novitatem.* Giacchè le novità moderne per la ragione stessa non possono appuntino riferirsi a parole di antica lingua, mancando allora le idee » (2). E ancor questo suo opinamento era improntato a molta saggezza.

---

(1) Lettera al sig. Principe di Scordia in Palermo, Catania marzo 1842.

(2) Militello 2 ottobre 1852.

In tempo anteriore, rispondendo al Ferla che non credeva necessario fra i *Discorsi* il primo che è il *Prospetto* del periodo di storia onde si tratta nell' intero libro, scrive che esso è l' articolo più necessario del suo travaglio, onde il lettore a colpo d'occhio veda di questo l'importanza, e però può dire con Dante: *Che di necessità qui si registra* (1). E più si ferma sopra un altro dubbio del Ferla stesso intorno ai nomi di *Sicilia*, *Sicania* e *Trinacria*. Vede il Natale che egli stesso non s'è espresso con la chiarezza dovuta; e continua: « lasciamo stare che oggi passa per canone che gli antichi nomi sono tutti fattura dei poeti greci; ma l'indole precisamente e la pronuncia della lingua Fenicia come di tutte le lingue orientali non ammetteano nessuna analogia ». E dopo: « Io ho voluto conchiudere che gli antichi Greci poteano al più darci una traduzione dei nomi Fenicii, non già la identità della parola. Per esempio, vi fu in Sicilia la città detta *Calacta,* che importa in volgar nostro Bella-spiaggia. Or se noi dicessimo oggi il significato di nome a modo nostro avremmo perciò pronunziato il nome antico? I Sicani, ed i Sicoli, chiamavansi anche di tal nome in linguaggio Fenicio? E se ammettete per dubbio ciò che ne disse (?) il poeta potrebbe fare una fede istorica? Ecco la ragione che fa dubitare dei nomi anche di Sicania, e di Sicilia. Cosicchè non parlasi di varietà di pronunzia, ma di varietà assoluta e sostanziale della parola ». E continua: « Questo esame forse dovrò ritoccare parlando delle città Fenicie e della durata del loro linguaggio, dove esporrò i pensieri del Barthélemy e d'altri valentuomini, che vagliano, credo, un poco più del Crispi. Nè l'articolo *Etimologie*, delle quali tanto si è abusato, dovete credere che è stato da me prodotto a caso, e senza gravi conseguenze. Perciò vi prego aspettare i discorsi di appresso, che metteranno dei *Fari* per evitare li scogli. E sopratutto per l'ultimo dubbio della dipendenza Pelasgica, della quale molto si è parlato, e sospettato; ma sempre lavorandosi di favole, e di congetture poetiche, senza veruna notizia storica. Era impossibile il dir tutto ad una volta, sicchè pian piano devo venire a questi vostri ed altri dubbii. E voi vi accorgete che la maggiore difficoltà a superare non è tanto del dir delle cose affatto nuove, ma di vincere i vecchi pregiudizii ».

(1) Lettera a D. Giuseppe Ferla in Buccheri, Militello agosto 1840.

Dichiara poi che a lui giovano tali dubbii, assai più che le lodi, e ne ringrazia, perché gli aprono il campo ad una maggiore istruzione, e a spiegarsi con più chiarezza. « Non so però perchè mi avete chiesto spiegazione dei passi greci, quando io tutto ho tradotto alla parola e soggiungo le parole greche più importanti o le prime delle citazioni in prova della fedeltà, come è stato reso l'originale; lo che dovea a voi esser chiaro, che di greco passabilmente v'intendete ». E qui la conclusione: « In somma, mio D. Giuseppe, la mia intrapresa parmi che dimostra quanto sinora poco si è ragionato sulla nostra storia antica, dagli stranieri per poco studio delle cose Siciliane, dai nostri per non averne saputo dire di più ». Dove è il concetto dominante del merito della sua grande fatica storica.

Perduto o non compiuto dallo stesso Natale l' articolo di Numismatica da lui promesso più pel terzo volume che pel secondo della sua Storia Antica, non son da tralasciare le premure che egli usò fino ai suoi ultimi giorni ricercando e studiando sulle antiche medaglie. Alcune lettere rimangono sue in proposito a Don Salvatore Carobene vicario in Grammichele. « La di lei cortesia così proclive a promettermi qualche medaglia di quelle che si rinvengono nei sepolcreti della sua Echetla, gli scrive l' 8 marzo 1850, mi dà coraggio a rinnovarle la memoria ». È stato impaziente tutto quell' inverno; oggi però una nuova circostanza gli fa rompere ogni ritegno, e prega d' essere scusato: « Si è data la combinazione di venirmi in mano un Medaglione di argento con iscrizione in lingua Osca, e quel che più col nome Osco di *Echetla*. Medaglia singolare per questi due capi, e nuovissima. Io ne ho scritto una illustrazione dietro quanto mi trovo detto su questa lingua Osca che era la stessa dei nostri *Sicoli* nel 1º vol. della Storia Antica della Sicilia. Tale illustrazione mi chiedono con istanza da Palermo e da Catania per inserirla nei fogli Letterarii; ed ecco l' urgente necessità che, prima di spedirla, ho di osservare le medaglie che sogliono trovarsi nei sepolcreti Echetlani, se mai o nessi di lettere, o tipi ed emblemi simili a quelli del Medaglione vi potessi scovrire. »

Sodisfatto come poteasi dal Carobene il suo desiderio, il Natale gli scrive novamente: « Quante grazie non le devo; e di quanto non le sono tenuto! Io ho ricevuto la sua gentilissima con le tre

medaglie in rame, effetto di sua grande cortesia. L' una, ch' era separata dall' altre due, ha tipi Siracusani, ossia una testa, ed il Pegaso, o cavallo alato. Questo precisamente era l' emblema di Corinto, di cui Siracusa era una primaria colonia. Per la greca mitologia, Ella sa, che Corinto voleasi fondata da Bellorofonte, a cui il Pegaso apparteneva. L'altra medaglia della stessa grandezza che questa prima riconoscesi di Agrigento per l'aquila che tiene fra gli artigli una biscia in atto di beccarla, e per la testa laureata dall'altra parte. La terza di un modulo più piccolo ed assai meno conservata non offre tipi visibili meno di una testina forse di donna; ma niente altro dalla parte opposta: chè se un barlume avesse una figura in piede con fiaccola alle mani, sarebbe allora una medaglietta di Mineo, che allude a Cerere. Cosicchè niuna delle tre medaglie potrebbe riferirsi a Echetla; quanto alle prime due certamente per gli emblemi notissimi delle città mentovate, e rispetto alla terza perchè non se ne ravvisano segni sufficienti ».

Continua: « Se mai, come assicura, le più ovvie a rinvenirsi nei sepolcreti di Echetla fossero somiglianti alla prima col Pegaso, in tal caso perdo la speranza di potersene incontrare qualcuna propria di questa medesima città, o almeno che avesse tipi riconosciuti di altre città. Tuttavia mi giova sperare che alcuna inedita se ne incontrasse, poichè mi avvisa le tre precedenti non essersi propriamente ivi rinvenute, ma a qualche distanza. Su questa lusinga quindi soffrirà che proseguissi nella mia preghiera sinchè alcuna medaglia potessi osservare di quelle ovvie nel sito di Echetla ». E chiude ringraziando del dono, che egli non cercava e che il Carobene gli fa, di quelle tre medaglie (1).

Non sono tracce di risultati migliori pel Natale circa le monete di Echetla. Più tardi in argomento di antiche monete riscontra una lettera del Gemmellaro: (2) « Vi resto obbligato del cenno dell'opera del dotto Panowska. Da gran tempo che in quanto alle monete di Gelone io divido con lui quella sua opinione, e le ho creduto del 2° meno noto come re, non solo in ragione dell'arte, ma insieme perchè non vi è esempio in numismatica, che all'epoca dell'antico

(1) Lettera da Militello 2 aprile 1850.

(2) Lettera allo stesso, datata Militello 14 giugno 1851.

Gelone si fosse posto nome del regnante, e lo stesso Demarezio non già che allora portava il nome della moglie, ma più tosto passò sotto tal nome alla posterità per mostrarsi l'origine e la singolarità di quel nummo, come il primo d' oro per la Sicilia, ed unico di quel tempo per la scarsezza grande del metallo (1). Io dunque vi parlava, nella mia antecedente, (2) d'una iscrizione che riguarda la vittoria di Ierone sopra i Tirreni e perciò la dissi quasi sincrona. Essa sta sopra un elmo Tirreno dissotterrato fra le sabbie dell'Alfeo, e consagrato dal vincitore nel tempio di Olimpia, colle parole — Ierone ed i Siracusani hanno consacrato a Giove queste armi Tirrene prese a Cuma. — Tuttavia avrei a gran favore il poter leggere la dissertazione dell'eruditissimo Tedesco qualora non fosse la lettera al D. di S. di F. che io tengo ».

Mancano altri elementi di carteggio o di studi, e solamente sul tema monetario trovo una lettera di Carlo Gemmellaro al Natale del 1852: « Vi ringrazio tanto, e poi tanto, delle istruzioni che vi siete pazientato darmi intorno alla proposta di un *Assario greco-siculo.* In verità, è stato un ardimento il mio il voler mettere il piede in un campo poco da me conosciuto; è stato un momento di calore, suscitato da un pungente frizzo innanzi molte persone, che mi ha spinto a scriver quelle pagine; ove pretesi far conoscere la differenza dell'assario Greco dal Romano, e principalmente determinare il valore di quella grossa moneta di Siracusa, che va, qui da noi, sotto il nome impropriissimo di *asse,* e che non è che un *obolo* in bronzo. Ma del resto son persuaso anch'io dell'importanza dell'argomento, e che non è assunto per le mie pochissime conoscenze » (3).

Nel tempo, la famiglia paterna di Vincenzo Natale, morti il padre e la madre, andate spose due sorelle, una, Maddalena, in Mineo come vedemmo, e un'altra, Giuseppa, in Licordia Eubea, premorto già ai parenti, come pure dicemmo, il fratello Sebastiano, e non avanzando per noi memoria della clarissa Cristina uscita dal chiostro,

(1) Avea scritto *oro* e cancellò ponendo *metallo.*

(2) Lettera del 1° giugno 1851 di Vincenzo Natale a Carlo Gemmellaro, della quale inserii il brano monetario nel citato articolo sulla perduta storia del Natale del periodo greco siciliano.

(3) Lettera di Carlo Gemmellaro al Natale da Catania 3 aprile 1852.

che doveva esser la maggior sorella perché nelle lettere del fratello è sempre abbracciata la prima; nel tempo, dico, la famiglia paterna si ridusse tutta in lui Vincenzo e nel fratello Felice. I quali in Militello fecero vita nella medesima casa paterna. Di essi Felice solamente prese moglie, sposando Franca Reforgiato. E poiché opino che Plutarco, il più grande aneddotista dell'antichità, non l'avrebbe taciuto, e facile è anche nei migliori trovare le mende, aggiungerò che dei rapporti fra Vincenzo Natale e la cognata non si mancò di parlare. Egli poi la istituì erede (1). Ed il fratello, certo assai depauperato d'intelletto e di carattere, o scarso per natura, gli sopravvisse anni 6, morendo di anni 76 nel 1861 (2). Del suo matrimonio non si ebbe, o non avanzò, prole. E così la famiglia Natale si estinse.

Era Vincenzo Natale persona di media statura e corpo. Gli ot-

(1) La scrittura della vendita della libreria del Natale che l'erede cognata fece a mio Padre è questa: « Militello 28 novembre 1856. Tra noi sottoscritti D.a Franca Reforgiato e D. Salvatore Majorana Calatabiano domiciliati in Militello si è convenuto: Io D.a Franca vendo a detto Majorana accettante, tutti i libri indicati in un catalogo scritto in massima parte di carattere di D. Vincenzo Reforgiato, che interviene anche nella presente scrittura, consistente in numero trentatrè pagine scritte, sottoscritte in fine e in margine dallo stesso D. Vincenzo, e dal predetto Majorana, e appartenenti tai libri secondo la diversa denominazione estimati per onze centosettantuna, tarì cinque, e grana dieci. Quali libri io D.a Franca dovrò conseguare al medesimo Majorana in Militello pria che spiri questo Novembre. Per lo prezzo di onze centoquaranta quali io Majorana m' obbligo pagare alla Reforgiato in Militello onze quaranta pria che spiri il prossimo mese di decembre, e le rimanenti onze cento in decembre del futuro anno 1857. Fatto il presente in doppio ecc. ». E quindi di pugno di mio Padre: « Pria di firmare la presente noi medesimi dichiariamo io D. Salvatore di avere ricevuto da D.a Franca tutti i libri di cui sopra è parola, ed io D.a Franca d'avere ricevuto da don Salvatore le onze quaranta in moneta d' argento corrente in regno di sopra menzionate ». E qui le firme: « Franca Reforgiato, Salvatore Majorana Calatabiano ». V' ha separata ricevuta per altre onze trenta pagate da mio Padre a 29 nov. 1857. E poi nella scrittura è aggiunto di pugno di Donna Franca: « sodisfatto li in tiera somma con onze settanta a saldo del dippiù precedentemente pagatomi, oggi li trentuno decembre mille ottocento cinquantasette Franca Reforgiato ».

(2) Di una istituzione di erede fatta dai Natale nei Baldanza, e da questi rifiutata, onde l'eredità gravata di molti legati passò nei parenti di Licodia, si dice ancora in Militello; ma penso dev'essere ciò avvenuto poi, dopo la morte di Felice.

tuagenari di oggi in Militello che lo conobbero, han finito per accordarsi in ciò, dopo che alcuno lo voleva di alta statura e corpo regolare, e altro di bassa. A fin di darmi esatta notizia, è stata pure interrogata una superstite vicina di casa sua. Viceversa era di vistosa forma il fratello Felice, soprannominato il re di Prussia, ancora ricordato in Militello nel suo andare in campagna cavalcando la giumenta storna e seguito dal servo dagli occhi scerpellati cavalcante la giumenta baia. Di Vincenzo è oggi nella Società dal suo nome in Militello un ritratto, copiato da altro che si trova in Licodia, dove è presentato come un bel vecchio, sbarbato, salvo un accenno di basette, roseo, tra il sorridente e l'ironico, acuto lo sguardo, piccolo e aguzzo il naso, stretta e sottile la bocca, e nella mossa di chi, tratta indietro la testa, sporge il petto, che è tutto chiuso nell'ampio gilè bianco. Né manca nell'insieme, se l'imagine sia fedele, un non so che tra notarile e di marchesotto o benestante settecentesco, o, che per noi è tutt'uno, della prima metà dell'Ottocento.

Frequentava egli la farmacia Campisi, antica e poi sparita sede di liberali. Ivi egli aveva la compagnia di Francesco Di Giovanni relegato in Militello, di mio Padre che sorgeva nell'età nova, e degli altri liberali e rivoluzionari del tempo. Del resto, non amava egli forse molto consorzio, e fuor dei pochi i quali per le affinità intellettive o politiche alimentavano le ore del suo riposo e conversazione o il suo carteggio, era il suo vivere in quelle lettere, senza le quali, ripeteva, *vita mors est*, e in quei libri che ora egli chiamava, già ricordammo, sinedrio di vaghe ragazze, ed ora i suoi unici amici. Onde era in Militello intorno a lui magari una specie di vuoto, né quello solito che è tra la mediocrità dell'ambiente e l'ingegno e il valore e più ancora la virtù, ma forse accresciuto da una certa alterezza di lui e superbia di tratto. Ma già Orazio aveva sorpassato lui e ogni altro: *odi profanum vulgus, et arceo*. E negli appunti di mio Padre sul Natale, per quello scritto che non fece e pur si proponeva ornare di fiori letterari, è questo pensiero: « Osservando l' indifferentismo della patria di Natale nei suoi allontanamenti e perfino nella sua mortale malattia (tranne i pochi affezionati a lui o veggenti), sarebbe convenuta l'esclamazione del Petrarca, rime in vita di Laura: *Ond'io gridai con carta e con inchiostro*: *Non son mio, no: s'io moro, il danno è vostro* ».

Come gli scribenti del tempo non raramente gli chiedevano giudizi su loro scritti o propositi, non ispregiava il Natale trattenersi con loro in degne considerazioni sulla soggetta materia, o sul modo come avrebbe dovuto esser trattata. Di ciò è esempio più volte nelle sue lettere. E ai giovini, insieme a qualche incoraggiamento, non risparmiava consigli, che per lo più stavano nel rimandarli allo studio. Tuttavia, e in generale, al vero merito non lesinava la lode, né solo a quello altissimo nel tempo e nelle nazioni, ma pur al contemporaneo e vicino, e degli stessi giovini. Di che trovo segno fin qui ignorato, la minuta di una lettera che egli intorno a mio Padre nell'anno 1853 indirizzava al Gemmellaro, e che del resto non so neppure se spedì né se mio Padre stesso ne fu da lui o altrimenti informato o mai la conobbe.

Leggesi nella *Notizia della Vita e delle Opere di Salvatore Majorana Calatabiano* come questi in quell'anno, essendo stato deposto il professor Cordaro dalla cattedra di economia politica dell'Università di Catania, fosse sollecitato a presentar il suo *Trattato di economia politica,* ché per esso gli avrebbero conferito la cattedra. Destituiti erano stati di già i professori Salvatore Marchese, Giuseppe Catalano, canonico Geremia e Cordaro Clarenza. In tale occasione così scrive il Natale al rettore dell'Università Carlo Gemmellaro:

« Intanto devo pregar Voi a pro del patrio sapere moribondo, e degli studii. A me sembra, che mentre la saviezza del Governo va in cerca del *recte sapere* negli Stati giudiziosi, si contorcono da noi i buoni principii per mire maligne a sfogo di particolari passioni, e d'indegnità sempre abominata dalla eterna ragione della mente umana. Mi si è detto, che appena si destituirono i quattro professori nella nostra Università, si affollò un vespaio di aspiranti, non dico senza misericordia dei disgraziati, ma più facilmente senza merito scientifico e letterario a quel che si sappia. E forse talun non conta, se non i più, in altro titolo, che di prostituzione, di avidità, di sfacciataggine.

« Or se in tanta corruttela qualcun si trovasse nei giusti limiti della onoratezza, intendo che portasse avanti un titolo reale dei suoi studii, e delle prove pubbliche che ne ha dato alle stampe; se ad un tempo stesso pieno di moderazione e di virtuoso sentimento senza lacerare la fama altrui, dimandasse a condizione che il Governo non

più si volesse piegare ad indulgenza verso li dimessi, e determinato del tutto a provvedere le Cattedre vacanti, io non vedo che questo tale a preferenza di ogni altro non meritasse essere accolto dalla Commissione di Catania che Voi presedete. Ed ecco la ragione che mi fa a Voi raccomandare il giovane D. Salvadore Majorana e Caltabiano, in cui concorre ingegno, studio e premura a divenire valoroso professore di Economia politica, e che farebbe onore al vostro voto.

« Pure sin qui la mia commendatizia mi fa desiderare qualche cosa, ossia che tra codesti soggetti della Commissione fossero dei prevenuti, se non a contrariarlo nei principii della scienza, ad imputargli almeno dei pensieri particolari non esattamente corrispondenti ai regolamenti nostri in vigore. La quale oppugnazione sarebbe una aperta soperchieria a non distinguere e confondere ciò, che si potrebbe discutere nelle ipotesi della scienza, anzi che adottarsi per leggi governative e doveri da osservarsi. Ovvero il pretendere che i provvedimenti economici d'uno Stato si riguardassero in eguale grado che le massime morali, e le regole (?) di vita. Io conchiudo che v'imploro (?) scudo ed argine a sì fatte aberranze, se mai si manifestassero. Giacchè mi sembra non avere il pubblico in altri che a voi gli occhi fissi in questo giudizio, come quello che ne sedete al timone, e potete più di ogni altro esser di norma e di giustizia e di senno » (1).

Mio Padre poi narrò il tranello in cui lo si cercava far cadere dai zelatori del governo borbonico, che volevano che egli scrivesse delle finanze delle Due Sicilie in confronto a quelle del Piemonte, ma col tema obbligato di dimostrare la superiorità delle prime; e riferì che a conversazioni lo invitava il presidente Martorana, che intendeva convertirlo e non riuscendo nel suo fine conchiuse che il *trattato di economia politica* che il Majorana stesso pubblicò nel 1847, quando non aveva che ventun anni, non l'avrebbe scritto neppure Ledru Rollin, e che per tali opere si apparecchiò e maturò la rivoluzione del 1848. Voleva il presidente Martorana che Salvatore Majorana Calatabiano si disdicesse intorno al governo per associa-

(1) Lettera di Vincenzo Natale a D. Carlo Gemmellaro, Militello gennaro 1853.

zione, all'abolizione della manomorta, alla libertà intera dell'industria e dell'insegnamento. E come il giovine gli rispose: « è la scienza che lo vuole », replicò egli: « ma queste sono utopie »: e si separarono per non più rivedersi (1).

Vincenzo Natale fu tre volte attinto dalla malattia che lo spense: nel 1851, nel 1854, e nel 1855. Ricostruiamo le prime due date sui frammenti del carteggio. La lettera da Giuseppe Gemmellaro direttagli il 19 dicembre 1851 altra volta da me pubblicata per le indagini sui manoscritti inediti, stabilisce la prima data. Il Gemmellaro consiglia un emontorio agli arti superiori. V'ha poi di pugno del Natale una minuta di lettera a Carlo Gemmellaro, senza data ma che ritengo da attribuire a questo periodo. Essa è ancor più preziosa, perché oltre a pôrre le date, descrive il male, come da una persona di mente e di lettere si poteva in quelle condizioni, e con una certa piacevolezza di spirito, e non è senza interesse per l'arte medica del tempo. Dice:

« Amatissimo mio signor D. Carlo. Avrei desiderato scrivervi da un pezzo, e consultarvi intorno la mia salute. Ma non ho potuto farlo sinora, poichè un attacco alla testa negli ultimi dì di settembre, seguito da una transfusione di bile, mi turbò le funzioni intellettuali, e se deesi stare al medico assistente minacciava una congestione di sangue al cerebro. Sicchè immediatamente fu occorso con un largo salasso al braccio, e quindi con un assalto di sanguette al di dietro delle orecchie per la sera, nè si cessò la mattina di numeroso uso di sanguisughe all'ano e nei dintorni, in somma dalla sera sino al giorno appresso io stava tra morsure e sangue, e per giunta si aperse un vessicante ora all'uno, ed ora all'altro braccio,

(1) *Notizia* citata: pag. XL-XLI. Il concorso alla cattedra di economia politica nell' Università di Catania a cui Salvatore Majorana Calatabiano a soli diciotto anni voleva prender parte nel 1844, andò a vuoto. Non fu accordata a lui, né ad altri, la dispensa di età, anzi fu elevato il limite minimo di età per concorrere; e la cattedra nel 1847 fu data fuori concorso al Cordaro Clarenza, che poi fu destituito nel 1849 dalla reazione borbonica. Né fu provvista indi se non per incarico dato al Longo-Signorelli, finchè nel 1859 vi tornò Placido De Luca; Vedi *La Cattedra di economia politica di Catania e l' odierno socialismo*, mia prolusione al corso in detta cattedra, Catania 1894.

che di allora con poco intervallo si va continuando sin oggi ». Come si vede, i rimedii furono energici, onde ben grave dovette essere l'attacco, in un vecchio già arrivato ai 70 anni.

Il Natale continua lucidamente: « A dire il vero io soffersi in principio dell'accesso un'abberranza di pronunzia e quasi d'idee, con un sopore che mi piaceva lasciandomi tranquillo, ma faceami tutte avvertire le operazioni, e mie e degli altri, di cui pigliava conto nello stesso parosismo, sicchè mi rimane un dubbio, se l'assalto alla testa fu per effetto di bile, che poi l'indomani si manifestò, oppure per altra causa al cerebro. Ecco dunque l'enigma che vorrei sciolto dal mio Edipo che siete Voi; nè senza ragione, giacchè vorrei per la guarigione qualche metodo aiutato dall'arte sanitaria, oltre a quella prescrizione rigorosa di sobrietà, che io ho imposto a me stesso, e credo il migliore sussidio della natura. Cibi leggierissimi, zuppe in brodo di galletti, o capretti, pochissimo lesso di queste tenere carni, e poco pesce di mare. Non vino, non droga alcuna stimolante, e sino lo stesso caffè temperato col latte per l'abitudine inveterata della mattina, e non più. In breve non si potea pretendere di più, malgrado tanto debilitamento, nè posso poi dire che me ne sono trovato male. Divieto intanto di leggere, di scrivere, e di ogni applicazione di spirito ». Qui è il periodo seguente che altresì mi occorse pubblicare insieme alla lettera di Giuseppe Gemmellaro: « Per più giorni ubbidii, e non penava, ma finalmente ho ricordato a me stesso e al medico che in ogni duolo di capo per l'avanti io provava alleviamento fisico ed allegria di animo pigliando in mano il Decamerone, o leggendo l'Orlando dell'Ariosto, due scrittori miracolosi in natura a far bene, lungi che capaci di produrre male ». E questa verità egli vuol confermare, avvertendo che non parla sul tono dello scherzo.

Riporto questa lettera al 1851, perché indica per data del male la fine del settembre, e il Gemmellaro scrive nel dicembre 1851; e perché poi, quando è questione di un nuovo attacco, nel 1854, esso è della settimana santa, dunque non settembre. Intanto nel 1851 medesimo il Natale continua la sua fatica per conseguire la cattedra, e, subito dopo una minuta datata Militello 11 settembre 1851, è quella per la domanda della cattedra stessa al re: « Il Dottore in dritto D. Vin. Nat. di Militello Val di Noto a piedi del Real Trono rassegna di avere implorato la grazia di V. M. col chiedere per or-

gano del Sig. Luogoten. Generale la cattedra di Archeologia e Lingua greca già vacante nella Università di Catania per la morte del benemerito Abate Ferrara »; e così di seguito con un cenno della sua vita adatto alla circostanza. Dunque dovette aver il colpo apoplettico poco dopo; e del novembre immediato sono le minute di altre lettere e domande, sempre per la cattedra, al Forcelli, e al Lumia.

Quell'amaro travaglio onde pervenire al pubblico insegnamento, continua nel 1852. Nel quale anno non è cenno di malattia, ma le lettere rimaste sono scarsissime. Dopo la lettera su riportata intorno a mio Padre, datata gennaio 1853, ve n'è un'altra senza data, ma che ne precede altra del 26 gennaio 1853, ed è diretta a D. Alessio Cantarella in Catania per chiedergli un parere legale. In essa si legge: « I tempi irregolari, e gl'incomodi di mia salute nell'anno scorso, che mi lasciarono qualche debolezza, non mi han sinora incoraggiato a lasciar l'aria nativa, e la famiglia, ed a ripigliare quindi la mia dimora in Catania. Non mi toccà dunque che visitar per lettere i miei pochi ed apprezzabili amici, non che di aver nuove di loro sanità, e tra questi Voi tenete un luogo primario come già sapete da tanti anni ecc. » Ma l'incomodo dell'anno passato può ancor essere quello del 1851 con la sua lunga e certo incancellabile coda.

E si va al 1854; di quest'anno la lettera del Natale al Martorana datata 20 aprile, di cui ho sopra riportato più brani, così comincia: « ho sofferto un certo mal essere la settimana santa, benchè senza febre, quando al sabato santo mi arriva la sua del 10 aprile corrente, colla quale mi son trovato in migliore stato questa Pasqua ». Dopo, in altra minuta del giugno stesso anno scrive il Natale: « il passato maggio mi ha tenuto di troppo debole salute, nè ancora sono rimesso il principio di questo giugno, benchè alquanto rinvigorito. La state non mi è stata mai molto amica. »

Come il male gli dà tregua, torna egli sulla breccia del suo pensiero e della sua opera. Ma la fine lavora sordamente. Nello stesso anno 1854 è nuova epidemia di colera, ed egli se ne affligge molto. « Non so se possiamo sperare una cessazione del *Cholera* moltiforme e misterioso », è il principio di una sua lunga lettera, quattro volte ripetuta, al rispettabilissimo signor Presidente, che sarà stato il Martorana. Egli ha un ampia pasta da plasmare: il colera che discioglie la società, e fa evadere i cittadini nelle campagne non sicure, il pro-

pagarsi del morbo di città in città per contatto, la non curanza delle nazioni a impedirne la marcia, la guerra fra Inglesi e Francesi e nell'intera Europa che sacrifica gli uomini al commercio ossia al danaro, e non bada neppur al colera e alla peste, la politica non più ondeggiante fra i principii della morale e della giustizia, ma dominata dalla filosofia dell'economia politica, ecc. ecc.; il tutto disseminato di belli squarci dimostrativi ed oratorii e di notizie storiche. È degli scrittori anche più provetti rifare e sopratutto cominciare più volte il loro lavoro, fin che abbiano trovato il modo che meglio li adegui, sì per la nettezza e proprietà del dettato che per il compendio e l'ordine delle idee; ma questo ritornar quattro volte su una medesima lettera, e perderne in tanta latitudine i confini, e forse lasciarla incompiuta, può esser sintomo di una mente stanca e che si abbandona. La stessa scrittura è peggiore, e tuttochè rimanga minuta e stretta, e corretta, accusa il tremolio della mano, come il contesto accusa quello delle idee.

Poi, le note autografe mancano, e nel gennaio 1855 è la congestione cerebrale in piena e maggiore forma. Vincenzo Natale è colpito da paralisi, ed ha insieme l'impedimento della deglutizione e l'ottenebramento e la chiusura della mente. Dura alcuni giorni in tale stato, e, dopo lunga e penosa agonia, muore. Dice il suo atto di morte: « Nel giorno 27 gennaio 1855, a ore 22, è morto nella casa di sua abitazione D. Vincenzo Natale di anni 73 dottore in legge del fu D. Alfio e di Tinnirello D.a Paola ». La tragedia della vita di un tale uomo si è compiuta come il più ordinario e comune dei fenomeni, nel paese nativo. E Militello assiste alle esequie. E ode l'orazione e legge le iscrizioni che il commosso entusiasmo del primo omai e poi dei suoi Cittadini vi detta:

— Militello — Al più grande — Di — Quanti ebbervi culla — Tomba gloriosa.

Militello — A chi gli die' nome — Ch'ei render non può — Benedizioni.

A Vincenzo Natale — Nella greca latina itala favella — Valentissimo — Della sicula letteratura — Principe invitto — Storico infaticabile scrittore esimio — D'ogni vanità e ambizione — Spregiatore — Per virtù e opere ammirato — Dal nazionale e dallo straniero — Nato in Militello nel 1781 — Mortovi nel 1855 — Le esequie.

Ed ora, occorreranno, dopo il lungo tempo trascorso, le parole riassuntive e conclusive? È malagevole ricondurre a poche o a una pennellata un quadro che risulta da molte linee e forme e colori e toni. Tuttavia è a noi un documento, che, per il valore storico suo e il carattere storico delle nostre indagini, qui può avere, al di sopra di ogni nostra parola, degno posto. Ed io non lo ometto.

Nel 1878 Militello dimentica ridestandosi alquanto alla memoria del Natale pensava intitolare da lui una novella associazione di civile conversazione e convegno. E principalmente ne aveva idea l'oggi presidente di Corte di appello a riposo Salvatore Calatabiano, mio cugino. Egli ne scrisse a mio Padre, che gli rispose da Catania 27 ottobre 1878 con la seguente lettera che ho da lui:

« Niente di male la progettata intitolazione.

« Natale fu segretario del Parlamento Siciliano dal 1812 al 1814, membro di quello convocato in Napoli al 1820-1 e ne fu anche segretario (della Camera). Era stato segretario generale dell'Intendenza di Siracusa al 1818 quando il governo borbonico mostravasi inchinevole a transazione coi liberali. Fu mandato in esilio alla reazione del 1821, e visse lunghi anni a Roma. Reduce attese alla compilazione di libri e scritture storico-letterarie. Autore della vita degli uomini illustri ed insigni di Militello (edizione di Catania e credo pure di Napoli), dell'antica storia di Sicilia (discorsi) edizione di Napoli (1845); lasciò manoscritte la storia greco-sicola e un'opera di politica vendute negli originali all'Accademia dei Zelanti di Acireale, e forse qualche neo-grecista si sarà valso di quelle scritture rubandone i concetti. Fu insigne letterato e sopratutto nell'italiano e nel greco.

« Al 1837 fu perseguitato dal Borbone, e corse pericolo di venire ingiustamente implicato in un processo; al 1848 sedette deputato del Parlamento siciliano inviato non da Militello, ma da Aci San Filippo e altri comunelli nelle elezioni suppletive. A Palermo pubblicava un giornale « l'Osservatore ».

« Io penso sia stato il più insigne e reputato liberale di Militello, e, dopo il Carrera, il primo letterato. Quale storico non regge il confronto di alcuno.

« Vi abbr. ecc. Aff. Salvatore Majorana Calatabiano ».

Dopo di che, nulla è da aggiungere. Il mio lavoro è documentale, e possono sfuggirgli alcuni degli elementi di fatto di cui nella superiore lettera, esempio il segretario del Parlamento del 1812 al '14. Ma molto tempo è passato, e quegli elementi, vivi agli uomini o all'uomo del tempo, possono essere andati perduti. Non così la nota saliente che, pur traverso i ricordi della intera vita mirabilmente gittati in una semplice lettera di occasione, rimane a testimonianza del merito, che s'innanza nella storia, di colui del quale si giudicava, e di chi giudicava.

GIUSEPPE MAJORANA



Disciplina del lavoro agricolo di alcuni municipi della Sicilia orientale nel 500, 600 e 700, con riferimento alle classi sociali e ai contratti agrari.

Del lavoro — Lavoro rurale e contratti agrari

1. Domenico Santacroce, tra i primi in Italia a studiare la disciplina del lavoro nei rapporti sociali e del diritto pubblico, ha lanciato il concetto scientifico di una politica del lavoro (1), e potuto anche rilevare i rapporti fra questa e le scienze storiche e la storia del nostro diritto in particolare, dimostrando come la storia del lavoro, dalla economia a schiavi, a quella della feudalità e a servaggio, dal lavoro corporativo al lavoro libero e al regime del salariato (non ignoto, quest' ultimo, alle epoche antiche) cammini di pari passo con la storia giuridica. Di non poca utilità è, quindi, l' indagine che ci proponiamo di fare, se è vero che il presente è legato al passato, e questo e quello preparano l' avvenire, specie in un momento in cui la guerra, che la civiltà combatte contro la barbarie, tutto sconvolge, e l'attività umana, se non avvisasse ai rimedi, specie per il dopo-guerra, resterebbe paralizzata. Ci affrettiamo, però, a dichiarare che non si avea, nè poteva aversi, nel tempo, la concezione cosciente di una politica di lavoro, che sorgea, per altro, in-

---

(1) D. Santacroce, *Di una nozione scientifica della Politica di Lavoro*, Catania, Tip. Di Mattei, 1917, p. 79.

Così egli definisce, nel suo concetto essenziale, la politica di lavoro (a pag. 13): « quella nuova attività statuale che, nel promuovere lo sviluppo della nazionale ricchezza, sia specialmente chiamata a salvaguardare la giustizia economica fra le classi, a porre argine alle loro esorbitanze, ad attenuarne le lotte, a stimolarne la cooperazione mutua ».

Secondo noi, però, politica di lavoro è « la funzione governativa, necessaria, onde emana quel complesso di norme disciplinanti il lavoro, al precipuo fine di un migliore, possibile assetto economico-sociale del momento, e per la massima valorizzazione delle forze sociali col minimo dispendio di energie. » Il Santacroce giustamente opina che i capitoli degli usi e delle consuetudini dei Comuni e delle Università e gli statuti delle Corporazioni artigiane e delle Maestranze costituiscono una miniera preziosa e ancora non sufficientemente esplorata per la storia giuridica del lavoro italiano (Lav. cit., p. 64).

consapevolmente dalle condizioni economico-sociali di allora; dalla costituzione e distribuzione e dalle limitazioni della proprietà fondiaria; dai contratti agrari; dai monopoli e dalle regalie; dal sistema di amministrazione dei beni dei signori; dall'esistenza di diverse classi sociali, alquanto chiuse in se stesse. E perciò noi parleremo di *disciplina,* anzichè di *politica* di lavoro nel tempo, avvertendo che gli statuti rurali e i documenti da noi studiati non sono spesso che la prova del riconoscimento del fatto compiuto, o fissano stabilmente la norma che la economia del lavoro suggeriva o rendeva necessaria. È bene, intanto, premettere che ci serviamo all'uopo dei risultati di lunghe, pazienti ricerche da noi compiute, rilevando che il presente studio è condotto anche sui documenti, onde fu tratto il precedente nostro lavoro — *Le istituzioni sociali e politiche di alcuni municipi della Sicilia Orientale nei secoli XVI, XVII e XVIII* (Catania, 1906, R. Tip. Cav. Nicolò Giannotta) — i quali saranno pubblicati in apposito, distinto volume. Principale fonte sono, dunque, per noi le *Pandette di Buscemi* e gli *Statuti di Ferla* e di *Buccheri.*

L'indagine nostra riguarda poi direttamente parecchi municipi rurali della Sicilia orientale dell'epoca, in cui vigeva il feudalesimo, come Ferla, Cassaro, Sortino, Buccheri, Buscemi, Palazzolo, Giarratana, Monterrosso-Almo, Vizzini, Francofonte, Mineo. Indirettamente, per altro, e per gli opportuni riscontri, riguarda, anche, la Sicilia occidentale; al qual uopo faremo capo al bel lavoro del Sorge su Mussomeli, paese a sud-ovest di Sicilia, che può erigersi, quindi, a tipo dell'ordinamento sociale ed economico dei comuni rurali del sud-ovest della Sicilia, con la legislazione dei quali raffronteremo quella dei nostri (1).

Occorre premettere, altresì, che, nei nostri municipi, non si hanno che tracce, le quali, alcuna volta, appena s'indovinano, di disciplina del lavoro nel tempo; e che, trattandosi di comuni rurali, era nuturale che queste tracce trovassero applicazione anche nel campo dell'attività agricola, la principale sorgente di ricchezza dell'epoca.

2. Dicemmo come nei nostri municipi la proprietà fondiaria pre-

(1) Sorge, *Mussomeli dall' origine all' abolizione della feudalità,* in due volumi, Catania, Giannotta, 1910-1916.

senti un aspetto quasi uniforme: da una parte il latifondo e dall'altra la piccola proprietà, apparteneute ai privati (1). E il latifondo — come in appresso vedremo — corrispondeva alle condizioni economico-sociali e di lavoro nel tempo, richiedendo, esso, un numero di lavoratori relativamente esiguo, ed essendovi allora poca disponibilità di braccia in rapporto al numero ed alla vastità dei feudi (2). Ciò spiega anche la preoccupazione che i baroni aveano della pastorizia (3), il cui sviluppo era consono al dominio della grande proprietà. E, però, nei nostri municipi, come anche a Mussomeli, sorgono le terre dette « *comuni* » (4), destinate al pascolo collettivo e all' esercizio di altri usi civici.

Ma rifacciamoci un pò allo sviluppo e alle vicende del lavoro

---

(1) Verdirame, cit. *Istituzioni*, pag. 31-33.

(2) Pand. Buscemi, 13, 18; *Stat. di Buccheri.*

(3) Celso Ulpiani — *Il problema agrario meridionale*, Portici, tip. Della Torre, 1917, p. 5-7. Egli definisce il latifondo antico « una forma di economia rurale, in cui furono al massimo valorizzati i privilegi politici della casta più potente, che la storia ricordi. » Il genio agrario romano ovviò agl' inconvenienti, che ne derivavano, mercè il colonato, che fece risorgere la piccola proprietà. Chiama egli, poi, il feudo medievale « una vasta unità culturale analoga al latifondo del Basso Impero, in cui il feudatario cede agli abitanti del villaggio la proprietà di una parte del territorio a condizione che, per suo conto, essi coltivino il rimanente.

« Identica nei due casi è la soluzione adottata per risolvere il problema della lavorazione del suolo; soltanto mentre nel colonato romano ogni famiglia di lavoratori ha il suo lotto di terra libero ed indipendente, eretto in proprietà privata, quiritaria, i beni del villaggio medievale, invece, costituiscono un demanio di proprietà collettiva degli abitanti dell' Università; dimodochè, quando, sui principii del secolo scorso, si recise, come con un taglio di spada, il groviglio di rapporti che s' era venuto intessendo nel feudo, fra la proprietà fondiaria del feudatario e il demanio del Comune, questo demanio rimase senza proprietari definiti e si dovè procedere alla sua quotizzazione fra tutti gli abitanti del Comune, col duplice intendimento di creare numerose famiglie di lavoratori diretti, amanti del lavoro e dell'ordine, perchè affezionati alla loro terra propria, e di rendere possibile l'introduzione dei nuovi metodi inglesi di tecnica agraria *(rotazione* e *stabulazione)*, come quella che doveva elevare grandemente la produttività del suolo. Quel primo intendimento non fu però raggiunto. » (Celso Ulpiani, pag. 7). — Cfr. *Loncao, Genesi del latifondo in Sicilia* (Palermo, tip. La Commerciale, 1899); Marx, *Critica dell' Economia Politica*, pag. IV, VI (prefazione).

(4) Battaglia, *Il diritto di pascere introdotto dal barone di Paternò nelle terre donate libere dai Principi Normanni*, Catania, 1847; Rinaldi, *Dei demani comunali*

agricolo in Sicilia durante il feudalesimo e dopo. — È, all'uopo, risaputo come la storia del lavoro agricolo in Sicilia, sin dall'alto medio-evo, non differisca molto da quella del lavoro negli altri paesi dell' Europa occidentale, dove, da tempo, dominava la feudalità, per cui, sin dall'epoca dei Normanni, la economia siciliana fu dominata dai rapporti dei lavoratori con la terra e col suolo; mentre i fattori del lavoro eran tutti in mano del feudatario (terra, strumenti e macchine di produzione, mulini, forni, trappeti, beccherie, palmenti, fondachi, fucine etc.). Si consumava, pertanto, tutta un'opera di crudele spoliazione a danno dei lavoratori, a volte lentamente e mercè l'uso di falsi titoli; a volte con violenza e apertamente. Sorse, così, il lavoro gratuito, o delle *comandate,* per cui il lavoratore dovea, senza compenso, impiegare le proprie energie fisiche anche in favore del signore, che sempre più si arricchiva (1). Di ciò abbiamo tracce notevoli specialmente negli statuti rurali del tempo dei Normanni (2), che riguardano i borghesi e i villani (3). E poichè le pretese dei baroni cominciarono, a poco a poco, a divenire eccessive, con le *Constitutiones Regni Siciliae* i sovrani provvidero a infrenare gli abusi, attenuando le condizioni dei lavoratori, al quale uopo buona prova fecero i giustizieri (4), contro la ingordigia

e degli usi civici, Archiv. giurid., 18 e 20, 1877; SCHUPFER, *Studi sugli usi civici,* 1887; BATTAGLIA, *Dell' ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Svevi* (in Antolog. giuridica, VI), p. 116; CORDOVA, *Le origini della città di Aidone e il suo Statuto,* Roma, 1890; PUPILLO-BARRESI, *Gli usi civici in Sicilia,* Catania, Giannotta, 1903, p. 16-17; 35-45 etc. SAVASTA, *Storia di Paternò,* Catania, 1905; CALISSE, *Gli usi civici nella Provincia di Roma,* Prato, 1906; Cfr. GENUARDI, *Terre comuni e usi civici in Sicilia prima dell' abolizione della feudalità,* 1911 (Doc. per la St. di Sicilia vol. VII).

(1) MARX, *Il Capitale,* 1º vol., trad. it. Cap. X, § II.

(2) SCHUPFER, *Man. St. dir. it.,* cap. IV, § II (Gli Statuti rurali).

(3) BESTA, *Sull' origine dei Comuni rurali,* in Rivista It. di Sociologia, Roma 1899, nov.-dic.; LONCAO, *Il lavoro e le classi rurali in Sicilia durante e dopo il feudalismo,* Palermo, Reber, 1900; GARUFI, *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia,* part. 1ª, doc. 32, pag. 78-80; Cfr. GREGORIO, *Consideraz.,* Lib. 1, cap. V, not. 4, 6, 8; ROCCO-PIRRO, *Sicilia Sacra,* tom. II, pag. 1047; DE GROSSIS, *Catania Sacra,* pag. 88, 89 etc. etc.. Cfr. inoltre CALISSE, *Il lavoro* (in Riv. It. di Sc. giurid. XXII); LONCAO, *Genesi del latifondo* etc., p. 1-20.

(4) ROMUALDI SALERNITANI, *Crhonicon,* presso *Muratori,* R. I. Tom. VII, pagina 191.

degli *excoriatores rusticorum* (1). Ma non perciò i baroni normanni si rattennero; e, in onta alle leggi esistenti, pensarono di aumentare il numero degli addetti alla terra (2). Rampolla da ciò, inconsciamente, tutto un tentativo di colonizzazione interna, che sviluppò la vita e intensificò l'attività economica della Sicilia, contro di che reagì il capitale agrario assai scarso, e fu di ostacolo la deficienza della popolazione agricola in rapporto ai grandi bisogni del latifondo; e si determinò, pertanto, una lotta — che la politica di lavoro naturalmente imponeva — tra il potere centrale, geloso custode dei lavoratori dei campi, e il feudatario, il quale non mirava ad altro, che al loro sfruttamento (3).

Ma il legislatore non si arresta, limitando perfino il tempo massimo della permanenza dei lavoratori nelle terre delle chiese, dei conti e dei baroni (4) e comminando delle pene ai trasgressori (5). Con la morte di Federico II di Svevia, però, questa legislazione cadde senz'altro; e al tempo degli Angioini le condizioni dei rustici si fecero più gravi, nè poterono essere alleviate dai provvedimenti di Carlo II e dalla posteriore legislazione aragonese (6).

---

(1) GREGORIO, *Consid. Lib.* I, cap.. IV, not. 25, 26, 28, 30; PIRRO, *Sicilia Sacra.* Diplom. ann. 1100, tom. II, pag. 1047 etc.; FALCO BENEVENTANUS, *Crhonicon,* presso Caruso, Bibliot. hist, tom. I, pag. 344; CICCAGLIONE, *Storia del diritto italiano,* Napoli, 1884; *La legislazione economica, finanziaria e di polizia dei municipi dell' Italia meridionale,* nel « Filangeri », 1886; *Le istituzioni politiche e sociali dei ducati napolitani,* Napoli, 1892. Cfr., specialmente, dello STESSO A., *La Feudalità,* Milano, Vallardi, 1888, e WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali,* Napoli, 1883.

(2) *Const. Regni Sicil. — Const.* « *Quamplurium* » lib. III, t. 10; GREGORIO, *Op. cit.* Lib. I, cap. I e II. Cfr. GARUFI, *Op. cit.* Doc. 7, 11, 12, 15 e 80.

(3) LONCAO, *Op. cit.* pag. 20. — *Const. Regni Siciliani,* lib. 1, tit. 49, 65, 78, con cui Federico II avea disposto che i baiuli tassassero ai vendemmiatori e ai mietitori la giusta mercede.

(4) *Pragmatic, Regni Siciliae,* Tom. III, tit. VII.

(5) *Ivi,* Tit. IX.

(6) *Regesto di Carlo I,* a 1272 E. folio 109 a t; a. 1294 lett. K, fol. 290 a 292; a 1306 C. fol. 219; 1309 B. fol. 129; WINSPEARE, *St. degli abusi feudali,* not. 58; GIANNONE, *St. civile,* Lib. 22, Cap. 2; GREGORIO, *Op. cit.*, Lib. II, cap. VI, not. 9 e 10 e segg.; *Const. Regni Siciliae, Const.* 2 *Regis Iacobi; Regis Friderici,* 23, 37, 38, 39, 42, 58; *Regis Martini,* 19, 64; *Regis Alphonsi,* 25, 26.

3. Dalla prima metà del secolo XV sino alla seconda metà del secolo XVI è, poi, tutta una legislazione coercitiva per il prolungamento delle giornate di lavoro e per impedire il rialzo dei salari; d'onde una maggiore tristezza nelle condizioni dei lavoratori. Il fenomeno si sviluppa pure in Francia, in Inghilterra, in Germania e in Italia, mercè gli statuti comunali del lavoro, che in Sicilia specialmente violentano il saggio del salario, deprimendolo a tutto vantaggio dei proprietari. Intanto verso la metà del secolo XIV era venuta meno, a poco a poco, la servitù della gleba, mentre appariva il lavoro libero, e il colonato si sviluppava a spese della proprietà assoluta ed esclusiva del suolo, di che le prime tracce si riscontrano nei contratti enfiteutici dell'epoca normanna e della sveva, quando l'enfiteuta è il vero e proprio padrone del fondo *obnoxio*, salvo l'obbligo del pagamento del canone e del miglioramento del predio. E questa limitazione al diritto di proprietà dei signori era da costoro subita, perchè non vi era, in quel tempo, altro mezzo, per assoluto difetto di capitale iniziale, di trar profitto dalla terra; ed è ovvio pensare come il lievito della loro abituale insofferenza non tardasse a manifestarsi, non appena fu possibile disporre di lavoratori salariati. E questo avvenne con la estensione del latifondo, mentre, per converso, veniva limitato l'esercizio degli usi civici, crescevano le difficoltà delle culture, si assottigliava la piccola proprietà, scomparivano le piccole aziende agrarie sicule. E poichè la popolazione allora era scarsa, ciò importava la elevazione dei salari, i quali furono quindi frenati, nella loro ascensione, dai pubblici poteri.

Si è già agli albori del secolo XV, e la borghesia comunale si affanna a svolgere opera ostile agl'interessi dei lavoratori, tanto per il prolungamento della durata del lavoro, quanto per impedire il rialzo del salario e per imporre un maggiore impiego di energia lavoratrice (1). Contro questa tendenza dovettero insorgere una pram-

(1) Ved., per quanto precede, G. A. Garufi, *I documenti inediti dell'epoca normanna*, pref. p. XLIV, XLV, doc. 38, 40, 81, 99, 100, 102; G. Battaglia, *I diplomi inediti dell'epoca sveva* (in documenti p. la St. di Sicilia, 1ª S.ª Dipl. vol. XVI, doc. XLII); Loncao, *Genesi del latifondo in Sicilia*, Palermo, 1899; Marx, *Del Capitale*, vol. I, loc. cit. pag. 213-214; Ricca-Salerno, *La teoria del salario* etc., p. 252 e segg.

matica di Carlo V del 1536 « de baronibus », la prammatica « de salario » di Ferdinando I di Aragona, estesa da Carlo V ai diritti proibitivi (1), (creati dai baroni con aperta violazione della legge), dei forni, dei trappeti, dei mulini; ed altre ed altre ancora, con l'ultima delle quali si stabilisce perfino il prezzo delle derrate, per soffocare le perfide speculazioni a danno dei poveri produttori (2). Tutta questa legislazione, intesa a proteggere il lavoro, non riuscì a prevalere, per altro, sulle leggi storiche dell'accumulazione del capitale; e gli abusi continuarono sino all'abolizione della feudalità.

4. Da queste miserie del lavoro trasse appunto la sua grande fortuna economica una classe di contadini, che, in prosieguo di tempo, divenne la classe dei nuovi feudatari, i quali furono, una volta, la classe dei *massari*, già sviluppata al tempo di S. Gregorio Magno. La loro ricchezza si spiega proprio con l'istituto della *masseria*, determinata dal bisogno di migliorare la terra e di assicurare il benessere ai feudatari, mentre la popolazione aumentava. La masseria seguì storicamente alla enfiteusi, e nacque dal sistema degli affitti; ma essa non si spiegherebbe, se non rintracciandone il germe attraverso lo sviluppo dell'enfiteusi, della *precaria* e del *livello*, diretta filiazione della prima, che costituirono la fortuna dei coloni *borgesi*. Così, sulla dissoluzione dell'istituto enfiteutico, la radicale trasformazione economica dei tempi innesta un sistema nuovo di produzione dell'economia terriera, che è appunto la masseria, forza novella che si erge — nel fermento di forze latenti — sugli effetti della produzione decrescente, sull'aumento della popolazione, sulle difficoltà che stringono i lavoratori indipendenti e i piccoli proprietari liberi, sulla diffusione del salario; mentre si sviluppa il regime del capitale. So-

(1) Opina il Genuardi che la prammatica *de salario* di re Ferdinando del 1483 per il Napolitano, riguardante la costituzione di nuove *difese* e *chiusure*, quella *de baronibus* di Carlo V del 1536 sullo stesso argomento *et de administratione universitatum* di Ferdinando IV del 26 febbraio 1792, sulla censuazione dei beni comuni nel Napolitano, erroneamente si estendano, da alcuni, alla Sicilia. La questione è assai grave, ma non è questo il luogo di risolverla.

Genuardi, *lav. cit.*, p. VII; Trifone, *Alcuni caratteri della legislazione del Regno delle due Sicilie* (in Atti R. Accad. Scienz. morali e politiche, XXXIX, p. II, 1910, p. 24).

(2) *Pragm. Reg. Sic.* tit. 70, pram. 5.

Pragm. Sic., tit. 61.

stanzialmente la masseria era quella che è anche oggi: il fitto di fondi rustici, mercè il pagamento di un' annua gabella (in natura, o in danaro) per lo più mite, per incoraggiare i fittaiuoli allo sviluppo dell' istituto e a migliorare, in conseguenza, i possedimenti più lontani dei baroni, lasciati prima generalmente a pascolo. Non diversamente era avvenuto dell' enfiteusi, per cui i canoni, specie dei terreni ecclesiastici, erano stati assai modici. Si spiega di leggieri, pertanto, l' incremento delle speculazioni agricole e pastorizie *(gabelle)*, nonchè la ricchezza cui assursero i gabelloti, favoriti più tardi perfino dal deprezzamento della moneta e dal conseguente rincaro dei prodotti agricoli. E, però, si ebbe un rialzo nella misura del salario dei contadini, che non compensava, comunque, il rincaro dei prodotti agricoli, necessari alla vita; mentre i massari dal rincaro stesso ricavavano novella sorgente di ricchezza, e i nobili vedevano, com'è naturale, assottigliare le proprie rendite fondiarie (1). Abolita la feudalità e rarefatta la moneta, il prezzo dei prodotti agricoli rinvilì, i salari decrebbero, i contratti di fitto delle terre non si rinnovarono. Sorse, quindi, e si accentuò la questione del pauperismo delle classi rurali e la lotta di classe in Sicilia (2), specie tra contadini e fittaiuoli, tra costoro e i forti proprietari di terreni, ciò, che per i tempi moderni, decampa del tutto dal compito nostro.

5. Volgendo ora uno sguardo ai municipi rurali, cui si riferiscono i nostri statuti inediti, accenniamo prima brevemente, per la stretta connessione con l' argomento, alle diverse classi sociali, che esplicavano la loro attività nel lavoro.

La popolazione operaia dei nostri comuni era essenzialmente agricola, come quella delle altre terre feudali del Regno, ed era formata di *villani* e *borgesi*, detti anche *massari* o *arbitrianti* (3). I villani erano, una volta, nel periodo normanno, come i servi, attaccati

(1) GREGORIO, *Discorsi di Sicilia,* VI, Palermo, 1831; CORLEO, *Stor. dell' enfiteusi dei terr. ecclesiast. di Sicilia,* 1871. (Quanta somiglianza, intanto, con i fenomeni economici di oggi!); SONNINO, *I contadini di Sicilia,* Firenze 1877, p. 30; RICCA-SALERNO, *Paolo Balsamo,* p. 698.

(2) SALVIOLI, *Le latifundium Sicilien,* in Devenir social 1895; *Nicolò Palmeri e la questione agraria,* in Riforma Sociale, 10 nov. 1895. Cfr. P. DI GREGORIO, *Vicende storiche dell' agricoltura siciliana,* Palermo, 1904.

(3) *Pand. Buscemi,* 26.

al suolo, di cui venivano considerati quasi parte integrante; ma, a differenza dei servi, i villani, pur gravati dalla prestazione di servizi ai padroni, erano liberi dispositori dei frutti della loro personale attività (1). Non erano più, dunque, gli antichi *ascrittizi* delle terre baronali (2), ma rendeano essi, comunque, al barone le così dette *diete,* di cui ciascuna importava un giorno di lavoro, compensato con salario preventivamente determinato, quando, nel più dei casi, il lavoro non fosse del tutto gratuito. E le gratuite diete, che l' economia del lavoro imponeva, venivano naturalmente consacrate alla coltivazione dei fondi rustici, nello zappare, nel mietere, nel trebbiare, nel vendemmiare. In questo periodo, in cui i villani poteano, migliorate le loro condizioni, avere dei beni allodiali, alienarli e disporne per testamento, ed erano ammessi come testimoni in alcuni giudizi (3), non aveano, essi, alcun grado, nè alcuna rappresentanza civile. Or nel periodo normanno i villani, ch' erano numerosi in Sicilia, erano quasi tutti saraceni, i quali vennero meno in gran parte nei primordi del regno di Federico di Svevia, quando la Sicilia fu agitata da forti sconvolgimenti (4), e i Saraceni furono condotti in Puglia.

Ai villani, rimasti, in numero assai esiguo, in Sicilia, fu quindi uopo consentire — dopo la prestazione dei servigi ai baroni — il libero impiego del loro lavoro a favore di altri. È in ciò una conquista del principio di libertà del lavoro, suggerita dalla necessità di aver braccia disponibili per la coltivazione delle terre, che trasformò i villani in piccoli proprietari (5). E poichè una prammatica di Filippo III imponeva ai baroni di seminare la terza parte almeno dei latifondi e avean quelli interesse di accrescere la propria potenza per prender posto nel braccio militare del Parlamento Siciliano, sorse la necessità di fondare nuove terre, per cui ai coloni si offersero le

---

(1) Du Gange, voce *servus;* Ciccaglione, *Feudalità,* I, 244.

(2) *Const. Sic.,* Lib. III, Tit. 2, 3, p. 163.

(3) *Const. Sic.,* lib. III, tit. 10, p. 170; lib. II, tit. 32, p. 143; Starrabba, *Capitoli della Terra di S. Michele* (1534), in Arch. st. sicil. 1879, anno IV, pagine 352-356. Cfr. Caggese, *Classi e comuni rurali nel M. E. italiano, Saggio di storia economica e giuridica,* Firenze, 1907.

(4) *Carta,* anno 1202, ex Arch. Eccl. Pactensis.

(5) Verdirame, *lav. cit.* p. 13, n. 8.

maggiori agevolazioni e delle franchigie. Da ciò una corrente di emigrazione dai vecchi centri, dove l'aumento di popolazione determinava disagio economico, ai nuovi centri di vita rurale (1), che offrivano più agevole condizione di sussistenza.

Esteso, era dunque, nei nostri municipi il ceto dei villani, numerosi pure nella Sicilia meridionale e occidentale e a Mussomeli, dove costituivano il ceto della *bassa* gente (2). E aveano, essi, una gerarchia, secondo la importanza del servizio reso e l'entità del salario percepito. A capo di questa gerarchia erano i *soprastanti*, veri rappresentanti dei proprietari, che dividevano le tenute fra i coloni, *terraggieri* o *paraspolari*. S' intende, quindi, come i sovrastanti esplicassero le loro mansioni nelle vaste aziende agricole, nei feudi, rendendosi temuti e carezzati dagli stessi baroni. Il loro ufficio di direzione e di vigilanza, essi, esercitavano intanto non solo sui detti terraggieri, che conducevano in fitto una tenuta, pagando una determinata quantità di frumento per ogni salma di terreno, e sui *paraspolari* o alcuna volta sui borgesi, piccoli i primi, grandi conduttori i secondi di terreno a colonia; ma ben anco sui *curatoli*, che possedeano per conto proprio mandre ed armenti (3); sui *prezzamari* (4), o conduttori di bestiame a soccida; sui *bovari*, sui *pecorai*, sui *caprai*, veri e proprii impiegati dei proprietari di armenti; sui *bordonari* o *sarmeri*, o *trasportatori* (5); sui *rubattieri*, che attendevano al vettovagliamento dei lavoratori dei campi; sui *garzoni* ad anno o a mese (6); su tutto, insomma, il minuto sciame di villani, in preponderanza, per numero, sulle altre classi sociali, che noi riteniamo raggruppati in diverse e distinte corporazioni (7).

---

(1) Sorge, *op. cit.* vol. II, p. 49 e 51; vol. I, p. 292; Starrabba, *cit. Cap.* p. 347-363; Buscemi, *Saggio di st. municip.*, in *Riv. Sic.*, III, 419 e segg.

(2) Sorge, *op. cit.* p. 72, 2° vol.

(3) *Archiv. com. di Mussomeli*, Atti della Curia civile, 1804-1805.

(4) Sorge, *ivi*, p. 73, 2° vol.

(5) *Archiv. com. dett.*, *Atti della Curia Criminale* 1804-1805.

(6) Erano i così detti garzoni (*Pand. Buscemi*, 35, *Stat. Ferla* 18), il cui salario, come, del resto, anche oggi accade, constava di un tanto in danaro, del diritto ad avere una certa quantità di frumento ogni mese, « vidanna », oltre ad un pò di olio di oliva e a delle legna, di una *vicenda* di scarpe e della fruttificazione di uno o due tumoli di terreno.

(7) Di ciò parleremo in altro lavoro.

Eppure anche i villani partecipavano, nei nostri municipi, ai consigli civici, nei quali erano rappresentati dai borgesi, dando, così, agli ordinamenti municipali una intonazione democratica, che solo oggi è canone di diritto pubblico. Oltre ai villani, v'erano ancora gli *schiavi* o servi domestici, ben diversi dai servi ascrittizi, giacchè i primi non erano soggetti di diritto, essendo considerati quali cose, ed erano quindi oggetto di proprietà. Erano essi ben rari, ed erano tenuti, simbolo di opulenza, dai più ricchi baroni, i quali li consideravano e li trattavano come persone di servizio, e spesso li ridonavano a libertà, manomettendoli o affrancandoli. Ciò avveniva sino al secolo XVII (1).

6. I *borgesi* costituivano, nei nostri comuni, una classe più elevata di quella dei villani, che da noi si sarebbero dovuti chiamare propriamente rustici, ed erano, anch'essi, lavoratori dei campi, tanto che, qualche volta, ricorre il nome di *borgesi poverelli* (2). E dai nostri statuti appare come non sia dato confondere i borgesi con i massari, e come i primi non fossero, sempre, come ai tempi dei Normanni, possessori di beni immobili, che riteneano questi come *allodi*, previo pagamento del tributo fondiario (3). Tra essi erano, però, dei liberi proprietari del luogo. A Mussomeli, invece, borgese era sinonimo di *massaro* o *massarioto* (ancora in uso nel vernacolo agreste) (4); e come il contadino, con le risorse del lavoro, diveniva massaro e quindi borgese, così quest' ultimo, arricchendosi, si trasformava in civile. Nei nostri comuni, invece, massari o arbitrianti erano dapprima dei piccoli proprietari di terre o di piccoli armenti di vacche, di pecore, di muli, che si dedicavano ad estese coltivazioni di terreno (masserie), onde traevano la loro fortuna (5).

7. Da una inconscia disciplina del lavoro, non ancora ben vista nelle finalità pubbliche e sociali, erano, pertanto, suggeriti ai baroni i sistemi per i quali essi, cui apparteneva quasi tutto il territorio del Comune, si sforzavano di rendere fruttiferi i fondi rustici; e dalla

(1) Sorge, *lav. cit.* p. 74-75, 2° vol.

(2) *Stat. di Ferla*, cap. 1.

(3) *Const. Sicul.*, lib. I, tit. 32, p. 31, 144.

(4) Sorge, *ivi*, p. 293, 1° vol. Cfr. Battaglia, *L'evol. soc. in rapp. alle propr. fondiarie in Sicilia*, Palermo, Clausen, 1895, pag, 258-338.

(5) *Pand. Buscemi*, 95; *St. Ferla*, 4, 10, 13, 16, 18, 1ª p.

stessa disciplina di lavoro sorgeano e per essa si sviluppavano i contratti agrari del tempo. Si trattava, quindi, com'è naturale, di una disciplina, che non potea non risentire dell'ordinamento feudale del tempo, e dell'egoismo e del particolarismo feudale.

Sappiamo che il patrimonio dei signori, nei nostri municipi, consisteva in beni di diversa specie (1), e che la maggior parte era costituita da immobili, tra cui i castelli, i molti latifondi, o feudi (2), i boschi, le inchiuse, i serbatoi di neve, etc. Venivano poi le regalie, i monopoli e i proventi delle imposte e delle tasse. I beni immobili erano o *feudali*, o *burgensatici*, o posti a demanio, fatti coltivare dai signori direttamente, o indirettamente dai loro dipendenti, se non concessi in enfiteusi. Duplice sistema di amministrazione, dunque: la *credenzeria o economia, e l'arrendamento o affitto a corpo*. La prima consisteva nell'amministrazione diretta, esplicata mercè gli ufficiali della corte, *segreto, procuratore o governatore* (3). L'arrendamento o affitto a corpo (4) consisteva nella *locazione* o *gabella* per una fissa misura (di estaglio) dei beni rustici e urbani e dei cespiti baronali, come i dazi, le gabelle, la dogana, i diritti di catapania, di mastrodattia, di segrezia, di baglia, i diritti angarici e perangarici e vari altri proventi (5), non esclusi i diritti di *sargentaria*, (proventi delle tasse per atti di citazione e di esecuzione, e per la promulgazione dei bandi) e di *sciurta* (che consisteva nel pagamento di un tarì annuo da parte di chi, di notte, volesse andare a Ferla, per il paese, con fuoco in mano) (Stat. Ferla, p. I, 5).

8. Il barone o il suo affittuario non attendeva alla coltura delle terre mercè salariati. Nella coltivazione estensiva il *salariato* non era consentito (6), dacchè il personale assoldato importava il rischio esclu-

(1) Cfr. Ciccaglione, *Feudalità*, vol. II, n. 309.

(2) *Archiv. Com. Buscemi*, mss. sez. 1a, III scansia; *Pandett. Buscemi*, 95; *Stat. Ferla*, p. 1a, 3; *Stat. Buccheri*, preambolo; Sorge, *lav. cit.*, vol. I, p. 332; Verdirame, *lav. cit.*, pag. 33.

(3) *Pand. Buscemi*, 95, XV.

(4) *Pand. Buscemi*, 95, XXII.

(5) Ciccaglione, Feudalità, v. II, p. 142, n. 14; *Pand. Buscemi*, 99; *Stat. Ferla*, 1a p., 25; *Pand. Buscemi*, 100, II, III; 106, I; 101, I, II, III; 87; 98, I, u. p.; 103, III, VI, VII, X, XII; 104, 105; *Stat. Ferla*, 22, p. 1a 32; *Pand. Buscemi*; 56, 44, 46, 108, I a IV, a VII; *Stat. Ferla*, 31, 1a p.; 1a p. 5.

(6) Sorge, *lav. cit.*, 1o vol., p. 348.

sivo del proprietario, e, d' altra parte, v' era molta scarsezza di braccia. Ma mentre a Mussomeli non era nemmeno in uso dapprima la *colonia parziaria,* quella specie di mezzadria che divide, in modo ineguale, i rischi tra concedente e coltivatore e che, pure avendo origine antica, appare fra noi molto più tardi (1), nei nostri municipi era diffusa la *masseria,* equivalente alla *colonia parziaria,* e per cui, come altrove dicemmo, si dava, per un determinato numero di anni, un fondo rustico ad altri, che dovea coltivarlo, col patto di dividerne i frutti secondo determinate condizioni. Per lo più le sementi si fornivano dal locatore e dal mezzaiuolo in parti eguali, qualche volta anche disugualmente; e se della semente, al raccolto, non si faceva alcun prelevamento, la masseria si diceva a *semente perduta* (2). Il contratto si diceva anche *borgesata,* perchè assunto per lo più dai *borgesi,* di cui fu dianzi parola (3). Nei nostri comuni e a Mussomeli avea preso sviluppo, però, altra forma di conduzione, ch' era il *terraggio* o *terratico,* in tutto eguale all' attuale locazione dei fondi rustici (gabella), per cui l' annuo estaglio veniva corrisposto in ragione di una determinata misura di terra, in ragione, ad es., di due, tre, o quattro tumoli di frumento per ogni tumolo di terreno; onde il contratto si diceva a due o a tre terraggi (4).

---

(1) *Ivi.* Cfr. BATTAGLIA, *lav. cit.*, pagg. 258-338.

(2) *Pandette Buscemi, Stat. di Buccheri* e *di Ferla; Atti notarili dei sec. XVI, XVII* e *XVIII, mss. Archivi com. di Buscemi, di Giarratana* etc. *riflettenti l' amm. del patrimonio dei baroni;* VERDIRAME, *lav. cit.* p. 31.

(3) VERDIRAME, *ivi.*

(4) SORGE, *ivi; Pand. Buscemi,* 95, XXIII; *Stat. Ferla,* p. 2ª, 9; *Stat. Buccheri,* 7. Cfr. CICCAGLIONE, *La legislaz. economica, finanziaria e di polizia nei municipi dell' Italia meridionale* (estratt. dal Filangieri, 1886), p. 36, 37, n. 21. Ved. anche *Ord. di Aversa,* 23; di *Ariano,* in TRINCHERA, p, 93; di *S. Severo,* eod. p. 111; *di Barletta,* ivi, p. 130; di *Atri,* c. 35; *Stat. di Reggio* etc.; *cit. Pand.* 95, p. 2ª e 4ª; *Stat. Buccheri,* 7.

Cfr. inoltre PIVANO, *I contratti agrari nell'alto M. E.,* Torino, 1904, e la nota critica del CICCAGLIONE, *I contratti agrari del M. Evo,* in cui egli rilevava che poca differenza vi ha tra la condizione dei massari e coloni siciliani e quella dei coloni e massari del continente (Arch. storico per la Sic. orientale, II, p. 355). Ciò il Ciccaglione affermava esaminando il lavoro del VACCARI, *Ricerche di storia giuridica,* I, *Il colonato romano e l' invasione longobarda,* Pavia, 1907.

Cfr., pure FICI LI BASSI, *Contrib. alla st. dei contratti agrari sotto i Nor-*

A Mussomeli frequenti erano i contratti a quattro terraggi, che si esprimevano con la formula « *pro terraggio ad rationem salmarum quatuor frumentorum fortium pro qualibet salmata terrarum quolibet anno* » (1). Generalmente la concessione risultava da atto notarile, ed era patto che il terraggio si pagasse prima che il frumento fosse portato via dall' aia. Era per ciò vietato al conduttore *eripere et ut dicitur moriri coccio di frumento proveniendi ex dittis terris ut dicitur d'intra nisi prius fatta consignatione ditti terragii et infrascripte (sic) semente* (2). La misura del terraggio, nella seconda metà del secolo XVI, variava da un minimo di tre a un massimo di quattro; ma allora i terreni, per difetto di adeguata concimazione a causa della diminuzione del bestiame bovino, erano divenuti meno produttivi, e di essi una maggior parte era stata posta a cultura. L' estensione di terra che si concedeva a terraggio variava in ragione diretta dei mezzi dei quali disponeva il *terraggiere*. *Aratro* si diceva, difatti, l' estensione di terreno che un aratro poteva, da solo, dissodare in una stagione. *Aratrato* era un multiplo dell' aratro, ed era in uso per le vaste estensioni di terreno; sottomultipli dell' aratro erano la *manuzza* ($^3/_5$ dell' aratro) e il *bue* ($^1/_4$ dello stesso). L' aratro equivaleva a qualcosa di più di quattro ettari; l' aratrato a circa il decuplo, ma non era eguale in tutti i luoghi, giacchè, in alcuno, ascendeva perfino a salme venticinque (3) dell' abolita misura siciliana.

---

manni e gli Svevi (Riv. di legislaz. comparata, IV, 1906); LIZIER, *L' Economia rurale dell' età prenormanna nell' Italia meridionale* (Studi su documenti editi dei secoli IX-X), Palermo, Reber, 1907, di pag. 189, e VERDIRAME, *Nota critica sull' argomento* (Arch. st. Sic. orient., anno IV, fasc. II). Cfr. anche GALLES L., *Essai sur le bail à cens en Bourgogne et chartes de l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon* de 1395 à 1400, Digione, 1905, e VERDIRAME, *Nota critica sull' argomento* (cit. Arch. st. anno IV. fasc. II).

(1) *Atto 25 - I - IX ind. 1596 Not. Maurici, da Mussomeli,* (in SORGE).

(2) *Atto 11 dic., VIII indiz., 1594, not. Matteo Noto, da ivi* (in SORGE).

(3) SORGE, *lav. cit.* pag. 353, I° vol.; STARRABBA, *Assise e consuetudini della terra di Corleone* (docum, etc, 2ª serie, vol. I); TIRRITO, *Statuti, capitoli e privilegi della città di Castronovo* (Doc. etc. 2ª serie, vol. I); STARRABBA, *Suppliche e capitoli della terra di Monreale,* (Archiv. st. sic., anno XIII). La consuetudine, rafforzata da apposita convenzione, che il terraggio si paghi prima che il frumento si porti via dall' aia, è rimasta in quasi tutta la Sicilia (orientale e occidentale).

Nei documenti ricorrono pure le misure di *mezzo aratrato*, di un *quarto* e di *mezzo quarto d'aratrato* (1).

Da quanto precede appare, per altro, indubbiamente, come in ordine all'indole giuridica del terratico non possa seguirsi la opinione espressa, con amore di patrono, dal compianto prof. Gugino, il quale, basandosi sovra tutto sulla prammatica di Alfonso di Aragona del 26 febbraio 1452, che non ebbe esecuzione, sui ruoli di distribuzione delle terre a terraggio, compilati dalla secrezia comitale di Mussomeli, e sulla sentenza della Corte di appello di Palermo in causa del Comune di Salaparuta contro Caminneci e consorti, afferma essere il terraggio il corrispettivo dell'uso civico di semina (ius serendi) (2). Opinione, codesta, sostenuta pure dall'avv. Cipolla in una lettera inserta dal Sac. Valenza nel suo opuscolo sugli « usi civici del Comune di Mussomeli, » e che contrasta con l'indole giuridica dell'ius civico *serendi*, e con lo speciale contenuto del terraggio, risultante da contrattazione liberamente assunta, e non da un diritto che i naturali del luogo esercitassero *uti singuli et uti cives* (3).

---

(1) *Atto 23. V. 1589 Not. Pilato*, in SORGE. Aratrum, secondo il DU CANGE, *(Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis)* idem quod carrucata terrae, quantum terrae uno aratro arari potest.

(2) Pragm. Regni Siciliae, III; G. GUGINO, *Gli usi civici sul demanio feudale di Mussomeli, relaz. al Comitato pro usi civici del Comune.*

(3) Cfr. COLLETTI, *I contratti agrari e il contratto di lavoro agrario in Italia, Inchiesta intorno ai disegni di legge sui contratti agrari,* Roma, 1903 e segg.; *Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle prov. merid. e in Sicilia,* V. VI, Sicilia, t. 1, Relaz. LORENZONI, Roma, 1910, p. 186; GENUARDI, *op. cit.* pagina 77. Cfr. pure il cap. 53 di Federico II d'Aragona del 1296; il cap. 26 di Giacomo e 52 di Federico, da cui nulla si ricava, che accenni a un uso civico di semina, che sorgerebbe, invece, dalla pramm., 15 (o 26) febbraio 1452 di Alfonso, se questa avesse avuto esecuzione. Ved. ORLANDO, *Un codice di leggi e diplomi siciliani del med. ev.*, Palermo, 1857, p. 176. STARRABBA, *cit. Cap. di S. Michele,* p. 360, in nota; cap. 62 di Re Giacomo, 42 e 43 di Federico. Non si ha traccia, nei nostri comuni, del contratto di mezzadria a lunga durata, ad es. di quello a 29 anni, il quale ultimo partecipa, a un tempo, della mezzadria e della società; ond'è giustamente ritenuto un contratto *sui generis*, e perciò, per patto espresso, non si scioglie per la morte del mezzadro (art. 1653 C. C.). Il detto contratto, che presuppone uno stato sociale del tutto libero ed evoluto, è un prodotto delle condizioni economico-sociali moderne, e sembra sorto come una controspinta alla crescente emigrazione, che, parecchi anni or sono, era alquanto

9. Nè vanno trascurate le terre ***enfiteutiche*** o ***censite*** che, soggette al *dominium eminens* del feudatario, erano condotte dai contadini dei nostri comuni come loro proprietà privata, sottoposta al pagamento del *censo* (canone), e che in seguito, venuto meno ogni carattere di soggezione feudale, si confusero con gli allodi. Le condizioni stesse del lavoro favorirono, accanto allo sviluppo del latifondo, quello della enfiteusi, per l'interesse precipuo dell'agricoltura, che sarebbe stata altrimenti soffocata dalle immense estensioni di terreno, costituenti i territori dei minuscoli *Stati feudali*, ch' erano i municipi del tempo, e che non permettevano, ci è noto, una cultura intensiva. Il difetto di braccia impose, com'è naturale, ai feudatari — che s'inspiravano al riguardo, quasi senza saperlo, a veggenti norme di sana disciplina di lavoro — il frazionamento dei latifondi; onde sorse un buon numero di piccoli proprietari enfiteutici, carezzati dai baroni, i quali se intesero conservare, così, l'ossequio e la dipendenza dei vassalli, cui imponevano modiche prestazioni di canone, furono, senza volerlo, propulsori della economia agricola e sociale nel tempo, alla quale resero un segnalato servigio (1). Da identico movente economico-sociale ebbe origine il *solarium*, tenue canone che i signori percepivano in contemplazione del suolo, su cui sorgeano le abitazioni dei vassalli, che venivano così attratti a colonizzare i feudi incolti.

Trattavasi, come si comprende, di un vero diritto di ***superficie***, che a Giarratana si chiamava diritto di ***assisa*** (da ***assidersi***) (2).

10. Dagli stessi motivi d'indole economica, inerenti specialmente al lavoro e alla scarsa disponibilità delle braccia, trasse il suo ulteriore sviluppo il latifondo, (3) che, sorto per cause diverse, non

preoccupante in Sicilia, e come un primo avviamento della iniziativa privata a un programma di colonizzazione interna, cui avrebbe dovuto inspirarsi il Governo, e che è augurabile sia attuato con provvedimenti legislativi del dopo-guerra. Non somiglia per nulla alla *locatio ad longum tempus*.

(1) SORGE, *op. cit.*, 1° vol., 333; *Pand. Buscemi*, 95, XX; *Stat. Ferla*, 1ª p. 2, 15, 16.

(2) Cit. *mss. Arch. Com. Giarratana*, Miscellanea.

(3) TAMASSIA, *in Centen. di M. Amari*, II, p. 311 — Per il periodo imperiale romano Cfr. SAVAGNONE, *Le terre del fisco nell'imp. rom.*; BEAUDAIN, *Les grands domaines dans l'empire romain*, in Nouvelle Revue historique de droit, XXI e seg.; SEGRÉ, *Origine e sviluppo del colonato rom.* (in Archiv. Giurid. XLII e seg.)

avrebbe potuto conservarsi, se non attraverso l'imperio di leggi di una non avvertita politica di lavoro. E se, più tardi, con Plinio, potè dirsi « *latifundia Italiam perdidere* », nel Medio Evo, invece, il latifondo, insieme con l'enfiteusi, fu causa di benessere e di prosperità. Vasti e numerosi erano — allora — i feudi; scarsa, al contrario, era la popolazione; una larga cultura estensiva non era, dunque possibile, per difetto precipuo di lavoratori. Correttivo di tale crisi delle braccia lavoratrici fu appunto, come si disse, il latifondo, al cui sfruttamento, per i bisogni dei ricchi, potea bastare solo un discreto numero di contadini (1).

Tale stato di cose favoriva, com'è naturale, l'incremento della pastorizia, la quale (lo accennammo) fiorisce, d'ordinario, là dove grandi estensioni di terreno non possano essere del tutto sfruttate da forte densità di popolazione. Sulla pastorizia, nei nostri municipi, e a Mussomeli, faceano molto assegnamento tanto i signori, che i vassalli; e numerosi armenti di animali bovini e pecorini vagavano nelle campagne, i quali davano abbondanza di concime, di latte, di latticini, ricotte, caci, caciocavalli, cuoio, pelli e via dicendo (2); mentre l'agricoltura, appunto perchè avea scarsa disponibilità di uomini, procedeva con sistemi empirici e primitivi, e le seminagioni dei campi consistevano generalmente nei legumi e nei cereali, che non richiedevano, a differenza delle altre colture, le più assidue cure del coltivatore (3). Ma allo allevamento di sì numerosi animali occorrevano vaste estensioni di terreno addetto a pascolo. Sorsero, così, i demani comunali, detti in linguaggio volgare comuni (4), co-

(1) SORGE, *lav. cit.* 1° vol., p. 334.

(2) *Pand. Buscemi*, 13, 18; *Stat. Buccheri* 1ª p.

(3) *Pand. Buscemi*, 18; cit. *St. Buccheri*, 1ª p.

(4) Cit. PUPILLO-BARRESI, *Gli usi civici in Sicilia*, Studio storico-giuridico, Catania, Giannotta, 1903; A. FINOCCHIARO SARTORIO, *Gli usi civici in Sicilia*, in Filangeri, XXIX, pagg. 561-575; G. VERDIRAME, *lav. cit.*, p. 26; SALVIOLI, *L'origine degli usi civici in Sicilia*, in Riv. it. di sociologia, XIII, (1909), II, p. 158 e seg.; E. CARNEVALE, *I demani e gli usi civici in Sicilia*, in Atti della Giunta Parlamentare per l'inchiesta sulle condizioni dei contadini nel Mezzogiorno, Roma 1910. V. anche ERCOLE FODERÀ, *Difesa dei proprietari di Corleone contro la separazione demaniale domandata dal comune di Corleone*, Palermo, stamp. Meli, 1855; G. GUGINO, *Salaparuta e gli usi civici essenziali sul suo territorio*, Palermo, 1892; P. CIPOLLA, *Sull' esistenza del demanio ex feudale boschivo per l' esercizio dell' uso*

stituiti dalle terre attorno all'abitato e destinati, fra altro, al pascolo collettivo, che vengono solo spiegati dalle condizioni del lavoro nel tempo, cui direttamente si riallacciano; e s'intese, quindi, il bisogno di disciplinare l'esercizio del pascolo in rapporto al terreno pascolabile, alla qualità degli animali da pastura e al tempo, e, cioè, alla stagione (1).

Il diritto al pascolo, anzi, era spesso una concessione imposta direttamente dalle peculiari condizioni del lavoro, che esigeva di tenere gli animali dove si facevano le seminagioni (2). Era, quest'ultimo, il *diritto* di *borgesato*, che importava la esenzione da qualunque diritto di *fida*, per cui a Ferla chiunque facea la semina nel *Bosco della Foresta* al tempo della *inchiusa* potea condurre e far pascolare ivi tre buoi e tre vacche e una bestia da soma, e negli altri feudi tre animali bovini per ogni salma di terreno (3); ciò che meglio dimostra come la concessione si leghi alla tendenza di una sempre più vasta economia del lavoro rurale nel tempo, dalla quale dipendevano pure i diritti di *fida* e *d' inchiusa*, per cui il pascolo per la industria pastorizia, che, come si disse, era fiorente, si comperava a un prezzo determinato, esercitandosi, non più nelle terre comuni, ma in qualsiasi parte del feudo lasciato ad erba (4). Non è escluso per ciò, come pensa il Sorge (5), l'uso civico del pascolo, ma è dimostrato che le terre destinate a pastura formavano allora uno dei cespiti più notevoli dei feudatari ed erano la parte maggiore, come anche oggi, in Sardegna, in Inghilterra e in Germania. E se a ciò contribuiva la esistenza del latifondo, la ragione prima consisteva nel

---

civico di legnare dei cittadini di Campofelice, Palermo, 1904; F. SCADUTO, *In difesa dell' ex barone di Riesi, Pretesi usi civici*, Fasc. I, Memoria; Fasc. II, Append. di documenti e note, Napoli, 1908; GUGINO e CIPOLLA, *Il diritt. civico di semina dei citt. di Campofelice*, Palermo, 1908; L. GENUARDI, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell' ab. della feudalità*, Palermo, 1911, in Doc. per servire alla St. di Sicilia, vol. VII.

(1) *Stat. di Ferla*, p. 1a, n. 17; *Stat. Buccheri*.

(2) *Stat. di Ferla*, 2a p., n. 4; *Stat. di Buccheri*, da 1 a 7; *Pand. Buscemi*, 107; 109-118, etc.

(3) VERDIRAME, *lav. cit.*, p. 321 — Vedi cap. di Aidone del 1495, cap. 129; CORDOVA, *Le origini e gli statuti di Aidone*, p. 52.

(4) SORGE, *lav. cit.* vol. II, p. 339 (Atto 20, III. V. Indiz. 1592 del Not. Pilato).

(5) SORGE, *ivi*, p. 340.

difetto di mano d'opera, che non consentiva lo estendersi e lo intensificarsi della cultura terriera.

E lo sviluppo della pastorizia fu tale, che Ferdinando il Cattolico, ad impedire lo illanguidirsi dell'agricoltura, nel 1493, aggiunse all' antica imposta di esportazione dei bovini un tarì e dieci grana per capo (1). Da ciò il bassissimo prezzo della carne, determinato anche dall'alto prezzo della moneta (2).

11. Le condizioni stesse del lavoro ci spiegano il sistema della produzione agraria, basata sulla rotazione a *terzeria*, e, cioè, sulla *divisione* del terreno in *pascolo, maggese e seminato*, che risale al tempo dei Siculi e dei Greci (3), ed è praticato, oggi, dai Tedeschi. Divisione, come si è detto, disuguale, perchè più esteso era il terreno addetto a pascolo, sia per mancanza di braccia, che per la grande distanza di alcuni feudi dall' abitato, la quale rendeva, in difetto di permanenza del contadino sul campo, meno rimunerativo il lavoro della giornata, impiegata, per un quarto almeno, nel viaggio di andata e ritorno. E, però, dalle vaste estensioni di terra, lasciate per più anni a pascolo, si staccavano diverse porzioni, e queste si davano ai coloni per un biennio: nel primo anno si dissodava con la zappa il terreno (4), che si preparava a maggese (5); mentre nel secondo anno vi si seminava il grano (6). Quando, però, le condizioni del lavoro migliorarono, sorsero, nei fondi enfiteutici, le *chiuse*, già esistenti in altre parti di Sicilia, così dette perchè cinte, in origine, da muri, siepi o fossati, dove si praticava la cultura intensiva dei cereali (7), della vite e degli alberi da frutto, e specialmente degli ulivi.

Le vigne erano distinte, secondo i diversi mezzi di lavoro impiegato, in vigne *d' aratro* e da *zappa* (8), nelle quali ultime si la-

---

(1) *Pramm. 8 luglio 1493* (ISERNIA, *Constitutiones regni utriusque Siciliae*).

(2) SORGE, *lav. cit.* 1° vol., p. 343 e seg.

(3) GALLO, *Saggio storico-critico sulla pastorizia e agricoltura in Sicilia etc.*

(4-5) SORGE, *lav. cit.*, 1° vol. p. 348 « ad astraczandum et faciendum novalia. » *(Atto 3-8, VII ind. 1609, in not. Maurici da Mussom.).*

(6) SORGE, *ivi.*

(7) SORGE, vol. II, p. 303; *Pand. Buscemi*, 23; *Stat. Ferla*, 12, 1ª p. — COLUMELLA, *De re rustica*, lib. 12, cap. 3.

(8) *Atti notarili citati;* SORGE, *lav. cit.*, vol. I, p. 364.

sciavano delle *rasule*, (e, cioè, delle striscie vuote di terreno, o anditi, per il libero passaggio del coltivatore) denominazione che il Sorge non riesce a spiegare (1).

E poichè la coltivazione di tali fondi richiedeva l'opera continua del libero contadino, che vi fabbricava spesso la casa campestre, ivi trascorrendo la maggior parte dell'anno, sorsero i *lochi*, specie di *casali*, che si raggruppavano, alcuna volta, in buon numero e aveano anche il conforto di una chiesuola, e di cui il ricordo e la denominazione si conserva tuttora nel territorio di Palazzolo Acreide, e prende la denominazione di *fondi* (2). Migliorando, pertanto, le condizioni dell'agricoltura, pervasa da un nuovo risveglio, miglioravano, del pari, le condizioni dei contadini; aumentava il lavoro per più largo impiego e disponibilità di braccia; e, però, si rialzavano i salari rurali (3).

12. Col presente tenue scritto non abbiamo voluto dare, intanto, che un piccolo saggio della necessità ed utilità dello studio dei fenomeni del lavoro dal punto di vista storico-giuridico, nelle sue speciali caratteristiche regionali, in ciò inspirandoci ai concetti del Cicaglione, propugnatore, in seno della *Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale*, dei *Seminari storico-giuridici*, aventi, tra le altre, anche questa finalità (4). È nostro proposito, invero, allargare le no-

(1) *Atti not. di Mussomeli, Buscemi, Cassaro e Ferla.*

(2) Sorge, ivi; *Archiv. Parrocch. di Palazzolo-Acreide*; Pupillo-Barresi *op. cit.* p. 49. Starrabba, *lav. cit.* p. 449, n. V.; Pertile, *St del dir. it.* vol. IV, p. 335; Calisse; *Dir. eccl.* p. 459. — Cfr. Liber diurnus Rom. Pontif. ediz. Sickel, XL; Battaglia, *L'ordin. della propr. fond. nell' It. meridion. sotto i Normanni* (Doc. per la St. di Sic. serie 1ª, vol. XVI).

(3) *Meta omnium rerum* (Atti, bandi e proviste del Senato di Palermo, in Arch. generale del Comune), — Intorno alle condiz. dell' agricoltura in Sicilia ved. P. Lanza, *Sulla decadenza dell' agr. in Sicilia e sul modo di rimediarvi*, Napoli, 1786; P. Balsamo, *Memorie inedite di pubblica economia ed agricoltura* (lette dal 1797 al 1808) vol. 2, Palermo, 1845; G. Meli, *Riflessioni sullo stato del presente regno intorno all' agricoltura e alla pastorizia*, 1801, pubblicaz. dal Navanteri, Palermo, 1896 etc. etc. Cfr. anche Celso Ulpiani, *Il problema agrario meridionale, Portici*, tip. Della Torre, 1917, pag. 21 (Estratto della memoria « Politica frumentaria » in Annali della R. Scuola Sup. di Agricoltura di Portici). Ved. infine *Memorie economiche ed agrarie rig. il regno di Sicilia*, Palermo, 1802.

(4) Santacroce, *L' ufficio Provinciale del lavoro*, Catania, Dimattei, 1907, pagina 98, in nota.

stre indagini ad altre regioni della Sicilia e del Continente; mentre, in altro lavoro di prossima pubblicazione, tracceremo, per gli stessi nostri municipi, le grandi linee della disciplina del lavoro industriale nel tempo.

E, malgrado la povertà delle nostre forze, non meriteremo, al certo, rimprovero per questo tentativo di rinnovamento degli studi storico-giuridici, che permetterà di penetrare i rapporti tra la struttura economica e la giuridica di ciascuna epoca storica, « attuandosi, così, la ricerca del relativo concetto della giustizia sociale attraverso le passate età, e pervenendosi alla cognizione genetica d'instituti e di leggi, caduti in desuetudine, ora non più adatti all'odierna civiltà, o che altrimenti convenga siano richiamati in vita e rinnovellati » (1). E sarà questo un notevole ausilio agli studi giuridici, specie per ciò che concerne il regolamento del contratto di lavoro, al quale, per quanto debba esso inspirarsi alle condizioni economico-sociali del presente, non è consentito trascurare del tutto il passato; dacchè non può disconoscersi la territorialità di esso sotto l'imperio del diritto consuetudinario, come, del resto, la Commissione parlamentare sul progetto di un contratto di lavoro affermava all'art. 2: « il contratto di lavoro individuale o collettivo è regolato dalla convenzione, dal diritto vigente e dalle *consuetudini* in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni della presente legge » (2).

---

(1) Santacroce, *lav. cit.*, ivi.

(2) Santacroce, *lav. cit.*, p. 232, in nota.

Cfr. *Messina — I contratti collettivi in rapporto al disegno di legge sul contratto di lavoro.* Nicotra, *Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli, 1906, p. 141—*Sulzer* (Die Kollektive Vertragsschliessung zwischen Arbeitern und Arbeitgebern, p. 4 dello Estratto dello *Scheiveiz*, Blattern, für Virtschafts » Socialpolitick 1900); Vadalà-Papale, *Per un codice privato sociale*, nello Spedalieri, anno I, II; Salvioli, *I difetti sociali delle leggi vigenti*, Palermo, 1906.

Cfr. anche De Logu: *Il dir. rom. nelle rif. del Cod. civ. ital.*, Catania 1893; Tartufari, *Del contratto di lavoro nell' odierno movimento sociale e legislativo*, Macerata, 1893; De Luca, *Il contratto di lavoro*, in Rivista internazionale, 1894; Modica, *Costruzione giuridica del contratto di lavoro*, Palermo 1897; Dalla Volta, *Del contratto di lavoro nella legislazione civile*, nella Riforma sociale, anno 1897, pagina 313; Iannaccone, *Il contratto di lavoro nell' Archivio giuridico*, vol. LIII, fasc. 1 e 2; Brentano, *La questione operaia*, in Bibliot. dell'Economista, Serie

La moderna, ben regolata disciplina del lavoro, la quale esige si conoscano anzitutto le condizioni economiche delle diverse parti d'Italia, non può non essere preceduta, pertanto, da studi monografici regionali dal punto di vista storico-giuridico, che serviranno di guida alla preparazione scientifica di oggi e alle provvidenze del legislatore di domani. Solo, così, potrà essere attuato il programma, tanto necessario al dopo-guerra, di una saggia, illuminata politica del lavoro, di cui il legislatore italiano ha dato, per altro, qualche prova sotto l'impulso della guerra mondiale, che non ammette indugi, nel ritmo vertiginoso dell'ora grave, che si attraversa, in cui l'economia sociale, nelle sue continue, svariate trasformazioni, reclama l'ausilio pronto del diritto (1).

III, vol. III; Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano, 1901; Guarnieri Ventimiglia, *I conflitti sociali*, Torino 1906, p. 185 etc.

(1) Cfr., le norme sui contratti agrari 1° agosto 1915, n. 1220, modif. D. L. 30 sett. 1915, n. 1444, 11 nov. 1915, n. 1593, 24 febbraio 1916, n. 270, 2 novembre 1916, n. 1480.

G. Verdirame

La composizione tipografica del superiore studio stava per andare in macchina, quando ci colpì come un fulmine la notizia della morte del Ch.mo Autore, avvenuta in Centuripe il 14 ottobre. A soli 42 anni si è spenta una delle faci più chiare e più vivide della moderna scuola storico-giuridica catanese, uno dei collaboratori più benemeriti della fama fattasi da questo Archivio nella esumazione e nella illustrazione dei documenti medioevali più interessanti sulla vita sociale e giuridica dei Comuni siciliani.

Catania, 19 ottobre 1918.

V. Casagrandi.

Sistema monetario greco-siculo

Nelle colonie greche della Sicilia furono conosciuti quattro metalli monetari; l'oro, l'elettro, l'argento ed il bronzo. Quest' ultimo sembra che sia stato usato dalle popolazioni indigene dell' Isola sotto forma di barre prima dell'arrivo dei coloni greci ed in questo modo si spiega la peculiare caratteristica del sistema monetario e ponderale dei Sicelioti: singolare amalgama di nomi ellenici ed italici cioè siculi (1). I metalli preziosi, l'oro e l'argento, che poi sono diventati nelle colonie greche d'Occidente i principali mezzi di permuta ed il contrassegno ordinario del valore, erano in origine di un uso molto ristretto. Con l'andare del tempo l'argento diventa meno raro e così vediamo che la Grecia europea per la sua monetazione adotta il regime esclusivo del campione d'argento fino alla metà del secolo IV a. C. L'oro invece era un metallo, che doveva essere importato, e che all'inizio della monetazione nel mondo ellenico era di una rarità estrema. A questo fatto poi si deve aggiungere che l'uso delle offerte d'oro massiccio ne toglieva dalla circolazione quel poco che ve n'era.

Dopo la famosa vittoria dei Siracusani ad Imera, Gelone offri ad Apollo Pitio un tripode d'oro del peso di 16 talenti (2), e, secondo un'epigramma attribuito a Simonide, a nome dei quattro Dinomenidi, cioè di lui, Gerone, Trasibulo e Polizelo (3). Fania e Teopompo (4) ricordano Gelone e Gerone ambedue come donatari al santuario di Delfi di un tripode e di una Vittoria aurea; anzi Teopompo indirettamente ci fa conoscere la rarità dell'oro in quell'epoca nella Sicilia ed anche nei paesi ellenici quando racconta che Gerone cercò lungamente ed invano questo metallo e che finalmente gli fu indicato un tale Architele di Corinto, il quale da lungo tempo si affaticava ad accumulare un tesoro d'oro. Il cittadino corinzio vendette

(1) Reinach, *Sur la valeur relative des metaux monétaires dans la Sicile grecque* in *Revue Numismatique*, Paris 1895, p. 490.

(2) Diodoro, XI, 26 da Timeo.

(3) Ant-Pal., VI, 224 e Suida.

(4) *Apud Aten*, IV, 232-c.

a Gerone una quantità di questo metallo ed il principe siracusano gli mandò in cambio una nave carica di grano e molti altri doni.

Come si è detto, la storia monetaria della Sicilia dimostra l'esistenza di un sistema ponderale indigeno, al quale devono riferirsi le barre o verghe di bronzo che compivano l'ufficio di moneta, prima dello stabilimento delle colonie greche nell'Isola. La base di questo sistema primitivo era la λίτρα di bronzo con le sue divisioni e barre di questo metallo erano controsegnate di globuli e di stie per evitare di ricorrere sempre alla bilancia e servivano senza dubbio di campione di valore. Al tempo della fondazione delle prime colonie greche queste sbarre di bronzo senza alcuna figura erano ancora in uso ed i Greci poi, importando con loro la moneta d'argento perfezionata, passarono senza transizione dal metallo grezzo alla moneta d'argento. Solamente l'isola di Lipari, che ancora non subisce l'influenza greca e che ha stretti rapporti con le popolazioni del mare Tirreno, conia delle grosse monete lenticolari di bronzo tagliate sullo stesso piede dell'asse trientale romano, il semis od emilitra lipariota (1).

*
* *

Sistema eginetico. — Le colonie greche seguirono per le monete, come per le leggi, gli usi delle loro metropoli e quindi introdussero nella Sicilia il proprio sistema monetario. Le colonie calcidiche Zancle, Nasso ed Imera furono le prime a coniare delle monete (2). Secondo la prevalente opinione dei più illustri nummografi

(1) Cavedoni, *Monete antiche dell' isola di Lipari,* Modena 1869. — Mionnet, *Description des médailles antiques grecques et romaines,* Parigi 1807 - 1837, vol, II, p. 344. — Head, *Historia numorum²,* p. 191. — C. B. M., *Sicily,* p. 256 sgg. — Tropea, *Numismatica di Lipara* in *Arch. Stor. Messinese,* I, 1901. — Willers, *Rhein. Museum 1905,* p. 393 sgg. — Babelon, *Le origini della moneta considerate dal punto di vista economico e storico* in *Bibl. di Storia Economica.* Milano 1915. vol. IV, p. 326. — Cesano, *Hephaistos - Vulcanos ; studio di tipologia monetale* in *Riv. Ital. di Numismatica.* Milano 1917, p. 39-42 tav. I, n. 11.

(2) Schubring, *Topografia storica di Agrigento,* trad. ital., Torino, 1888, pagina 108.—Tropea, *Numismatica messano-mamertina* in *Arch. stor, messinese,* 1901, p. 1-33. — Gabrici, *Topografia e Numismatica dell' antica Imera,* in *Riv. Ital. di Numismatica.* Milano 1894, p. 11 sgg. — Evans, *Contributions to sicilian numismatics,* in *Num. Chron.,* Londra, p. 101. tav. VIII, 1-2 e p. 112. — Hill, *Historical greek coins,* London 1906, p. 21.

sembra che queste città nella loro antica monetazione abbiano adottato il piede eginetico perchè le loro dramme pesano da gr. 5,50 a gr. 6,01, con l' obolo corrispondente in gr. 0,88 o gr. 0,90. L' Imhoof-Blumer invece opina che le così dette dramme eginetiche debbono considerarsi piuttosto come degli ottoboli, cioè come la terza parte di un tedradramma euboico del peso di gr. 17,50. L' Evans (1) a proposito dei piccoli pezzi del peso di gr. 0,90 nota che essi sono oboli del sistema eginetico e che, essendovi anche in questo periodo degli oboli del sistema euboico-attico, sembra che i due sistemi monetari siano stati in uso contemporaneamente.

In questo periodo le sopradette tre città, alle quali bisogna aggiungere anche Sergezio (2) preferirono coniare didrammi (3), drammi e piccole monete; i didrammi ed i drammi miravano a mantenere sempre vivo lo scambio tra i cittadini di queste colonie e le città della madrepatria; le piccole monete argentee, specialmente le litre, avevano lo scopo di facilitare ed intensificare le relazioni commerciali fra queste nuove colonie e la popolazione sicula dell' interno della Sicilia, presso la quale l' unità di misura accettata e tenuta in maggiore credito era la litra d' argento o di bronzo.

Le dramme del sistema eginetico dovrebbero pesare gr. 6,30, ma ordinariamente non sorpassano il peso di gr. 5,90 (4), che non fu mai ridotto per tutto il periodo dell' uso di tale sistema. Gli oboli pesavano gr. 0,90 e certe monetine pesanti gr. 0,19 (5) erano delle frazioni dell' obolo. Come bene osserva il Gabrici (6) nelle monete di Imera, coniate sul piede eginetico, compariscono certi segni, che indubbiamente devono essere considerati come segni di valore. Ma il sistema eginetico si prestava male allo scambio con la valuta indigena. Anche ad Atene avvenne il cambiamento di questo sistema in

---

(1) *In Numism. Chron, 1898*, p. 321.

(2) Pais, *Ricerche storiche e geografiche*. Torino 1907, p. 157-162.—Foville, *Les dèbuts de l' art monètaire en Sicile in Revue Numismatique*. Paris 1906, p. 445 n. 10, 11 e 11 bis.

(3) C. B. M., p. 76, n. 1-8 *Imera*; p. 118, n. 1-3 *Nasso;* Ward, *Greek coins and their parent cities*. London 1902, p. 30, n. 202 l' unico didramma zancleo sul piede eginetico conosciuto.

(4) Lenormant, *Le monnaie dans l' antiquité*. Parigi 1878-79, p. 54.

(5) C. B. M., p. 77, n. 13.

(6) *Op. cit.*, in *Atti dell' Accademia di Archeologia,* Napoli, XVII, p. 32-33.

quello euboico-attico e Plutarco (Sol. 15) ci fa conoscere questa transizione con le seguenti parole: ἑκατὸν γὰρ ἐποίησε δραχμῶν τὴν μνᾶν πρότερον ἑβδομήκοντα καὶ τριῶν οὖσαν. Non essendo possibile che una mina fosse stata divisa in 73 parti, il passo di Plutarco deve significare che 73 dramme vecchie avevano il medesimo valore di 100 delle nuove; ed appunto questo fatto avveniva che le nuove dramme euboiche si sostituivano a quelle eginetiche. Queste pesavano allora circa gr. 5,90, mentre le euboiche gr. 4,40 ed il rapporto fra questi due pesi è approssimativamente quello tra 100 e 73 (1). Lo stesso avvenne nelle colonie calcidiche della Sicilia, dove il conflitto del sistema eginetico con quello della litra di bronzo dovette manifestarsi ben presto e, siccome non si poteva conciliare, i governi di dette città furono obbligati a stabilire un rapporto tra la litra di bronzo non monetato e la nuova dramma eginetica. Questo rapporto dovette subire diverse variazioni, che noi non conosciamo.

I segni di valore sulle prime dramme imeresi, che graficamente qui è impossibile riprodurre e che si possono confrontare nello splendido lavoro del Gabrici (2), sono di varie forme e tra essi vi è il puntino interpretato come il segno della litra dal Soutzo (3). Ma il fatto si è che il sistema eginetico aveva il grande inconveniente presso le popolazioni siceliote di non potere in alcun modo scambiarsi la dramma con un certo numero di litre, perchè essa, pesando da g. 6,30 a gr. 5,90, non si poteva scambiare con sei litre, risultando in questo modo superiore al valore di esse, nè si poteva scambiare con sette litre, risultando la dramma inferiore al valore di esse. Invece quella corinzia si prestava bene a questo scambio e per tale motivo le colonie calcidiche della Sicilia, che avevano iniziata la monetazione sul piede eginetico, si videro obbligate presto o tardi di abbandonare tale sistema e di adottare quello euboico attico, che fu introdotto in Atene (4).

---

(1) Weil, *Studien auf dem Gebiete des antiken Münzrechts*, Berlino 1893, p. 1.

(2) *Op. cit.*, p. 33.

(3) Soutzo, *Introduction à l'étude des monnaies de l'Italie antique.* Parigi 1887 e 1889, vol. I, p. 79.

(4) Six, *Monnaies grecques, inédites et incertaines in Num. Chronicle*, 1895, pagina 178 e p. 187 — O. Hill, *Solon's reform of attic standard in Num. Chron.*, 1897, p. 284-92.

Sistema euboico-attico. — In un tempo un poco posteriore a quello, nel quale furono coniate le prime monete delle colonie calcidiche, senza dubbio dopo la metà del VI secolo, cominciarono a battere moneta le città doriche della Sicilia: Siracusa, Agrigento e Selinunte. Il sistema monetario di esse è quello euboico-attico, sebbene per Agrigento vi siano dei dubbi sollevati dal Salinas a proposito del didramma di gr. 11,26, che trovasi nella Collezione parigina (1) e dallo Schubring (2), il quale opina che Agrigento fin dal principio della sua esistenza deve considerarsi come una grande città indipendente e che fino dalla sua origine ebbe proprì conì sulla base eginetica. Avvenuta questa transizione, il sistema monetario euboico-attico tenne sempre il primato nella Sicilia durante la massima parte del tempo, in cui l' Isola fiorì, senza impedire che nel mercato isolano avessero legale circolazione anche molte monete forestiere, specialmente quelle di Corinto. Difatti lo statere, moneta principale dei Corinzi, equivaleva ad un didramma attico ed era perciò un utile complemento della monetazione delle città siceliote, le quali, al pari di Atene, preferivano coniare più tetradrammi che didrammi.

Prima di esaminare i singoli pezzi divisionari, con la scorta dell' Hill e del Babelon (3) credo opportuno di dare un quadro dei pesi delle monete secondo il sistema siculo e l' euboico-attico, facendo notare, come con ragione osserva l' Imhoof-Blumer (4) che vi sono dei pezzi di fior di conio usciti dalla medesima zecca, che spesso differiscono fra loro dal 10 al 15 $^0/_0$ per la poca cura di certo nel preparare i tondini. Il SALINAS (5) aveva di già constatato questo fatto e faceva notare che, sebbene il peso della litra sia stato di gr. 0,87, la più parte delle piccole monete pesano sensibilmente meno.

(1) SALINAS, *Description d' un depôt de trè-petites monnaies d' argent frappèes en Sicilie*, in *Rev. Numism.* Parigi. 1867, p. 339. — SALINAS, *Le monete delle antiche città di Sicilia*, tav. IV-15.

(2) *Op. cit.*, p. 108.

(3) HILL, *A handbook of greek and roman coins*. London 1899, p. 224. — BABELON, *Traitè des monnaies grecqûes et romaines*. Paris 1901, vol. I, parte 1ª, p. 454.

(4) IMHOOF-BLUMER, *Le système monètaire euboïque*, in *Annuaire de la Soc. franç. de Numismatique et d'Arch. IV.* Paris, 1882, p. 89-105 nota 5ª.

(5) *Description d' un depôt etc.*, p. 342-42.

Peso in grammi	denominazione romana	denominazione secondo il sistema siculo	denominazione secondo il sistema euboico-attico
072	uncia	ὀγκία (οὐγκία)	
145	sextans	ἑξᾶς	
217	quadrans	τριᾶς	
290	triens	τετρᾶς	
362	quincunx	πεντόγκιον (πεντώγκιον)	
364			ἡμιωβόλιον
435	semis.	ἡμίλιτρον	
73	deunx		ὀβολός
87	as = 12 once	λίτρα	
1,09		1 1/4 λίτραι	τριημιωβόλιον
1,305		1 1/2 »	
1,45			διώβολον
1,64		2 » (δίλιτρον)	
2,075		2 1/2 »	τριώβολον
2,61		3 »	
3,48		4 »	
4,366		5 »	δραχμή
5,222		6 »	
5,83			ὀκτώβολον
6,96		8 »	
8,7		δεκάλιτρος στατήρ	στατὴρ δίδραχμον
12,18		15 λίτραι	
13,05		16 »	
15,66		18 »	
17,4		20 »	τετράδραχμον
20,88		24 »	
24,36		32 »	
43,10		πεντηκοντάλιτρον	δεκάδραχμον.

L' unità del sistema ponderale siceliota era quindi la litra. I Siculi a partire del secolo V usarono per il loro sistema monetario nomi e quantità, che noi troviamo nel Lazio e nella Sicilia, sebbene l' Asmann (1) con l' aiuto di confronti linguistici crede di stabilire che i termini libra, uncia siano stati introdotti in Italia dai coloni assiri, nel 2° millennio prima della nostra era. Due passi di Aristotele, uno della repubblica di Agrigento e l' altro della repubblica di

(1) *Die Babylonische Herkunft von as, aes, raudus, uncia, libra*, in *Nomism.* V, 1910, p. 1-9).

Imera, ed un passo di Epicarmo, conservati in Polluce IV, 25, ci fanno conoscere il nome, il valore e la divisione delle monete secondo il sistema eginetico. Dopo avere detto che gli Agrigentini condannavano ad ammende di 30 o 50 litre, Aristotele soggiunge che la litra valeva un obolo di Egina: ἡ δὲ λίτρα δύνασθαι ὀβολὸν αἰγιναῖον, e che i Sicelioti chiamavano decalitro lo statere corinzio, che valeva dieci oboli eginetici: τὸν δὲ κορίνθιον στατῆρα, δεκάλιτρον, ὅτι δέκα ὀβολοὺς δύνασθαι. L'obolo eginetico valeva dunque, al tempo in cui fu introdotto in Sicilia, altrettanto che una quantità di bronzo o rame, che pesava una libra o litra. I Greci seguirono quindi quella denominazione di litra, non che la divisione duodecimale usata in Italia. Nelle colonie doriche dell' Isola il pezzo, che serviva di base al sistema monetario, cioè la moneta-misura, veniva chiamato νόμος o νοῦμμος precisamente come nella Grecia propriamente detta, dove il nome di νόμος venne usato tante volte come sinonimo di νόμισμα cioè moneta legale (1).

Frazioni della litra. — Ora esamineremo le diverse frazioni della litra e poi i multipli, ben inteso, includendovi anche quelli puramente greci, che avevano corso nelle colonie dell' Isola. Le frazioni della litra venivano coniate con o senza l' indicazione del valore; nel primo caso i pezzi monetati portavano dei globuli disposti quasi sempre nel modo seguente:

Uncia ■ ; Sextans ■■ ; Quadrans ■■■ ; Triens ■■■■ ; Quincunx ■■■■■ ; Senis ■■■/■■■ ; Litra ■■■■/■■■■/■■■■/■■■■

Uncia = ὀγκία o οὐγκία. Piccolo pezzo di rame che corrispondeva alla dodicesima parte della litra e che i Greci assimilavano al loro calco: χαλκός, χαλκοῦς. Generalmente si distingue per un punto o globulo posto nel campo dei pezzi. Su uno di Siracusa si legge ΟΓΚΙ — per ὀγκία — e su un altro di Erice si trova la parola intiera ΟΓΚΙΑ (2).

(1) Suida, s. v. Νόμος — Polluce, IX, 80 — Hultsch, *Metrol. scriptores* vol. I, p. 291 sgg. — Mommsen-Blacas, *Histoire de la monnaie romaine*, Paris, 1865-1875, vol. I, p. 237-38 — Lenormant, *Op. cit.*, vol. I, p. 79 — Babelon, *Traitè etc.* vol. I, p. 392 — Babelon, *Nummus in Dict. Antiqu. grec. et. rom. Daremberg et Saglio*, pag. 118.

(2) Imhoof-Blumer, *Zur Münzkunde etc.*, in *Numismatische Zeitschrift*. Wien, 1886, p. 238 tav. XVIII. — Macdonald, *Catalogue of greek coins in the Hunterian*

Questi pezzi con il globulo s' incontrano ad Agrigento, Camarina, Gela, Lipara. In un bronzo di Agrigento attorno al globulo vi è inciso un piccolo cerchio od anello : ⊙ (1).

Sextans = ἑξᾶς (2). Questo pezzo venne coniato in argento ed in bronzo con due globuli, che sono il segno del valore cioè due dodicesimi della litra. In argento venne coniato ad Imera, a Leontini, a Siracusa (3), con l' ordinaria indicazione del valore cioè due globuli; in bronzo con la medesima indicazione a Aetna-Imessa, Agrigento, Centuripe, Erice, Imera, Meneno, Mamertini, Segesta, Lipara. Invece dei due globuli in alcuni pezzi di Agirio e di Catana (4) troviamo due tratti disposti nel campo in questo modo ||. A Segesta piccoli bronzi portano in tutte le lettere il nome HEIAΣ (5) e ve ne sono altri che invece dei due globuli portano incisi due piccoli cerchi, cioè : ○ ○. In un bronzo di Agrigento (6) attorno ai globuli vi è un cerchio : ⊙ ⊙.

Quadrans = τριᾶς. Polluce, dopo Aristotele, dice che il trias valeva tre once e corrispondeva al quadrante romano (7). Questo pezzo venne coniato in argento a Siracusa con tre globuli così disposti ∴ come indicazione del valore (8). Venne coniato in bronzo nelle numerose città di Sicilia : Aetna-Inessa, Agrigento, Camarina, Gela, Imera, Leontini, Panormo, Selinunte, Siracusa con la marca di tre globuli. A Camarina il segno di valore venne inciso in un in-

Collection, Glascow, 1899, vol. I, p. 232. n. 205.—HEAD, *Hist. Num.*[2] p. 139—BABELON, *Traité etc.*, vol. I, p. 459—BABELON, *Uncia in Dict. Daremberg et Saglio*, pag. 590.

(1) C. B. M., p. 17, n. 112.

(2) POLLUCE, IV, 174—LENORMANT, *Hexas in Dict. Daremberg et Saglio*, p. 171.

(3) C. B. M., p. 78, n. 38; p. 88, n. 26—BABELON, *Traité etc.*, tav. LXXXVI, gr. 0,10.

(4) MACDONALD, *Op. cit.*, p. 165, n. 3 tav. XII, 4—C. B. M., p. 51-52 n. 65-69.

(5) C. B. M., p. 136, n. 57 — IMHOOF-BLUMER, *Zur Münzkunde etc.*, p. 238, tav. XVIII — KINCH, *Die Sprache der Sicilischen Elymer*, in *Zeitschr. für Numism.*, Berlin, 1888, p. 201, tav. XVI.

(6) C. B. M., p. 17, n. 110.

(7) HULTSCH, *Op. cit.*, vol. I, p. 292 e 298.

(8) C. B. M., p. 182, n. 240—HEAD, *On the chronogical sequence of the coins of Syracuse*, in *Num. Chron.*, London 1874, tav. V, 12.

cuso triangolare ⋮ (1) ed a Messana in bronzi dei Mamertini invece dei globuli vennero incisi tre tratti ||| (2).

Triens = τετρᾶς. Menzionato da Esichio τετράντα. Pezzo che valeva quattro dodicesimi della litra o quattro once; è stato coniato in argento a Siracusa (3) ed in bronzo nelle altre città, come ad Agrigento, Meneno, etc. Ordinariamente per l' indicazione del valore il triens è marcato con quattro tratti così disposti ||||, esempio a Meneno (4) o con quattro piccoli cerchi od anelletti così disposti

○○○○ ·○ ⊙⊙⊙⊙ come a Segesta (5).

Quincunx = πεντόγκιον. Questa frazione dell' unità monetaria, menzionata da Epicarmo (6), venne coniata in argento od in bronzo. La divisione $^5/_{12}$ potrebbe sembrare poco naturale, ma quando si pensa che nella Sicilia vigeva il sistema misto si spiega con molta facilità la sua presenza. Si trovano piccoli pezzi d' argento di Agrigento e di Leontini, che pesano gr. 0,36 e che hanno cinque globuli nel rovescio come indicazione del loro valore, al quale il loro peso è in rapporto (7). Questa frazione venne coniata anche in bronzo e in alcuni pezzi di Catana, di Meneno, dei Mamertini si trova l' indicazione del valore con la lettera Γ o Π, che è l' iniziale del nome (8).

Emiobolos = ἡμιωβόλιον (9). Sebbene questa moneta non sia una frazione della litra, siamo costretti ad occuparcene perchè anche venne coniato nelle colonie greche della Sicilia e specialmente a Sira-

(1) C. B. M., p. 39, n. 32.

(2) C. B. M., p. 113, n. 44-45 — Macdonald, *Op. cit.*, p. 203, n. 31.

(3) C. B. M., p. 155, n. 79 — Head, *Coins. of. Syracuse*, tav. II, 5.

(4) C. B. M., p. 97, n. 5-6 — Macdonald, *Op. cit.*, p. 196, n. 8-9.

(5) C. B. M., p. 136, n. 49-50.

(6) Polluce, IX, 82 — Lorenz, *Epicharmos*, p. 221 sgg.

(7) C. B. M., p. 88, n. 24-25.

(8) C. B. M., p. 51, n. 64; p. 98, n. 9-10; p. 111-112, n. 25-40; Mommsen-Blacas, *Op. cit.*, vol. I, p. 136 — Macdonald, *Op. cit.*, I, p. 195-6, n. 1-5; p. 202, n. 19-26.

(9) Senof. Anabas, I, 5-6; Polluce, IX, 67 — Lenormant, *Hemiobol in Dict. Daremberg et Saglio*, p. 72.

cusa (1). Questi pezzi sono stati frequentemente coniati in argento sopratutto nel sistema monetario euboico-attico. Il peso teorico dell'emiobolo sarebbe di gr. 0,365, ma generalmente i pezzi vanno da un peso minimo di gr. 0,24 ad un peso massimo di gr. 0,56.

Senis = ἡμίλιτρον. Polluce (IV, 174) dice che l'emilitra valeva la metà del nummo siracusano cioè la ventesima parte del didramma di peso attico (2). Questa moneta venne coniata in argento ed in bronzo. I sei globuli, come marca distintiva, servono ad indicare che questi piccoli pezzi d'argento valevano sei once. Ad Entella, a Leontini ed in alcune altre città vennero coniate delle emilitre di argento (3); a Siracusa esse ordinariamente sono segnate con sei globuli e pesano in media gr. 0,43 (4). L'emilitra venne coniata su larga scala in bronzo durante il periodo della dominazione romana e venne anche chiamata con il nome latino di senis. Difatti la troviamo ad Agrigento, Camarina, Centuripe, Imera, presso i Mamertini, a Panormo, Solunto, Lipara. A Segesta un bronzo porta una H, iniziale del nome HMIΛITPON (5).

Obolos = ὀβολός. È la più piccola unità monetaria e ponderale del mondo ellenico. Aristotele (6) fa derivare il nome ὀβελός da ὀφέλλω, aumentare. Questa etimologia non è stata accettata da nessuno, perchè tutti credono che il nome obolo derivi da ὀβελός, ὀβελίσκος, spiedo, che era uno degli utensili domestici, i quali, anteriormente all'invenzione della moneta propriamente detta, furono adottati dai popoli nell'antichità, come comune misura del valore (7).

(1) Salinas, *Description d'un depôt etc.*, p. 337-38, n. 17-20, tav. X, n. 47, 48, 51 — Lederer, *Syrakusisches Kleingeld in 5° Jahrhundert vor Chr.*, in *Berliner Münzblätter*, 1913, tav. IV, 1, 28.

(2) Lenormant, *Hemilitron in Dict. Daremberg et Saglio*, p. 72.

(3) C. B. M., p. 60, n. 3; p. 88, n. 23.

(4) Lederer, *Op. cit.*, tav. 2, III. 3; IV 2a 2b; V 2a 2b; VI, 2, VII, 2 etc.

(5) C. B. M., p. 135, n. 47.

(6) In Polluce, IX, 77.

(7) Cfr. Hultsch, *Griechische und römische Metrologie*, Berlin 1882, p. 133, nota 1 — Mommsen-Blacas, *Op. cit.*, vol. I, p. 410 — Babelon, *Traitè etc.*, vol. I, p. 427 — Svoronos, *Leçons numismatiques. Les premières monnaies*, in *Revue Belge de Numismatique*, 1909, p. 105 — Reinach, *La date de Pheidon*, in *Rev. Numismat.*, Paris 1894, p. 5 — Déchelette, *Les origines de la drachme et de l'obole*, in *Revue Numism.*, Paris 1911, p. 1-59.

Questa moneta venne coniata in molte città della Sicilia e la sua diffusione si spiega per i commerci delle colonie con le grandi città elleniche della madre patria come Corinto, Egina, Atene. L' obolo di bronzo nella Sicilia venne chiamato dekonkion, essendo uguale a 10 once e risultando dieci dodicesimi della litra. A Catana venne coniato con il numerale romano X per indicare che il pezzo valeva dieci once ed a Centuripe con una Δ, iniziale del nome ΔΕΚΟΓΚΙΟΝ (1).

Litra = λίτρα. Questo pezzo era l' unità monetaria presso le antiche popolazioni della Sicilia ed in argento pesava gr. 0,87 (2). Nella monetazione delle città siciliane vi sono numerose monete d' argento piccole, che non bisogna confondere con gli oboli e che indubbiamente servivano per lo scambio con le popolazioni sicule. Ad Agrigento ed a Erice si sono coniati piccoli pezzi d' argento con le lettere ΛΙ e ΛΙΤ, iniziali del nome *λίτρα* (3). Vennero coniate delle litre di argento ad Abaceno, Agrigento, Catana, Gela, Imera ed in quasi tutte le principali città.

Quest' unità monetaria venne coniata in bronzo nelle numerose città con l' ordinaria indicazione del valore cioè dodici globuli o pure senza. In alcune zecche venne coniata con il numerale romano XII per indicare che valeva dodici once, come ad esempio a Catana e presso i Mamertini (4). Queste due ultime piccole monete, cioè l' obolo e la litra, vennero coniate in argento su larga scala nel periodo arcaico ed in quello di transizione. A questa monetazione piccola si deve attribuire anche un' intento commerciale e politico; un' intento commerciale per agevolare gli scambi con la popolazione indigena avvezza ad usare la litra di bronzo come unità di misura, un' intento politico per accrescere il prestigio ed il nome greco presso le native popolazioni dell' interno dell' Isola.

L' obolo e la litra differivano fra loro per il peso di pochi centigrammi e per distinguere l' una dall' altra queste due piccole mo-

---

(1) C. B. M., p. 51, n. 62-3; p. 55, n. 3-6 — MACDONALD, *Op. op.*, p, 177, n. 2-6.

(2) LENORMANT, *Litra in Dict. Daremberg et Saglio*, p. 274-75.

(3) SALINAS, *Description etc.*, p. 336-40 — IMHOOF-BLUMER, *Monnaies grecques*, Paris, Leipzig, 1883, p. 14. — Cfr. SELTMAN, in *Numin. Chron.*, 1897, p. 4 e segg. che contesta questa interpretazione.

(4) C. B. M., p. 51, n. 61 — MACDONALD, *Op. cit.*, I, tav. XV, 3.

nete, che si sarebbero potute confondere molto facilmente per gli inevitabili difetti di coniazione, i moneterieri ebbero la cura di creare due tipi differenti. Così troviamo: nella serie siracusana la litra porta sul diritto una testa di donna di profilo e sul rovescio una piovra, mentre l'obolo contemporaneo porta sul diritto la stessa figura e sul rovescio una ruota (1); nella serie geloa la litra porta sul diritto la parte anteriore del toro con testa umana e sul rovescio un cavallo, mentre l'obolo contemporaneo porta sul diritto la stessa figura e sul rovescio una ruota (2). Troviamo quest'uso anche in città sicule, che imitavano senza dubbio le grandi città siceliote, così ad esempio a Galaria mentre la piccola moneta d'argento, che porta sul diritto la figura di Zeus Soter seduta e sul rovescio Dionisos in piedi, è una litra (3), la contemporanea con il Dionisos nel diritto e con il grappolo d'uva nel rovescio (4) è un obolo; l'adozione dei due differenti tipi per due contemporanee monetine ci fa comprendere chiaramente la ragione. Vi sono poi delle monete che portano il numerale XI (5) e non corrispondendo ad alcuna frazione della litra, bisogna classificarle fra quelle di incerta denominazione.

Epicarmo (6) fa menzione dell'emionkion = ἡμιούγκιον, ma noi non troviamo fra le frazioni questo pezzo monetato.

Multipli della litra. — Esamineremo ora i multipli della litra più in uso ed anche quelli dell'obolo.

Diobolo = διωβολον. Divisione molto diffusa in tutti i sistemi monetari. In Sicilia vennero coniati pezzi d'argento di tale valore: per es. nella nuova colonia di Nasso siceliota presso Mile (7).

(1) Cfr. Lederer, *Op. cit.*, tav. I. II, III.

(2) C. B. M., p. 68, n. 28-33 litre; p. 68, n. 34-35 oboli.

(3) Landolina, *Illustrazioni storiche sulle monete dell' antica Sicilia*, Caltanissetta 1872 tav. X, 17—C. B. M., p. 64, n. 1—Gardner, *The types of greek coins*. Cambridge, 1882, tav. II, 1-2 — Holm, *Storia della moneta siciliana*, Torino 1906, tav, II, 3.

(4) Imhoof-Blumer, *Monnaies grecques*, p. 18, tav. B-1.

(5) C. B. M., p. 56, n. 17—Macdonald, *Op. cit.*, p. 178, n, 13-4.

(6) Cfr. Lorenz, *Op. cit.*, p. 221 e segg.

(7) Sambon, *Recherches sur les anciennes monnaies de l' Italie meridionale*. Napoli, 1870, p. 142—Weil, *Die Künstlerinschriften etc.*, tav. II, 3—Sallet, *Zu den Künstlerinschriften etc.*, p. 4—Sallet, *Zur Griechischen Numismatik*, p. 47-48.

Dilitron = δίλιτρον. Questo pezzo d'argento valeva due litre e venne coniato con una certa frequenza a partire del secolo quarto. Per es. a Siracusa queste monete avevano il peso medio di gr. 1,51 (1). A Imera certi pezzi portano una palla, che l'Imhoof-Blumer crede il segno del valore (2).

Triobolon = τριώβολον. Polluce osserva che il pezzo di tre oboli è spesso chiamato emidramma: τὸ δ' ἡμίδραχμον Καὶ τριώβολον ἂν καλοῖς. Difatti questa moneta corrisponde esattamente a metà della dramma del sistema euboico attico od a due litre e mezzo. Essa venne coniata anche in Sicilia; es.: a Siracusa, Catana ed Agrigento (3).

Pentalitron = πεντάλιτρον. Corrisponde alla dramma, il cui nome è il più ordinario della principale unità monetaria presso i popoli ellenici dell' antichità. Dal punto di vista ponderale questa moneta era il $^1/_{110}$ della mina ed era cinque volte una litra. Era un multiplo molto diffuso nella monetazione siciliana ed il fatto si spiega chiaramente quando si pensa che da un lato rappresentava un' unità del sistema euboico-attico e dall' altro era un' esatto multiplo della litra, da potere quindi essere scambiato facilmente con le monete in uso presso le popolazioni sicule. Ad Agrigento il pentalitron è stato coniato portando nel diritto le lettere ΓΕΝ (4) e nel rovescio le lettere ΛΙ(τρο)Ν, che secondo la felice spiegazione del Six l'insieme del diritto e del rovescio vorrebbe significare cinque litre cioè: ΓΕΝ(τά)-ΛΙ(τρο)Ν.

Decalitron = δεκάλιτρον. Polluce, IV, 174, fa menzione di questa moneta quando scrive: τὸ δεκάλιτρον δύνασθαι δέκα ὀβολούς, εἶναι δὲ στατῆρα κορίνθιον. Questa moneta corrisponde al didramma del peso attico, che era anche considerato come l'unità del sistema monetario. Questo didramma attico o statere corinzio d'argento era dunque in

(1) HEAD, *Coin. of Syracuse,* tav. VI, 15.

(2) GABRICI, *Op. cit.*, tav. I-II — IMHOOF-BLUMER, *Monnaies grecques,* p. 26.

(3) HEAD, *Coin. of Syracuse,* tav. VI, 13-14 — EVANS, *Contributions to sicilian numismatics,* II, p. 128-135, tav. IX, 7. — C. B. M., p. 64, n. 12 — MACDONALD, *Op. cit.*, p. 158, n. 26-31.

(4) SALINAS, *Description etc.*, p. 342 — IMHOOF-BLUMER, *Monnaies grecques,* p. 14. — HILL, *Coins of ancient Sicily.* Westminster 1903, p. 65, tav. III, 16 — HEAD, *Historia Numorum*², p. 120.

Sicilia chiamato decalitro e nelle varie città, ed in special modo a Siracusa, venne coniato conservando i tipi corinzi con la testa di Atena e con il pegaso, per influenza di Dione e Timoleonte (1).

Tetradramma = τετράδραχμον. Questo pezzo con la dramma è il più diffuso nella serie greca d'argento ed in Sicilia venne coniato in numerose città come multiplo della litra, avendo il valore di venti litre. Devesi poi notare che era la moneta più comune dove penetrò il sistema attico. Esichio (2) riferisce che il tetradramma era la moneta essenziale degli Ateniesi: νόμισμα 'Αθήνησι, τετράδραχμον. Gli scrittori latini fanno menzione di esso; difatti Tito Livio (XXXIV, 52) così scrive: signati argenti octaginta quattuor millia fuere Atticorum: tetradrachma vocant, e Cicerone (3) nom jam ternis tetradrachmis triticum apud Dolobellam est. Il De Luynes ha osservato che la quadriga rappresentata sui tetradrammi arcaici di Siracusa sia un' indicazione di valore e che i quattro cavalli stanno in relazione con le quattro dramme, di cui è composto il tetradramma.

Pentacontalitron = δεκάδραχμον. Questi grandi e meravigliosi pezzi d'argento, detti comunamente medaglioni di Siracusa, venivano anche chiamati in Sicilia πεντηκοντάλιτρον (4), perchè equivalevano a cinquanta litre. Essi poi a loro volta corrispondevano esattamente al decadramma del peso attico di gr. 43,10 (5). Il più antico decadramma in Sicilia è quello della regina Demareta, moglie di Gelone. Diodoro (6) dice che tali decadrammi, chiamati πεντηκοντάλιτρα, vennero coniati con le monete ricevute dai Cartaginesi dopo la loro disfatta ad Imera, mentre Polluce ed Esichio (7) affermano che furono coniati con gli oggetti preziosi offerti alla patria da Demareta e dalle donne siracusane. Sorpassando alla contraddizione di questi antichi scrittori, i più illustri numismatici moderni come il De Luynes, l' Hultsch, il Lenormant, l' Holm, l' Head, l'Hill, il Babelon, l'Evans,

(1) LENORMANT. *Decalitron in Dict. Daremberg et Saglio*, p. 29.

(2) HULTSCH, *Op. cit.*, I, p. 314.

(3) *Ad Fam.*, XII, 13.

(4) DIODORO, XI, 26, 3.

(5) C. B. M., *Attica, Megaris, Aegina,* tav. XXV-XXVI.

(6) *L. c.*

(7) POLLUCE, *Onom.*, IX, 85 — ESICHIO: Δημαρέτιον.

il Sambon Arturo ed altri, sono concordi di assegnare all'anno 479 a. C. la data della coniazione di questo pezzo, che si conserva ora nei Musei in pochissimi esemplari cioè un'anno dopo della grande vittoria siracusana sui Cartaginesi ad Imera ed un'anno prima della morte di Gelone. Un'altra emissione di tali pezzi in Siracusa avviene dopo il disastro ateniese, quando vennero coniati i famosi decadrammi agonistici firmati da Eveneto, Cimone e dal cosidetto Nuovo Artista.

Non troviamo in Sicilia altra emissione di questi pezzi che in Agrigento con il famoso decadramma che porta sul diritto due aquile sopra una lepre e sul rovescio una quadriga al galoppo, del quale si conoscono quattro esemplari (1). Era sorto il dubbio sull'autenticità dell'esemplare di Monaco (2), ma il Seltman ed il Grueber (3) hanno dimostrato l'autenticità di questo bellissimo pezzo.

Si è agitata presso i numismatici la quistione se queste monete siano delle medaglie commemorative o pezzi circolanti. Non si può negare che le pentacontalitre di Siracusa, quando furono emesse, si connettevano a certi avvenimenti importanti della storia della città, come la disfatta dei Cartaginesi e la catastrofe della famosa spedizione ateniese in Sicilia con la successiva istituzione delle feste asinarie destinate a celebrare ed a esaltare la grande vittoria siracusana e quindi esse rivestivano anche il carattere di medaglie commemorative. Ma le pentacontalitre erano anche multipli dell'unità monetaria greco-sicula e come tali esse hanno circolato. Questo fatto è provato dal decadramma firmato da Eveneto (4), che porta sul diritto la lettera Δ, iniziale del nome Δεκάδραχμον, come indicazione del valore e dal globulo che si trova nel campo di questi pezzi, il

---

(1) Salinas, *Op. cit.*, VIII, 6 — *Collezione Pennisi* — Mionnet, *Op. cit.*, n. 42 — Leake, *Numismatica hellenica*, Londra, 1854, p. 49. *Collection des méd. Paris* — Weil, *Op. cit.*, p. 13 — Pietrogrado, Salinas, VIII, 5 — Reinach, *Akragas ou le Pirée pris pour un homme*, in *Rev. Archèologique*, 1894 — Reinach, *Histoire par les monnaies*, Paris 1902 — *Collezione di Monaco*.

(2) Sambon, in *Le Musée*, Paris 1908.

(3) Seltman, *Les médaillons d'Agrigente*, in *Le Musée*. Paris 1909, p. 177-80 — Grueber, *The medaillon of Agrigentum*, in *Numism. Chron.*, London 1909, p. 357 e 364, tav. XXX.

(4) C. B. M., p. 171, n. 173-4 — Head, *Coins of Syracuse*, IV, 13.

quale serve ad indicare che questi erano considerati come unità di conto. A questo poi si deve aggiungere un' altro fatto cioè l' emissione dei contemporanei pezzi d' oro, con il tipo di Ercole (1), che portano incisi due globuli, nei quali l' Orsi non vede un valore metrologico (2), ma che valevano due decadrammi d' argento indubbiamente, dato il rapporto proporzionale tra l' oro e l' argento in quel l' epoca. Da ciò ne nasce che tutti i pezzi hanno circolato come tali perchè i Greci della Sicilia amavano mettere ad uso di commercio delle monete, che racchiudevano le perfezioni dell' arte dell' incisione. Questi sarebbero i multipli e le frazioni più comuni della litra. Ma da Timoleonte in poi troviamo anche che furono coniate monete di diverse dimensioni e peso: esempio, Timoleonte pezzi di 3 litre (3), che non si possono scambiare con le dramme attiche e corrispondono piuttosto al sistema tolemaico. L' Holm (4) opina che Gerone ebbe la cura di fare coincidere il suo sistema monetario con quello dei Tolomei, con i quali era legato da relazioni di amicizia e di commercio.

Rapporto di valore tra l' oro e l' argento. — *Valore proporzionale nelle diverse epoche.* Il sistema monetario dei Greci nella Sicilia era monometallico e si basava sulla litra d' argento equivalente alla litra di bronzo, e mentre la prima serviva anche allo scambio fuori del territorio dello stato, la seconda aveva l' ufficio di moneta divisionaria interna. L' oro monetato serviva come la moneta d' argento ed esso venne coniato dai Greci quasi sempre puro od almeno portato a quel grado di purità secondo i processi conosciuti dai popoli antichi (5).

1° La prima moneta in oro, che è stata coniata nelle colonie greche della Sicilia, è quella con la leggenda ΜΕΣΣΕΝΙΟΝ, il di cui unico esemplare conosciuto trovasi nella Collezione Pennisi di

---

(1) Head, *Coins of Syracuse*, p. 20 — Sallet, *Zeitschift fur Numism.*, tav. III, p. 105.

(2) Orsi, *Di un insigne tesoretto di aurei persiani rinvenuti in Avola (Sicilia)*, in *Atti e Memorie dell' Istituto Ital. di Numism.*, Roma 1917, vol. III, fasc. I, p. 17.

(3) Head, *Coins of Syracuse*, IV, 10, gr. 2,50; *Gerone*, II pezzi di 32; 18; 16; 8; 4 litre di gr. 28, 00; 15, 74; 14; 00; 7,00; 7,50.

(4) *Op. cit.*, p. 209.

(5) Lenormant, *La monnaie dans l' antiquitè*, vol. I, p. 187, 201, e 202.

Acireale. Questa piccola moneta, come ne dimostrano la leggenda, l' epigrafia e le peculiari caratteristiche dell'arte, rimonta ai primi anni della Signoria di Anassila su Messana e venne descritta dal Millingen e dal proprietario barone Salvatore Pennisi di Floristella (1). Le due bacche attaccate alla foglia, che si trova nell' esergo del diritto, sarebbero i segni del valore ed indicherebbero che la moneta valeva due stateri od un tetradramma di argento. Difatti essa pesa gr. 1,46 e, facendo la ratio proporzionale 1 : 12 con le monete argentee, si otterrebbero gr. 17,52; peso quasi equivalente ad un tetradramma d' argento. Questo fatto ci dimostra chiaramente che al principio del quinto secolo l' oro monetato aveva un rapporto proporzionale con l'argento di 1 : 12.

La presenza di questa monetazione aurea è sorprendente, sebbene essa sia contemporanea alla più antica emissione aurea di Cuma nella Campania (2). La figura assisa nella biga con la sua barba a punta, con il profilo energico e la tensione del suo sguardo, dà l' impressione non di un tipo banale di auriga, ma di un tipo concreto e personale (3).

Questa coniazione sporadica di oro avvenne poi perchè Anassila potè forse avere una certa quantità di oro da quelle miniere esistenti nella provincia di Messina, che furono conosciute dagli antichi e delle quali se ne vedevano tracce chiare ai tempi di Fazello (4). Discoride (V. 102) parla del minerale d' oro e d' argento della Sicilia in questo modo: χρυσῖτις.... ἐν... Σικελίᾳ... ἠδὲ ἐν Σικελίᾳ ἀργυρῖτις.

2° Per trovare una monetazione aurea sufficiente bisogna risalire alla fine del secolo quinto. Dopo la disastrosa spedizione ateniese una grande crisi economica e politica subissava le colonie greche d'Occidente per le grandi spese sostenute nella lunga guerra ed anche gli Ateniesi si videro costretti, per mancanza d' argento, ad

(1) Millingen, *Sylloge of ancient unedited coins of greek cities and kings*. London 1837, p. 28 tav. IV, n. 11—Pennisi Salv., *La Messenion d' oro*, Acireale 1909.

(2) Dodd, *The Samians at Zancle-Messana*, in *Journ. of hellenic studies*. London 1908, p. 64, nota n. 45.

(3) Cfr. lo stesso tipo di auriga sulle monete di argento.—Babelon, *L' iconographie et ses origines dans les types monétaires grecs*, in *Revue Numism.*, Paris 1908, p. 175, tav. IV, fig. 11.

(4) *Deca I*, p. 175 ed. 1830.

inviare alla zecca una parte della riserva d'oro del Partenone e specialmente otto Vittorie su dieci. Agrigento, Catana, Gela, Messana (1), ed anche Siracusa, che in questa guerra era rimasta vincitrice, a corto di risorse emettevano le prime monete d'oro e lo facevano non per ostentazione, ma per necessità.

Ora occorre determinare il valore proporzionale dell'oro e dell'argento, partendo dal principio che ogni moneta d'oro aveva un valore tale da potere essere scambiata con l'equivalente in argento. È generalmente risaputo che gli anni che seguirono alla guerra peloponnesiaca furono notevoli per un'abbondante affluenza d'oro persiano nel mondo ellenico, la quale dovette fare abbassare rapidamente il prezzo di questo metallo. Ora qual'è stato il rapporto proporzionale fra l'oro e l'argento in questo periodo? A Siracusa i pezzi aurei del peso di gr. 1,17 (2) sono del peso identico di quelli di Catana e di quelli di Gela con la leggenda ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ (3). Ora sull'aureo di Catana vi sono sul diritto due bacche, che stanno in luogo di due globetti, o un globulo tra le due bacche, in modo che devono interpretarsi come segno di valore cioè due stateri o pure un tetradramma (4). Da ciò ne segue che la ratio in questo periodo deve essere stata così: $\frac{17,40}{1,15} = 15:1$.

In aiuto di questa prevalente opinione fra i nummografi stanno gli altri aurei siracusani, che sono dei multipli, come ad esempio quelli che portano sul rovescio Ercole in atto di strozzare il leone (5). Questi pezzi sono del peso medio di gr. 5,80 e, seguendo la stessa

(1) SALINAS, *Coll. Pennisi*. Palermo 1871, p. 22, n. 16. — IMHOOF - BLUMER, *Nymphen und Chariten*, in *Journal Int. d'Arch. numism.* Athènes, 1908, p. 37 nota 3.

(2) HEAD, *Coins of Syracuse*, tav. III, 9. — REINACH, *Sur la valeur relative etc.* tav. VIII, 1.

(3) HEAD, *A guide to the principal gold and silver. Coins of Ancients*. London, p. 31, tav. 16, 19. — C. B. M., p. 62, n. 2.

(4) REINACH, *Op. cit.*, p. 506-7 — HOLM, *Op. cit.*, p. 121. — CASAGRANDI, *La pistrice sui primi tetradrammi di Catana e sull'aureo della Collezione Pennisi etc.* in *Arch. Storico Sicilia Orien.*, Catania 1914, estr., p. 7, nota 4.

(5) EVANS, *Syracusan Medaillons*, tav. II, 3 e 4 — HEAD, *Coins of Syracuse*, tav. IV, 1. — REINACH, *Op. cit.*, tav. VI, 4, 6. — HILL, *Coins of ancient Sicily*, tav. VII, 4 e 7. — FOVILLE, *Les monnaies grecques et romaines de la Collection Valton*, in *Rev. Numism.* Paris 1909, p. 209, n. 156.

ratio, valgono cento litre o un hettolitron o due decadrammi. La ragione principale di questo fatto si è che l'oro anche monetato era una merce sprovvista di titolo ufficiale, non avendo nè corso forzoso nè valore legalmente fissato; il suo prezzo, come quello delle altre merci, era dunque retto dalla legge dell'offerta e della domanda, che governa tutti i fatti economici (1). Abbondando l'oro sul mercato per l'affluenza di quello persiano, il suo prezzo dovette ribassare, mentre quello dell'argento saliva; fenomeno del resto notato da Senofonte (2). Questo stesso autore (3) ci fa conoscere poi che nell'impero degli Achemenidi il rapporto dell'oro all'argento era come 3360 : 252 cioè $13 \frac{1}{3} : 1$.

3° **Epoca di Timoleonte.**—La moneta, che l'Imhoof-Blumer (4) ha fatto notare di essere d'oro, porta sul rovescio tre globetti, indicazione del valore e sarebbe un pezzo di 30 litre = 6 dramme = 3 stateri (5). Quest'ultima denominazione è accennata dai tre globetti. Questa moneta pesa da gr. 2,12 a gr. 2,15 e ci darebbe la sua valutazione in rapporto alle monete d'argento, che più comunemente erano impiegate in commercio. In quest'epoca lo statere corinzio aveva perduto un poco il suo peso originario e pesava circa gr. 8,60. Se la moneta d'oro di gr. 2,15 vale gr. 25,80 d'argento ($3 \times 8,60$), noi avremmo la relazione dell'oro e dell'argento in Siracusa a metà del 4° secolo con la semplice operazione seguente $\frac{25,80}{2,15} = 12$. Così a Siracusa nel 344 a. C. il rapporto dell'argento e dell'oro era esattamente il medesimo di quello che si è dato ad Atene; rapporto duodecimale che si accorda assai bene con il taglio delle monete (6).

---

(1) Reinach Teodoro, *Del valore proporzionale dell'oro e dell'argento*, in *Biblioteca di Storia Economica*. Milano 1915, p. 557.

(2) *De Vectigal*, IV, 10.

(3) Senof, - *Anabas*, 1, 7, 18.

(4) *Monnaies grecques*, p. 30, n. 54.

(5) Head, *Historia Numorum²*, p. 179. — Head, *Coins of Syracuse*, tav. VI, 4. — Reinach, *Sur la valeur relative etc.*, p. 500, tav. VII, 11-12. — Hill, *Coins of ancient Sicily*, tav. XI, n. 1 — C. B. M., p. 184, n. 265.

(6) Reinach, *Op. cit.*, p. 500-501. — Babelon, *Le origini della moneta considerate dal punto di vista economico e storico*, p. 314.

4° **Epoca di Agatocle, Pirro e successori.** — Durante questo periodo si è mantenuto lo stesso rapporto proporzionale tra l' oro e l' argento e quindi è rimasta la medesima ratio 12:1, come lo comprovano lo statere d' oro di gr. 8,70 corrispondente a 120 litre (1) ii prezzo di 80 litre e quello di 60 litre (2). Invece il Vasquez Queipo (3) ha opinato che a Siracusa in questo periodo il rapporto sia stato 1:13, ma questa teoria è insostenibile quando si pensa che la relazione duodecimale si è mantenuta sempre nelle colonie greche d' Occidente.

5° **Epoca di Gerone II e di Geronimo.** — I pezzi da 120 e da 60 litre del peso rispettivamente di gr. 8,47 e 4,25, la moneta con la leggenda ΣΙΚΕΛΙΩΤΑΝ (4) appartenenti al regno di Gerone e gli aurei coniati da Geronimo (5) comprovano che il rapporto 12:1 si mantenne anche durante il regno di questi due principi siracusani.

6° **Epoca della democrazia.** — I pezzi da 60 e 40 litre del peso rispettivo di gr. 4,25 e 2,72 (6) comprovano che la ratio era sempre uguale nei tempi della democrazia siracusana. Del resto questo fatto è comprovato dai contemporanei aurei di Tauromenio (7), i quali dimostrano che in questa città negli anni 214-212 a. C. vi era quello stesso rapporto proporzionale tra l' oro e l' argento, che abbiamo visto a Siracusa.

Rapporto di valore tra l' elettro e l' argento. — *Valore proporzionale nelle diverse epoche.* L' elettro era una lega naturale od ar-

(1) Imhoof-Blumer, in *Numism. Zeitsch. Wien*, III, p. 43, tav. V, 3 — Evans, *Contributions*, tav. VIII, 6 — Hill, *Coins of an. Sicily*, tav. XI, 12 — Hill, *Historical greek coins.* London 1906, tav. VIII, 65.

(2) Head, *Coins of Syracuse*, tav. X, 10 — Reinach, *Op. cit.*, VIII, 16, n. 13 — Hill, *Historical etc.*, tav. VIII, 67.

(3) *Essai sur les sistèmes metriques et monètaires des anciens peuples.* Paris, tom. II, p. 327 sgg.

(4) Reinach, *Op. vit.*, p. 498, n. 16, tav. XI, 1 — Head, *Coins of Syracuse*, tav. XI, 1 — Salinas, *Le monete etc.*, tav. I, n. 1.

(5) Reinach, *Op. cit.*, n. 19-20, tav. VIII, 23 — Head, *Op. cit.*, tav. XII, 9.

(6) Reinach, *Op. cit.*, tav. VIII, 24, 25, 26. — Head, *Op. cit.*, XIII, 1. — Holm, *Op. cit.*, tav. VII, 5.

(7) Head, *Historia Num.*², p. 188 — Holm, *Op, cit.*, VII, 6.

tificiale d'oro e d'argento. Esso veniva chiamato ἤλεκτρον o χρυσός λευκός, a causa del colore più giallo dell'argento e più bianco dell'oro. Questa lega metallica sia naturale che artificiale era conosciuta nel mondo ellenico fin dall'epoca omerica; difatti Erodoto (I, 50, 2) ha cura di distinguere il λευκός χρυσός, elettro, dal χρυσός, oro puro. A Siracusa furono coniate monete di questo metallo in un periodo transitorio tra il 357 ed il 354 a. C. all' epoca di Dione perchè la coniazione aurea venne ripresa dal generale corinzio Timoleonte, che ristabiliva nella potente città dorica il governo democratico, e successivamente, su più larga scala, sotto il regno di Agatocle 317-289 a. C. Sembra che Siracusa, con la coniazione delle monete d' elettro, abbia avuta l' intenzione di rendere più facili le relazioni commerciali con Cartagine, che verso quell'epoca emetteva monete dello stesso metallo (1). Noi quindi seguiamo l' opinione del Reinach, il quale opina che il gruppo delle monete siracusane d'elettro al tipo di Apollo deve essere assegnato all' epoca di Dione. Il culto aristocratico di Apollo s'accorda bene con le tendenze politiche di Dione, anzichè con quelle di Timoleonte, che si metteva sotto la protezione speciale di Demeter e di Cora (2). I numismatici non sono d' accordo sul valore proporzionale di questo metallo e l' argento. Secondo il Six, l' Evans (3), l' Head, e l' Holm, il rapporto proporzionale tra l' elettro e l' argento sarebbe allora di 12 : 1 e che l' elettro stava all'oro come 12 : 15 : : 4 : 5. Invece il Reinach (4) propose la ratio 1:10. Da ciò ne nascerebbe, ad esempio, che il pezzo, il quale porta sul diritto la testa di Apollo e sul rovescio il Tripode (5) sarebbe un decadramma o 5 stateri corinzi secondo la pretesa indicazione del valore cioè un Γ per πέντε sul rovescio. Ma la teoria del Reinach, il quale ha dimostrato che la Γ su un' esemplare di questa moneta meglio conservata, del Gabinetto di Monaco, è seguita dalla prima gamba dell' A., sembra la più esatta. A parte che questa lettera non ha valore metrologico, l' oro in quel periodo, almeno dopo pochi anni

(1) Babelon, *Le origini della moneta etc.*, p. 353.

(2) Plutarco, *Timoleonte*, 8.

(3) In Freeman, *History of Sicily*, IV, p. 349.

(4) *Op. cit.*, p. 509-10.

(5) Head, *Coins of Syracuse*, tav. VI, 2 — Reinach, tav. VII, 8.

all'epoca di Timoleonte, aveva il valore proporzionale con l'argento 1 : 12 e sarebbe quindi incomprensibile che le monete d'elettro valessero quanto quelle d'oro.

Argento. — Durante i secoli l'argento restò la base delle operazioni commerciali, l'intermediario obbligatorio degli scambi e di tutte le valutazioni del prezzo. Esso era il campione del sistema monetario greco-siculo e gli altri metalli erano pesati con i pesi usati per l'argento e venivano valutati prendendo quest'ultimo metallo, come unità monetaria. Il valore dell'argento quindi non dovette subire alcuna variazione perchè esso era il metallo, al quale gli altri metalli monetari stavano in rapporto proporzionale di valore a causa delle fluttuazioni nel mercato internazionale. Si è parlato di deterioramento e di riduzione della moneta all'epoca di Dionisio il Vecchio, ma se si considera attentamente il passo IX, 79 di Polluce si constata che le ultime parole non trattano affatto di monete d'argento, come si è creduto, e perciò nemmeno del valore del talento, della dramma, della litra, ma esse parlano solo, secondo quando si dice prima, di monete di stagno e dicono che queste, che avevano l'intrinseco valore di un dramma, valevano quattro dramma. Evidentemente queste monete di stagno, alle quali Dionisio ha assegnato un valore fittizio, dovettero avere corso legale nei domini del tiranno, mentre quelle di argento, che avevano un valore intrinseco, dovettero servire per gli scambi internazionali.

Rapporto di valore tra l'argento ed il bronzo.—Il χαλκὸς — aes — è uno dei metalli più diffusi nella monetazione degli antichi. Hultsch opina che la litra di bronzo, la quale diviene la base della monetazione in Sicilia, sia la metà della mina attica di gr. 426 cioè sarebbe stata gr. 213, fissando il rapporto dell'argento al bronzo come 1 : 250. Quest'opinione è stata accettata dal Mommsen, dal Brandis, dal Lenormant, perchè quasi fino al tempo di Dionisio l'Antico il bronzo circolava a Siracusa come l'argento per il suo valore reale e che il rapporto dei due metalli era 1 : 250 (1). Le famose Tavole

(1) Aristotele, in *Polluce*, IV, 174 ; IX, 37 — Mommsen, *Histoire etc.*, XI, p. 106.

finanziarie di Tauromenio (1) fanno sapere che il talento siciliano di bronzo valeva 120 litre ed ammettendo la proporzione 1 : 250 e facendo il calcolo in base al peso della litra argentea di gr. 0,87, il talento siciliano pesava gr. 26,000. Ma bisogna notare che le Tavole di Tauromenio sono del secondo secolo a. C. ed alludono ad un talento ridotto. Difatti Aristotele (2) ha cura di distinguere il talento siciliano antico, che valeva 24 νοῦμμοι, da quello nuovo che valeva 12 νοῦμμοι. Anche Festo ci fa sapere che il talento di Siracusa valeva tre denari romani (3). Il punto più importante si è che la litra d'argento non fu mai ridotta, mentre quella di bronzo ha subìto delle enormi variazioni riguardo al peso. Questo fatto conferma che le monete di bronzo in Sicilia non furono che monete di resto, che non hanno avuto lo stesso valore in tutte le epoche e che hanno subìto delle riduzioni parallele a quelle della moneta effettiva a Roma e nell' Etruria. Quindi non possiamo fondare alcun calcolo sicuro su basi così mutevoli e su cifre che si riferiscono ad epoche differenti od indeterminate. Pur tuttavia bisogna fare delle distinzioni per epoche per constatare le ragioni per cui avvenne la monetazione bronzea nell'Isola.

1° *Periodo arcaico e di transazione.* Un'intento politico e commerciale si deve attribuire alla moneta in bronzo coniata in Catana-Aetna da Gerone (4), il quale mirava alla penetrazione greca nelle regioni etnee, che erano abitate dai Siculi. Difatti il tiranno siracusano, nella sua nuova sede preferita, fece emettere un' abbondante monetazione di piccoli pezzi al tipo di Sileno ed anche questo bronzo al solo scopo di annodare relazioni politiche amichevoli, di facilitare e d' intensificare le relazioni commerciali con le popolazioni indigene, specialmente con quelle abitanti nelle regioni etnee.

(1) Rizzo, *Le tavole finanziarie di Tauromenio*, in *Riv. di Storia Antica*, V. 2, p. 74, 243, 498. — Corp. inscrip., graec, 5640-5641. — Willers, *Ein neuer Kämmereibericht aus Tauromenion*, in *Rhein. Museum f. Philologie*, 1905, p. 321-360.

(2) Fr. 589 in Polluce, IX, 87.

(3) Festus, v. *Talentorum in Hultsch. Metr. script. reliqu.*, vol. II, p. 81.

(4) Soutzo, *Médailles grecques inèdites de la Collection Soutzo*, in *Revue Num.*, Paris 1869, p. 173, tav. VI, 1 — Holm, *Das alte Katana*, Lübeck 1873, p. 44 — Mirone, *Le monete dell' antica Catana*, in *Riv. Ital. di Numismatica*, Milano 1917, p. 130-31, n. 11.

Un' intento politico sembra di dovere attribuire alla monetazione dei bronzi assunta da Imera dopo il 466 a. C., fra i quali vi è la litra di gr. 72 (1). Il Gabrici (2), basandosi sullo stile e sui dati epigrafici forniti dal Gardner in *Sicilian Studies,* opina che gli oboli in argento in Imera furono coniati non oltre il 420 a. C. e spiega questa abolizione per la riduzione della litra di bronzo. Difatti due oboli prima in certo modo potevano scambiarsi con una litra di bronzo. Tale scambio non potè più avere luogo quando la litra fu ridotta; di qui la necessità di sopprimere gli oboli. A questi subentrano le litre d' argento del peso di gr. 0,87, le quali fanno supporre una corrispondente litra di bronzo di gr. 100 e ci fanno risalire ad un' altra di gr. 1,50 contemporanea agli oboli.

2° *Periodo dell' arte finissima.* — Come sopra si è visto, dopo la disastrosa spedizione in Sicilia, Atene, che attraversava una grande crisi economica e politica, fu costretta per mancanza d' argento a ricorrere alla monetazione aurea e nell' anno 406 a. C., sotto l' arcontato di Callias, comincia a coniare le prime monete di bronzo. Queste monete ateniesi devono considerarsi come monete divisionarie e come semplici gettoni ossidionali, monete di necessità a valore convenzionale, destinate ad essere rimborsate dallo stato ai detentori in buono argento di valore monetario pieno e giusto, non appena le circostanze economiche e finanziarie della repubblica dovevano permetterlo (3). Difatti Aristofane (4) fa conoscere che i bronzi ateniesi non avevano corso legale che nella città e suo sobborgo quando dice: paghiamo i nostri debiti con monete di buon metallo cioè argento, mentre noi usiamo cattive monete di rame rivestite dalla più grossolana impronta. Le città siceliote non poterono anche sottrarsi a questa grave crisi economica dopo la lunga e dispendiosa guerra e furono costrette a ricorrere alla monetazione bronzea od a ridurre il peso dei bronzi, come si constata ad Imera, dove la litra bronzea non ha più valore reale scendendo al peso di gr. 3,62 nell' anno 409 a. C. (5). Ora mentre in Atene tali bronzi circolavano come monete

(1) Willers, *Geschichte der röm. Kupferprägung.* Leipzig 1909, p. 17.

(2) *Op. cit.,* p. 77.

(3) Babelon, *Le origini della moneta etc.,* p. 337.

(4) *Rane, verso 720 e gli scol.*

(5) Gabrici, *Op. cit.,* p. 81.

divisionarie o come gettoni ossidionali, in Sicilia oltre di circolare come tali, dovettero avere corso al tempo di Dionisio l' Antico per il loro valore reale nei rapporti con le popolazioni indigene, presso le quali la moneta di argento si valutava per il suo equivalente in peso di bronzo. Sono in parte note le frodi monetarie del tiranno siracusano, il quale dovette ricorrere a questi espedienti per poca solidità delle finanze del suo stato in seguito alla dispendiosa guerra peloponnesiaca, a quelle della Sicilia e della Magna Grecia ed in seguito alla fortunata espansione politica fino al mare Adriatico. Durante il periodo della sua signoria il bronzo dovette circolare con valore legale e ne è prova la moneta bronzea di gr. 30,40 (1); che dovette circolare come litra all' epoca di Dionisio, mentre il bronzo di Mististrato con il tipo di Efesto (2), riconiato sulla stessa moneta siracusana, circolava come un'emilitra, come lo confermano i sei giobetti incisi sul rovescio. Da ciò ne segue che nel periodo dell' arte finissima non si possono fare che delle congetture sul valore proporzionale tra l' argento ed il bronzo e solamente ci dobbiamo limitare a sapere che furono fatte delle riduzioni di peso sotto il regno di Dionisio l' Antico.

3° *Epoca di Timoleonte.*—Avviene un fatto nuovo nella monetazione siciliana; oltre l' abbondante emissione dei pegasi d' argento—πῶλοι — in Siracusa, molte città, come Agirio, Centuripe, Mitistrato, Erbesso, Adrano, Aetna-Inessa etc., che per lo innanzi non avevano battuto alcuna moneta, cominciarono a coniare per opera del generale corinzio. Sembra che vi sia stato lo scopo in questa monetazione bronzea di piacere agli indigeni, per i quali i Greci arrivarono a dividere una parte delle loro monete d' argento con il sistema ponderale siculo, e d' intensificare maggiormente le relazioni commerciali fra le città sicule e le città siceliote, le quali in questo periodo emisero anche un'abbondante monetazione bronzea. Esaminando le monete di queste città sicule, si constata che esse in maggior numero furono riconiate su monete di bronzo più antiche siracusane e che

(1) Head, *Coins of Syracuse,* tav. VII, 1.—Imhoof-Blumer, *Zur Münzkunde etc.,* p. 274, tav. VI, 19 — Six, in *Num. Chron.,* 1875, p. 26 sgg. — Holm, *Op. cit.,* tav. VII, 9.

(2) C. B. M., p. 116, n. 1-2.

di preferenza furono adoperate a tale uopo le monete maggiori cioè le litre con la testa di Atena sul diritto e con la stella sul rovescio (1).

4° *Epoca di Gerone II e della Democrazia.*—La litra d'argento descritta dall' Head (2) con l'indicazione XII dimostra, oltre che il passaggio alla numerazione romana, dimostra che il rapporto della litra d'argento e quella di bronzo negli ultimi tempi dell' indipendenza siracusana aveva la ratio 12 : 1.

L'altra litra d'argento con il numerale XIII (3) dimostra che all' epoca della democrazia—214-212—è avvenuta un' altra riduzione cioè 1 : 1. Ma sembra che queste monete abbiano avuto un valore fittizio a causa dell' anormale stato di cose prima della conquista romana; uguale sorte indubbiamente si è verificata per la monetazione bronzea, che manteneva sempre lo stesso carattere di monetazione divisionaria e di necessità a valore convenzionale.

Epoca romana. — Durante questo periodo in Sicilia furono coniate soltanto monete di bronzo, perchè le zecche isolane, ultima quella siracusana nel 212 a. C., per la conquista dei Romani o furono chiuse o ridotte a coniare moneta spicciola. Non fu possibile dichiarare come valuta legale nell' Isola la romana; ma pare che fin da principio dell' occupazione abbia avuto corso legale (4). Bisogna distinguere in questo periodo due coniazioni: quella autonoma e quella dei magistrati romani. Molte città coniarono soltanto monete di bronzo, le quali, dopo la ricca monetazione anteriore, hanno un' importanza relativa piccola. Nelle monete coniate dei magistrati in Sicilia, l'as, il semis ed il quadrans vengono distinti rispettivamente l'uno dall' altro fra i tipi e così troviamo che l'as porta la testa di Giano, il semis la testa di Giove ed il quadrans la testa di Ercole (5). Ora la Sicilia essendo divenuta una provincia romana, sem-

(1) Cfr. Evans, *Numismatic lights on the Sicily of Timoleon in* Freeman : *History of Sicily*, IV, p. 349-355.

(2) *Coins of Syracuse*, p. 54.

(3) Head, *Op. cit.*, tav. XIII, 11.

(4) Mommsen, *Storia di Roma antica*, trad. ital., Torino 1903, vol. I, p. 624.

(5) Cfr. Landolina-Paternò, *Monografia delle monete consolari sicule*. Napoli 1852 — Holm, *Op. cit.*, vol. III, parte II, p. 267 —Bahrfeldt, *Die römisch. sicilischen Münzen aus der Zeit der Republik*, in *Rev. Suisse de Numismatique*. Geneve 1904, p. 337.

brerebbe di avere dovuto adattare la sua monetazione a quella dei dominatori, ma confrontando i lavori del Mommsen, del Bahrfeldt, del Soutzo e di altri scrittori (1), si viene a conoscere che solamente esisteva una connessione tra la moneta romana e quella siciliana dei magistrati, mentre le monete autonome si riferirebbero sempre al sistema monetario indigeno. Quindi in questo periodo non vi sono elementi tali per potere determinare l' esatto rapporto proporzionale tra l' argento ed il bronzo anche per il seguente fatto generalmente risaputo e cioè che, facendo eccezione dove è in vigore il sistema del l' aes grave, in altri termini dove vi è il costume di usare delle monete di rame del peso superiore a gr. 100 facendole circolare per il loro valore metallico, come ad es. presso i popoli italioti prima del 3º secolo, le fluttuazioni del valore reciproco del bronzo e dell' argento non hanno alcuna reale importanza dal punto di vista monetario. Le monete bronzee non perdono mai il carattere di moneta minuta, esse rappresentano somme troppo esigue perchè si dia una certa importanza all' esattezza del loro peso e del loro valore intrinseco anche in quei paesi dove si cerca di tenerle prossime al loro valore nominale (2).

Catania, giugno 1918.

S. Mirone.

(1) Bahrfeldt, *Geschichte des älteren römischen Münzwesens.* Wien 1883 — Soutzo, *Introduction etc.* — Soutzo, *Étude sur lee monnaies impériales romaines.* Paris 1899 — Soutzo, *Examen critique d' une nouvelle Thèorie de la monnaie romaine.*

(2) Babelon, *Op. cit.*, p. 340 — D'Ailly, *Recherches sur la monnaie romaine*, vol. I, p. 43.



La vittoria del diritto sulla forza e la scuola storico-giuridica Italiana (1)

Gentili Signore, Signori, Giovani,

Iniziando il corso di Storia del diritto italiano, il mio cuore ed il mio pensiero si volgono per prima ai valorosi giovani militi (alcuni ne veggo ora in quest' aula), i quali, partiti da questo Ateneo, con tanta fede e tanta tenacia concorsero alle ammirate azioni del nostro esercito ed alla grandiosa, definitiva vittoria italiana, vittoria della civiltà sulla barbarie, che per lunghi anni funestò l' Europa, il Mondo civile e più crudelmente le terre italiane non ancora redente ed ora tornate, per merito dei baldi nostri soldati, nel grembo della Grande Madre.

O giovani eroi italiani, che (come ha solennemente affermato il primo soldato d' Italia nell' ordine del giorno del 9 novembre) « foste infiammati da un volere solo: vincere per la grandezza d'Italia, per la liberazione di tutti i popoli oppressi, per il trionfo della giustizia su tutto il mondo » e cui il re « con profonda emozione di affetto esprimeva la parola di gratitudine, che si eleva a voi dal cuore di tutto il popolo d' Italia » ; lasciate che un vecchio maestro, un umile sacerdote della scienza esprima la parola di gratitudine, che questa rivolge a voi. O valorosi, se « le mille eroiche prove da voi superate per terra, per mare e per cielo, la disciplina osservata fino alla devozione ed il dovere compiuto fino al sacrificio salvarono la Patria e, dopo di averla salvata, ora la glorificano col trionfo »; le vostre meravigliose azioni militari e nel contempo di civiltà hanno largamente concorso e concorrono a liberare le nostre scuole ed i nostri studii scientifici da quel funesto influsso germanico, che aveva offuscato l' antico civile carattere latino - italico in essi e cominciato a largamente scacciare le costruzioni dei grandi sacerdoti italiani della scienza dai nostri Atenei, abbassando di questi l' ambiente e guastando lo spirito di molti insegnanti e dei giovani studiosi. Se, o eroici militi, « vi benedicono i martiri antichi e recenti ed i commili-

(1) Prolusione al corso di storia del diritto italiano, tenuta nell'Aula magna della R. Università di Catania, il 14 Dicembre 1918.

toni, che caddero al vostro fianco »; vi benedicono ancora i grandi nostri scenziati e giuristi, antichi e moderni, e quei valorosi professori, magistrati, avvocati, ingegneri, medici, che caddero al vostro fianco. E se i martiri ed i commilitoni caduti vi benedicono, « poichè per voi non fu sparso invano il loro sangue »; gli scenziati ed i giuristi vi benedicono, poichè per voi non fu invano steso il loro lavoro scientifico.

*
* *

Quando, o signori, il 4 novembre del 1913, nel discorso, che ebbi l' alto onore di pronunciare, per l' inaugurazione degli studii di questo Ateneo, su « La Sicilia nella evoluzione della civiltà italiana durante l' Evo-medio », rilevando alla fine l' energico concorso di quest' isola all' unificazione prima e poi al progresso della nostra Nazione ed alla vigorosa affermazione di grande Potenza, chiudevo il mio dire, affermando che l' Italia era « destinata dalla sua secolare tradizione a porre fine ad una odierna barbarie in Europa »; quando ciò dicevo, non ero inspirato da un sentimento di profezia, ma dai lunghi, tenaci studii di storia del diritto italiano. Furono questi studii, che m' indussero a prevedere come dal Campidoglio romano sarebbe partita l' affermazione del Diritto, che in Roma ebbe culla, contro la forza bruta della nuova barbarie: e come l' Italia avrebbe in prima linea concorso a schiacciare questa ed a porre a base della vita del Mondo quella Civiltà, che da Lei si era propagata, ed i principii di Nazionalità, e di Giustizia, pei quali aveva lungamente combattuto.

La grandiosa Vittoria di questi principii, iniziata dall' Italia col suo intervento nella immane guerra e dall' Italia, in concorso con le più civili nazioni, compiuta con la disgregazione di quegl'Imperi, che erano l'ultima traccia della barbarie medievale e che la guerra avevano scatenata, è dovuta alla evoluzione di quel diritto, che i giuristi romani avevano condotto ad una altezza meravigliosa.

La scuola storico-giuridica, sorta per prima in Italia nel secolo XVII, sviluppata nel XVIII e trapiantata dall' Italia nelle altre nazioni civili, dimostrò fin da principio, e fu fedelmente seguita dagli studiosi di oltre Alpi, come il diritto e la civiltà latini avessero sempre costituita la base della vita sociale, politica e giuridica delle na-

zioni europee, pur traviata in alcuni punti ed in varie epoche dalla perenne barbarie teutonica. Fu poi su la stessa base, che, per via delle immigrazioni dall' Europa, si iniziò la costruzione della vita sociale, politica e giuridica delle Americhe, oggi arrivata a grandioso sviluppo. Può dunque ben affermarsi che anche durante i secoli XVII e XVIII furono le scuole italiane, che guidarono gli studii e la coscienza giuridica di tutto il mondo civile.

Inoltre gli scritti della scuola storico-giuridica italiana, a cominciare da quelli di Donatantonio D' Asti e del Muratori, fanno rilevare fino all' evidenza come l' Italia, culla del diritto, fosse sempre destinata a porre argine alla barbarie ed a schiacciarla, quante volte tentasse sovrapporsi alla civiltà latina. I primi barbari invasori, invero, furono da questa, che prestò loro le basi della vita politica e civile, attratti nel suo seno. I Longobardi, più barbari dei predecessori, sotto la pressione di quella civiltà, si umanizzarono gradatamente, disciplinando la loro vita con norme tratte dal diritto romano; sicchè le loro leggi scritte furono in realtà una prima elaborazione del diritto volgare romano. Nel contempo in Sicilia, nei Ducati napoletani e nelle altre provincie bizantine seguiva a rifulgere nel suo splendore la civiltà latina, la quale, in quest'isola benedetta, al contatto della civiltà araba e della romano-cristiana, acquistava, per via di nuovi elementi, maggiore forza di espansione e, propagandosi rapidamente, preparava la soppressione dell' elemento più funesto della feudalità, dell' elemento militare germanico: soppressione iniziata e compiuta in Italia con la formazione dei comuni nelle provincie settentrionali e medie, della monarchia sicula nelle meridionali.

Non basta: gli studii di diritto romano, mai in Italia interrotti, alla formazione dei comuni e della monarchia sicula, si svilupparono nelle grandiose nostre scuole e, trapiantati per opera di nostri giuristi in altre nazioni europee, connessero alla civiltà, già in queste propagata, quel diritto che della civiltà latina era la più alta manifestazione. Fu perciò che tutti i tentativi della barbarie teutonica, a cominciare da quelli di Federico Barbarossa, venissero in Italia tenacemente sconfitti. E Federico II, che dalla sua fortuna fu chiamato a reggere quelle provincie italiane, nella grande maggioranza delle quali la civiltà mai era stata offuscata dalla barbarie, affidò il governo ad italiani e si circondò di giuristi napoletani e siciliani, ai

quali è dovuta l'elaborazione di quel Codice, che fu il migliore dell'epoca.

Quando poi l'Italia, per la dominazione straniera, subita lungamente, forse perchè di un popolo anche di stirpe latina, non potette direttamente tutelare la civiltà, la tutelò indirettamente con gli studii dei suoi giuristi e dei suoi storici. Iniziando invero da un lato la elaborazione della storia del diritto romano prima e poi della storia del diritto italiano, fece sì che questi studii, sorpassando i confini della Patria nostra, influissero largamente alla diffusione ed evoluzione della civiltà latina; da un altro seminò i germi di quella scuola di diritto, che rifulse in Francia, e fornì dopo il materiale alla scuola di diritto in Olanda, succeduta alla francese.

Allorchè intanto alla dominazione spagnola successe l'austrotedesca, per spirito di forte reazione, cominciò a germinare in Italia il principio di nazionalità e rapidamente nella maggior parte delle nostre provincie si costituirono stati nazionali, nei quali, mentre si allargavano gli studii storico-giuridici e iniziavasi l'elaborazione di nuove scienze politiche ed economiche, si iniziavano anche quelle riforme sociali, che prepararono la grande rivoluzione francese.

Infine quando, durante il secolo XIX, fu in Italia iniziato il grande movimento per l'unificazione e l'indipendenza, si svilupparono largamente e cominciarono ad affermarsi i principii di giustizia e di nazionalità, che fortemente si ripercossero fuori d'Italia e che tanta influenza dovevano avere nella immane guerra mondiale odierna, chiusa con la grandiosa vittoria delle nostre armi a Vittorio Veneto.

* * *

Il faticoso e nobile lavorìo per l'unità e l'indipendenza della Patria nostra intanto menò non ad una stasi completa, ma ad una necessaria distrazione negli studii storico-giuridici, che furono proseguiti nelle nazioni indipendenti; pur la scuola italiana, ritiratasi con altre scuole di diritto nell'insegnamento privato, collaborando a quel lavorìo e concorrendo ad attuare l'unità e l'indipendenza della maggior parte delle nostre provincie. Fu allora che gli studii storico-giuridici risorsero con lena. Mentre invero lo Sclopis completava ed allargava la sua « Storia delle legislazioni italiane » a Torino; a Na-

poli con concezioni e metodo fermamente italiani il Pepere svolgeva dalla Cattedra la storia del nostro diritto, il Pessina elaborava la storia del diritto penale italiano ed altri, tra i quali ricordiamo il Niutta (« Saggio sulla storia del diritto di famiglia »), studiavano la evoluzione di alcuni istituti giuridici; in altri atenei italiani gli studiosi si ponevano sulla via tracciata dal D'Asti e dal Muratori; ed il risveglio di tali studii si notava anche in Sicilia.

*
* *

Intanto, specie dopo la liberazione del Veneto e principalmente per opera degli studiosi dell'ateneo padovano, cominciarono a penetrare in Italia più largamente gli studii della scuola storico-giuridica tedesca, la quale fin dalla sua formazione si era riannodata alla italiana. Tanto è ciò vero che il Di Savigny nella sua « Storia del diritto romano nel medio-evo » aveva fedelmente riprodotte, allargandone la dimostrazione, le concezioni del nostro Donatantonio D'Asti, del quale aveva seguìto anche il metodo e la ripartizione.

La ripercussione degli studii storico-giuridici tedeschi fu da principio un bene, poichè agli studiosi italiani fu allargato il campo delle indagini e data la spinta a nuove collezioni di monumenti, sempre sulla traccia segnata dal Muratori, dal Troya e da altri italiani, che a loro volta avevano spinto i tedeschi alle collezioni da questi elaborate e pubblicate. Dopo, però, la ripercussione si trasformò in larga penetrazione e questa a sua volta cominciò a prendere l'aspetto di predominio; donde quel funesto germanesimo, largamente infiltrato nei nostri atenei e nelle nostre scuole giuridiche. Questo fenomeno si accentuò dopo il 1870, specie allorchè, per ragioni politiche del momento, l'Italia si alleò alla Germania e di necessità all'Austria, al suo secolare nemico, dove per gli studii storico-giuridici si seguivano fedelmente il metodo ed il sistema tedeschi. Su di esso ebbero largo influsso diretto un nostro cultore, uscito dalla scuola tedesca, ed i più rinomati docenti delle università tedesche, sotto la cui guida molti giovani studiosi nostri fecero i loro studii di perfezionamento.

Questi nostri studiosi intanto, adusati nei loro primi studii all'attività puramente scientifica dei grandi storici e giuristi italiani ed

alla conseguente onestà scientifica, credettero l' attività dei maestri tedeschi anch' essa puramente scientifica e si assunsero il mandato di trapiantarne i risultati in Italia. Non si erano ancora accorti quei nostri studiosi che la scuola tedesca esplicava la sua attività ad uno scopo politico, mascherato da quello scientifico.

Quella scuola tendeva, per preparare l' egemonia mondiale, cui aspirava, specie dopo il 1870, l' impero germanico, a rendere larga ed accettabile la dimostrazione della profonda influenza del diritto e della cosidetta civiltà germanici su tutti gli Stati europei e sull'Italia tutta, pure sulle provincie bizantine italiane; e non solo durante il periodo così detto barbarico feudale, ma anche nei successivi; e non solo sulle leggi generali, ma ancora sulle consuetudini e sugli statuti locali; su tutta insomma la vita politica, sociale e giuridica anche italiana.

A rendere accettabile la pretesa dimostrazione, gli storici di quella scuola erano costretti a storcere e travisare nella interpetrazione i monumenti invocati a prove delle loro tesi da un lato. Dall'altro, e non certo in buona fede scientifica, riportavano recisamente al diritto germanico tutto ciò che nelle leggi generali, o locali e nei documenti non corrispondeva strettamente al diritto giustinianeo, senza artatamente fare raffronti col diritto pregiustinianeo, col volgare romano, e senza guardare al largo e profondo influsso della Chiesa e del diritto canonico, il quale anch' esso si riannodava al romano. Gli storici della scuola tedesca ubbidivano così all' istinto caratteristico della loro stirpe, la quale dal grande scrittore romano fu definita: *genus mendacio natum.*

Uno studioso italiano di origine tedesca ha cercato, è vero, dare a questa definizione un significato diverso da quello, che risalta dalle parole e dal contesto, affermando (sono sue parole) « che i Latini hanno inteso il *mendacium dicere* diversamente ; e lo abbiamo da A. Gellio (XI, 11), che lo riferiva ad uno, *qui ipse fallitur,* credendo di asserire il vero, a differenza di *mentiri* » (!) (1). Ma la verità di quella definizione è confermata e dalla condotta dei diplomatici, degli scenziati, dello Stato maggiore tedeschi, che hanno, durante la

(1) SCHUPFER, *Un codicillo a proposito di un facile metodo di critica,* in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », 1918.

guerra, cercato giustificare le nequizie orrorose perpetrate con spudorati mendacii, spesso volgari; e dallo stesso studioso di origine tedesca. Questi invero ripete i mendacii, rinfacciatigli in una polemica da lui eccitata, e ne aggiunge nel suo ultimo scritto qualche altro: tipico quello di non essersi data « comecchesia prova » della imputatagli interpetrazione forzata dei documenti, mentre la prova risalta limpida e reale, come la luce, dai da lui pretermessi brani dei documenti invocati a sostegno della sua tesi!

*
* *

I pochi studiosi italiani, rimasti fedeli alla nobile e bella tradizione della nostra scuola storico - giuridica e che perciò non erano stati infetti dalla tabe germanica, intravidero subito la falsità dei risultati del subdolo metodo della scuola tedesca. Se ne convinsero pienamente, quando lo scopo politico di questa apparve in modo lampante, e fu allora che la scuola italiana, la quale andavasi sempre più allargando, iniziò apertamente la lotta contro la scuola tedesca. Lo scopo politico di questa apparve chiaro, quando i suoi studiosi tentarono dimostrare la penetrazione del diritto germanico nei Ducati napoletani, nella Sicilia, nella Sardegna e nelle altre provincie bizantine italiane; dimostrare che la formazione dei comuni e delle città libere fosse dovuta, con il grandioso sviluppo delle industrie e del commercio, all' influsso della pretesa civiltà germanica, la quale avrebbe determinato il nuovo andamento della vita sociale, politica e giuridica di tutta Italia; dimostrare ancora che tutti i nuovi istituti giuridici, sorti durante l' alto e basso medio-evo, quali i titoli al portatore, la comunione dei beni fra coniugi, il vadimonio, le lettere di cambio, la procedura di fallimento, la concezione materialistica del diritto di proprietà e via e via fossero di origine germanica. Lo scopo politico apparve più lampante con le subdole elaborazioni e della storia romana e della storia italiana, costruzioni subdole sventuratamente penetrate nelle nostre scuole medie e superiori con altre più subdole costruzioni della storia della nostra letteratura e di altre branche letterarie e scientifiche.

Gli studiosi della scuola storico-giuridica italiana perciò con costante ed indefesso lavoro, interpetrando rettamente ed onestamente

i monumenti invocati dalla scuola tedesca, dimostrarono fino all'evidenza come non fosse vera e non esistesse la penetrazione del diritto germanico nelle provincie bizantine e come questo diritto fosse stato vinto dal romano, in alcuni punti volgarizzato, anche nelle provincie longobardo - franche; come nessun influsso germanico avesse concorso alla formazione dei comuni, delle città libere e dei municipii, allo sviluppo industriale e commerciale ed all'andamento della vita sociale, politica e giuridica italiana; come i voluti nuovi istituti giuridici si riannodassero strettamente o al diritto romano pregiustinianeo, diritto veramente nazionale italiano; o alle concezioni dei primi padri della Chiesa ed al diritto canonico; ovvero al diritto romano-volgarizzato. Nello stesso tempo storici e letterati italiani, respingendo le subdole costruzioni tedesche, ne dimostravano la falsità e spingevano i giovani sulla via tracciata dai nostri grandi del passato.

In tal modo la lotta, anni prima della guerra, si chiudeva con la vittoria della Scuola italiana. Mentre invero i lavori degli studiosi nostri non venivano più confutati dai tedeschi; uno di questi, professore di una Università germanica, occupandosi del diritto pubblico italiano dal periodo gotico alla formazione dei comuni, riproduceva le ricostruzioni degli studiosi italiani, pur, secondo il costume tedesco, senza ricordare i lavori di questi, specie di coloro che più largamente e più lungamente vi avevano contribuito, presentandole quasi come proprie. Nel contempo i pochi italiani, restati seguaci della scuola tedesca, avvedutisi del loro errore, si schierarono con l'italiana ed italianamente scrissero, concorrendo così a più largamente dimostrare la complicazione e l'artificiosità delle costruzioni di quella.

*
* *

Larga e profonda è stata l'influenza degli studii e della dottrina della scuola storico - giuridica italiana sulla formazione della coscienza e dello spirito della nostra gioventù studiosa, specie da oltre un decennio, quando si consideri che da varii anni prima della guerra nei nostri Atenei, fatta eccezione per qualcuno, i professori di storia e di storia del diritto erano della scuola italiana tenaci sostenitori e seguaci.

Una prova più diretta però di quella larga e profonda influenza

è data dal fatto che dalla Sicilia e dalla Sardegna, nei cui Atenei i seguaci di questa scuola per lunghi anni mantennero alta la face della civiltà latina, dimostrandone lo splendore a traverso i secoli dall' alto evo-medio ai giorni nostri, partirono per il fronte quei valorosi, che, e lo provano i comunicati del Comando Supremo, fin dall' inizio della guerra, dando l' esempio ai baldi nostri soldati, costrinsero l' esercito agguerrito del secolare nemico alla fuga e iniziarono la redenzione delle nostre terre asservite.

Dopo l' immeritato disastro di Caporetto, quegli eroici giovani siculi e sardi, anche i gloriosi mutilati con la loro nobile, calda ed oramai storica propaganda, largamente concorsero a formare sul Piave quella meravigliosa muraglia di petti, che arginò la iniziata barbara invasione, e poi a riportare la grandiosa vittoria, risolutiva della immane guerra; dopo che già avevano in Francia concorso a respingere l' anche più agguerrito esercito germanico ed in Oriente a quelle vittorie, che iniziarono lo sfacelo della barbara coalizione.

*
* *

O giovani, che alla fine di quest' anno, glorioso per l' Italia e per l' Intesa, iniziate i vostri studii superiori, ammirate le nobili azioni dei giovani del '99 e del '900 per la difesa della civiltà e del diritto, e seguitene l' esempio, ponendo la stessa fede e la medesima tenacia nel campo dei vostri studii. Inspiratevi in questi sempre ai nostri grandi, che nei secoli scorsi tracciarono la retta via per le scienze storiche e giuridiche, pur allargando la vostra cultura con le produzioni delle scuole straniere. Respingete però sempre e tenacemente le subdole produzioni delle scuole tedesche, pur avendo il dovere di studiare le costruzioni di queste, ma solamente per fare la cerna di quelle onestamente scientifiche, poche davvero e quasi tutte della prima metà del secolo XIX, e per rilevare la falsità o lo scopo politico delle altre.

In tale lavorìo scentifico, o giovani, sarete guidati dai vostri maestri, ai quali tocca l' alto e rigoroso dovere di riannodare strettamente gli studii giuridici odierni a quelli dei nostri grandi dei secoli scorsi; di guidare i giovani studiosi sulle rette vie, da questi tracciate, e di prepararli alla cooperazione delle riforme, rese oramai

necessarie dalla grande rivoluzione, che è scaturita dalla immane guerra ed è dovuta alle nuove condizioni economico - sociali del secolo XX in tutte le nazioni libere, civili ed a costituzione democratica.

Ma, perchè tale preparazione riesca senza inciampi sollecita, urge scacciare completamente dai nostri Atenei quel germanesimo, che sventuratamente, per l' ingenuità o per il feticismo di alcuni studiosi italiani, erasi infiltrato nei nostri studii e nei nostri istituti d' istruzione pubblici e privati ; germanesimo che i maggiori progressi delle scienze, specie delle giuridiche, faceva quasi generalmente attribuire alle scuole tedesche, le quali intanto si erano largamente avvalse degli ammirevoli studii dei nostri grandi, senza però ricordarli e sforzandosi di farne dimenticare i nomi ed i meriti anche in Italia.

Fu ed è questo fenomeno un gran male, cui urge anche oggi porre riparo col ferro chirurgico, che estirpi dal corpo degli studii italiani i velenosi tumori infiltrativi dal germanesimo; ma indirettamente è stato pure un bene. Quel germanesimo, invero, penetrato anche in Francia e negli altri paesi latini, in Inghilterra ed in Russia, spinse l' impero germanico, che credeva maturato il tempo per la sua egemonia mondiale, a scatenare la guerra, orrorosa per i mezzi dagli imperi centrali e turco adoperati, santa per i popoli liberi e civili, ma dalla quale doveva ed è scaturita la più grande vittoria del Diritto e della Giustizia, della Civiltà e dell' Umanità sulla iniqua, bruta ed inumana forza della odierna barbarie.

F. Ciccaglione

Sulla costruzione dell' ANCONA nella Cappella di S. Agata nella Cattedrale di Catania ritenuta sinora d' ignota origine.

Fra le opere d'arte più pregevoli che si ammirano nel Duomo di Catania spicca per un certo interesse storico ed artistico la famosa *Ancona* posta sull'altare nella Cappella di S. Agata.

Di essa si sono sempre ignorati il nome dell'artista che eseguì il lavoro e la data della costruzione.

Gli scrittori di cose patrie si sono sbizzarriti a formare le più disparate congetture sull'origine di essa, e qualcuno è arrivato al punto anche di travisare la forma delle figure che vi sono scolpite.

Quegli che più di tutti si è avvicinato al vero con sode e pressochè esatte osservazioni è stato il Prof. Ing. Carmelo Sciuto-Patti, il quale, nel suo bel libro: *I monumenti di S. Agata,* a pag. 197 e seg., ne ha data una minuziosa descrizione (1).

Prendo, quindi, a prestito da lui quanto egli ha scritto sul pregevole monumento, risparmiandomi la pena di fare una descrizione propria, che, del resto, sarebbe riuscita sempre inferiore a quella bellissima fatta dallo Sciuto-Patti.

Lo Sciuto-Patti così descrive l'artistico lavoro:

« Oltremodo stupenda poi è l'Ancona che sta sopra l'altare in « fondo alla Cappella. È parimente tutta quanta eseguita in marmo « bianco e nel medesimo stile (2); ricca parimente di dorature a zec- « chino. Il lavorìo però ne è di gran lunga superiore, e la esecuzione « di questa, molto diligente ed accurata, accenna a ben altro artista « e di merito maggiore, il quale si rivela principalmente nelle statue « e nei bassorilievi che la decorano.

« Il partito decorativo è semplicissimo. Tre sole nicchie, fiancheg-

---

(1) C. Sciuto Patti, *I monumenti di S. Agata esistenti in Catania,* Catania, tip. Bonsignore 1892.

(2) Accenna allo stile del mausoleo del Vicerè D'Acunea situato entro la medesima Cappella.

« giate da quattro colonnine esili e svelte a forma di balaustro (si-
« mili a quelle che stanno nel monumento sepolcrale del De Acunea)
« con sottostante stereobate, riccamente decorato da bassorilievi e
« sormontate da corrispondente trabeazione, costituiscono tutta quanta
« la decorazione di essa.

« La nicchia che sta nel centro, più larga delle due che la fian-
« cheggiano, terminata da arco a sesto scemo, racchiude, scolpito in
« alto rilievo, un gruppo di figure bellissime, rappresentante la co-
« ronazione di S. Agata, circondato da nimbo raggiato fiammeggiante,
« di forma allungata. Le due nicchie laterali a base e ad architrave
« pure semicircolare contengono delle statue, alte poco più di un
« metro, rappresentanti i due principi degli Apostoli San Pietro e
« S. Paolo, e sopra ciascuna colonna vi si vedono, sull'architrave
« che le sovrasta, le statuette dei quattro Evangelisti, dell'altezza
« di centimetri cinquanta circa, comprendendo tutto quanto il fregio
« che perciò è altissimo, rispetto alle sottostanti colonnette. Nelle
« specchiature poi del detto fregio sta, in quella di mezzo, il bla-
« sone della Casa Aragonese, allora regnante, e nelle due laterali,
« sopra le statue dei due Apostoli, lo stemma di Catania con l'ele-
« fante pure dipinto in rosso.

« Nelle specchiature dello stereobate, sottostante alla colonna,
« alto quanto la soprastante trabeazione, vi si vedono scolpite in
« bassorilievo varî angioli vestiti di lunga tunica portanti gli stru-
« menti della passione.

« È in questi bassorilievi, come nelle statue di sopra descritte,
« che si rivela la somma valentia dello scultore.

« Tutta quanta la suddescritta Ancòna poi è sostenuta in alto
« da una grandiosa aquila, ad ali spiegate, sculta in alto rilievo, che
« il sottostante altare, di epoca moderna, impedisce di osservare com-
« pletamente.

« Nessuna indicazione vi ho trovata che accenni all'epoca pre-
« cisa od all'artefice che eseguiva questo bellissimo lavoro. Lo stile
« però che vi si nota dimostra chiaro di essere stata eseguita in
« epoca quasi contemporanea alla porta della Cameretta e al mau-
« soleo de Acunea; però probabilmente con alquanti anni di prece-
« denza.

« Quest'Ancona bellissima mostra altresì di essere stata eseguita

« ad esclusive spese del Municipio di Catania, come il doppio bla-
« sone ivi esistente ci induce ad ammettere ».

Lo stesso Sciuto-Patti soggiunge poi in nota:

« Ciò che mi ha indotto ad opinare di essere quest'Ancona an-
« teriore al mausoleo de Acunea, oltre allo stile, che mostra di ri-
« salire alquanto da tale epoca, la circostanza di vedervisi scolpiti
« i misteri della passione me ne dà quasi certa prova. Quando questo
« locale cessava, con la introduzione del rito gallicano, del destino
« originario di diaconico, veniva tramutato in Cappella destinata a
« racchiudervi il SS. Sacramento. Or il de Acunea nel suo testa-
« mento dispose di voler essere tumulato appunto nella Cappella del
« Sacramento; e però il sepolcro non può essere che posteriore al-
« l'Ancona della quale se ne volle imitare lo stile.

« Quest'Ancona credo probabile di essere stata eseguita sotto il
« governo del Vicerè De Acunea, che governò la Sicilia dal 1475
« al 1494, il quale era divotissimo di S. Agata. Duole il non cono-
« scersi chi sia stato l'autore di questo pregevolissimo lavoro di
« scultura ».

Come si vede, lo Sciuto-Patti s'intrattenne molto diffusamente nella descrizione dell'Ancona, e potrei anche aggiungere che egli, fra le ipotesi intorno all'epoca della costruzione del lavoro, si sia avvicinato molto al vero. Infatti, egli ritenne che l'opera fosse stata eseguita in epoca contemporanea alla costruzione della porta della Cameretta di S. Agata e del mausoleo dell'Acunea; ed in questo non s'ingannò.

Però, si scostò un poco nel supporre di essere stata eseguita con alquanti anni di precedenza, mentre invece, come si vedrà qui appresso, l'Ancona venne costruita posteriormente alla porta della Cameretta e al mausoleo d'Acunea, sia pure di soli pochi mesi.

In quanto al nome dell'artista, lo Sciuto-Patti deplora di non conoscerlo; ma se egli avesse fatto attenzione e si fosse poggiato sulla giusta osservazione della contemporaneità delle opere in quella Cappella avrebbe certamente indovinato il nome dell'autore. Ma egli se ne allontanò per la semplice ragione, ed era certamente di un certo valore, che i lavori di costruzione dell'Ancona superavano in finezza e valentia artistica quelli del mausoleo e della porta della Cameretta.

Ciò non pertanto, nulla toglie al merito delle dotte e sagaci osservazioni dell'egregio e compianto maestro, il quale, in quell'occasione, si rivelò profondo conoscitore di arte medioevale ed è stato l'unico scrittore che ci ha lasciate interessanti notizie sul prezioso cimelio.

*
* *

La recente scoperta di antichi documenti da me fatta nell'Archivio storico del nostro Municipio colma le lacune storiche su quel cimelio e mette ora lo studioso, dopo parecchi secoli, nella condizione di conoscere tutti i particolari della costruzione del pregevole lavoro.

L'opera, allora, non si limitò, come da tutti gli storici si è ritenuto, alla sola costruzione dell'Ancona; ma consistette in ben altri lavori che disgraziatamente al giorno d'oggi non sono più esistenti, forse perchè distrutti dal tremuoto del 1693 o perchè divenuti invisibili a causa della sovrapposizione dell'attuale altare, che impedisce di osservare i resti delle antiche sculture.

Le opere di restauro e di decorazione della Cappella di S. Agata, le antiche opere marmoree, s'intende, segnano un'epoca contemporanea fra di loro, iniziatasi nel 1495 e compiutasi a breve distanza nel 1497.

Quell'epoca segnò un gran risveglio per il culto di S. Agata in Catania, forse a causa del grave pericolo della peste, dal quale la città ne era uscita immune; e la prima a darne vigoroso impulso fu Maria Avila, vedova del Vicerè don Ferrante de Acunea, la quale, come si sa, seguendo le intenzioni del marito, morto in Catania addì 7 dicembre 1494, fece adornare di sculture la Cappella di S. Agata sia con le decorazioni sulla porta della Cameretta della Santa, sia con la costruzione del mausoleo pel defunto consorte.

Questi lavori furono eseguiti dallo scultore Antonio de Freri, messinese, come risulta dall'epigrafe scolpita sulla cornice a sud della porta medesima, riportata dallo Sciuto-Patti, dovendosi necessariamente presumere che il sepolcro dell'Acunea sia stato pure eseguito dal Freri, giacchè trattandosi di lavori contemporanei, non è ammessibile il concetto che altro artista avesse potuto eseguire nello stesso tempo e nello stesso luogo lavori che, oltre allo stile, sono somigliantissimi nella loro esecuzione.

Mancava al completamento della Cappella un altare che servisse

per la celebrazione dei divini ufficî in quel locale, poichè tutto induce a ritenere che sino allora nella Cappella di S. Agata non si erano celebrate messe, anzi posso aggiungere che i lavori di decorazione, di cui è oggetto il presente comunicato, non ebbero altro scopo che la costruzione di un altare, del quale l'Ancona era parte integrante di esso.

Insomma, l'Ancona rientrò nel partito decorativo dell'altare, la cui costruzione non era diretta ad altro obietto che per l'ufficiatura della Cappella secondo i voti dei fedeli.

E questo concetto risulta confermato tanto nell'atto di appalto quanto nel capitolato delle condizioni di esso, nei quali non si accenna affatto alla preesistenza di altro altare che potesse far pensare alla precedente ufficiatura della Cappella.

L'assenza dell'altare, unita al desiderio dei fedeli di esercitare le pratiche religiose nella Cappella della S. Patrona, avrà certamente spinto i Deputati dell'Opera grande ossia della Maramma, i Giurati del tempo ed il Capitolo della Cattedrale a completare gli abbellimenti nella Cappella mediante la costruzione di un *autaru, cona, guardapulviri, historia di la passioni et traslacioni di la Signura Sancta Agathi,* pei quali lavori, che dovevano farsi a spese comuni tra la città ed il Capitolo, non doveva spendersi più di onze 300.

E qui credo opportuno far menzione degli individui che si cooperarono in special modo alla istituzione e buona riuscita delle opere, i quali, sia come rappresentanti dei Giurati, sia come incaricati del Capitolo e dei Deputati della Chiesa, portarono il loro contributo di studio e di affetto nell'artistico lavoro, che forma oggi l'ammirazione degli studiosi.

Per parte dei Giurati, intervennero:

Alvaro Paternò, il Senatore Romano, splendida figura di patrizio catanese, che si riscontra in tutti i fatti memorabili attinenti all'amministrazione della cosa pubblica dell'epoca, autore del *Liber cerimoniarum et ordinationum clarissime civitatis Cathine*;

Giovan Battista Riccioli, giureconsulto valentissimo, autore del *Ritus magne regie Curie et totius regni Sicilie curiarum*;

Girolamo Iuveni, chirurgo espertissimo e professore nello Studio catanese;

Giovan Matteo Cutelli, patrizio catanese;

Mazziotta Anicito e Giovanni Marchesana, già riformatori dello Studio.

Per parte del Capitolo della Cattedrale:

Frate Andrea Paternò, decano;

Frate Pietro Intrigliolo, cantore;

Frate Benedetto de Asmari, tesoriere;

Frate Giacomo Orioles e frate Matteo Iuveni.

L'Asmari e lo Iuveni furono insegnanti nello Studio, il primo di teologia, l'altro di filosofia e logica.

Per parte dei Deputati dell'opera grande:

Enrico Campisano, nipote del famoso protomedico catanese omonimo;

Simone Tabuso, nobile;

Giovanni Savoca, borghese;

Maestri Andrea Di Mauro e Nicolò d'Onofrio, molto probabilmente argentieri tutti e due.

Era naturale, anzi logico, che queste persone preposte al compimento degli abbellimenti nella Cappella affidassero l'esecuzione dei nuovi lavori allo stesso artista che, quasi contemporaneamente, aveva eseguiti gli altri per conto della vedova De Acunea, cioè allo scultore Antonio de Freri, messinese, *alias Buctuni,* il quale ne assunse obbligazione con atto amministrativo del 25 settembre 1495, che qui appresso trascrivo.

Della vita e delle opere di questo valente artista sappiamo ben poco. Secondo il Di Marzo (1) parrebbe che egli fosse stato socio dello scultore Battista Mazzola, padre di Gian Domenico, ed avesse seco lui eseguiti importanti lavori non solo in Messina ma anche in Palermo, pei quali, nel 1513, aveva commissionata al marmista carrarese, Lotto di Guido, una rilevante quantità di marmi bianchi. Ma il Di Marzo assicura di non aver potuto rintracciare elementi a fin di conoscere per quali lavori dovevano servire quei marmi.

La fama di un artista vien senza dubbio stabilita dalla perfezione costante delle sue opere; ed in riguardo al Freri non abbiamo una sufficiente messe di lavori per poterlo giudicare convenientemente.

(1) G. Di Marzo, *I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI,* Palermo, 1886.

Abbiamo, è vero, le opere di scultura che egli ha lasciate nella nostra Cappella di S. Agata al Duomo, dalle quali si può dedurre una indubbia prova sul merito artistico di lui, ma non possiamo collocarlo nello stesso livello degli artisti suoi contemporanei, quali il Gagini, il Mazzola ed altri, appunto perchè, se l'Ancona spicca per un notevole pregio di perfezione e delicatezza artistica, gli altri marmi che adornano la Cappella sono dei lavori di mediocre fattura che non destano troppa ammirazione.

Nei documenti trascritti nel presente lavoretto, al Freri è attribuito, insieme al nomignolo di *Buctuni,* il titolo di *mastru.* Noi siciliani sappiamo facilmente distinguere la volgarità del nomignolo e l'intimo significato della parola *mastru,* sebbene nei tempi andati questo titolo era indifferentemente usato tanto verso gli operai quanto verso gli artisti di alta fama, quali l'Antonello, il Saliba, il Gagini ecc. Tuttavia questa espressione attribuita al Freri, congiunta al nomignolo, non ci fa pensare a quella dignità artistica di cui si potrebbe supporre fosse circondato quell'oscuro ma valente scultore. Egli, per quanto valente ed accurato esecutore dell'arte sua, non doveva però uscire, secondo il mio debole parere, da quei confini in cui sogliono essere contenuti i mediocri artefici nostrani.

Debbo tuttavia avvertire che l'esimio Cav. Gaetano La Corte-Cailler, a cui mi sono rivolto per notizie sul Freri, mi ha fatto conoscere che egli ha raccolti importanti documenti che riguardano appunto la vita e le opere di questo scultore messinese, dei quali documenti egli, fra breve, ne farà apposita pubblicazione.

Secondo le condizioni di appalto, i lavori dovevano compiersi entro tre anni, e non dovevano oltrepassare la cifra di onze 300; mentre se l'opera avesse superata questa somma, a giudizio degli estimatori, il dippiù l'artista l'avrebbe donato e rinunziato per l'anima sua e per la devozione verso S. Agata. Al contrario, se i lavori fossero stati valutati per una cifra inferiore alle onze 300, il Capitolo e la Città avrebbero avuto diritto di trattenere la differenza.

Le condizioni di appalto, oltrechè da sè sole sono sufficienti a chiarire allo studioso la cognizione storica delle modalità artistiche e del tempo in cui si svolsero i lavori, sono molto interessanti in quanto che apprestano altre particolari notizie sulla esistenza di altri monumenti nella Chiesa Cattedrale, specie intorno al primitivo se-

polcro del Re Federico II l'Aragonese, che, come si sa, venne demolito nel 1597 per dar posto al Coro canonicale, e che l'attuale sepolcro non è altro che la sostituzione dell'originario avello (1).

I lavori di costruzione dell'altare e dell'Ancona furono iniziati di lì a poco; e nel febbraio del 1496, quando già l'artista riceveva il primo acconto, oltre di quello di onze 11 ricevuto nel momento della stipulazione del contratto, erano già in corso, tenuto conto che, come regola generale in fatto di costruzioni, non si procede al pagamento di acconti se non a lavori inoltrati.

Disgraziatamente non ho trovato alcun elemento per determinare il tempo preciso della ultimazione delle opere; ma debbo ritenere, stando alle condizioni di appalto, che l'esecuzione non abbia oltrepassato l'anno 1497.

Nei volumi degli atti dei Giurati sino al 1500 non ho trovato l'apoca finale a saldo dei lavori; e quindi ritengo che essa dovette aver luogo per mani di pubblico notaro, la cui ricerca è perfettamente inutile, stante l'avvenuto incendio nel 1849 dell'antico archivio notarile di Catania.

Comunque sia, io presento agli studiosi di cose patrie questo mio primo lavoretto, il quale non ha altra pretesa se non quella di colmare una lacuna storica sulla data precisa e sul nome dell'artista che eseguì il pregevole lavoro, la cui origine è stata finora ignorata.

---

(1) Altre notizie sulla preesistenza di antichi mausolei nella nostra Cattedrale risultano dai manoscritti raccolti e lasciati dall'abate D. Vito Maria Amico ed esistenti nella biblioteca dei Benedettini (segn. 1, 40, $\frac{207}{3}$), fra i quali, nel vol. III, trovasi una copia delle accuse mosse dai Giurati di Catania nel 1582 contro il Vescovo Vincenzo Cutelli, che, poco dopo, veniva rimosso dal soglio vescovile dal Papa Sisto V.

Nella 17ª accusa i Giurati affermano che il Vescovo : « ha parimenti dirupato et deformato la Chiesa Cattedrale, singolare ornamento di questa Città, « et cosa che non si può dire senza dolor d'animo venduto li marmori dell'altari « stessi ad usi profani; all'incontro alle sacri imagini et figure in tavola ordinò « li fossero tagliate le teste et fattone pezzi con scandalo grande ; et ciò è no- « torio tolte dalla chiesa *molte sepolture d'homini illustrissimi* et particolarmente « del Conte Artale d'Aragona tutore che fu del serenissimo Re Federico terzo et « della Regina Maria di gloriosa memoria, et fattoli porre fuor della Chiesa frau- « dando le pie intenzioni loro, taluni dicono di lui pubblicamente che ha inquie- « tato li vivi et li morti ».

TRASCRIZIONE DEI DOCUMENTI.

XXV SEPTEMBRIS XIV INDICTIONIS.

1495.

Magister Antonius de Freri, alias de buctono, magister marmorarius, civis nobilis civitatis messane, presens constitutus existens, se sollemniter obligavit et obligat in forma Curie infrascriptis reverendo capitulo majoris cathaniensis eclesie ac etiam magnificis iuratis dicte civitatis et magnificis nobilibus et honorabilibus deputatis infrascriptis, in opera cone costruenda marmorea in cappella seu tribona majoris cathanensis ipsius eclesie, in custodia beatissime Agathe virginis, videlicet: fratri andree de paternione, decano, fratri petro de intriglolo, cantori, magnifico benedicto de asmari, thesaurario, fratri iacupo de oriolis et fratri matheo de iuvini; nec non magnificis dominis albaro de paternione, ioanne baptista de richulis, ieronimo iuvenis, ioan matheo de cutellis, maciocta de anichito et ioanne de la marchisana, iuratis; et magnifico henrigo de campixano, nobili simoni de tabuso, ioanne de savuca, magistris andrea de mauro et nicolao di nofrio, deputatis, presentibus, nominibus quibus supra; costruere, edificare et sculpire bene et per optime, secundum formam capitulorum obligacionum infrascriptorum, de lapidibus marmoreis et terre tauromenei altarem, conam et guardapurviri pro ut in dictis capitulis lacius exarantur, cum illis obligacionibus, pactis, legibus, clausulis, solucionibus temporibus, qualitatibus, condicionibus et preheminenciis et consignacionibus in hac clarissima civitate et cum obligacionibus amborum parcium nominibus super dictis pro ut in dictis capitulis continetur, et aliis obligacionibus et renunciacionibus debitis et consuetis a iure permissis ut infra:

Capituli di lu accordiu di lu autaru, cona, guardapulviri, historia di la passioni et translacioni di la signura sancta agathi di farisi di marmura per magistru antonio di freri, chiamato di *buctuni*, di la nobili cità di missina, infra la clarissima chitati di cathania, et per ipsa li magnifici iurati, et lu reverendu capitulu et per ipsu li reverendi monachi predicti, su li infra scripti:

In primis.

Sia dicta opira di fari di boni et perfectissimi marmori di optima

pirrera, blanchi, ki di peczu in peczu sianu aceptati et approbati per quattru experti, videlicet: di lu reverendu frati iacupu di riolu et di lu magnificu ioanbartholu richuli et di lu magnificu henrigu campixanu et di mastru vinchenzu archifer, arginteri, tanto di la bontati di la marmora comu di lu posintamentu, scultura et gesti et gracia di figuri, cum debita proporcioni; et quandu oy in tuctu oy in parti non actalintassi a li predicti quattru li poczanu refutari et lu maistru divi rifari a soi dispisi; ancora diviri adjungiri oy diminuiri a li disigni in cosa nicissaria et congrua a lu judiciu di li dicti quattru, non obstanti li designi di parchimida, du modo ki duvendu adjungiri cosa sia ultra et più di lu designo predicto, non sia cosa di non tando interesso a lo dicto mastro.

Item facta et complita dicta opera infra anni tri, si divi judicari et extimari poyki serrà assectata per li infrascripti et reverendi decanu, chantru et thesaureri, fratri iacupu di riolu et frati matheu iuvini, li magnifici misser alvaru di paternò, ioanbaptista lu richuli et henrigu campixanu, et li nobili muni tabuso et ioanni di savuca, mastru nicola di nofriu et mastru andria di mauro; electi deputati in questa opera cum consiglu di due arginteri, dui mastri marmurari et dui picturi. Si dicta opera per li supradicti serrà preczata mancu di trichentu uncii non sia obligata la universitati et capitulu ad suppliri a la predicta summa, ma di a minuiri di li unci trichentu tuctu quillu et quantu serrà mancu preczata, et si più fussi preczata di trichentu unci, tuctu quillu plui la predicta universitati et capitulu non sia tenuta di pagari, immo ipsu mastru antonio hora per tandu lu lassa per l'anima sua et duna a la signura sancta agathi; di pagari lo dicto preczo hoc modo; in festo natalino in festo pasche proxime venture, videlicet, in festo natalino uncii XXXXª et in festo pasche uncii XXV ad complimentum quarte partis dicte summe et sic successive quolibet anno usque ad summam predictam reservatis uncias L inferius expressatis per modum ut infra.

Item per mustra di la dicta opera digia fari lu predictu mastru antonio una coronacioni comu divi esseri in la cona di lu altaru per lu tabernaculu ki est intra la logia di la predicta clarissima chitati di cathania di marmora fina et di quillu relevu et una porta per la banca di li magnifici iurati et introducirisi in lu predictu preczu, dummodo dicta coronacioni si trova esseri expedita et posata innanti

la festa di dicta signura sancta agathi di lu misi di frivaru primo da veniri.

Item la predicta opera serrà la infrascripta, cum pacti et condicioni supra et infrascripti :

Unu altaru ki la marmura di supra sia longa octu palmi et altu di lu pavimentu sey palmi, videlicet: quattru palmi lu altaru et dui scaluni di un palmu l'unu alto, lu primu di marmora et lu secundu di petra portidigna di quilla di Tavormina et tuctu lu pavimentu una canna et menczupalmu longu et tri palmi largu et sucta l'autaru et di l' una et l'altra parti et innanti di l'altaru palmu unu et menczu di largu in quatru sia in silicatu di li predicti petri et marmuri, la quali marmora di autaru digia posari supra sey colonni di marmora cum soy capitelli beni lavorati declarandu ki la marmura di supra di largicza pocza esseri dui peczi dummodo ki quillu di avanti sia di tri palmi largu et di longicza ut supra et sia incornichata et abonata et lavurata ut decet.

Item di farichi una cona et guarda purviri secundu in lu designu di parchimida signatu per manu di li supradicti electi a quista opera.

Item ki la cona sia larga octu palmi et menczu et auta canni dui in lu infrascriptu modu videlicet.

Item lu basamentu di lu pellicanu dui palmi ki per lu primu principiu seu scannellu.

(Qui il senso non va bene, ma la trascrizione è fedelissima)

Item quillu di lu corpus domini palmi due secundu lu desinnu predictu.

Item la cona palmi dechi.

Item la cornichi di la predicta cona sia dui palmi cum li armi di la maestà di lo signuri (Re) in meczo et ad omni extremo li armi di la universitati, zoè lu leofanti.

Item sanctu petru et sanctu paulu di chincu palmi l' unu et di lu relevu di quelli figuri ki su in lu molumentu di Re Fridericu cum la debita proporcioni ki secundu la longicza sia la grossicza di lu corpu.

Item li angili cum li misteri di la passioni sianu di lu relevu di quilli figuri di lu molumentu di lu patriarcha appressu la cappella di sanctu Iosep.

Item Xristu et nostra Donna sianu di lu predictu relevu et la signura sancta agathi et sanctu binidictu di lu relevu di lu molimentu di Re fridericu.

Item la passioni di la signura sancta agathi et traslacioni si obliga farili di lu modu ki su dipinti in tavula circum circa la tribona et li figuri ki veninu davanti di lu relevu ki su in lu molumentu di Re fridericu et quilli di la parti darreri di li predicti figuri secundu la convenienza di li loki et ki quatri XII di la predicta passioni et translacioni di la signura sancta agathi di eguali proporcioni et grandicza di li grandi.

Item lu posamentu di la passioni et traslacioni sia supra sey leofanti russi di la petra seu marmora di Tauromina cum li scagliuni di marmora blanca principiannu di terra ad minu di dui palmi l' unu.

Item ki li baxamenti ki veninu supra li predicti leofanti di una parti et l'altra sianu lavorati secundu lu designu in parchimida notatu per manu di li supradicti reverendi et magnifici.

Item li culunnelli in menczu li istorii sianu secundu in lu predictu designu et lu finimentu sia di bella sagliuta comu un guardapulvirectu ki nexa di lu muru di la tribona dui palmi in fora in tantoki nexa fora di la fachi di marmora et colonelli ab minus un palmu.

Item ki la guardapulviri di lu autaru digia superchari di ogni parti lu autaru un palmu si est sencza colonni, et si est cum colonni, dui; ad electioni di li supradicti si chi divi esseri oy si chi vorranno colonni, et ki ad electioni loru sia quilla istoria volinu in la frunti di lu guardapulviri.

Item ki la predicta cona, passioni et traslacioni, autaru et guardapulviri lu predictu mastru antonio digia dari assectatu et bonu in la capella et tribona pichula di la signura sancta Agathi.

Item ki la largicza et auticza di guardapulviri forma proporcioni et grandicza et relevu di lu domini patri. et annunciata cum l'angilu serrannu secundu declarirannu li supradicti electi a quista opera in lu tempu ki serrà assectatu lu autaru et cona oy veru ki si li predicti magnifici et reverendi electi a quista opera volissiru in quillu tempu per locu di lu domini patri la signura sancta agathi assectata cum lu conti et Re Rugeri secundu la forma ki est depinta arretu

lu autaru omnia cum lu so tabernaculo ki sia ad elecioni di li supradicti magnifici et reverendi, et quandu fussi electu ki si fachissi sancta agathi supra lu tabernaculu chi sia unu cruchifissu proporcionatu.

Item ki tucti li figuri predicti digianu essiri allixiati et allustrati.

Item ki alli XV di augustu proximo di veniri digia essiri assectatu et bonu lu altaru predictu et cona.

Item la passioni di la signura sacta agatha serrà assectata et bona a li XV di agustu XV indicioni.

Item ki la translacioni di la signora sancta agatha et guardapurviri di lu altaru serrà assectata et bona a li XV di augustu di la prima indicioni prima proxima da veniri.

Item ki de premissis omnibus adimplendis digia dari idonea plegeria approbata per la banca di li magnifici Iurati di la nobili chitati di Missina di unci sectantachincu et de reformarila di terzu in terzu maxime in casu mortis, quod absit, di a supliri et restituiri li dinari havuti cum dapnis interessi et maxime viaticis, et quod possit destinari commissarium tam continuum quam ad tempus, et sic ecc. et quod semper casu solucionis debat prius prestare ut supra, et quod in ultima solucionem ipsi reverendi et magnifici possint et retinere penes eos uncias L solvendas finita et assectata ac etiam extimata dicta opera et secundum extimacionem et per modum ut supra.

Fine dell'atto.

In piedi di esso sono registrate le seguenti apoche di pagamento degli acconti concessi all' artista durante l' esecuzione dei lavori.

EODEM

Id magister antonius buctuni, presens, sponte, confessus extitit habuisse et recepisse per causa predicta a magnifico domino alvaro de paternione et per eius manus uncias undecim computata unciam unam habita per manus Pauli lu catanisi.

Renunciando ecc.

EODEM

supradictus magister antonius di buctone, sponte, confessus extitit habuisse et recepisse a magnifico henrico de campixano magi-

stro notario li designi super dicte operis in dui peczi di parchimida restituendi per eum eumdem magistro notario hinc ad mensem aliter non possit petere solucionis si prius consignatis dictis designis.

VIIII FEBBRUARII XIV INDICIONIS 1495 (1496) (1).

Magister antonius buctuni, presens, confessus extitit habuisse et recepisse a magnifico domino albaro de paternione, presente, alias uncias sexdecem, tarenos decem et octo et granos duos cum dimidio, pecunia, et hoc modo: per bancum nobili barthuli surancza uncias tres decem, tarenos XXVIII et granos X; et restans ad complimentum per manus venerabilis dopni ioannis curumella et dicti mugnifici domini albari, Renuncians hinc inde interessis forte incursis.

XV MARCII XIIII INDICIONIS 1495 (1496). (2)

Petrus freri de civitatis messane ad hec interveniens tamquam procuratos magistri antonii buctuni ut constitit per acta notarii pauli lissandrano die VIIII februarii eiusdem indicionis, presens, sponte, confessus extitit habuisse et recepisse a magnifico domino alvaro de paternione per bancum nobili bartholi suraneza alias uncias decem, tarenor septem et granos decem pecunia numerata et per causa predicta et ab eodem domino alvaro tamquam depositario pecuniarum supradicte cone construende, confessus extitit habuisse pecunias predictas. Renunciando ecc.

VIII MAJI XIIII INDICIONIS

Prefatus magister antonius freri alias buctuni, presens personaliter, habuit et recepit a dicto magnifico domino alvaro depositario absente et pro eo me notario bance et fratre matheo iuvini uncias septem, tarenos duos et parvulos septem in pichulis auro et argento per causa predicta. Unde ecc.

QUARTO JUNII XIIII INDICIONIS

Magister georgius coxa tamquam procurator dicti magistri antonii freri ut dixit ipsam procuracionem constat tenore publici con-

(1) Trattasi di anno *ab incarnationis.*

(2) Trattasi di anno *ab incarnationis.*

tracti procuracionis celebrati messane manu notarii barthuli de guidone die XXVII maji XIII indicionis instante. confessus extitit habuisse et recepisse a dicto magnifico domino alvaro de paternione depositario ecc.; presente. uncias quindicim per manus seu bancum nobili barthuli surancza per causa construcionis dicte cone. Renunciando ecc. Unde ecc.

XVIIII AUGUSTI XIIII INDICTIONIS

Prefatus antonius, presens, sponte, confessus extitit habuisse et recepisse a magnifico domino alvaro, presente, uncias tres et tarenos decem et octo per manus nobilis barthuli surancza et per causa predicta = Unde ecc.

Archivio com. di Catania—Atti dei Giurati—Anno 1495-96, Vol. 37 c. 200-205

Dott. Giovanni Ardizzoni



BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO

Bollettino del bibliofilo, *diretto da Alfonso Miola*. Napoli, L. Lubrano, a. I numero 1-2 Napoli 1918.

Il periodico, che ora vede la luce e che sarà una pubblicazione mensile, riempie un vuoto fortemente sentito dagli studiosi, specie dagli storici e storici del diritto, e sarà utilissimo per conoscere il materiale bibliografico delle biblioteche e delle private raccolte. Lo scopo precipuo di esso è brevemente e limpidamente esposto in testa al 1. fascicolo nel programma del Miola, il quale scrive che « oltre ai *Cataloghi* ed *Inventarii* di libri e manoscritti, saranno in esso pubblicati *Illustrazioni* di cimelii paleografici e tipografici ; *Indici* e *Notizie* di codici, pergamene, incunabili, autografi, stampe, legature ; *Articoli* e *Monografie* circa la biblioteconomia, la storia della scrittura, della miniatura, della cartografia, dei neumi e note musicali, della tipografia e delle arti grafiche ».

Rilevando inoltre che il periodico conterrà anche *Bibliografie* generali, regionali ed individuali, *Annunzii* e *Recensioni* di opere attinenti alle materie trattate da esso ; e che ogni fascicolo si chiuderà con *Notiziario* del movimento librario internazionale, si comprenderà subito la grande importanza della pubblicazione mensile, cui è da augurare larga collaborazione di competenti e prospera vita.

Il primo fascicolo dei mesi di Novembre e Dicembre 1918, contiene, dopo il Programma, un articolo del Miola su la *Bibliofilia*, della quale rileva il vero carattere ed il concorso agli studii ed alla cultura ; una interessante monografia di G. Bresciano sopra « Una sconosciuta stampa napoletana di un tipografo francese del XVI secolo » con due ammirevoli riproduzioni ; una prima puntata di « Elenco di pubblicazioni numismatiche riguardanti le Zecche medievali e moderne delle regioni meridionali d'Italia » ; una prima puntata del « Catalogo topografico descrittivo dei manoscritti della R. Biblioteca Brancacciana di Napoli » del Miola ; una nota di L. Librano sul rincaro dei libri antichi ; una larga « Rassegna delle riviste » e di recentissime pubblicazioni ; e per gli amatori si chiude con l'elenco di « Incunaboli descritti ed offerti in vendita » intersecato da belle riproduzioni.

F. Ciccaglione.

A. Lattes. *Trieste nella storia politica e giuridica d'Italia.* Discorso per l'inaugurazione degli studii della R. Università di Genova, letto il 3 nov. 1917.

Fu un discorso basato sulle più sicure notizie storiche e sui documenti ed il quale mise, sotto un aspetto poco fino ad allora rilevato, in maggior luce la storia di Trieste, che fa parte integrale della storia d'Italia, specie dal IX secolo, quando si iniziarono i tentativi di penetrazione degli slavi nell'Istria, penetrazione che

in undici secoli non arrivò entro le mura della città. Il discorso si chiuse con la previsione, oggi verificatasi, che « Trieste, di nuovo figlia di Roma, sarà baluardo contro ogni penetrazione armata od inerme ».

F. Ciccaglione.

P. S. Leicht. *Parlamento friulano*, V. I. *Gl'Istituti parlamentari nell'età patriarcale* (R. Accademia dei Lincei. Commissioni per gli atti delle Assemblee costituzionali italiane), Bologna 1917.

Il Leicht, che negli atti dell'Accademia di Udine aveva negli anni 1902-1903 pubblicate due memorie sullo stesso argomento (*Il parlamento della patria del Friuti, sua origine, costituzione e legislazione* (1231-1420), dopo più larghe, accurate e fortunate ricerche inizia la nuova pubblicazione e fa precedere al primo volume, che contiene i documenti relativi alla storia del parlamento durante la dominazione patriarcale, una ammirevole introduzione. In questa, dopo una premessa, nella quale espone le ricerche fatte, le fonti cui attinge e il metodo che segue nella pubblicazione, tratteggia l'estensione dello Stato aquileiese, la sua organizzazione interna e le vicende della signoria patriarcale ; esamina le varie opinioni intorno all'origine del parlamento e, mettendone innanzi una propria, la qnale a noi sembra quella, che più si avvicina alla verità storica, espone come il parlamento friuliano acquistò il potere vastissimo che esplicò nel secolo XIV. Indi, descritta minutamente la costituzione di quel parlamento, passa ad occuparsi dei poteri di questo, miranti alla difesa dello Stato, ai provvedimenti finanziarii; alla legislazione, la quale regolava tutte le materie, meno quelle di esclusiva prerogativa del patriarca ; alle relazioni esterne con altre potenze ; al controllo sulla pubblica amministrazione : ed infine all'amministrazione della giustizia, il giudizio di certe cause essendo riservato al Parlamento, che giudicava in seconda od in terza istanza per altre. Il Leicht chiude la introduzione, riassumendo la azione parlamentare in quel periodo, e la fa seguire da sette importanti appendici.

F. Ciccaglione.

M. Schipa, *Ideali d'indipendenza e partiti politici napoletani nel seicento* in v. VI num. 5 degli Atti della R. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Napoli 1917.

È una geniale memoria, la quale mette in evidenza il sorgere degli ideali di indipendenza nel Napoletano fin dall'inizio della dominazione straniera. Tali sentimenti si accentuarono nel seicento: ed infatti la rivoluzione popolare, iniziata il 7 luglio 1647, mirò nell'agosto successivo più direttamente all'emancipazione dallo straniero ; ma lo scopo non fu raggiunto per le lotte dei partiti, anche del repubblicano, organizzato dal Dottor Vincenzo D'Andrea, il quale, pur proclamando la repubblica confusamente, non seppe darle organizzazione vitale e favorì la successione del dominio austriaco allo spagnolo.

F. Ciccaglione.

A. Assisi, *Il notaro nella Storia e nella nostra legislazione*, in Rivista di diritto pubblico, 1917.

L'A., esaminando una sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15 ottobre 1917, mira a determinare con precisione il carattere del ministero notarile nel nostro ordinamento legislativo. Ritiene però, e giustamente, opportuno far precedere lo accurato esame delle leggi italiane odierne fino a quella del 1913, da un cenno storico a larghi tratti, che inizia dall'epoca greco-orientale, dalla quale passa alla romana, studiando l'evoluzione del notariato fino a tutto il periodo bizantino, donde salta allo studio delle leggi francesi relative dall'evo-medio fino alla codificazione, alle quali poscia si inspirarono le leggi dei preesistenti Stati italiani e si inspirano le nostre attuali.

Il lavoro è degno di studio, ma deploriamo che l'A. abbia trascurato del tutto le leggi italiane dal medio-evo ai primi tentativi di codificazione, alcune delle quali precedettero ed inspirarono per certo le francesi antiche, dovute ai giuristi usciti dalle scuole italiane prima e poi dalle francesi, fondate da giuristi nostri.

F. CICCAGLIONE.

P. Egidi, *Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera*, Napoli, Società storica, 1917.

È una accurata, preziosa raccolta di documenti sulla colonia saracena di Lucera, la maggior parte dei quali lo guidarono nell' ammirato lavoro ***La Colonia saracena di Lucera e la sua distruzione***, pubblicato nell'Archivio storico per le Provincie napoletane del 1911 ed a lui inspirato dall' augurio di Michele Amari di veder presto raccolti i documenti ed i ricordi dell'ultimo gruppo arabo superstite in Italia, del lucerino. I documenti, vanno dal 1286 al 1343 ed in appendice sono collocati altri, da lui ritrovati dopo, e che vanno dal 1225 al 1295, alcuni importantissimi. L'A. riempie un vuoto e gliene va tributata la meritata lode.

F. CICCAGLIONE.

Basilide Del Zio. *Ricordi di storia patria,* Melfi 1915.

Il Dottor Del Zio, che anni fa aveva dato un primo saggio dei suoi studii e delle sue ricerche sulla storia della diletta sua città nativa, pubblicando le « Agitazioni del Melfese », dà ora un saggio più largo in un volume in 8° di 340 pagine, dividendo i ricordi in tre parti. Nella prima si occupa di Melfi e dei suoi ricordi storici e, dopo avere parlato della fondazione della città anteriore e di molto al conquisto normanno, ne espone i ricordi storici fino alla unificazione d'Italia. Nella seconda raccoglie sapientemente i ricordi storici di Melfi dai Caracciolo, la cui signoria sulla città cominciò ai tempi di Giovanna II, che ne investì Sergianni Caracciolo (1419 circa) ; ai Doria, il cui dominio, per concessione di Carlo V, si iniziò, con Andrea nel 1531 (20 dicembre). La terza parte

è dedicata alla rivoluzione del 1860 ed è importante per i ricordi locali principalmente. Seguono quattro appendici, interessante il quarto che riporta le sentenze della Commissione feudale tra il Comune di Melfi e l'ex feudatario, principe Doria.

Auguriamo questi ricordi spingano gli studiosi a ricostruire la storia della storicamente importantissima città di Melfi.

F. Ciccaglione.



Prof. F. Ciccaglione, Direttore responsabile.

INDICE DEL QUINDICESIMO VOLUME

ANNO XV (1918)

Memorie:

Bollettino bibliografico: